



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2086

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

18/12/2022 - 05:49

Indice

1. DDL S. 2086 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2086	5
1.2.2. Relazione 2086-A	7
1.2.3. Testo approvato 2086 (Bozza provvisoria)	11
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	17
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (pom.) del 27/04/2021	18
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (ant.) del 28/04/2021	21
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021	25
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021	36
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 169 (pom.) del 03/06/2021	49
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/06/2021	50
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 173 (ant.) del 15/06/2021	55
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021	56
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 242 (pom.) del 13/07/2021	64
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021	93
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/10/2021	102
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021	117
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 264 (pom.) del 02/11/2021	127
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 265 (pom.) del 09/11/2021	140
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 266 (ant.) del 10/11/2021	147
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 267 (ant.) dell'11/11/2021	153
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 183 (pom.) del 16/11/2021	157
1.4. Trattazione in consultiva	158
1.4.1. Sedute	159
1.4.2. Resoconti sommari	160
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	161
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/10/2021	162

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/11/2021	164
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 147 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/12/2021	166
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	168
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021	169
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 472 (pom.) del 09/11/2021	189
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 493 (pom.) del 14/12/2021	198
1.5. Trattazione in Assemblea	289
1.5.1. Sedute	290
1.5.2. Resoconti stenografici	291
1.5.2.1. Seduta n. 386 del 14/12/2021	292

1. DDL S. 2086 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2086
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
Titolo breve: *Istigazione all'autolesionismo*

Iter

14 dicembre 2021: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.2086

approvato

[C.3409](#)

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Isabella Rauti](#) ([FdI](#)), [Licia Ronzulli](#) ([FIBP-UDC](#)), [Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Carlo Doria](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Valeria Alessandrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefania Pucciarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alessandra Riccardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Lucidi](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 febbraio 2021**; annunciato nella seduta n. 298 del 17 febbraio 2021.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , REATI CONTRO IL CORPO E L' ONORE , TUTELA DELLA SALUTE

Articoli

INTERNET (Artt.1, 2, 3, 4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 3), PENE DETENTIVE (Artt.1, 2,), MINORI (Artt.1, 4), VIGILANZA (Art.3), FORNITORI DI SERVIZI INTERNET (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina l'11 maggio 2021) .

Facente funzioni Sen. [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) l'11 maggio 2021 .

Relatore di maggioranza Sen. [Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta ant. n. 267 dell'11

novembre 2021 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 17 novembre 2021; annuncio nella seduta n. 380 del 17 novembre 2021.

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente l'8 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 313 dell'8 aprile 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2086

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2086

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PILLON**, **RAUTI**, **RONZULLI**, **BINETTI**, **SAPONARA**, **MARIN**, **BERGESIO**, **DORIA**, **ALESSANDRINI**, **ZULIANI**, **PIANASSO**, **MONTANI**, **RUFA**, **PUCCIARELLI**, **Pietro PISANI**, **RIVOLTA**, **FREGOLENT**, **FERRERO**, **RICCARDI** e **LUCIDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2021

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

Onorevoli Senatori. - È triste notizia di questi giorni la morte di una giovanissima bambina palermitana di 10 anni, morta durante un'assurda sfida sul *social* « Tik Tok ».

Anche a Bari un bambino è morto suicida mediante impiccagione per fatti analoghi.

In precedenza si erano verificati analoghi fatti con i giochi denominati « *blue whale* » ovvero « momo ».

È del tutto evidente la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio.

La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme *social* che pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli permettono la circolazione dei contenuti istigatori.

È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.

L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma precedente.

L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.

L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio.

L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero.

L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 414
del codice penale)*

1. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Se l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguarda la commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, si applica la pena da uno a cinque anni. La pena è da cinque a dodici anni se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica.

Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 580
del codice penale)*

1. All'articolo 580 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici.

Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'eccitazione o dell'aiuto, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 3.

*(Obblighi a carico dei responsabili
di strumenti informatici o telematici)*

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo di sistemi informatici o telematici)* - Salva la responsabilità dell'autore e fuori dei casi di concorso, il responsabile del sistema informatico o telematico il quale omette di esercitare sul contenuto del sistema il controllo necessario a impedire che col medesimo siano commessi i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto, del codice penale è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 7 del codice penale)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. delitto di istigazione alla violenza o all'autolesionismo ai danni di minorenni;

5-ter. delitto di istigazione, eccitazione o aiuto al suicidio mediante strumenti informatici o telematici ».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Relazione 2086-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2086-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Relatore PEPE)

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 2021

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

formulato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 11 novembre 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio d'iniziativa dei senatori **PILLON**, **RAUTI**, **RONZULLI**, **BINETTI**, **SAPONARA**, **MARIN**, **BERGESIO**, **DORIA**, **ALESSANDRINI**, **ZULIANI**, **PIANASSO**, **MONTANI**, **RUFA**, **PUCCIARELLI**, **Pietro PISANI**, **RIVOLTA**, **FREGOLENT**, **FERRERO**, **RICCARDI** e **LUCIDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2021

Onorevoli Senatori. - C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio al suicidio.

La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme *social* che - pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.

L'articolo 1 introduce, dopo l'articolo 414-*bis*, l'articolo 414-*ter* del codice penale prevedendo, quale autonoma fattispecie di delitto che si pone in rapporto di specialità rispetto all'ipotesi dell'articolo 414, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguardo alla commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Al successivo comma la norma prevede la sanzione per chi, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, intenzionalmente la diffonda o ne agevoli in qualsiasi modo la diffusione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici.

L'articolo 3 prevede, per il minore che abbia compiuto gli anni quattordici offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414-*ter*, poste in essere mediante strumenti informatici o telematici, o 580, terzo comma, del codice penale, nonché per il genitore o tutore o curatore del medesimo minore, la possibilità di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per

l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio e per l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire l'identificazione diretta dell'offeso, facendo tuttavia salve le esigenze di conservazione dei dati a fini probatori.

Il comma 2 prevede poi che, qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1 il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato possa rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvederà ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero.

L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

Relatore, Pepe

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Parrini)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

26 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.1 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di specificare il destinatario della comunicazione, da parte del titolare del trattamento o gestore del sito *internet* o del *social media*, di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

su ulteriori emendamenti

9 novembre 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Rivolta)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

26 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

9 novembre 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Pillon ed altri
Art. 1.
(Modifica all'articolo 414

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato dalla Commissione
Art. 1.
(*Introduzione dell'articolo 414-ter*

del codice penale)

1. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Se l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguarda la commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, si applica la pena da uno a cinque anni. La pena è da cinque a dodici anni se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica.

Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 580

del codice penale)

1. All'articolo 580 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici.

Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'eccitazione o dell'aiuto, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 3.

(Obblighi a carico dei responsabili di strumenti informatici o telematici)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente: « Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo di sistemi informatici o telematici)* - Salva la responsabilità dell'autore e fuori dei casi di concorso, il responsabile del sistema informatico o telematico il quale omette di esercitare sul contenuto del sistema il controllo necessario a impedire che col medesimo siano commessi i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto, del codice penale è punito, a titolo di colpa, se un reato è

del codice penale)

1. Dopo l'articolo 414-bis del codice penale è inserito il seguente:

« **Art. 414-ter. - *(Istigazione alla violenza o all'autolesionismo in danno dei minori)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguardo alla commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da cinque a dodici anni se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica.** Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, **intenzionalmente** la diffonde o ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 580

del codice penale)

1. All'articolo 580 del codice penale è **aggiunto**, in fine, **il seguente comma:**

Identico.

Soppresso.

Art. 3.

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di piattaforme digitali)

1. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414-ter, poste in essere mediante strumenti informatici o telematici, o 580, terzo comma, del codice penale, come introdotti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché il genitore o tutore o curatore del medesimo minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio, previa conservazione dei dati originali per nove mesi a fini probatori, e per l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire l'identificazione diretta dell'offeso.

commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo ».

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e degli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 7 del codice penale)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. delitti di istigazione alla violenza o all'autolesionismo ai danni di minorenni;
5-ter. delitti di istigazione, eccitazione o aiuto al suicidio mediante strumenti informatici o telematici ».

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 7 del codice penale)

Art. 5.
(Entrata in vigore)
Identico

1.2.3. Testo approvato 2086 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2086

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 14 dicembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Pillon, Rauti, Ronzulli, Binetti, Saponara, Marin, Bergesio, Doria, Alessandrini, Zuliani, Pianasso, Montani, Rufa, Pucciarelli, Pietro Pisani, Rivolta, Fregolent, Ferrero, Riccardi e Lucidi:

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 414-ter del codice penale)

1. Dopo l'articolo 414-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 414-ter. - *(Istigazione alla violenza o all'autolesionismo in danno dei minori)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguardo alla commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da cinque a dodici anni se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica.

Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, intenzionalmente la diffonde o ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 580 del codice penale)

1. All'articolo 580 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici ».

Art. 3.

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di piattaforme digitali)

1. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414-ter, poste in essere mediante strumenti informatici o telematici, o 580, terzo comma, del codice penale, come introdotti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché il genitore o tutore o curatore del medesimo minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio, previa conservazione dei dati originali per nove mesi a fini probatori, e per l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire l'identificazione diretta dell'offeso.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare

del trattamento o il gestore della piattaforma digitale non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro le quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e degli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 7 del codice penale)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. delitti di istigazione alla violenza o all'autolesionismo ai danni di minorenni;

5-*ter*. delitti di istigazione, eccitazione o aiuto al suicidio mediante strumenti informatici o telematici
».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2086
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

Titolo breve: *Istigazione all'autolesionismo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 228 \(pom.\)](#)

27 aprile 2021

[N. 229 \(ant.\)](#)

28 aprile 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 232 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 235 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 169 \(pom.\)](#)

3 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 236 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 173 \(ant.\)](#)

15 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 239 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 242 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 242 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 244 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

[N. 258 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

[N. 262 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 264 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

[N. 265 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

[N. 266 \(ant.\)](#)

10 novembre 2021

[N. 267 \(ant.\)](#)

11 novembre 2021

[N. 183 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (pom.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
228ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE **Comunicazioni del Presidente**

Il **PRESIDENTE** rende noto che la programmazione dei lavori della Commissione non ha incontrato l'unanimità dell'Ufficio di Presidenza integrato della scorsa settimana. Pertanto invita i Gruppi ad esporre fino a tre disegni di legge cadauno, per verificare in Commissione il consenso sul calendario delle attività.

Interviene il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) ricordando alcuni fatti accaduti nell'ultima settimana riferibili al sottosegretario alla giustizia onorevole Macina: la loro rilevanza comporta che, al di là dei disegni di legge, la programmazione contempli anche una sede in cui affrontare tale questione. A nome del gruppo Lega, chiede che si possa mettere all'ordine del giorno una discussione su questo tema, evidenziando in particolare la delicatezza e la gravità di quanto accaduto: a suo dire, non è opportuno che il Sottosegretario alla giustizia interferisca su delicate indagini in corso; chiede pertanto che i Gruppi parlamentari si possano esprimere sulla questione che coinvolge, nella sua drammaticità, i diritti delle vittime e le prerogative di indipendenza ed imparzialità della magistratura.

Il **PRESIDENTE** precisa che l'assenza del rappresentante del Governo rende impossibile anche solo prefigurare una sede, nella quale affrontare la questione testé sollevata.

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) si associa alla richiesta da ultimo presentata dal senatore Pillon, ma ritiene necessario aprire un dibattito anche sulla polemica relativa alla presenza degli avvocati in Commissione giustizia: fatto che ritiene del tutto normale, dal momento che vi siedono degli esperti di diritto tra i quali, appunto, gli avvocati. In merito al calendario chiede che si possa incardinare, per conto del suo Gruppo, un disegno di legge sulla revoca delle onorificenze concesse dalla Repubblica italiana, nonché l'Atto Senato n. 1255: esso propone la modifica dell'articolo 604-*bis* del codice penale finalizzato a qualificare il reato di negazionismo anche per coloro che negano il massacro delle foibe.

La senatrice **UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede che vengano calendarizzati, a nome del

suo Gruppo, il disegno di legge n. 1344 e connessi sulla tutela degli animali, quello n. 1490 sulla violenza economica in famiglia e, infine, il disegno di legge n. 1662 di riforma del processo civile.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede che vengano calendarizzati i disegni di legge relativi alle spese di giustizia (atto Senato n. 254), quello istitutivo della Commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia (Atto Senato n. 1870) ed infine il disegno di legge in tema di verifica dell'effettivo esercizio della pratica forense (atto Senato n. 2042).

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) chiede che vengano inseriti nel calendario della Commissione: il disegno di legge n. 2005 in tema di contrasto al fenomeno della omofobia; il disegno di legge n. 76 e connessi sulla tutela degli animali; il disegno di legge n. 2119 sul Consiglio superiore della magistratura.

Interviene la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sull'ordine dei lavori ricordando come nella precedente seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato si era assicurato che oggi si sarebbe discusso esclusivamente l'incardinamento del disegno di legge n. 2005.

Il [PRESIDENTE](#) precisa invece che in quell'occasione non si era raggiunto un accordo in merito alla necessità di calendarizzare in data odierna il suddetto disegno di legge: ecco perché l'Ufficio di Presidenza integrato non ha potuto svolgere il suo ruolo di stesura di un calendario e la Presidenza della Commissione si è fatta carico di portare la decisione complessiva in seno al *plenum* della Commissione.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiedendo al Presidente di chiarire da un punto di vista procedurale la differenza tra la calendarizzazione e l'incardinamento.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce i termini della differenza tra calendarizzazione e l'incardinamento e, al fine di sopire le polemiche insorte sulla questione oggetto dell'odierno ordine del giorno, conferma che l'indicazione richiesta ai Gruppi può riguardare qualunque disegno di legge deferito alla Commissione.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene chiedendo di poter replicare a quanto affermato dalla collega Maiorino. Tuttavia il [PRESIDENTE](#), al fine di prevenire l'insorgere di ogni polemica, chiede al senatore di attenersi a quelli che sono gli argomenti oggetto all'ordine del giorno, vale a dire l'indicazione dei tre disegni di legge che il Gruppo Lega ritiene debbano essere calendarizzati.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) indica i disegni di legge n. 922 sulle origini biologiche, n. 2086 relativo all'istigazione all'autolesionismo ed infine n. 2028 avente ad oggetto la modifica del diritto di famiglia.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) fa presente la necessità di aggiornare la seduta odierna, dal momento che stanno per essere avviati i lavori dell'Aula.

Il seguito delle comunicazioni è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 28 aprile alle ore 8,45, con il seguito delle Comunicazioni del Presidente e con l'esame in sede consultiva sul disegno di legge n. 2154 e sugli emendamenti al disegno di legge n. 2168.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (ant.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
229ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2154) NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che è volto a celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme e a istituire una Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrare il 24 ottobre di ogni anno. In tale Giornata sono previste iniziative volte a promuovere lo spettacolo in tutte le sue forme. In occasione della Giornata nazionale si prevede la possibilità di organizzare iniziative, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme; tale possibilità è contemplata, in particolare, in strutture sanitarie, case di cura, all'interno degli istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado. La previsione, come ambito di iniziativa, anche dei luoghi di pena comporta la competenza consultiva della Commissione giustizia, che si propone di esprimere mediante un parere favorevole.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole.

La proposta di parere messa ai voti è approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Seguito delle comunicazioni del Presidente

Il [PRESIDENTE](#) propone di riprendere la discussione relativa alle sue comunicazioni rese in ordine alla calendarizzazione dei disegni di legge per il mese di maggio, sospesa nella seduta di ieri pomeriggio.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede, a nome del proprio gruppo, che vengano calendarizzate il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato 2005), il disegno di legge n. 1078 recante disposizioni a

tutela degli animali, nonché la proposta di un'indagine conoscitiva sul tema del pignoramento della prima casa e sulle aste giudiziarie.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede, a nome del proprio gruppo, che venga calendarizzato il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005), il disegno di legge n. 882 in tema di reati contro il patrimonio culturale, nonché il disegno di legge n. 1709 a prima firma D'Alfonso.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), a nome del proprio gruppo, chiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2097 relativa alla istituzione di una commissione d'inchiesta sulla politicizzazione della magistratura (in sostituzione del disegno di legge sulla decadenza dei titoli onorifici che risulta assegnato alla prima commissione, indicato ieri); chiede in aggiunta che venga messo in calendario il disegno di legge sull'omicidio nautico a sua firma.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), a nome del proprio gruppo, chiede che vengano calendarizzati il disegno di legge n. 1709 a firma del senatore D'Alfonso, il disegno di legge sull'omicidio nautico ed il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005).

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dichiara che il calendario dei lavori della Commissione nel mese di maggio 2021 si comporrà anzitutto con gli adempimenti dovuti per obbligo costituzionale o legislativo: pertanto i disegni di legge di conversione di decreto-legge (nella sede referente o in quella consultiva), quelli oggetto della declaratoria di incostituzionalità resa con sentenza n. 41 del 2021 (magistratura onoraria) ed i pareri su atti del Governo sono automaticamente parte del calendario e, se sopraggiunti, vi verranno aggiunti. Sottopone poi le singole proposte di calendarizzazione, avanzate nel dibattito sulle comunicazioni rese ieri, alla votazione della Commissione.

La proposta di calendarizzare, nel mese di maggio 2021, il disegno di legge che introduce modifiche all'articolo 604-*bis* del codice penale in materia di negazionismo sull'eccidio delle foibe (Atto Senato n. 1255), messa ai voti previo riscontro della presenza del numero legale, è approvata a maggioranza.

Le richieste relative alla calendarizzazione, nel mese di maggio 2021, delle proposte di costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla politicizzazione della magistratura (Atti Senato nn. 2097 e 1870), messe congiuntamente ai voti, sono respinte a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) biasima l'atteggiamento di alcuni colleghi che esprimono il voto contrario alla semplice calendarizzazione dei disegni di legge dei colleghi, prima ancora quindi di entrare nel merito della discussione, contrariamente al galateo parlamentare.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge recante introduzione del reato di omicidio nautico (Atto Senato n. 1402).

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge Atto Senato n. 1662, di riforma del processo civile.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 i disegni di legge relativi alla tutela degli animali.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge sullo svantaggio economico endo-familiare (Atto Senato n. 1490), nel presupposto della prosecuzione del suo esame congiuntamente al connesso disegno di legge n. 251.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di dare mandato alla Presidenza della Commissione a rappresentare alla Presidenza delle Commissioni riunite l'esigenza di inserire, nel rispettivo calendario dei lavori del mese di maggio 2021, il disegno di legge n. 254 in tema di spese di giustizia.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge in materia di lavoro dei praticanti avvocati (Atto Senato 2042).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005), già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2119 in tema di riforma del Consiglio superiore della magistratura, nel presupposto del conseguimento di intese con la Camera.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 922, sulla conoscenza delle origini biologiche.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2086, sull'istigazione all'autolesionismo ed al suicidio.

La Commissione respinge, avendo riscosso parità di voti, la proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2028, sui trasferimenti immobiliari in corso di separazione.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 la proposta di avviare un'indagine conoscitiva sul tema del pignoramento della prima casa e relative aste giudiziarie.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 1709 a firma del senatore D'Alfonso (sulla videoregistrazione nelle indagini preliminari).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 882, sui reati contro il patrimonio culturale, già approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) chiede chiarimenti in merito al criterio di priorità per la trattazione degli affari calendarizzati.

Il [PRESIDENTE](#) replica che, all'interno del calendario deliberato oggi, l'ordine del giorno sarà da lui formato - nel corso del mese di maggio - dando priorità agli affari rientranti nella già descritta categoria degli adempimenti dovuti.

In merito al disegno di legge sull'omofobia, comunica che, a norma di Regolamento, sarà egli stesso il relatore e si impegna alla predisposizione della relazione non prima dell'inizio della prossima settimana.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) dichiara che sul disegno di legge n. 922 avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della precisazione, che non altera il risultato proclamato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

La relatrice **EVANGELISTA** (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Per gli emendamenti, stante il decorso del termine per esprimere il parere, si astiene dall'avanzare una proposta, che sarebbe a rischio di essere superata dalle riformulazioni preannunciate nella Commissione di merito.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver rappresentato, nelle sue precedenti prese di posizione sugli emendamenti, un'attività istruttoria condotta dal suo Dicastero, della quale sarebbe utile non si perdesse traccia.

Il **PRESIDENTE** avverte che il lavoro già svolto resta acquisito nei resoconti della Commissione della scorsa settimana. Concorda con la relatrice sull'inopportunità di esprimere parere su testi che la Commissione di merito molto probabilmente riformulerà.

Il senatore **BALBONI** (FdI) dichiara la sua astensione: il voto sul testo proposto dal Governo non consente un giudizio, in quanto la formulazione dell'articolo 3 è inadatta a risolvere la questione sottostante.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice,

prendendo atto della decisione di non pronunciarsi sugli emendamenti. Sottopone all'attenzione del proprio Gruppo nella Commissione di merito comunque i rischi contenuti nell'articolo 4, nonché la necessità di un contemperamento di interessi all'articolo 3. In proposito, il punto di equilibrio non è rappresentato né dall'emendamento 3.0.1 né dall'emendamento 3.0.2, dei quali sottolinea l'insostenibilità; si rammarica dell'impossibilità, in difetto di competenza primaria, per la Commissione giustizia di dare compiutamente il proprio apporto di professionalità giuridica nella formulazione del testo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) voterà a favore della proposta della relatrice, che si sarebbe potuta utilmente spingere fino a proporre un parere favorevole. Ribadisce poi le perplessità già avanzate sull'emendamento 3.0.2, la cui sottrazione di tutela nei confronti dei pazienti, che hanno pagato con la vita comportamenti errati, sarebbe rimarchevole e biasimevole.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice; preannuncia poi che rappresenterà al proprio Gruppo nella Commissione di merito le perplessità, nei medesimi termini già emersi nel dibattito, per quanto riguarda eccessive dilatazioni dello "scudo penale".

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) aderisce alla proposta della relatrice, sottolineando l'utilità dell'articolo 3 e domandandosi se, a lato del diritto alla salute, non dovrebbe anche consacrarsi un dovere alla salute: proprio gli articoli 3 e 4 giustificano il suo voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta della relatrice.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che è stato [trasmesso in Senato il 2 aprile 2021](#) dopo l'approvazione con modifiche, in prima lettura, alla Camera dei deputati. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo n. 206 per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. La citata procedura di infrazione riguarda infatti - tra gli altri aspetti - il non corretto recepimento dell'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, che al paragrafo 3 prescrive agli Stati, attraverso le designate autorità, di «prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati». Di interesse per la Commissione è poi l'articolo 4 che prevede disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche al quadro normativo vigente si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla

Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE. La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le medesime qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al titolare di esercitarvi la stessa professione e di avere accesso alla stessa. Nell'ordinamento interno il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE.

In particolare, la lettera *a*) modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso. La novella è volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. La lettera *b*) modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L'intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La lettera *c*) interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. La lettera *d*) interviene in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. La lettera *e*) incide sull'articolo 11, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficino del riconoscimento. La lettera *f*), sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, modifica l'articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La lettera *g*), inserita nel corso dell'esame alla Camera, modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti - in aggiunta al titolo - a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali differenze di formazione. In particolare, oggetto di modifica è il comma 5 dell'articolo 22, nel quale è contenuta la definizione della sostanziale differenza - che giustifica l'applicazione delle misure compensative - tra le materie costituenti il percorso formativo richiesto in Italia e quelle costituenti il percorso formativo di colui che richiede il riconoscimento di una qualifica acquisita in altro Stato. Le restanti lettere *h*), *i*) e *l*) apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.

Si segnala inoltre l'articolo 15 che dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

Di competenza della Commissione giustizia, è poi l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Tale disposizione modifica gli articoli 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617, 617-*bis*, 617-*quater* e 617-*quinquies* del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 615-*quater* del codice penale, che sanziona l'appropriazione indebita delle parole chiave e dei codici segreti per accedere ai sistemi.

Anzitutto, le modifiche sono volte ad estendere il campo d'applicazione dell'articolo 615-*quater* - attualmente relativo alle *password* e ai codici di accesso ai sistemi di informazione - fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall'articolo 7 della Direttiva. Inoltre, elevando la pena della reclusione per portarla a un massimo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all'articolo 9, par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i casi che non sono di minore gravità, una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Il comma 2 modifica l'articolo 615-*quinquies* del codice penale, che punisce la diffusione dei cosiddetti *virus* informatici, ossia di programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la modifica è volta a estendere il campo d'applicazione della fattispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico. Il comma 3 aumenta le pene previste dall'articolo 617 del codice penale. Si tratta della fattispecie che, nel tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre distinte condotte: la presa di cognizione, l'interruzione e l'impedimento di conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Il comma 4 modifica l'articolo 617-*bis* del codice penale che punisce l'installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente. Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge specifica le finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l'ipotesi di interruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d'applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare. Il comma 5 interviene sull'articolo 617-*quater* del codice penale per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione alla fattispecie base quanto per l'ipotesi aggravata. Infine, il comma 6 modifica l'articolo 617-*quinquies* del codice penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Anche questa fattispecie viene ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.

Ancora, afferisce a profili di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 17, anche esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Questo articolo interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Analiticamente, al comma 1, la lettera *a*), interviene sull'articolo 600-*quater* del codice penale, concernente il delitto di detenzione di materiale pornografico: la novella è volta ad inserire - fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico - una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il contenuto. La lettera *b*) interviene sull'articolo 602-*ter*, ottavo comma, del codice penale che disciplina le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione e accesso a materiale pornografico), 600-*quater.1* (pornografia virtuale) e 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale. La novella è volta ad inserire un'ulteriore aggravante (lettera *c-bis*) per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del minore. La lettera *c*) interviene sull'articolo 609 *ter* del codice penale che contiene la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto previsto dalla lettera *b*), la novella introduce tra le suddette aggravanti - che determinano l'aumento di un terzo della pena - la nuova circostanza (lettera *5-septies*) per cui dal fatto commesso derivi pericolo di vita per il minore. La lettera *d*) incide sull'articolo 609-*quater*, che disciplina il delitto di atti

sessuali con minorenni, inserendovi un'ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità. Inoltre la lettera *d*) incide sul terzo comma dell'articolo 609-*quater*, che attualmente prevede una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'articolo 609-*quater* rinvia all'articolo 609-*bis* del codice penale (reclusione da 6 a 12 anni) è aumentata fino a un terzo. La novella aggiunge rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze che determinano l'aumento della pena fino ad un terzo. La lettera *e*) incide sull'articolo 609-*quinquies* del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenni. La modifica è volta, anche in questo caso, ad integrare l'elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l'ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo di vita per il minore. Infine la lettera *f*) incide sulla fattispecie delittuosa dell'adescamento di minorenni di cui all'articolo 609-*undecies* del codice penale. Anche in questo caso la novella è volta ad introdurre, in relazione a tale fattispecie, l'elenco delle circostanze aggravanti previste con riguardo agli altri reati sessuali sui minorenni. Con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 609-*undecies*, si prevede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione da 1 a 3 anni) sia aumentata fino ad un terzo se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolare l'attività; se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

L'articolo 19 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza *extra-UE*; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.

L'articolo 23 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. *insider* secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare. Esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei

principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo 18, comma 1, lettera b) ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione in primo luogo le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962. La legge n. 283 del 1962 recava la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e ss. del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati.

In particolare l'articolo 5 della legge n. 283 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera *a*)); in cattivo stato di conservazione (comma 1, lettera *b*)); con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera *c*)); con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera *g*)).

Alla violazione di tali precetti, l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 309 a 30.987 euro. Per la violazione del divieto di impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (articolo 5, comma 1, lettera *d*)) oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (articolo 5, comma 1, lettera *h*)), l'articolo 6 prevede l'arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo - in caso di frode tossica o comunque di danno per la salute - l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo. L'articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L'articolo 12-*bis* completa il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice - in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica - la possibilità di disporre in sede di condanna la chiusura

definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. L'articolo 18 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

Sono, poi, sottratti all'abrogazione gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283. Oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 18 è anche la quasi totalità degli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare previsti dalla legge n. 283 del 1962. Si tratta di: una serie di sanzioni amministrative, a corredo delle violazioni meno gravi degli obblighi imposti dalla normativa, frutto peraltro nella maggior parte dei casi dell'intervento di depenalizzazione compiuto dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205; l'esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n. 283, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguarda i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.

L'articolo 1-*bis* interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attualmente vigente entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 disp. att. del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.

L'articolo 1-*ter* interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola "sola" consentendo, dunque, l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva). L'articolo 2 del decreto-legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato entro le ore 10 di domani mercoledì 12 maggio 2021.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo, il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo lo stato dell'iniziativa emendativa preannunciata dalla Ministra; infatti, dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è pervenuta l'informazione secondo cui l'autorizzazione alla presentazione di testi è *in itinere*, per cui solo dopo di essa potrà essere fissato il termine per subemendamenti.

Il sottosegretario SISTO conferma la richiesta del Governo di soprassedere alla prosecuzione dell'*iter* fino al completamento della procedura autorizzativa in corso.

IN SEDE REDIGENTE

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, su mandato della Commissione, aveva inviato una lettera ai ministri Bonafede e Lamorgese per riceverne indicazioni su soggetti da audire, all'interno delle rispettive amministrazioni. Mentre dalla Ministra dell'interno venne l'indicazione richiesta, nessun riscontro era venuto dal Ministro della giustizia. Richiede pertanto al relatore se mantengano attualità le precedenti richieste e se occorra insistere con la nuova Ministra.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) insiste per lo svolgimento delle audizioni, sulle quali concorda anche il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) (indicando la necessità di coinvolgere, nell'apporto informativo, la dirigenza dell'organizzazione giudiziaria).

Preso atto dell'indicazione della Commissione, il [PRESIDENTE](#) richiede la posizione del Governo.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver preso nota della richiesta e che riferirà al Presidente sull'*an*, sul *quomodo* ed eventualmente sul *quis* del riscontro ministeriale.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provvedimento in titolo che reca sanzioni verso l'istigazione all'autolesionismo. C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme *social* che - pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.

L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma precedente.

L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.

L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero. L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui il disegno di legge potrebbe essere cofirmato da tutti i Gruppi, in quanto nasce da un'iniziativa condivisa della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'iniziativa tende a colmare una lacuna giuridica che riguarda l'istigazione all'autolesionismo; si aggiunge anche una responsabilità per omesso controllo da parte dei gestori di sistema informatico o telematico: ciò anche alla luce delle audizioni svolte, che hanno dimostrato come i motori di ricerca sono ormai articolati secondo algoritmi che possono individuare in tempo brevissimo i contenuti lesivi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia la gravità della situazione, emersa solo di recente ma che necessita di attenzione, soprattutto quando attiene a soggetti vulnerabili come i minori: l'individuazione dei responsabili dovrebbe essere assicurata non soltanto nei confronti degli istigatori o degli apologeti, ma anche di coloro che ispirano i comportamenti autolesivi, producendo un pernicioso effetto emulativo.

Su richiesta della senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) fissa il termine, entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, alle ore 10 di martedì 18 maggio prossimo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Esame e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione dà per acquisito alla sede referente il precedente *iter*, già svolto in sede redigente.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) evidenzia la necessità di uniformare il testo del disegno di legge proposto, nonché dei relativi emendamenti, al codice della navigazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara contrario all'estensione della normativa dell'omicidio stradale all'omicidio nautico, motivandolo prevalentemente con la sua opposizione alla legge inopinatamente approvata nella scorsa legislatura. Ricorda che ne discese una disparità di trattamento, in tema di arresto in flagranza, che rappresenta un *vulnus* tuttora riscontrabile in sede giurisprudenziale: se si dovesse capovolgere l'approccio, correggendo gli errori della legge sull'omicidio stradale mentre la si estende all'omicidio nautico, anche la sua opposizione potrebbe essere riconsiderata.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) coglie nell'indicazione del relatore, sul collegamento al codice della navigazione, una proposta di lavoro migliore, rispetto all'utilizzo della legge sull'omicidio stradale: a queste condizioni, il disegno di legge in titolo - al quale egli è favorevole - potrebbe accrescere le probabilità di sua approvazione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) descrive l'approccio che lo indusse a proporre il disegno di legge: due fattispecie simili trattate diversamente in base ad un elemento, totalmente estrinseco, come è il luogo di commissione (se è su strada o se è su acqua). Detto questo, non trova obiezioni a che, nel disciplinare l'omicidio nautico, si colga anche l'occasione per adeguare la legge sull'omicidio stradale ai parametri di ragionevolezza imposti dalla Costituzione e vigilati dalla Corte costituzionale; in questo caso, si potrebbe anche accogliere, al termine dei lavori, un emendamento integrativo del titolo del disegno di legge, che ne estenda l'oggetto anche all'omicidio stradale.

Il sottosegretario SISTO accoglie con interesse la possibilità che si colga l'occasione della legge sull'omicidio nautico per piccole modifiche mirate alla legge sull'omicidio stradale: il Governo valuterà in concreto tale possibilità, alla luce dei testi proposti e della giurisprudenza già sedimentata in tale ambito.

Il [PRESIDENTE](#) raccoglie le indicazioni emerse dal dibattito prefigurando una valutazione di proponibilità degli emendamenti che si valga delle indicazioni testé espresse; le ipotesi di condivisione potrebbero essere eventualmente anche estese alla redazione di un testo in sede di comitato ristretto, laddove i Gruppi a ciò convengano.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ricorda le incongruenze che caratterizzano la legge sull'omicidio stradale e le imputa all'andamento sussultorio dei lavori parlamentari che la produssero, nella scorsa legislatura: rispetto ad essi, un metodo condiviso come quello prefigurato nell'odierno dibattito può rivelarsi produttivo. Pertanto, non obietta alle soluzioni procedurali prefigurate, nonché ad altre come potrebbe essere la scelta presidenziale di un correlatore, ad esempio nella persona del senatore Caliendo.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) giudica più lineare la presentazione immediata di un disegno di legge di modifica della legge sull'omicidio stradale, che potrebbe, poi, essere congiunto al presente esame. La forzatura sull'oggetto del disegno di legge in titolo è una scelta meno lineare, ferma restando la sua disponibilità ad una soluzione volta a risolvere i problemi che dovessero essere riconosciuti, sia per quanto riguarda la disciplina dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio nautico.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 del 26 maggio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, il **PRESIDENTE** ricorda che la fase di presentazione dei emendamenti avvenne sotto la vigenza del precedente Governo; chiede alla relatrice presente se abbia dichiarazioni da rendere in ordine ad intese nella nuova maggioranza, dalle quali possa discendere un metodo di lavoro meno sovraccarico di emendamenti.

La relatrice **CIRINNA'** (PD) dichiara di essere al corrente, con il suo collega Lomuti, di tentativi in tal senso; chiede però alla Presidenza di fissare una data certa per la ripresa dell'esame congiunto.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) riconosce che i circa 3.500 emendamenti presentati dal Gruppo della Lega potrebbero in buona parte rientrare nell'accordo, interno alla maggioranza, ma solo se i relatori condivideranno un testo o una posizione, in termini di parere, tale da ascrivere pari dignità a tutte le componenti della maggioranza.

Il **PRESIDENTE** conclude auspicando che dai Gruppi gli pervengano indicazioni univoche in ordine alla metodologia ed alla tempistica di ripresa dei lavori sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
235ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa sul testo. Relazione in parte ostativa e in parte non ostativa sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra lo schema di relazione pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SISTO concorda.

Accertata la presenza del numero legale e con l'astensione dei senatori Grasso e Balboni, la Commissione conviene sulla proposta della Relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra il disegno di legge in oggetto, che propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della

disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 19 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*vicies*). In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L'articolo 518-*bis* del codice penale punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.

L'articolo 518-*ter* del codice penale punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questo nuovo delitto si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

L'articolo 518-*quater* del codice penale punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 del codice penale; si prevede però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*quinquies* del codice penale punisce con la reclusione da 4 a 12 anni l'impiego illecito di beni culturali. La fattispecie riguarda chiunque - salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio - impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il bene culturale proviene, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*sexies* del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.

L'articolo 518-*septies* del codice penale punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l'articolo 648-*ter*.1 del codice penale che dispone in materia di autoriciclaggio.

Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 4 anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. È prevista una aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali, ed un'attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la portata del danno, per assicurare le prove e il recupero dei beni culturali. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell'autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*octies* del codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9).

L'articolo 518-*novies* del codice penale punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali.

L'articolo 518-*decies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'uscita o esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

L'articolo 518-*undecies* del codice penale punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Al primo comma è prevista la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; al secondo comma, invece, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

L'articolo 518-*duodecies* del codice penale dispone che in caso di condotte colpose relative alle disposizioni di cui al precedente articolo 518-*undecies* si applichi la reclusione fino a 2 anni. L'articolo 518-*terdecies* punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. L'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro la contraffazione di opere d'arte: la riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. L'articolo 518-*sexiesdecies* punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni.

L'articolo 518-*septiesdecies* reca le circostanze aggravanti. Pertanto, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici: cagioni un danno di rilevante gravità; è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. In caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.

L'articolo 518-*duodevicies* reca circostanze attenuanti che prevedono la diminuzione della pena di un terzo quando un reato - avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici - cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi.

L'articolo 518-*undevicies* dispone la confisca penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. L'articolo 518-*vicies* dispone l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo

titolo VIII-*bis* - una nuova contravvenzione: l'articolo 707-*bis*, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli", la cui fattispecie è punita con l'arresto fino a 2 anni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale, nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n.146 del 2006, per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, previsto dall'articolo 518-*sexiesdecies*, quando siano svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo il nuovo articolo 25-*quaterdecies*, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita il Relatore ad una riflessione in ordine all'opportunità di affiancare alla risposta penale (che a prima vista appare puntare su sanzioni eccessive) anche altro tipo di intervento normativo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**[\(1255\) CIRIANI.](#) - *Modifica all'articolo 604-bis del codice penale in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe*
(Discussione e rinvio)**

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo che, intervenendo sull'articolo 604-*bis* del codice penale, intende corroborare e rafforzare gli strumenti e le forme disponibili di contrasto dei fenomeni di negazionismo, giustificazionismo e riduzionismo del massacro delle foibe, rispondendo al contempo al forte e diffuso desiderio di condanna sociale e politica di questa tragedia. La relativa presa di coscienza si snodò in un processo lento, che soltanto nel 2004 - con la legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati - ha trovato un punto di approdo ed un formale riconoscimento da parte della Repubblica, che nella data del 10 febbraio commemora solennemente tale tragedia, con la finalità dichiarata di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe ».

Sulla scia di questo processo, occorre dare continuazione all'attività di preservazione, salvaguardia, presidio e tutela della dignità umana, contrastando l'emergenza di fenomeni anti-sociali e potenzialmente dirompenti, che al contempo preoccupano ma devono essere oggetto di costante monitoraggio e generare una continua e decisa azione di contrasto: la base giuridica sulla quale fondare detto intervento, dal proponente del disegno di legge, è ravvisata nel terzo comma dell'articolo

604-*bis* del codice penale (già comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, disposizione, quest'ultima, introdotta dalla legge 16 giugno 2016, n. 115). Esso ha ampliato, specificandola, la portata della previsione di cui all'originario articolo 3 della suddetta Convenzione, recante la condanna della segregazione razziale e dell'*apartheid*, ivi collocando la previsione della punibilità dei reati di propaganda, nonché istigazione e incitamento di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale e sulla negazione, l'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato e resto esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

All'interno di tale previsione, al proponente appare dunque opportuno esplicitare, accanto al riferimento espresso alla *Shoah*, il riferimento ai massacri delle foibe. Sebbene infatti l'attuale formulazione della norma consenta di ascrivere tali fattispecie di reato alla categoria generale dei « crimini di genocidio », dei « crimini contro l'umanità » e dei « crimini di guerra », la previsione espressa della tipologia di reato è considerata necessaria e indispensabile al fine di condannare e contrastare, con assoluta fermezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [MALAN](#) (*FIBP-UDC*) in ordine alla portata della normativa vigente, la Commissione, non facendosi osservazioni, conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2042) Fiammetta MODENA e GASPARRI. - Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), illustra il provvedimento in titolo che reca la modifica dell'istituto della pratica forense, attraverso la novella dell'articolo 41 (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di rendere chiara ed efficace la normativa stessa in conformità alla *ratio* della riforma professionale.

L'articolo 1, illustra le finalità del disegno di legge con lo scopo dichiarato di consentire ai praticanti avvocati l'esercizio effettivo della pratica forense in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso.

L'articolo 2 - introducendo modifiche all'articolo 31 dicembre 2012, n. 247 - prevede che i praticanti avvocati, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, siano ammessi, per un periodo non superiore a cinque anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, si prevede che essi possano essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, secondo i limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

L'articolo 3 prevede che i praticanti avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio possano chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare l'attività professionale nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la supervisione dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Sempre a norma del suddetto articolo si prevede che il Ministro della giustizia, con proprio decreto -

da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - debba adottare le modifiche necessarie ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in particolare l'articolo 9, a quanto disposto dalla legge proposta. L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche, e della petizione n. 837 ad essi attinente

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 922 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1979 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 maggio.

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1979, che non facendosi osservazioni è congiunto al disegno di legge n. 922: anch'esso regola il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche, senza tuttavia sacrificare il diritto all'anonimato della madre. Sul punto è necessario prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) su richiesta del figlio, al fine di poter valutare la revoca di tale dichiarazione.

Tale pronuncia segue l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Godelli c. Italia (sentenza del 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/09) che aveva ritenuto il nostro apparato normativo, sul tema, in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare con l'articolo 8 che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare) nella parte in cui non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta dell'oblio operata dalla partoriente, né l'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini (informazioni diverse dall'identificazione della partoriente). La Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata sul tema (CEDU, Calin e altri c. Romania, sentenza del 19 luglio 2016, ricorsi nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12) ribadendo che il diritto a risalire alle proprie radici fa parte della tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, come l'identificazione della genitura biologica, e costituisce passaggio sul cammino di costruzione della personalità.

Il testo proposto incide sulla legge 4 maggio 1983, n. 184 e contiene altresì disposizioni per assicurare il diritto del minore di crescere ed essere educato dalla propria famiglia. Si tratta di un principio che permea l'intera legge, che è stato oggetto, altresì, di diverse pronunce giurisprudenziali: si configura, quindi, l'adozione come *extrema ratio* da perseguire solo laddove la conservazione della relazione tra genitori e minore possa compromettere definitivamente il corretto e sano sviluppo del minore stesso. Il diritto del minore a vivere presso la propria famiglia biologica non ha, quindi, carattere assoluto, ma è cedevole di fronte al superiore interesse a una crescita sana ed equilibrata. La famiglia, quale formazione sociale riconosciuta espressamente dalla Costituzione, rappresenta, infatti, il luogo naturale

che deve fornire al minore gli elementi necessari per la crescita e porre la base per lo sviluppo della personalità. In questo contesto si colloca la legge n. 184 del 1983 che disciplina l'affidamento del minore, nonché l'adozione nazionale e internazionale; tale ultimo istituto, in particolare, ha recentemente subito un forte decremento.

Dalle declinate premesse muove i passi il disegno di legge n. 1979, che si propone un'organica e condivisa revisione della legge n. 184 del 1983, sul presupposto che la complessità degli interessi preminenti in gioco, del minore e delle famiglie aspiranti all'adozione non possa essere affrontata con singoli interventi normativi che rischiano di sovrapporsi e di allungare i tempi di approvazione di una necessaria complessiva riforma migliorativa. L'intervento normativo si pone dunque l'ambizioso obiettivo di porre in primo piano l'interesse superiore del minore a vivere e crescere all'interno della famiglia e da essa ad essere mantenuto, istruito ed educato (articolo 30 della Costituzione), al fine di favorire una crescita armonica che tenga conto delle sue inclinazioni superando così la logica adulto-centrica. In particolare, l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, con l'intento di accelerare, semplificare e garantire certezza dei tempi del procedimento adottivo, ponendo sempre al centro l'interesse preminente del bambino.

Il medesimo intento muove anche le modifiche apportate al capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, riguardante la disciplina dell'adozione internazionale, sull'assunto di un procedimento improntato sul principio di trasparenza, anche per quanto attiene ai requisiti e all'attività svolta dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e per l'immediato riconoscimento degli effetti giuridici prodotti dall'adozione.

Particolare rilievo assume altresì la modifica sulla composizione della Commissione per le adozioni internazionali, che transita all'interno della struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e acquisisce una diversa eterogenea composizione, in grado di intercettare con maggiore efficacia le esigenze del delicato contesto adottivo.

L'articolo 1 modifica pertanto la legge sulle adozioni, intervenendo sulla rapidità di alcuni adempimenti degli organi giurisdizionali coinvolti nel procedimento di adozione e rispetto alle impugnazioni. Inoltre, disciplina il nuovo procedimento di interpello, in coerenza con quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, nonché tutti gli altri aspetti. L'articolo 2 rimanda all'adozione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina dei seguenti elementi: le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184; i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive; gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 39-ter.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del certificato di assistenza al parto recata dal citato codice in materia di protezione dei dati personali. All'attuale disciplina, che prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento; si aggiunge la riserva che fa salvo quanto previsto dalla nuova disciplina dell'interpello prevista dal presente disegno di legge.

L'articolo 4 dispone modifiche di coordinamento al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Si prevede quindi che la madre sia informata di alcuni elementi: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata, di cui al comma 1; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma ai sensi dell'articolo 28, commi da 7 a 7-*quater*, della legge 4 maggio 1983, n. 184; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-

quinquies, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni transitorie. Al comma 1, si dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la madre che abbia già manifestato la volontà di non essere nominata, può confermare l'intenzione dando comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Si demanda poi al Ministero della giustizia di definire le modalità di tale comunicazione. Si prevede l'applicazione della nuova disciplina per il caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà. Infine, l'articolo 6 prevede che il Governo, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge, trasmetta alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, in particolare rispetto alle dichiarazioni di nascita rese dalla madre con l'intenzione di restare anonima.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da audire entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

[\(1709\)](#) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) invita nuovamente il Governo a designare un soggetto dell'amministrazione della Giustizia competente ad affrontare l'impatto del provvedimento in titolo nelle audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, che si sarebbero dovute tenere in maggio e che, necessariamente, dovranno a questo punto essere dilazionate al calendario del prossimo mese.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede se le risultanze della "commissione Lattanzi" coprano anche questa tematica.

Il sottosegretario SISTO si impegna ad indicare un nominativo entro la prossima settimana; quanto alla relazione, è in via di predisposizione ed il contenuto potrà essere conosciuto appena sarà licenziata.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

[\(2086\)](#) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'indicazione di nove soggetti da audire pervenuta dai Gruppi, Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio scorso, è ulteriormente rinviata, in attesa dello svolgimento della predetta attività conoscitiva in Ufficio di Presidenza integrato.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante il mancato deposito degli emendamenti preannunciati dal Governo (sui quale brevemente opinano i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [BALBONI](#) (FdI), la relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), il sottosegretario SISTO ed il [PRESIDENTE](#)), il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso, è ulteriormente rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2005) Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi

(2205) Licia RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa, e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della selezione effettuata, rispetto alle audizioni proposte dai Gruppi, nonché dell'inizio della relativa procedura conoscitiva, che avrà luogo giovedì prossimo dopo i lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, precisando che l'emergere di fatti nuovi o di

argomenti non trattati, dal corso delle previste audizioni, potrà legittimare la richiesta di un supplemento di intervento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) elogia la grande conquista della scienza penale consacrata dall'articolo 115 del codice Rocco, in ordine all'irrelevanza penale. Quando il codice punisce l'istigazione a delinquere, ai sensi dell'articolo 414, lo fa nel presupposto della pubblicità: si tratta di una preconditione che superò otto diverse formulazioni, quando si trattò di omofobia nella scorsa legislatura. Pertanto, abbandonare questo cardine di politica legislativa, come fa l'articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge n. 2005, potrebbe rivelarsi senz'altro pernicioso: come può manifestarsi l'identità di genere, nel disegno approvato dalla Camera? È evidente che la punibilità, che si propone con quel testo, si fonda su un errore tecnico giuridico, del quale è riprova la scelta di fare capo alla norma sulla discriminazione. È assai preferibile, pertanto, operare con il meccanismo delle aggravanti, come fa il disegno di legge n. 2205.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sottolinea come il disegno di legge n. 2005 sia dettato da ragioni esclusivamente ideologiche, che ne impediscono un esame sereno e quella più attenta e pacata analisi del testo - dal punto di vista giuridico - che consentirebbe di far emergere le sue tante incongruenze. Esse appaiono palesi a chiunque abbia un minimo di formazione giuridica: il fatto che si sia ritenuto necessario dover precisare la clausola di non punibilità per la manifestazione del pensiero, nonostante la previsione dell'articolo 21 della Costituzione, dimostra in realtà la concretezza del rischio che i cittadini, solo per aver manifestato le loro opinioni, possano finire nella macchina del procedimento penale (con tutto quanto ne può conseguire in termini di spese legali, stress personale e familiare). Le criticità relative all'applicazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2005, in particolare, sono riscontrabili laddove tale articolo consente al giudice di valutare la sussistenza del pericolo in concreto che l'opinione, seppur liberamente manifestata, possa tradursi nel rischio di una istigazione alla discriminazione, in tal caso facendo venir meno la stessa applicazione della clausola di non punibilità riconosciuta. Paventa dubbi sulla futura applicazione ed interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 4, che potrebbe fornire l'occasione alla magistratura per sostituirsi, con interpretazioni discutibili, al ruolo del legislatore.

Manifesta la propria disponibilità all'approvazione di un disegno di legge che intervenga contrastando la violenza o l'istigazione alla violenza, come proposto dal disegno di legge n. 2205 cui egli ricorda di aver dato disponibilità all'aggiunta di firma nella scorsa settimana; evidenzia invece le criticità del disegno di legge approvato dalla Camera, da ricollegare al fatto che si punisce non solo la discriminazione, concetto di per sé indeterminato, ma anche l'istigazione alla discriminazione. Altro aspetto che, a suo dire, si presenta di particolare problematicità è il concetto di identità di genere: esso risulterebbe indefinito ed impalpabile, visto che il disegno di legge lo fa dipendere da una sorta di autocertificazione a prescindere, invece, da un necessario accertamento medico come previsto, per citare un'esperienza legislativa analoga, dalla legge sul mutamento del sesso del 1982. Invita quindi a riflettere anche in chiave comparatistica sulle esperienze degli altri paesi che hanno recepito un sistema legislativo ispirato alla filosofia *gender*, come accaduto in California: una serie di esempi - tratti dalle esperienze nordamericane e nordeuropee - dimostra le patologie che questa filosofia legislativa ha prodotto, nei sistemi giudiziari dei paesi che hanno adottato una legislazione analoga. Paventa il rischio di proliferazione di azioni penali, nei confronti di cittadini che si siano limitati a manifestare la propria opinione; denuncia il rischio che tale disegno di legge possa essere inteso come il cavallo di Troia per conseguire, in un secondo momento, in favore del mondo LGBT obiettivi non condivisibili - quali lo sdoganamento dell'utero in affitto - che sarebbero inammissibili ed irraggiungibili a legislazione vigente. Denuncia le pressioni mediatiche messe in atto da coloro che non accettano l'idea che tale disegno di legge possa essere semplicemente migliorato, perché ritengono che debba essere approvato così come proposto; ribadisce la sua disponibilità ad una discussione che sia finalizzata all'approvazione di una legge che si traduca in maggiori tutele per le persone esposte alla violenza, ma a patto che la legge rimanga entro questo perimetro e non debordi verso la

legittimazione di pericolose ideologie.

Le tendenze liberticide e censorie - che si nascondono dietro la filosofia di tale disegno di legge - emergono anche laddove esso consente l'introduzione della cultura *gender* all'interno delle scuole; occorrerebbe essere coerenti nel lasciare alle famiglie il ruolo di assolvere agli obblighi di educazione sessuale primaria dei propri figli, mentre è contraddittorio consentire che sia la scuola ad introdurre i fondamenti di educazione sessuale attraverso la cultura *gender*; auspica quindi che prevalga il buon senso e la logica del confronto dialettico, non la legge dei numeri. Ritiene che tale disegno di legge - almeno per quanto riguarda le criticità che egli ha denunciato - non trovi il favore dell'opinione della maggior parte degli italiani; preannuncia che si batterà in sede emendativa, nei limiti del possibile, per migliorare tale testo di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie

Il senatore [LOMUTI](#) (*M5S*) invita, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad approfondire, per il tramite acquisizione di informazioni, notizie e documentazioni, il regime di impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Questa esigenza di studio e di verifica si è acuita anche alla luce dell'aumento dei casi di perdita dell'unica abitazione familiare del debitore, soprattutto a seguito della crisi economica e finanziaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Il tema è strettamente connesso anche all'annosa questione della crescita economica del Paese, per risolvere la quale è necessario dare impulso al nostro sistema produttivo. Occorre soffermarsi di più sugli interessi per loro natura contrapposti ma altrettanto meritevoli di tutela: da un lato, il diritto del debitore all'abitazione e, dall'altro, quello del creditore a soddisfare il proprio credito.

Sembra che la normativa vigente abbia fallito nel contemperare queste situazioni; bisogna, invece, garantire la concreta applicazione del principio dell'articolo 7 della Carta fondamentale dell'Unione europea: ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Inoltre, l'attuale contesto economico e finanziario, aggravato dal dramma che ha sconvolto recentemente il nostro Paese, rende altresì necessario allargare l'indagine anche ai beni mobili e immobili che siano strumentali all'esercizio di un'arte, un mestiere o una professione. Da ultimo, è doveroso, in quanto strettamente connesso, l'esame della normativa e delle procedure relative alle aste: tali operazioni possono essere manipolate per favorire *business* di soggetti e gruppi criminali che non esitano a speculare, sfruttando le condizioni di difficoltà nelle quali vengono a trovarsi i debitori. Sulla base delle ragioni esposte, propone di procedere ad un'indagine conoscitiva sul tema.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede una breve sospensione dei lavori per approfondire il tema.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del senatore Lomuti, conferendo mandato al Presidente di sottoporla alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che i lavori del mese in corso non sono riusciti a completare la

trattazione di tutti i disegni di legge e gli altri affari, inseriti nel calendario mensile dalla Commissione nella seduta del 28 aprile scorso. Pertanto si intende che la prosecuzione dei medesimi disegni di legge ed altri affari assegnati verrà a comporre il calendario della Commissione nel mese di giugno.

Dissente la senatrice [CIRINNA'](#) (PD).

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione procede all'esame delle proposte aggiuntive di disegni di legge, all'interno del predetto calendario dei lavori.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone che il disegno di legge n. 2028, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 2139, in tema di distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 1877, recante disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) giudica che il calendario abbia raggiunto un livello di saturazione massima ed invita la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) a reiterare la sua richiesta, in ordine all'inserimento nel calendario del disegno di legge recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili (958), in occasione della determinazione del calendario del mese di luglio.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo sul testo.

Esaminati altresì gli emendamenti 1.4, 2.2, 10.0.1, 23.0.1, 23.0.2 e 30.1, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 16.1, 16.2, 17.1, 17.2 e 17.3 si esprime in senso ostativo.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 169 (pom.) del 03/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 169

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2021

Presidenza della Vice Presidente

[EVANGELISTA](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2086
(ISTIGAZIONE ALL'AUTOLESIONISMO)*

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
236ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari
(Esame e rinvio)

La relatrice **D'ANGELO** (M5S) illustra il provvedimento in titolo che si compone di un unico articolo; si propone di porre in essere una riorganizzazione della geografia giudiziaria, prevedendo criteri ulteriori per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari. L'attuale disciplina, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, ha notoriamente operato una soppressione delle sedi distaccate e una riduzione dei tribunali minori. Nel 2012 si è scelto di accentrare le funzioni in un numero ridotto di sedi giudiziarie, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica nonché incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari.

Nell'attuazione pratica, tuttavia, la riduzione quantitativa dei tribunali, oltre al risparmio di spesa, ha comportato anche una indubbia lesione del principio di prossimità della giustizia.

Tale principio di derivazione europea (articolo 10, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea) richiede che l'amministrazione pubblica sia il più vicino possibile al cittadino. Trova applicazione, rispetto all'amministrazione della giustizia, nella distribuzione territoriale e proporzionale delle strutture giudiziarie, al fine di garantire il diritto di accesso alla giustizia a tutti i cittadini alle medesime condizioni.

Con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il diritto di accesso alla giustizia ridefinendo gli assetti territoriali degli uffici giudiziari, il presente disegno di legge prevede, dunque, ulteriori criteri per la preferenza nella scelta delle sedi da riattivare.

Tali criteri tengono conto sia delle specificità territoriali, come ad esempio collegamenti o densità abitativa, sia della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti. A questi si aggiungono criteri che considerino il cosiddetto tasso di impatto della criminalità e la necessità di assicurare la presenza dello Stato attraverso presidi di giustizia.

Soffermandosi con più attenzione sull'articolato normativo si riscontra come l'articolo 1 preveda, al comma uno, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p)* e *q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento; *b)* assicurare che tra i tribunali soppressi oggetto di rivalutazione siano preferiti quelli situati in comuni con un'alta densità abitativa, garantendo la presenza di un presidio di giustizia nel territorio dell'ente locale stesso;

c) ridefinire l'assetto territoriale tenendo conto della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti ospitati nel circondario interessato; *d)* nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppressi, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppressi, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.

Al comma secondo, si prevede che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, conservino la loro efficacia relativamente agli atti e alle pronunce giurisdizionali emanati prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, i quali prevedono un'adeguata disciplina transitoria volta a escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore. Al comma terzo si prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Al comma quattro si prevede che il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiedendo che vengano acquisiti in via istruttoria gli atti della precedente legislatura relativi al progetto di revisione della geografia giudiziaria, pur consapevole dei difetti e della irragionevolezza dell'attuale situazione; ricorda l'importanza di intervenire sui territori maggiormente esposti alla penetrazione della criminalità organizzata come quelli calabresi nei quali l'eliminazione di alcuni tribunali, presidio di legalità, ha favorito l'allargamento del potere delle cosche mafiose; denuncia, inoltre, come la creazione di maxi sedi giudiziarie abbia provocato l'allungamento dei tempi del processo dovuta probabilmente allo scarso controllo sulla produttività dei magistrati presso le grandi sedi giudiziarie.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), concordando con il senatore Caliendo, esprime perplessità sui termini della delega proposta facendo presente come la riapertura di sedi giudiziarie ormai dismesse potrebbe comportare dei costi enormi, propone, quindi, di limitarsi soltanto a prendere in considerazione i casi espressione di problematicità più macroscopiche.

Nell'attesa di procedere alle necessarie acquisizioni documentali all'esito delle quali il [PRESIDENTE](#) propone di valutare la necessità di ampliare l'istruttoria mediante lo svolgimento di audizioni, il seguito dell'esame è rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente come sia tuttora in corso una trattativa tra le varie forze politiche e pertanto propone di rinviare la trattazione del disegno di legge.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - *Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che giungeranno ad *horas* i testi degli emendamenti, pertanto il [PRESIDENTE](#) alla luce di questa novità, propone di rinviare la trattazione e si riserva di proporre successivamente un termine per la fissazione dei subemendamenti che consenta di concludere entro un termine ragionevole i lavori della Commissione di modo tale da consentire la trattazione in Aula entro la fine del mese di luglio.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede chiarimenti al Governo in merito alla tempistica della presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge sulla magistratura onoraria.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che in questo caso come già nelle analoghe precedenti situazioni, il Governo seguirà un preciso *iter* che prevede prima l'invio di una relazione preliminare alla Commissione giustizia e poi a stretto giro l'invio del testo degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2028) Emanuele PELLEGRINI. - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi
(Discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ravvisa la presenza di altri disegni di legge che potrebbero essere congiunti perché relativi a questioni connesse a quello oggetto in esame; propone pertanto di inviare una lettera alla presidente Casellati per chiedere la riassegnazione dei disegni di legge connessi per l'eventuale ricongiunzione e che oggi risultano assegnati in una sede differente.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO indica come soggetto da udire il Dott. Massimo Orlando dirigente dell'ufficio competente in materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni già svoltesi nelle scorse settimane, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2005 e 2205 (contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità) è stata depositata un'ampia documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà nelle audizioni che si svolgeranno in seguito.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, fa presente come le numerosissime audizioni attualmente in calendario rendono molto complicato lo svolgimento del lavoro ordinario della Commissione, propone quindi di proseguire e concludere le audizioni relative al disegno di legge n. 2086 (Istigazione all'autolesionismo), martedì 15 giugno alle ore 11, trattandosi del disegno di legge con minor numero di audizioni in calendario.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata giovedì alle ore 9,15, per fissare il termine della scadenza dei subemendamenti agli emendamenti del Governo, qualora venissero presentati relativi al disegno di legge n. 1662 (delega processo civile)

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 173 (ant.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 173

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021

Presidenza della Vice Presidente

[EVANGELISTA](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,55

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI
IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2086
(ISTIGAZIONE ALL'AUTOLESIONISMO)*

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che venga acquisita agli atti della Commissione la nota consegnata all'ambasciatore italiano presso la Santa sede, avente ad oggetto il disegno di legge n. 2005.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) - rivolgendosi al Presidente, che si è già all'uopo indirizzato al Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale - ritiene che sarebbe stato nell'interesse dell'intera Commissione essere coinvolta nella richiesta.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la sua richiesta è stata avanzata in coerenza con le esigenze istruttorie enunciate dalla Commissione, in spirito di collaborazione con le altre Istituzioni ed informando la Presidenza del Senato.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) interviene riportando l'attenzione della Commissione sull'urgenza di intervenire sulla materia dell'omicidio nautico, anche dopo l'ultimo fatto di cronaca verificatosi sul lago di Garda; sollecita pertanto l'intervento del Presidente nonché del relatore del disegno di legge a sua firma, affinché riprendano al più presto i lavori dell'apposito comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#) concorda.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) preannuncia che a breve eserciterà le sue funzioni di coordinatore del comitato ristretto, convocandolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti

agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione della relatrice Evangelista, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera, che riguarda la valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. L'articolo 7, su cui si fonda la competenza consultiva della Commissione giustizia, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 1600 a 9500 euro) per l'immissione sul mercato di prodotti che vengano definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 2. Tale norma definisce "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale. L'articolo 7 sanziona allo stesso modo l'utilizzo dei relativi loghi (logo "chilometro zero o utile" e logo "filiera corta") per prodotti che non rispettino l'articolo 2. Si rammenta che le condizioni di attribuzione, utilizzo e gestione sono demandate dall'articolo 5 a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di degli stessi loghi.

La clausola di salvaguardia del fatto costituente reato è collocata in premessa all'articolo 7. Invece, essa non si riscontra nei due emendamenti 7.1 (Zuliani) e 7.2 (Taricco), che pure mantengono l'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo dettagliando più in ordine alle condizioni di utilizzo (etichettatura, pubblicità, presentazione dei documenti commerciali).

Sulla proposta di parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, avanzata dal [PRESIDENTE](#), il senatore [BALBONI](#) (Fdl) preannuncia il proprio voto favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti - messa ai voti - è approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense ([n. 261](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra lo schema di decreto in titolo che prevede una modifica del decreto ministeriale n. 47 del 2016 (*Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense*) volta ad eliminare dai requisiti che dimostrano l'esercizio della

professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, quello della trattazione da parte dell'avvocato di almeno cinque affari per ciascun anno (articolo 2, lettera c).

L'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016 per espungere dai requisiti che dimostrano l'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, la trattazione di "almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista" (lettera c). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si tratta di una modifica che, come evidenzia la relazione illustrativa, risponde all'esigenza di dare seguito ad impegni assunti in sede di Unione europea, la cui presunta violazione è oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175 (*Riconoscimento delle qualifiche professionali. Non conformità delle misure di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE*).

La Commissione europea, infatti, ritiene che una prescrizione secondo la quale, per provare il livello minimo di attività necessario per conservare l'iscrizione nell'albo, occorre dimostrare di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, limiti in modo eccessivo la possibilità per l'avvocato di dimostrare l'effettivo esercizio della professione; inoltre, laddove gli affari (di natura giudiziale o stragiudiziale) trattati in altri Stati membri non fossero tenuti in considerazione ai fini dell'adempimento della prescrizione, quest'ultima potrebbe avere un carattere discriminatorio nei confronti degli avvocati che esercitano la loro professione (anche o prevalentemente) all'estero. Le rassicurazioni offerte dal Governo italiano, relative ad una interpretazione estensiva del requisito della trattazione dei 5 affari annui, tale da includere non solo le attività extragiurisdizionali, ma anche quelle svolte all'estero, non sono state ritenute sufficienti dalla Commissione, che ha ribadito che la norma nazionale viola il principio di proporzionalità tra la prescrizione imposta (l'obbligo per l'avvocato di trattare un numero minimo di affari in ciascun anno) e l'obiettivo perseguito (garantire l'effettivo e corretto esercizio della professione), ponendosi in contrasto con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro; con l'articolo 59, par. 3, della direttiva 2005/36/CE (che impone agli Stati di valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, sono compatibili con i seguenti principi: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza; i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo); con l'articolo 15, par. 3, in combinato disposto con l'articolo 15, par.2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, che impone agli Stati di verificare se il loro ordinamento subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori.

Proprio al fine di evitare il ricorso alla Corte di Giustizia, il Ministero della giustizia ha ritenuto di procedere alla soppressione della lettera c) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016, ritenendo comunque sufficienti ad operare la verifica dell'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente, i restanti criteri dettati dal comma 2.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che l'intervento della Commissione europea sia stato giustificato dalla necessità di salvaguardia del principio di proporzionalità; tuttavia il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita la Commissione ad una più attenta riflessione su alcuni aspetti della disciplina della permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente: la questione relativa all'uso dei locali dedicati alla professione, ad esempio, determina, su suo impulso, considerazioni dei senatori [GAUDIANO](#) (*M5S*), [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [CUCCA](#) (*IV-PSI*).

Il [PRESIDENTE](#) riassume, per comodità di tutti, la normativa vigente. L'articolo 21 della legge n. 247 del 2012 (la legge professionale forense) subordina - pur con alcune eccezioni - la permanenza

dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve specifiche eccezioni, e demanda a un regolamento ministeriale la definizione delle modalità di accertamento di tale esercizio della professione; stabilisce, inoltre, che spetta al consiglio dell'ordine, ogni 3 anni, svolgere le verifiche necessarie ed eventualmente provvedere, se non sussistono giustificati motivi, alla cancellazione dell'avvocato dall'albo.

Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, n. 47 ha dato attuazione all'articolo 21 della legge forense predetta, definendo, all'articolo 2, le modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, che deve essere svolto dal consiglio dell'Ordine circondariale ogni tre anni, a partire dal quinto anno di iscrizione del professionista all'albo. In particolare, ai sensi del comma 2, la professione forense può dirsi esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando ricorrono congiuntamente per l'avvocato i seguenti requisiti: la titolarità di una partita IVA attiva; l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale (anche in condivisione con altri avvocati); la trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista; la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale; la titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. Il Regolamento del 2016, inoltre, disciplina il procedimento per la cancellazione dall'albo dell'avvocato che non sia in grado di dimostrare l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, né la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi per tale mancanza (articolo 3) e il procedimento per la successiva reinscrizione (articolo 4).

Il Presidente condivide l'invito alla riflessione (che andrebbe esteso anche alla natura cumulativa e non alternativa dei requisiti, dettata dal comma 3 dell'articolo 2 citato) e prospetta eventualmente di ricorrere anche a delle audizioni.

La sottosegretaria MACINA ricorda, nel massimo rispetto delle prerogative parlamentari, che la Commissione è tuttavia chiamata a rendere parere solo sugli aspetti oggetto del decreto ministeriale e non su aspetti ulteriori.

Il [PRESIDENTE](#) - ben conscio del *thema decidendum* - assicura che è tuttavia facoltà della Commissione dibattere anche di aspetti ulteriori; ad ogni modo, considerata non urgente la trattazione dell'affare, ritiene opportuno un rinvio per approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBÌ. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto della presentazione, alla scadenza del termine del 18 giugno scorso, degli ulteriori emendamenti pubblicati in allegato.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), ottenuta conferma dalla Sottosegretaria in ordine allo slittamento dei lavori della commissione ministeriale alla data del 21 luglio prossimo, esprime disappunto per questa palese inadempienza del Governo rispetto agli impegni presi; auspica che la Commissione prosegua in autonomia i propri lavori.

Per il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), trattandosi di materia delicata, nella quale non si dovrebbero cercare primazie ma rendere efficace la cooperazione interistituzionale per trovare una soluzione, la Commissione attenda comunque la fine dei lavori della commissione ministeriale fissata per il 21 luglio.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ricorda che tale questione è stata già oggetto di una precedente discussione, nella quale si era concordato di attendere i lavori della commissione ministeriale; segnala tuttavia la necessità di un intervento finalizzato a prorogare l'entrata in vigore, il prossimo 16 agosto, della cosiddetta "riforma Orlando" sulla materia della magistratura onoraria.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) si dice favorevole ad attendere i lavori della commissione governativa; bastevoli, in proposito, sarebbero le rassicurazioni del Governo contro il rischio di ulteriori slittamenti e sulla certezza dei tempi di conclusione dei lavori della commissione ministeriali.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il contributo parlamentare proviene in primo luogo dagli emendamenti proposti e rivendica al suo Gruppo di essere autore di uno di essi tra i più significativi: quello che rifonda il rapporto di lavoro del magistrato onorario, adeguandosi alla sopraggiunta giurisprudenza costituzionale, europea, di legittimità e di merito.

La sottosegretaria MACINA giustifica lo slittamento con il fatto che fino al 25 giugno si svolgeranno audizioni istruttorie, mediante coinvolgimento delle associazioni di categoria; in seguito, la commissione ministeriale vaglierà l'esito della istruttoria svolta, per giungere ad una conclusione entro il 21 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) replica agli intervenuti. Premesso che le prerogative della Commissione sono state salvaguardate e non compresse (lasciando a tutti la possibilità di presentare emendamenti entro il 18 giugno scorso, rendendoli conoscibili al Governo ed alla sua commissione istruttoria), richiede mandato per indirizzare comunque al Governo una missiva di tipo sollecitatorio: essa da un lato allegherebbe il fascicolo degli emendamenti finora presentati dai Gruppi, come contributo alla valutazione della controparte istituzionale; dall'altro lato prenderebbe atto dello slittamento, sia pure auspicando che il termine massimo del 21 luglio non sia sfruttato integralmente e che la commissione ministeriale possa concludere anche prima i suoi lavori; infine, solleciterebbe una proroga del termine di agosto, oltre il quale entrerebbe in vigore la "riforma Orlando".

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) si dissocia da tale proposta ritenendo che, in realtà, sarebbe opportuno evidenziare nella missiva al Ministro anche un certo disappunto, da parte della Commissione, per il mancato rispetto delle tempistiche originariamente pattuite e per il disagio che tale slittamento porterà all'organizzazione dei lavori della Commissione medesima. Replica al senatore Mirabelli che - pur essendo vero che l'argomento è stato già oggetto di una precedente discussione in commissione - anche in quella sede egli si era opposto ad ogni slittamento: alla fine si era trovata una soluzione di mediazione (grazie all'intervento del Presidente che aveva proposto di porre un termine lungo agli

emendamenti) ma, dimostratasi questa fallace per il mancato rispetto degli impegni da parte del Governo, il suo Gruppo riprende piena libertà di manovra. Approfitta della presenza della Sottosegretaria per chiederle di riferire al Ministro il proprio disappunto per il fatto che, spesso, vengono prese in considerazione soltanto le opinioni espresse dalla maggioranza, ma mai quelle espresse dall'opposizione; eppure Cartabia si era impegnata a coinvolgere nel dibattito e nella ricerca di soluzioni anche i rappresentanti dell'opposizione, promessa che fino ad ora risulta disattesa.

Non facendoli ulteriori osservazioni, resta inteso che il Presidente è autorizzato ad inviare la missiva nei termini da lui enunciati in replica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1877) Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. - Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il **PRESIDENTE** propone che i Gruppi designino eventuali soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato, indicando il termine delle ore 12 di mercoledì 30 giugno 2021.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(251) Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Stante l'assenza della relatrice, il seguito della discussione congiunta, sospesa il 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'assenza di iscrizioni in discussione generale, il seguito della discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio, è ulteriormente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1438](#), [1516](#), [1555](#), [1582](#), [1714](#)

Art. 1

1.7

[Urraro](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) permanenza nelle funzioni giurisdizionali finora svolte dai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 fino a 70 anni di età;

b) il trattamento economico dovrà essere quello corrispondente a quello previsto dall'art. 2 l. 111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di "magistrato ordinario" con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03), comprensivo dello stesso trattamento previdenziale e assistenziale, così come previsto da recenti pronunce dei giudici italiani (v. soprattutto Tribunale di Vicenza) che si sono adeguati alle pronunce della CGUE, nonché alle Direttive Europee in materia di lavoro. La previsione di cui alla presente lettera è adottata al fine di evitare la procedura di infrazione da parte della Commissione europea già iniziata prima del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e che non è conclusa;

c) ai magistrati onorari non possono essere assegnate altre funzioni diverse da quelle previste dall'art. 106, co. 2, Costituzione, allo scopo di evitare altre cause di lavoro dei magistrati onorari, anche per violazione della Costituzione. Si richiama quanto stabilito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 17 marzo 2021, con cui sono state dichiarate illegittime le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'Appello;

d) i Gop già in servizio saranno impiegati, in primo luogo, nell'Ufficio del Giudice di pace con le competenze previste dal d.lgs. 116/2017 e, in secondo luogo, nel Tribunale, con assegnazione di cause di competenza del Gop per come finora è stato, ma con un proprio ruolo. I Vpo continueranno a svolgere attività di udienza e di ufficio, come finora fatto, stabilendo per tutti gli stessi limiti di orario, di impegni e di lavoro previsti dalla classe stipendiale HH03 e dalle rispettive funzioni, così come avviene per i magistrati ordinari;

e) dopo il primo anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, saranno effettuati valutazioni sui magistrati onorari in servizio per la loro riconferma o revoca. Il resto delle valutazioni saranno ogni 4 anni, con gradualità di sanzioni;

f) prevedere i ricongiungimenti dei contributi previdenziali, per chi li avesse già versati come avvocato o pubblico impiegato, ma anche per chi, avendo svolto soltanto ed esclusivamente le funzioni di magistrato onorario, non è stato nella possibilità di farlo. Il relativo versamento deve essere a carico dello Stato negli ultimi 10 anni, per evitare ulteriori contenziosi;

g) porre comunque termine alla violazione dei più elementari diritti in materia di prestazione lavorativa, procedendo a "stabilizzare" magistrati onorari che per 10/20 anni hanno servito lo Stato, rimediando alla situazione nella quale costoro hanno percepito in molti casi misere indennità a grave sacrificio personale e professionale.».

Art. 8

8.6

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.»

Art. 12

12.7

[Balboni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;

b) qualora ne facciano richiesta, percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale corrispondente a quello del magistrato di ruolo dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, come previsto dalla D.Lgs. N. 160/2006, modificato dalla Legge n. III del 30.7.2007 e successive modificazioni; sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità e il trattamento disciplinare previsti per i magistrati di ruolo;

c) qualora intendano svolgere le funzioni giurisdizionali a tempo definito, potranno continuare a svolgere la professione forense ed è loro corrisposto un trattamento retributivo pari ad ? 36.000,00 annui, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dei commi a, d, f, g del presente articolo;

d) hanno i medesimi diritti dei magistrati di ruolo in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, invalidità, maternità e paternità, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

f) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;

g) ai magistrati onorari in servizio alla data del 15.08.2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera a) e commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed i limiti all'impiego di cui agli artt. 11 e 12 del medesimo decreto.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 242 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense ([n. 261](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Dopo brevi interventi dei senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [BALBONI](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) si dichiara disposto a valutare le eventuali osservazioni - che i Gruppi dovessero fargli pervenire entro domani sera - a corredo della sua proposta per l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) - dopo aver dato conto della corrispondenza ricevuta dai proponenti, con cui hanno ritirato rispettivamente l'emendamento 5.11, gli emendamenti 1.1, 1.1 (testo 2) e 1.0.1, il sub-emendamento 7.1/2 e gli emendamenti 8.18, 8.30 e 8.0.1 - dispone degli altri subemendamenti

presentati, dopo la riapertura del termine, la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna.

La relatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ha dato conto di una prima valutazione dei testi, effettuata con il Ministero, riservandosi il completamento dell'esame degli emendamenti e dei subemendamenti, nella loro globalità, a quando saranno pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e 5a; invita comunque a ritirare gli emendamenti al disegno di legge n. 1662 che impattano sulle unità normative alle quali si riferiscono gli emendamenti del Governo, accettando questi ultimi come base di partenza per le proposte di modifica avanzate da tutti i Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2086*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione - in ordine ai contenuti del disegno di legge n. 2086 - che è disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* curata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Preso atto della richiesta di non chiudere la discussione generale, riservandosi la senatrice D'Angelo di intervenire in altra seduta, il [PRESIDENTE](#) propone comunque di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 27 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 882*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita - in ordine ai contenuti del disegno di legge n. 882 - documentazione che è disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* curata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) lamenta che il disegno di legge in titolo rappresenti un caso di ritardo, nella seconda lettura, di gran lunga più odioso del conclamato ritardo della Commissione sul disegno di legge n. 2005: è fermo in Commissione dal 6 novembre 2018 e solo il 28 aprile 2021 se ne è chiesta la calendarizzazione, alla quale si è provveduto il 25 maggio 2021. Invece di indulgere nel malvezzo di trarre un giudizio dalla tempistica di trattazione, invita a valutare se e in che misura vi sia un interesse pubblico da conseguire, proprio mediante un esame di merito.

Non essendovi altri interventi, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 30 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la richiesta di approfondimento conoscitivo, avanzata dal senatore Caliendo, è stata soddisfatta reperendo la relazione governativa del 2014, che è stata messa a disposizione di tutti i senatori sul sito *intranet* condiviso "Theca".

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) richiede tempo per valutare il materiale, dal quale - secondo la RELATRICE - si potrebbero trarre anche ulteriori spunti, per i chiarimenti da richiedere al Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, pur essendo decorso il termine per l'espressione del parere della 5a Commissione, che non è stato mai reso, si è sinora soprasseduto dal votare gli emendamenti sul disegno di legge riguardante le malattie dei liberi professionisti: ciò in quanto si era in attesa di un cenno di disponibilità del Ministero della pubblica amministrazione, in ordine ad audizioni richieste dalla relatrice per valutare la sostenibilità amministrativa del provvedimento. Poiché riscontri definitivi alle richieste avanzate non sono pervenuti, propone ai Relatori di richiedere direttamente al Ministro della pubblica amministrazione di far intanto pervenire una nota scritta sul tema.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiede alla collega [D'ANGELO](#) (*M5S*) un'interlocuzione comune con il Governo anche con riferimento alla sostenibilità finanziaria, riferendosi al Ministero dell'economia e delle finanze; da ciò potrebbe scaturire, eventualmente anche mediante un comitato ristretto, la predisposizione di emendamenti condivisi volti a sormontare gli ostacoli presentatisi in Quinta Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2005) Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. - *Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi

(2205) Licia RONZULLI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa*, e delle petizioni nn. 623, 816, 819 e 873 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il seguito dell'esame congiunto è stato sospeso giovedì scorso, in attesa di acquisire le memorie scritte dei soggetti le cui audizioni non sono state più possibili. Sono sin qui pervenute 20 memorie scritte, che sono state regolarmente rese disponibili sulla pagina *internet* curata dalla Commissione e 2 memorie messe a disposizione su "Theca".

Interviene il senatore **BALBONI** (*FdI*), secondo cui il dibattito d'Assemblea rischia di accentuare tratti ideologici, che non aiutano a dirimere le questioni sottese ai disegni di legge in titolo. Al contrario, il livello di approfondimento che può garantire l'esame in sede referente, da parte della Commissione di merito, costituisce un modello al quale tendere. Per tale motivo, alla luce della proposta di sintesi avanzata dal Presidente nella scorsa seduta, propone che gli sia conferito mandato a riferire all'Assemblea sull'opportunità che l'esame del disegno di legge prosegua in Commissione, in luogo della calendarizzazione imposta a maggioranza in Assemblea. Il problema giuridico delicato, sotteso all'articolo 2, richiede un supplemento di istruttoria soprattutto con riferimento all'istigazione alla discriminazione; l'articolo 7 proposto dal presidente Ostellari, appare invece un punto di equilibrio condivisibile.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) dà conto di pubblicistica che individua l'eziologia dell'iniziativa legislativa, poi confluita nel testo approvato dalla Camera, in un'associazione internazionale LGBT: proprio negli altri Stati occidentali, in cui questa iniziativa ha avuto successo, è possibile riscontrare (adduce in proposito esempi che si sarebbero verificati in Belgio ed in Gran Bretagna) la fondatezza delle preoccupazioni, avanzate dalla stragrande maggioranza dei soggetti auditi nel corso del mese di giugno. Non è solo l'impiego della fattispecie dell'istigazione a preoccupare: è l'istigazione alla discriminazione a difettare gravemente di qualsiasi requisito di tipicità e tassatività della fattispecie. Si unisce perciò alla richiesta del senatore Balboni.

Il **PRESIDENTE** avverte che è imminente l'inizio di lavori di Assemblea, che contemplan la messa all'ordine del giorno proprio dei disegni di legge in titolo: a meno di un'inammissibile contrapposizione tra deliberazioni dell'organo referente e la Conferenza dei capigruppo (che allo stato, in virtù della calendarizzazione, ha fissato un termine valido ai fini di cui all'articolo 43, comma 3, secondo periodo del Regolamento), il mandato proposto dal senatore Balboni non può essere posto ai voti.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1662](#)

Art. 2

2.77/7

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 2.77, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 estendo la previsione all'accordo concluso in seguito alla negoziazione assistita al lodo conclusivo di procedimento arbitrale amministrato da istituzioni arbitrali; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 estendendo la previsione alle indennità e i costi dovuti a istituzioni arbitrali e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nelle procedure di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato amministrato da istituzioni arbitrali nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione di negoziazione assistita ovvero al lodo conclusivo di procedimento arbitrale amministrato da istituzioni arbitrali; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione, di negoziazione assistita o di arbitrato amministrato da istituzioni arbitrali; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione e alle istituzioni arbitrali di natura pubblicistica commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.»

2.77

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.»

Conseguentemente all'articolo 16:

a) *al comma 1, dopo le parole «finanza pubblica» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«I-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo

onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.79/21

[Durnwalder](#)

All'emendamento 2.79, alla lettera c), sostituire le parole: «estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva», con le seguenti: «estendere il ricorso obbligatorio al primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità alle controversie».

2.79/22

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

All'emendamento 2.79, dopo le parole: «di subfornitura,» inserire le seguenti: «di fornitura di opera professionale, di appalto privato, di leasing,».

2.79/23

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 2.79, al comma 1, in calce, dopo la lettera c-novies), aggiungere la seguente:

«c-novies-bis) prevedere che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense».

2.79/24

[Caliendo](#)

Al capoverso «c-undecies)», sostituire le parole: «l'università», con le seguenti: «, le università, nel rispetto della loro autonomia,».

2.79

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

c-bis) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-ter) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel

senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-quater) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-quinques) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;

c-sexies) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-septies) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

c-octies) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-novies) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-decies) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

c-undecies) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione.».

2.80/5

[Gaudiano, Lomuti](#)

All'emendamento 2.80, lettera e), dopo le parole: «dal proprio avvocato» inserire seguenti: «o dal consulente del lavoro».

2.80

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice

civile.».

2.82/9

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 2.82/9, alla lettera h-bis) sostituire le parole da: «possano» a: «obbligatorie» con le seguenti: «siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile conferendo agli avvocati che assistono le parti potere di autenticazione».

2.82/10

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 2.82, dopo la lettera h-ter) aggiungere la seguente:

«h-quater) prevedere gli accordi raggiunti in mediazione siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile conferendo al mediatore potere di autenticazione».

2.82

IL GOVERNO

Dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»;

h-ter) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto».

Art. 3

3.41/19

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere la lettera «c-quater».

Conseguentemente, sostituire la lettera «c-quinquies» con la seguente: «c-quinquies) prevedere che il giudice in prima udienza, quando ritenga che la causa possa essere immediatamente decisa, anche su una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, inviti le parti a precisare le conclusioni ed avvii la causa in decisione;».

Conseguentemente, sostituire la lettera «c-sexies» con la seguente:

«c-sexies) prevedere che il giudice, in ogni caso, ferme restando quanto al contenuto le tre memorie come previste dall'attuale articolo 183, comma sesto, ove le parti ne richiedano la concessione, possa modulare i relativi termini da un massimo di ottanta fino ad un minimo di quaranta giorni complessivi, tenuto conto delle circostanze di causa;».

3.41/20

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 3.41, al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la lettera c-sexies), inserire le seguenti: «c-sexies-bis) modificare la disciplina sull'ordine di esibizione delle prove alla parte di cui all'articolo 210 del codice di procedura civile prevedendo che se la parte rifiuti senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempia allo stesso, il giudice applichi una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore ad euro ventimila devoluta a favore della Cassa Ammende;

c-sexies-ter) modificare la disciplina riguardante la richiesta di informazioni alla pubblica di cui all'articolo 213 del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice, quando provveda ai sensi del primo comma, fissi il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, entro il quale la pubblica amministrazione debba trasmettere le informazioni richieste o comunicare le ragioni del diniego e che la violazione

ingiustificata di tale termine comporti una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro ventimila;».

3.41/21

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 3.41,

alla lettera c-septies n. 2, sopprimere le parole da: «,) a: «conseguenza»;

lettera a) sostituire le parole da: «fino» a: «udienza» con le seguenti: «di venti giorni»;

lettera b) sostituire le parole da: «fino» a: «,)» con le seguenti: «di ulteriori trenta giorni e di successivi venti giorni», sopprimere la parola: «vi»; dopo la parola: «espressamente» aggiungere le seguenti: «a queste ultime o a entrambe»;

lettera c) sopprimere le parole da: «all'» a: «e»; sostituire la parola con le seguenti: «Il termine per il deposito della sentenza decorre dall'ultimo deposito difensivo».

3.41/22

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c-novies.

3.41/23

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c-undecies.

3.41

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione a pena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

c-bis) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del convenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-ter) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

c-quater) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve a pena di

- decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
- c-quinquies*) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a *c-quater*), assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;
- c-sexies*) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*);
- c-septies*) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:
- 1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine fino a trenta giorni dall'udienza di discussione;
 - 2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:
 - a) assegni termine perentorio fino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
 - b) assegni termini perentori fino a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;
 - c) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;
- c-octies*) modificare l'art. 185-*bis* del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;
- c-novies*) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile:
- 1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;
 - 2) assuma la denominazione di "procedimento semplificato di cognizione";
 - 3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;
 - 4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;
 - 5) si concluda con sentenza;
- c-decies*) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:
- 1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;
 - 2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;
 - 3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

c-undecies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l'ordinanza di cui al numero 1 sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

4) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1).»

Art. 4

4.6/1

[Balboni, Ciriani](#)

Dopo la lettera «b)» aggiungere la seguente: «c)».

4.6

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

Art. 5

5.12/5

[Durnwalder](#)

All'emendamento 5.12, alla lettera b), sostituire le parole: «di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116», con le seguenti: «di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.».

5.12

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.»

Art. 6

6.20/7

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 6.20, sopprimere le lettere c) e n).

6.20/8

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 6.20, sopprimere la lettera e).

6.20/9

[Balboni, Ciriani](#)

All'emendamento 6.20, sopprimere la lettera m).

6.20

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono, dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;
- b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;
- c) prevedere che nell'atto di citazione le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata di cui all'articolo 342, comma primo, n. 2), del codice di procedura civile sono espresse in modo chiaro e specifico;
- d) individuare la forma con cui nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;
- e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto prevede l'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta è dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi e conseguentemente modificare gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile;
- f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello prevedendo:
 - 1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata è disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;
 - 2) che l'istanza di cui al numero 1) può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;
 - 3) che, qualora l'istanza è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;
- g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;
- h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;
- i) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per

note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;

l) prevedere che, esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio e prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

m) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio;

n) prevedere che nel ricorso previsto dall'articolo 434 del codice di procedura civile, oltre a quanto stabilito dal primo comma della medesima disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e che le circostanze previste dal primo comma, numero 2), sono espresse in modo sintetico e specifico.».

6.0.2/4

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 6.0.2, sopprimere la lettera e) n. 3.

6.0.2/5

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 6.0.2, sopprimere la lettera g).

6.0.2/6

Le Relatrici

Dopo l'articolo 6-bis inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a. prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ritorsi, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;
 - b. prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
 - c. prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;
 - d. prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione fino ad un massimo di giorni novanta che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte;
 - e. prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di consentire

- loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;
- f. operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei criteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma.».

6.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-*bis* e dall'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dovere dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di procedura civile che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

- 1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;
 - b) presenta gravi difficoltà interpretative;
 - c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;
- 2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera precedente;
- 3) nel caso in cui non provvede a dichiarare la inammissibilità, il primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;
- 4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;
- 5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;
- 6) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.».

Conseguentemente all'articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole «presente legge» inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis,»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 8

8.34/12

[Pesco](#)

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8» al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e) sostituire le parole:* «al momento dell'aggiudicazione, ferma restando» *con le seguenti:* «al momento del trasferimento. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza. Resta ferma» *e dopo le parole:* «in uno stato di buona conservazione» *inserire le seguenti:* «per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare,»;

b) *alla lettera f) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il terzo esperimento attuato nel corso del periodo annuale è effettuato senza automatico ribasso;»

c) *alla lettera i), numero 1) dopo le parole:* «per un prezzo non inferiore» *inserire le seguenti:* «al 75 per cento del»;

d) *dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) prevedere la possibilità per il debitore esecutato di proporre, fino all'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, un'istanza di sospensione delle attività esecutive per un periodo compreso tra i 90 e i 120 giorni, sulla base di quanto disposto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di predisporre un piano volto alla vendita volontaria del bene, ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;»;*

e) *dopo la lettera l) aggiungere, in fine, la seguente: «l-bis) prevedere, nell'ambito del pronunciamento del decreto di trasferimento, l'obbligo da parte del giudice di sospendere la vendita nei casi in cui ritiene che il prezzo offerto, relativamente al bene espropriato, sia notevolmente inferiore a quello giusto.».*

8.34

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

d) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

f) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il

professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

g) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

h) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

i) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

l) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; prevedere

altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento».

Art. 9

9.3/4

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 9.3, comma 1, lettera b) dopo le parole: «ai notai» inserire la seguente: «avvocati».

9.3/5

Le Relatrici

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

b. prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera c);

c. prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1 a 6 della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-

bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

d. prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e. prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti qui di seguito indicati:

1. regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
2. regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (*rifusione*);
3. regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

f. prevedere che i ricorsi di cui agli atti normativi indicati nelle lettere *a)*, *c)* e *e)* siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti normativi;

g. prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alla lettera *a)*, *c)* ed *e)* siano impugnabili innanzi alla corte di Cassazione;

h. prevedere che i criteri di cui alle lettere da *a)* a *g)* si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.

9.3

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Procedimenti in camera di consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale.

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.»

Art. 10

10.17/2

[Cucca](#)

All'emendamento 10.17, sopprimere l'emendamento.

10.17

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

Art. 11

11.12/11

[Cucca](#)

All'emendamento 11.12, dopo il capoverso «Art. 11» inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;

b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;

c) creazione di un albo nazionale unico, dove magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;

d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;

e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;

f) tutelare le situazioni di salute, gravidanza o contingenti che si possono

verificare nel corso dell'anno lavorativo prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;

g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine;

h) prevedere un aggiornamento degli onorari e degli emolumenti prevedendo che nei casi di accertamenti tecnici in sede civile dalla parte richiedente, l'anticipo nella misura del 50 per cento dell'onorario calcolato sul massimo delle vacanze assegnate dal magistrato all'ausiliario.».

Conseguentemente sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti».

11.12

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di recusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai

fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.».

Art. 12

12.18/2

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 12.18, alla lettera e), sostituire le parole: «della violazione» con le parole: «del rispetto».

12.18/3

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 12.18, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».

12.18

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese»;

Art. 14

14.5/6

[Cucca](#)

All'emendamento 14.5, sopprimere l'emendamento.

14.5/7

[Balboni](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 14.5, sostituire con il seguente: «Sopprimere l'articolo».

14.5/8

[Cucca](#)

All'emendamento 14.5, sopprimere la lettera «b-bis».

14.5

IL GOVERNO

AS 1662

ART. 14

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che:

1) la condanna di cui all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile sia pronunciata nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

2) con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice, anche d'ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest'ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.»

Art. 15

15.6

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che il difetto di giurisdizione:

1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;

2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.».

15.0.8/80

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «e prevedendo», inserire le seguenti: «che i provvedimenti a contenuto economico siano fatti retroagire alla data della prima udienza e».

15.0.8/81

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti.».

15.0.8/82

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera n), sostituire le parole: «adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori», con le seguenti: «adotti i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle loro domande e, nell'interesse dei minori o dei figli non economicamente sufficienti, anche d'ufficio.».

15.0.8/83

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rafforzamento delle tutele di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile e all'articolo 736-bis del codice di procedura civile.».

15.0.8/84

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera t), sostituire le parole: «sino alla conclusione del procedimento», con le seguenti: «sino alla prima udienza di comparizione».

15.0.8/85

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera z), dopo le parole: «con diritto delle parti», inserire le seguenti: «e dei loro difensori».

15.0.8/86

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera dd), dopo le parole: «giudizio di appello», inserire le seguenti: «davanti al tribunale dei minorenni».

15.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

a) l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore;

d) l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di

procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 di proporre la relativa azione;

e) l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio nell'ipotesi di domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegati violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle

parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo,

accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell'ausiliario del giudice;

aa) l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

bb) il riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.».

15.0.9/30

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, premettere il seguente: «0.1. L'articolo 89 del codice civile è abrogato.».

15.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All'articolo 336 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio o", e dopo le parole "dei parenti" sono aggiunte le seguenti: "del curatore speciale del minore qualora già nominato";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso termine per la costituzione;

c) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati.";

d) al quarto comma le parole "il minore" sono soppresse.

2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e per la sua crescita".

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore, è trasmesso dalla pubblica autorità che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla collocazione del minore in luogo sicuro, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale.

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, inoltra, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i minorenni, che entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non convalidare l'allontanamento, e lo comunica senza indugio, all'autorità che ha adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata, innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è emesso il decreto e del curatore speciale del minore, per la conferma, modifica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la disciplina sull'affidamento familiare.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla Corte d'appello. L'omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la cessazione di ogni effetto dello stesso provvedimento."

3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile, e dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono

confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo trasmette, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

4. All'articolo 26-bis del codice di procedura civile le parole: "il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".

5. All'articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il giudice provvede, anche d'ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, anche a causa dell'esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore o si trovano con lo stesso in conflitto di interessi".

6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso del giudizio specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis del codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze."

7. All'articolo 543, quarto comma, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

8. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "o di divorzio" sono aggiunte le seguenti: ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1.bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.";

c) al comma 3, primo periodo, le parole "nei casi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis" e sono aggiunte infine le seguenti: ", di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.".

9. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell'avo cittadini italiani".

Conseguentemente

- sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

- premettere all'articolo 1 le seguenti parole: «Capo I - Delega per la riforma del processo civile»;

- dopo l'articolo 15-bis aggiungere le seguenti parole: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2336\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), illustra il provvedimento in titolo di conversione del decreto-legge, come approvato dalla Camera, all'articolo 7 attribuisce alla nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale la funzione di Autorità nazionale competente (e punto di contatto unico) in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018: ciò a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento per cui ne discende la competenza all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo (attuativo della direttiva dell'Unione europea n. 1148 del 2016 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: *Network and Information Security*, donde l'acronimo NIS).

La medesima Agenzia diviene il punto di contatto e, pertanto, assume le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio. Tali funzioni sono individuate dal decreto-legge n. 105 del 2019 e vi rientrano l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, per i soggetti pubblici (nonché i gestori di servizi fiduciari qualificati o di posta elettronica) che facciano parte del perimetro. Sono però mantenute in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni attribuite dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, circa l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro per il settore spazio e aerospazio e per il settore tecnologie critiche (e la struttura della Presidenza del Consiglio competente alla innovazione tecnologica e digitalizzazione vi è prevista agire "in raccordo" con il Ministero per lo sviluppo economico, per il settore servizi digitali).

L'articolo 13 prevede poi che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione

dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

L'articolo 15 del decreto-legge specifica che l'autorità nazionale competente NIS è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 con riguardo ai settori e servizi ivi elencati (allegato II e allegato III) e ad essa spetta la vigilanza sull'applicazione del decreto a livello nazionale, incluso l'esercizio delle relative potestà ispettive e sanzionatorie. Pertanto l'autorità nazionale competente NIS - in luogo delle singole autorità di settore - sarà competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 (articolo 19) e allo svolgimento delle attività di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dal medesimo decreto legislativo in particolare in materia di sicurezza e notifica degli incidenti.

Per l'articolo 16, commi 8-14, viene introdotto, tra le fattispecie che giustificano l'irrogazione di sanzioni amministrative, il caso in cui l'impresa abbia eseguito il contratto o l'accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali. Sono anche previste alcune modifiche normative di carattere formale (viene soppresso il riferimento all'undicesimo periodo del comma 3-*bis* con riferimento alla disciplina delle sanzioni, viene soppresso l'inciso "nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri" nella disposizione che consente al Governo di ordinare all'impresa di ripristinare la situazione anteriore e viene altresì soppressa, nel medesimo periodo dopo la parola anteriore, l'espressione "all'esecuzione del predetto contratto o accordo"). Si provvede poi ad adeguare, al nuovo quadro normativo derivante dal decreto-legge, gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), attribuendo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale le funzioni, precedentemente in capo al Ministero dello sviluppo economico, in materia di individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa: si tratta di poteri esercitati per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle citate reti e dei casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi (articolo 16-*bis*); sono interessati pure i poteri di verifica della sicurezza, di indagine sui casi di mancata conformità nonché sui loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti e di irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle citate disposizioni (articolo 16-*ter*). Con riferimento ai poteri di verifica della sicurezza è altresì soppressa la collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico (comma 14, lettera c).

L'articolo 17 (modificato dalla Camera dei deputati) al comma 1 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, la neo-istituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa avvalersi "dell'ausilio" del personale dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni (previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005) si tratta del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'articolo 18 - che detta disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa alla istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - apposta a tal fine un capitolo dedicato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in esso affluiscono, tra gli altri proventi patrimoniali e di gestione, i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione unanime conviene sulla proposta della relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del

pubblico ministero
(Discussione e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che reca modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2012 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero". La revisione giudiziaria con riguardo alla regione Abruzzo non ha ancora trovato piena attuazione.

L'attuazione della riforma, evidenzia la relazione del disegno di legge, è destinata a produrre "gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto... la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha (infatti) lasciato una vastissima zona, a confine con il Lazio ed il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti".

Proprio al fine di evitare tali conseguenze negative sulla amministrazione della giustizia il disegno di legge, all'articolo 1 introduce nel decreto legislativo due nuovi articoli (articoli 8-bis e articolo 8-ter). Si tratta a ben vedere di un intervento di carattere generale, destinato a trovare applicazione non solo con riguardo alla regione Abruzzo. L'articolo 8-bis prevede, nelle more di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, improntata - questa volta - al principio del massimo decentramento, la riattivazione - su richiesta delle regioni interessate- dei tribunali soppressi. Ciò è consentito a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture (le spese per le retribuzioni dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria restano a carico dello Stato) siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Tali spese possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente. La disposizione rimette al Ministro della giustizia la conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto legislativo stesso. L'articolo 8-ter demanda al Ministro della giustizia la riformulazione o la riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati. L'articolo 2 abroga il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Tale disposizione consente, in via sperimentale, al Ministro della giustizia di utilizzare, attraverso apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che possa essere individuata una modalità che gli consenta di aggiungere la firma al disegno di legge di iniziativa della Regione Abruzzo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sul rispetto della riserva statale, prevista dall'articolo 117 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, da parte di un Consiglio regionale che eserciti il potere di iniziativa legislativa.

Il [PRESIDENTE](#) - che per la risposta ai quesiti avanzati rinvia da un lato ai precedenti ostativi, e, dall'altro, alle determinazioni già assunte dalla Presidenza del Senato - sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge: ciò in modo da consentirgli di esercitare, successivamente, il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) interviene sollevando perplessità sulla necessità di ricongiungere tale disegno di legge con un altro disegno di legge che contiene una delega legislativa.

Il **PRESIDENTE** ritiene al contrario che non vi siano impedimenti procedurali e regolamentari alla richiesta di cambio di sede: quanto al successivo passo, ricorda alla senatrice **MAIORINO** (M5S) che, oltre all'articolo 51 del Regolamento, è anche conforme alla prassi l'attribuzione presidenziale che prescrive di valutare la congiunzione di disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, in sostituzione della relatrice Piarulli, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di geografia giudiziaria finalizzate a favorire un migliore accesso al sistema giudiziario nella Regione Puglia e in particolare nella provincia di Foggia. Quest'ultima provincia, infatti, come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge, è una delle più estese in Italia ed è caratterizzata da un territorio vasto e variegato dal punto di vista orografico e demografico, dove i collegamenti tra le diverse località sono assolutamente problematici e, purtroppo, insufficienti. Al fine di ovviare a tali criticità e ad assicurare, in linea con le indicazioni europee, un più facile accesso alla giustizia per i cittadini, il disegno di legge apporta una serie di modifiche alla geografia giudiziaria della Regione.

Nel dettaglio l'articolo 1 istituisce a Foggia una sezione distaccata della corte di appello di Bari, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Foggia, nonché una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Foggia. L'articolo 2 istituisce sempre a Foggia una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari.

Ancora l'articolo 3, intervenendo sull'articolo 51 del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un intervento finalizzato ad assicurare un più pieno contrasto alla criminalità di stampo mafioso che - come sottolinea la stessa relazione - "esercita un vero e proprio controllo militare" nel territorio foggiano. Nonostante la gravità della situazione le condanne definitive comminate *ex* articolo 416-*bis* del codice penale sono - come evidenzia anche in questo caso la relazione - molto poche. Circostanza questa, che trae origine proprio dalla mancanza sul territorio di sedi - autonome o distaccate - della corte di appello, della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del ministro della giustizia da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della pianta organica e del personale dipendente necessario al funzionamento delle istituende sezioni. L'articolo 5 reca la disciplina transitoria, individuando le controversie e i procedimenti da devolvere alla cognizione delle istituende sezioni. L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria.

Il **PRESIDENTE** sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge, in modo da consentirgli di esercitare il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(251) Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di

comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il seguito della discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato, prospettando il Presidente la possibilità di svolgere audizioni alla ripresa autunnale.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su istanza della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) e con il parere favorevole del RELATORE, il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per una nuova presentazione degli emendamenti per martedì 7 settembre 2021 alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto, auspicando la celere espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni in sede consultiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) preavverte che la documentazione richiesta al Ministero dell'interno non è ancora pervenuta e che il deferimento del disegno di legge sul processo penale, in approvazione alla Camera dei deputati, comporterà in capo al relatore una valutazione in ordine ai possibili ambiti di sovrapposizione.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Dopo un intervento del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed in assenza di Relatore e primo firmatario, il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio 2020, è rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) richiede alla Commissione la possibilità di fissare un termine per indicare soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato.

Il [PRESIDENTE](#) replica dichiarando che sarebbe più agevole posporre questa indicazione alle determinazioni dei Gruppi, in ordine al trasferimento alla sede referente degli altri due disegni di legge oggi affrontati in sede redigente. Nell'auspicata ipotesi di una sede omogenea di trattazione, la Presidenza potrebbe esercitare le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 51, primo comma del Regolamento, impregiudicata la necessità per la Commissione di assumere, alla fine della discussione generale, un testo-base.

Insorgono i senatori [MIRABELLI](#) (*PD*), Alessandra [MAIORINO](#) (*M5S*) e [LOMUTI](#) (*M5S*), che contestano la possibilità della Presidenza di congiungere i tre disegni di legge, una volta che dovessero essere posti nella stessa sede. In particolare, il senatore Mirabelli evidenzia le peculiarità del disegno di legge n. 758 e l'estrema urgenza delle misure da esso proposte.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che non ravvisa attualità nella polemica stante la natura meramente ipotetica della riassegnazione, il seguito dell'esame è rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
- e petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) illustra lo stato dei lavori preparatori delle tre relatrici e si dice ottimista sulla possibilità di completare a breve lo studio dei testi, preliminarmente all'espressione dei pareri ed agli inviti a riformulazioni che potranno essere avanzati. Auspica il ritiro degli emendamenti che fuoriescono dal perimetro delle unità normative oggetto dell'attività emendativa del Governo: questa misura di snellimento dell'esame consentirebbe di procedere in tempi brevi, appena dovesse essere espresso il parere della 5ª Commissione e dovesse essere disposta la calendarizzazione in Assemblea.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ritiene importante verificare la pertinenza degli emendamenti e fa presente come sussista una quantità di questioni tecniche di non poco momento da esaminare: si tratta di una legge delega per la riduzione dei tempi del processo civile ed è legittimo che la Ministra vi annetta il massimo interesse, richiedendo un esito il più possibile certo. È una richiesta da non

disattendere.

Il [PRESIDENTE](#) unisce il suo all'invito, avanzato dalle relatrici ai Gruppi, a comunicare al più presto gli emendamenti superati dalla presentazione degli emendamenti del Governo, consentendo così la celere definizione dell'*iter*.

Reagisce il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), rivendicando i diritti della dialettica parlamentare, che richiede una discussione seria e compiuta degli emendamenti proposti, prima dell'espressione dei pareri: nessun ritiro di emendamenti da parte sua potrà essere contemplato prima di tale doverosa fase, che è ausilio all'interprete oltre che contributo alla migliore definizione di una delega, destinata a revisionare un codice di rito per i prossimi decenni.

Seguono interventi dei senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), [MIRABELLI](#) (*PD*) e della relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*). Quando però il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita a trasferire in Commissione la trattazione dei testi emendativi effettuata nelle riunioni di maggioranza, la relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ed il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) controvertono, rievocando polemicamente la metodologia seguita per la trattazione del disegno di legge n. 2272.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 12,30 o comunque alla sospensione dei lavori d'Assemblea se successiva, con l'ordine del giorno che sarà diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2086](#)

Art. 1

1.1

[Piarulli](#), [Gaudiano](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 583-quater.1 del codice penale)

1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 583-quater.1

(Istigazione e apologia all'autolesionismo)

Chiunque istiga i minori di anni diciotto a commettere atti di autolesionismo, ovvero chi fa ai minori di anni diciotto l'apologia di fatti relativi all'autolesionismo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, da quattro a nove nei casi di lesione personale grave e da sette a quattordici nei casi di lesione personale gravissima. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video, al fine di propagandare la commissione degli atti di autolesionismo di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico, religioso o di costume.»».

1.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alle parole "la diffonde" premettere la seguente: "intenzionalmente";
- b) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 2

2.1

[Evangelista](#), [Gaudiano](#), [D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Al comma 1 sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video al fine di propagandare la commissione degli atti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.»»

2.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

- c) alle parole "la diffonde" premettere la seguente: "intenzionalmente";
- d) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 3

3.1

[Evangelista](#), [Lomuti](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluna delle condotte di cui agli articoli 583-*quater*.1 e 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»».

3.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione di contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale non si applicano comunque le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

Art. 4

4.1

[D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Fatto commesso all'estero)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.»

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. 285](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,11, riprende alle 14,50.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ([n. 286](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286) è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Si evidenzia nella relazione illustrativa la necessità di un adeguamento della disciplina nazionale «è ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n. 2021/0055 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (2021/10055) per mancato recepimento della direttiva predetta». In particolare la direttiva, completando, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371, la cosiddetta direttiva PIF (e dal decreto legislativo di recepimento n. 75 del 2020), si propone di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi. Esaminato il contenuto del parere proposto dal relatore, il gruppo Lega, intende formalizzare una serie di osservazioni. In relazione all'ampliamento dei reati presupposti, si rileva come lo schema di decreto legislativo delimita la qualifica dei reati presupposto alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi. A fronte delle ipotesi, affacciate all'altro ramo del Parlamento, di sopprimere il limite dell'arresto superiore ad un anno relativo ai reati presupposto che siano di natura contravvenzionale - ipotesi sostenute motivando come, diversamente, verrebbero escluse dai reati presupposto delle condotte di riciclaggio la contravvenzione prevista dall'articolo 55, comma 4, decreto legislativo n. 231 del 2007 (che punisce la violazione del divieto comunicazioni al cliente o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o del successivo flusso di informazioni) - si ritiene che dovrebbe essere conservata la previsione dello schema di decreto legislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE, ha inteso non comprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie contravvenzionale (indipendentemente dai limiti edittali della pena). Secondo le ipotesi affacciate alla Camera, tra i casi di reati, che l'attuale schema di decreto legislativo lascerebbe inopportuno fuori, vi sarebbero le fattispecie del c.d. divieto di *tipping off* (il divieto che fa carico ai professionisti di non rivelare ai propri clienti l'avvenuta comunicazione al cliente od a terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette) e quella prevista dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (sul subappalto non autorizzato in opere riguardanti la pubblica amministrazione), che si indica punita con la reclusione da uno a cinque anni, oltre che con la pena pecuniaria, anziché con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto od a cottimo: non è chiaro quindi questo richiamo. Si segnala, inoltre, la non corretta formulazione della proposta di modifica che chiede che "all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore», tenuto conto che la formulazione dello schema di decreto legislativo parrebbe piuttosto la seguente: "[...] quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi". Si tratta probabilmente di un refuso, intendendosi forse eliminare la locuzione "superiore nel massimo a un anno". Potrebbe anche essere condivisa la proposta di introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento. Altra proposta affacciata alla Camera è quella di estendere alle indagini e all'azione penale in materia di riciclaggio il ricorso agli strumenti previsti per i gravi reati di criminalità organizzata, quali le disposizioni in materia di intercettazioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 266 nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, nonché le operazioni sotto copertura, di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146 come previsto dall'articolo 11 della direttiva. Anche in questo caso, pur condividendo lo spirito e la finalità di reprimere fenomeni di grave allarme sociale, non si può concordare con la proposta. Si tratterebbe, quindi, di rendere sempre consentite in materia di riciclaggio le intercettazioni mediante

uso di captatore informatico. Al riguardo, visto anche il particolare dibattito giuridico e parlamentare sviluppatosi sulle specifiche nuove modalità di indagine, non appare opportuno il precedente di un allargamento dell'ambito di incidenza di questo mezzo di indagine, particolarmente invasivo della sfera privata;

Eccessiva appare anche la proposta, affacciata alla Camera, di intervenire sul comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, integrando l'elenco dei reati presupposto che hanno ad oggetto proventi della criminalità organizzata con le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, al fine di prevedere che in tali procedimenti le funzioni di pubblico ministero siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si intende cioè attribuire competenza sui fatti di riciclaggio e autoriciclaggio all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto anche nei casi in cui non sia configurabile l'aggravante mafiosa *ex* articolo 416-bis. 1 c.p. La proposta determina un ulteriore aggravio del carico di lavoro di tali uffici del pubblico ministero. Ottimo spunto giuridico è invece quello proposto dalla dottoressa De Simone allorché, in materia di elementi costitutivi dei reati, evidenzia come la direttiva 1673 - nel delimitare la figura del reato attraverso la descrizione delle azioni che devono costituire riciclaggio - specifica testualmente che tali condotte devono essere poste in atto intenzionalmente ed essere caratterizzate dalla consapevolezza della provenienza dei beni da attività criminosa. Conoscenza della provenienza illecita e coscienza e volontà sono dunque indicati espressamente come elementi della condotta (riciclaggio consapevole).

Il suo Gruppo chiede quindi che il parere favorevole sia espresso con le seguenti condizioni: in un'ottica di maggior rispetto del principio di legalità, tassatività e consapevolezza che anima il diritto penale, appare auspicabile un adeguamento della descrizione normativa della fattispecie penale di cui all'articolo 648-bis e *ter* che veda l'inserimento nel testo dell'articolo 648-bis CP, sul riciclaggio, e 648-*ter*, sul reimpiego, dell'avverbio "consapevolmente", prima della descrizione della condotta. Occorre introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento; occorre poi mantenere la previsione dello schema di decreto legislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE, ha inteso non comprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie contravvenzionale (indipendentemente dai limiti edittali della pena). Si segnala, inoltre, la non corretta formulazione di qualunque ipotesi di riformulazione testuale che dovesse chiedere che "all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore»".

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) si riserva di avanzare una proposta di parere favorevole con osservazioni, ma tra quelle testé avanzate solo quella sulle criptovalute le pare meritevole di accoglimento.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Sullo schema di parere già avanzato nella scorsa seduta, il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) si rimette alle osservazioni dei colleghi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) propone una modifica allo schema di parere proposto, che viene dal RELATORE fatta propria col testo di parere favorevole condizionato, pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene nel dibattito il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) condividendo l'impostazione del parere proposto dal Relatore. Analoga posizione esprime la senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*).

Il sottosegretario SISTO si rimette alla Commissione.

Il parere favorevole condizionato, messo ai voti, con la dichiarazione di voto contrario del senatore [BALBONI](#) (*FdI*) è approvato dalla Commissione.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DEI LEGGE NN. 758, 1948 E 2139

Sui disegni di legge in tema di geografia giudiziaria il [PRESIDENTE](#) ribadisce la necessità di procedere alle audizioni, indipendentemente dal percorso separato che avranno i singoli disegni di legge, proponendo come termine per l'indicazione degli auditi le ore 12 di venerdì 22 ottobre.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene esprimendo perplessità sulla utilità delle audizioni in questa fase del procedimento e proponendo, semmai, che l'istruttoria venga approfondita attraverso la nomina di un comitato ristretto.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) interviene evidenziando la situazione di emergenza del distretto foggiano e raccomandando un intervento puntuale ed urgente che tenga anche conto delle osservazioni del Procuratore nazionale antimafia.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) sottolinea la gravità della situazione foggiana richiamando le considerazioni fatte dal Procuratore nazionale antimafia.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) suggerisce che, indipendentemente dallo svolgimento delle audizioni, di valutare la necessità di una corsia preferenziale per la vicenda della giustizia pugliese, in un'area di

particolare sofferenza.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) solleva dubbi sulla necessità di ricorrere ad una corsia preferenziale esclusivamente per affrontare l'emergenza giudiziaria di un territorio specifico. Essendo emergenze ricorrenti anche in altri territori, ricorda come il Ministro della giustizia abbia più volte ricordato che vi sarà un intervento sistematico sulla geografia giudiziaria; paventa il rischio di disparità di trattamento tra gli altri territori ed il distretto foggiano, parimenti afflitti dai medesimi fenomeni emergenziali.

Il sottosegretario SISTO si riserva di esprimersi in prosieguo.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto dell'attualità del tema e propone che all'esito delle audizioni, si traggano le dovute conclusioni.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) ricorda che sul tema della geografia giudiziaria è stato anche presentato un suo disegno di legge, sul tribunale di Olbia, che attende di essere incardinato.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) ricorda il disegno di legge n. [2139](#), di analogo tenore a sua firma, di cui sollecita la trattazione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta di audizioni avanzata dal Presidente si intende accolta.

IN SEDE REFERENTE

[\(1402\)](#) *BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha richiesto la riconvocazione del comitato ristretto, sebbene si fossero già conclusi i lavori con l'adozione di un testo base.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), pur confermando l'avvenuta chiusura dei lavori, non è contrario alla riapertura del comitato ristretto purché il tutto avvenga in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi la convocazione del comitato ristretto entro la settimana prossima, in cui disegno di legge dovrà comunque tornare ad essere esaminato in Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di*

***riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura
onoraria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) chiede notizie della presentazione dell'iniziativa preannunciata dal Governo, ricordando che pende una procedura di possibile infrazione europea.

Il sottosegretario SISTO dichiara che il Governo è ancora in fase di riflessione, pur avendo presente la situazione esposta dal Presidente.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) dichiara che è dirimente, per procedere, conoscere l'indirizzo del Governo.

Alla luce della nuova sentenza europea, anche la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) sollecita un intervento, pur non opponendosi ad audizioni limitatissime, da svolgere in tempi celeri.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia che, laddove si dovesse individuare un perimetro per ulteriori audizioni, esso non potrebbe riguardare le associazioni maggiormente rappresentative - presenti ai lavori della Commissione Castelli - ma semmai dovrebbe estendersi alle altre.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il rinvio richiesto dal Governo potrebbe consentire lo svolgimento di limitatissime audizioni, ma rimette ai Gruppi la valutazione in proposito. In ogni caso dal Governo ci si attende una parola di chiarezza già settimana prossima.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto della richiesta del sottosegretario SISTO di rinvio di una settimana della trattazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali, e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore [LOMUTI](#) (*M5S*) fa presente che è in atto un tentativo di accordo tra le parti politiche; quindi chiede un rinvio per consentire la riapertura di un tavolo di confronto tra le diverse parti della maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(882\)](#) *Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della presentazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno il cui testo è pubblicato in allegato.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(2086\)](#) *PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.

Interviene il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*), sollecitando l'espressione dei pareri per procedere alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede che si indichi un termine ultimo per la trattazione di tale provvedimento, così come per il disegno di legge n. [882](#), in modo da compulsare le Commissioni competenti a rendere pareri offrendo loro un termine ultimativo.

Il [PRESIDENTE](#) dispone invece che si proceda ad un sollecito presso la Commissione incaricata di rendere i pareri, nelle forme consuete.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1754\)](#) *Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 novembre.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ricordando che sulla stessa materia è stato depositato il disegno di legge n. [2230](#), a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) replica che il disegno di legge in questione non è stato ancora assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (Discussione e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge che fa riferimento all'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, che prevede che la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. La Commissione ha l'obiettivo di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, nonché, sotto l'aspetto economico-giuridico, di verificare nel corso degli anni irregolarità emerse che necessitano di ulteriori approfondimenti e di verificare i presupposti per il rilancio della cooperativa. La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e dei relativi provvedimenti sanzionatori nel caso emergano negligenze.

La relazione al disegno di legge sostiene che difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche nonché dell'emergenza da COVID-19, intervenuta nel corso del primo anno di avvio dei lavori della Commissione hanno provocato un considerevole rallentamento di molte attività e contribuito così a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta. Ecco perché è emersa la necessità di una proroga dei lavori della Commissione.

Essa già ebbe luogo ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, con cui il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Tuttavia il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, protrattasi sino al corrente anno, ha di fatto impedito alla Commissione di svolgere alcune importanti attività, quali visite ispettive ed audizioni *extra moenia*. L'esame della corposa documentazione depositata presso l'archivio della Commissione, pari a più di settantamila pagine, ha evidenziato la necessità di esperire attenti approfondimenti, acquisendo nuove testimonianze e svolgendo indagini su profili non precedentemente esaminati. Il disegno di legge si propone pertanto, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 8 della legge istitutiva fino alla scadenza dell'attuale legislatura, al fine di consentire alla Commissione di adempiere nel modo più congruo ai compiti a essa assegnati. Il comma 2 conferma in 50.000 euro l'importo annuale delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ricorda gli obiettivi della legge istitutiva e ritiene che allo stato la Commissione abbia fatto notevoli progressi per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità dei fatti attraverso lo svolgimento di numerose audizioni che hanno interessato le vittime, i magistrati che si sono occupati della vicenda ed alcuni esponenti politici. Ricorda inoltre che la Commissione ha proceduto anche a svolgere complesse indagini e verifiche dal punto di vista finanziario su alcuni aspetti contabili della gestione della cooperativa il Forteto. in merito alla questione delle proposte di modifica della normativa vigente in materia di affidi di minori, preannuncia a breve il deposito di una compiuta e puntuale relazione alla Commissione giustizia.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) chiede chiarimenti sui termini della proroga.

Il [PRESIDENTE](#), nella veste di relatore del provvedimento, chiarisce che il disegno di legge intenderebbe prorogare la Commissione d'inchiesta fino alla fine della presente legislatura.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) esprime perplessità sulle proroghe delle Commissioni d'inchiesta, proponendo che questa in particolare non vada oltre luglio 2022: ciò anche per consentire poi di avere il tempo per poter assumere le necessarie iniziative legislative prima della fine della legislatura. Non si potrebbe tener conto dei lavori svolti dalla Commissione d'inchiesta, se le sue proposte fossero rassegnate soltanto alla fine della legislatura.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) insiste perché la presidente Piarulli presenti un resoconto scritto o una dettagliata puntuale relazione con cui venga chiarito puntualmente lo stato dei lavori sino ad ora svolti dalla Commissione, e sui profili di indagine che per il tempo residuo si intenderà approfondire; esprime, comunque, perplessità sulla concessione della proroga della Commissione fino alla fine della legislatura, auspicando la produttività del lavoro svolto.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide pienamente il ragionamento dei colleghi Cucca e Caliendo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) insiste nel richiedere approfondimenti in merito alle attività finora svolta dalla commissione d'inchiesta dal momento della sua costituzione. Interesse esprime anche sullo stanziamento economico conseguente ad una eventuale proroga ulteriore della Commissione d'inchiesta.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) chiede un approfondimento ed insiste perché venga presentata all'intera Commissione una relazione dettagliata che dia conto puntualmente delle attività sino ad ora svolte e delle attività ulteriori che la Commissione d'inchiesta si propone di svolgere fino alla sua scadenza, al fine di poter meglio valutare un eventuale proroga.

Il [PRESIDENTE](#) propone una sintesi di tutti gli interventi e, preso atto del fatto che tutti i Gruppi chiedono di svolgere degli approfondimenti prima di valutare l'eventualità di una proroga, chiede espressamente alla presidente Piarulli, aderendo anch'egli alle richieste avanzate, di presentare una relazione dei lavori fino ad ora svolti: ciò in modo tale da poter consentire alla Commissione giustizia di valutare più ponderatamente l'eventuale proroga della durata della Commissione d'inchiesta dalla medesima presieduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 20 ottobre, alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

Considerando che:

1) come ricorda la relazione illustrativa, il disegno di legge intende ispirarsi alla delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: si deve ricordare che in quell'occasione la delega legislativa attribuiva al giudice amministrativo il contenzioso in materia elettorale solo a titolo di giurisdizione esclusiva. Occorre allora dirimere la questione se vi sia, nel testo in esame, l'individuazione di quel fascio inestricabile di situazioni giuridiche soggettive che giustificano l'esplicita attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva. Si nota, anzitutto, che l'articolo 2, nell'introdurre l'articolo 128-bis, definisce il suo ambito di applicazione ("gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità") in termini più ristretti rispetto alla parallela disposizione dell'articolo 129 del c.p.a., valida tra l'altro per le elezioni al Parlamento europeo ("provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio"): la discrasia non appare un buon indizio, in ordine alla necessità di fuoriuscire dal criterio di riparto del "doppio binario", che, come è noto, opera nelle controversie in materia di elezioni amministrative. Per esse, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cassazione, sez. unite, ord. 20 ottobre 2016, n. 21262). Per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126). La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 80/1998, ha ribadito il ruolo primario del criterio di riparto fondato sulla consistenza delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, individuando l'esistenza di determinati limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva. Detti limiti, a giudizio della Corte, sono da rinvenire nel concetto di "particolari materie" di cui all'art. 103, primo comma, Cost.: in sostanza, questa norma, nello stabilire che le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, intende affermare che esse devono partecipare alla loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la P.A. agisca come Autorità. Queste particolari materie, dunque, si debbono caratterizzare per la compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, ossia, a voler riprendere esplicitamente quanto detto dalla Corte, per "la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime". In tal senso, la Corte costituzionale, rimarcando come il criterio principale fondato sulla causa petendi sia tutt'altro che superato, ha rammentato che il legislatore ben potrebbe ampliare l'area della giurisdizione esclusiva, ma a condizione che ciò avvenga "con riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità". Da ciò consegue che né la mera partecipazione della P.A. al giudizio, né il generico coinvolgimento nella controversia di un interesse pubblico sono sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., che resta comunque strettamente collegata con l'esercizio del potere pubblico.

2) sulla scorta dei citati principi si è affermato che spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, perché anche in tali ipotesi la decisione verte direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. Né viene meno la giurisdizione del giudice ordinario per il fatto che la questione sottoposta a giudizio sia stata introdotta

mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, in quanto in ogni caso non si discute dell'annullamento dell'atto amministrativo impugnato bensì della sussistenza dei diritti di elettorato. Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe nel caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato. Va ricordato anzi che, con la pronuncia 28.5.2015, n. 11131, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione in merito ai provvedimenti di sospensione di diritto dalle cariche elettive adottati ai sensi del d.lgs. 31.12.2012, n. 235 spetta al giudice ordinario. In queste ipotesi, infatti, verrebbe in rilievo una attività totalmente vincolata della pubblica amministrazione inerente il diritto soggettivo all'elettorato passivo. Pertanto, si segnalano dubbi e criticità in merito alla previsione dell'articolo 2, nella parte in cui attribuisce alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il problema della giurisdizione sulla incandidabilità in generale, e, di conseguenza, anche sulla sospensione, presenta alcuni profili problematici a dispetto del consolidato criterio di riparto sopra illustrato. Infatti, la norma contenuta nel già citato art. 129 c.p.a. devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento preparatorio per le elezioni». Occorre ricordare che la incandidabilità non è perfettamente assimilabile alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. Infatti, l'incandidabilità - a differenza della ineleggibilità, che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - comporta l'impossibilità di prendere parte, fin dall'inizio, alla competizione elettorale; l'incandidabilità, quindi, preclude l'inserimento del nominativo dell'incandidabile in qualsiasi lista. Si potrebbe, quindi, trattare di un contenzioso pre-elettorale per cui in questa ipotesi potrebbe venire in rilievo proprio l'art. 129 c.p.a. Peraltro, questa norma viene richiamata dallo stesso d.lgs. n. 235/2012 con riguardo all'accertamento della incandidabilità per il Parlamento europeo (mentre le controversie relative al procedimento preparatorio per le elezioni politiche della Camera e del Senato sfuggono fino ad oggi alla giurisdizione sia del giudice ordinario sia di quello amministrativo). Si esprimono pertanto perplessità sulla creazione di una giurisdizione del giudice amministrativo che si presume possa essere esclusiva rispetto alle ipotesi di mera incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012, che apparirebbe distonica rispetto al divieto di creare ipotesi di giurisdizione esclusiva per blocchi di materia come teorizzato dalla sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004;

3) suscita perplessità la previsione dell'istituendo articolo 128-bis, comma 2, nella parte in cui attribuisce tale contenzioso alla competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma. Occorre, infatti, specificare che esistono due tipi di competenza inderogabile: quella per territorio di cui all'articolo 13, e quella funzionale di cui all'articolo 14;

4) l'indipendenza del giudice è principio costituzionale fondamentale che, nella determinazione dei collegi giudicanti sul procedimento che porta all'elezione della controparte costituzionale dell'Esecutivo, non può sopportare anche solo l'apparenza della parzialità. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo nella sentenza *Agrokompleks c. Ucraina* (ric. n. 23465/03, § 125), del 6 ottobre 2011, «per determinare se un tribunale possa essere considerato "indipendente" ai fini dell'art. 6, § 1 della Convenzione, occorre tener conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: il modo di nomina dei suoi membri e la durata del loro mandato (...)»;

nel ribadire le perplessità circa il trattamento dei diritti soggettivi quali quelli dell'elettorato attivo e passivo, che indurrebbero ad esprimere parere contrario, ove la Commissione di merito intendesse approvare il provvedimento,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) alla luce del Considerando (1), visto che la sentenza della corte costituzionale n. 259 del 19 ottobre 2009 ribadisce che per le controversie - che hanno ad oggetto il diritto di un candidato partecipare alla competizione elettorale - il contenzioso potrebbe essere attribuito al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva, l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge come prescrive l'articolo 103, primo comma, della Costituzione. Si suggerisce pertanto di intervenire sulla formulazione dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo aggiungendo - dopo la lettera z-septies) - una previsione espressa di attribuzione della giurisdizione esclusiva sul contenzioso elettorale oggetto del disegno di legge in titolo;

b) alla luce del Considerando (2), sarebbe difficilmente conciliabile la disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui il provvedimento di incandidabilità ex d.lgs. n. 235/2012 riguarda un candidato al Parlamento, per il quale appunto si verrebbe a creare una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e l'ipotesi in cui riguarda un candidato alle elezioni comunali o provinciali per il quale rimarrebbe attribuita pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario in mancanza di un diverso intendimento da parte del legislatore. Perciò si suggerisce di precisare per quest'ultima ipotesi (incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012 o ineleggibilità) che rimane salvo il criterio di riparto della giurisdizione di cui all'art. 7 del codice del processo amministrativo;

c) alla luce del Considerando (3), si suggerisce di chiarire se la competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma è quella per territorio di cui all'articolo 13 o quella funzionale di cui all'articolo 14 c.p.a. e, in tal caso, di intervenire sulla previsione dell'articolo 135 del codice del processo amministrativo;

d) alla luce del Considerando (4), nel testo va precisato che i collegi del Consiglio di Stato, investiti dei ricorsi di cui al disegno di legge, non devono includere, neppure in posizione minoritaria, i componenti nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. Valuti, anzi, la Commissione di merito se il principio non vada generalizzato per tutte le elezioni, mediante un comma aggiuntivo all'articolo 1 che collochi la previsione tra le Disposizioni comuni al contenzioso elettorale, di cui al capo I del Titolo VI del Libro IV del c.p.a.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [882](#)

G/882/1/2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#)

La 2ª Commissione permanente, in sede d'esame del disegno di legge recante *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale* (A.S. 882), premesso che:

il provvedimento, modificando il codice penale, introduce nuove fattispecie di reato legate ai beni culturali. Nello specifico l'articolo 1 introduce il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali; considerato che:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale di tutti i beni vincolati di proprietà privata e pubblica, prescrivendo la necessità di autorizzazione ministeriale preventiva per quelli di proprietà privata nei quali sia presumibile l'esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata;

l'ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di esportazione o di importazione per beni culturali è l'Ufficio Esportazione di oggetti d'arte e d'antichità competente per territorio; considerato inoltre che:

il nostro Paese detiene un primato negativo per il traffico illegale delle opere d'arte che non può non ricondursi anche a un mancato controllo;

carenze strutturali degli uffici competenti per l'esportazione sono dovute, nella fattispecie, alla disomogeneità dei criteri adottati, che portano a bloccare opere che da altri uffici otterrebbero il nulla osta per la circolazione e viceversa, nonché a una perenne carenza di personale;

valutato che:

è di fondamentale importanza prevenire e non solo punire l'esportazione illecita del patrimonio culturale con un'adeguata struttura di controllo e con personale capace e competente che valuti le opere secondo criteri definiti con maggior chiarezza, in virtù dei quali non deve essere considerata vincolante solo la valutazione economica dell'opera quanto la sua specifica pertinenza a un contesto e il suo valore storico e documentario;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a dotare gli Uffici di esportazione e le Sovrintendenti di personale sufficiente, dotato delle competenze adeguate per gli incarichi che è chiamato a svolgere;

a prevedere criteri di maggiore uniformità, basati ove necessario anche sullo «storico» e sulla provenienza dell'opera, per il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione.

Art. 1

1.1

[Montevecchi, De Lucia](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si considerano "beni culturali" le cose immobili e mobili ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.2

[Biti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole ", 518-septies e 518-sexiesdecies" con le seguenti: "e 518-septies";

b) alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il capoverso art. 518-bis (*Furto di beni culturali*) con il seguente:

"Art. 518-bis. - (*Furto di beni culturali*).

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o s'impone di beni culturali appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.";

2) al capoverso art. 518-septies (*Autoriciclaggio di beni culturali*), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.";

3) al capoverso art. 518-octies (*Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*), aggiungere, in fine, il seguente comma: "Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.";

4) al capoverso art. 518-novies (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*), primo comma, numero 1), dopo la parola "aliena", aggiungere le seguenti: "o immette sul mercato";

5) al capoverso art. 518-decies (*Importazione illecita di beni culturali*), primo comma, sostituire le parole "nel reato e dei casi" con le seguenti: "nei reati" e le parole ", 518-septies e 518-sexiesdecies" con le seguenti: "e 518-septies";

6) al capoverso art. 518-undecies (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*):

I. al primo comma, sostituire le parole "uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165" con le seguenti: "due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000";

II. sopprimere il terzo comma;

7) al capoverso art. 518-quaterdecies (*Contraffazione di opere d'arte*) sopprimere il secondo comma;

8) sopprimere il capoverso art. 518-sexiesdecies (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*);

9) al capoverso art. 518-septiesdecies (*Circostanze aggravanti e pene accessorie*):

I. al primo comma:

a) sostituire le parole "avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici" con le seguenti: "previsto dal presente titolo";

b) al numero 3), sopprimere le parole ", astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri";

II. al secondo comma, sostituire le parole "il fatto è commesso" con le seguenti: "i reati previsti dal presente titolo sono commessi";

10) al capoverso art. 518-duodevicies (*Circostanze attenuanti*), primo comma, sostituire le parole "avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici" con le seguenti "previsto dal presente titolo";

11) al capoverso art. 518-undevicies (*Confisca*):

I. al primo comma premettere il seguente:

"Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.";

II. al secondocomma, sostituire la parola "primo" con la seguente: "secondo" e la parola "equivalente" con le seguenti: "corrispondente al profitto o al prodotto del reato".

1.3

[Balboni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso Art 518 bis, comma 2, dopo la parola «previste» aggiungere le seguenti: «nel primo comma dell'art 624 bis,»

1.4

[Balboni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «art 518 ter» le parole «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da due a sei anni» e le parole «da euro 516 a euro 1.500» con le seguenti «da euro 2000 a euro 5000».

1.5

[Gaudiano](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-quinquies», al primo capoverso, sostituire le parole: "provenienti da delitto" con le seguenti: "di cui conosca la provenienza illecita".

1.6

Balboni

Al comma 1, lett. b), capoverso «art 518 undecies», le parole « da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «da due a sei anni».

1.7

Montevecchi, De Lucia

Al comma, 1 lettera b), capoverso «Art 518-quaterdecies», primo comma, numero 2), dopo la parola «riproduzione,» inserire le seguenti: «, conoscendone la falsità,».

1.0.1

Saponara, Pillon

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis

(Autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli)

1. Sul territorio nazionale è vietato l'utilizzo di rivelatori di metalli (metal detector) senza specifica autorizzazione, se non per uso connesso a specifiche attività professionali. Chiunque intenda farne uso deve chiedere apposita autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del luogo ove avviene l'utilizzo del rivelatore, specificandone la tipologia e le finalità della ricerca.

2. Le aree interdette ai rivelatori di metalli sono indicate nei Piani Territoriali regionali.

3. Qualora nella rilevazione si rinvenga qualsiasi oggetto archeologico, questo va consegnato alla più vicina Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

4. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a stilare l'elenco di tutte le attività professionali che utilizzano abitualmente i metal detector, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo compete al Ministero della cultura agli organi di polizia locale e agli organi di pubblica sicurezza.».

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
262ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna (Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021: esso reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo. L'articolo 1 modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. L'articolo 2 modifica le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. L'articolo 3 opera una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. L'articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di genere e istituisce il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione; al relativo onere finanziario si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede, in favore delle aziende private che, nell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali. L'articolo 6 estende alle

società controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.

Più in particolare, in competenza si segnala che l'articolo 3 opera una revisione della disciplina (del suddetto codice delle pari opportunità tra uomo e donna) che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le novelle di cui alle lettere *f*) e *g*) modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all'obbligo di redazione e trasmissione del rapporto. In primo luogo, si prevede la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda per i casi in cui l'inottemperanza all'invito, da parte della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla trasmissione del rapporto si protragga per oltre dodici mesi. La norma vigente prevede invece che tale sospensione sia disposta "nei casi più gravi", sempre con riferimento al mancato adempimento successivo all'invito suddetto, il quale è effettuato dopo la scadenza dei termini per la trasmissione del rapporto. Resta fermo che, in tutti i casi in cui non si ottemperi all'obbligo nei sessanta giorni successivi all'invito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in via generale, per le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni; si ricorda che i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 516,46 euro ed a 2.582,28 euro. In secondo luogo, le novelle in esame prevedono che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie attività, verifichi la veridicità dei rapporti aziendali in esame ed introducono una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di rapporto mendace o incompleto; i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 1.000 e a 5.000 euro. Tali limiti sono superiori ai corrispondenti limiti minimi e massimi della suddetta sanzione relativa all'inottemperanza all'invito alla redazione e trasmissione del rapporto; si rileva che il caso di incompletezza del rapporto appare meno grave rispetto all'ipotesi di completa omissione, per cui è ragionevole interpretare la norma nel senso che - per i casi di incompletezza - trova preventiva applicazione la procedura prevista per l'invito ad adempiere.

Si propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene, con l'astensione del senatore Balboni.

(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani

(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane

(2306) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il testo base NT1 del relatore, nel presupposto che il voto finale ne realizzi la convergenza di tutti i disegni di legge in titolo ed esaurisca, quindi, la sede

consultiva prevista su alcuni di essi: esso - in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione - reca interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

In competenza, il testo non presenta tematiche strettamente sanzionatorie, ma limitati profili civilistici sui quali non c'è nulla da osservare, così come per tutti gli emendamenti proposti. Tra di essi, peraltro, l'emendamento 10.0.1 (Ferrara) - volto all'istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie - potrebbe utilmente coordinarsi con le iniziative che prevedono già oggi scansioni di atti processuali realizzate con risorse del Ministero della Giustizia: a tal fine, la presenza di tale Ministero nella proposta Fondazione va accolta con favore e la rete dei "musei del ricordo", che si intenderebbe conseguire, andrebbe coordinata in una piattaforma integrata con l'Archivio digitale Pio La Torre, con gli "Archivi del Novecento" e con la rete degli "Archivi per non dimenticare", tutte iniziative che già oggi provvedono a realizzare archivi virtuali, attraverso la messa a disposizione sul *web*, di "documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine", come proposto nell'emendamento. Per questi motivi propone conclusivamente l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene all'unanimità.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e conclusione. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi) in sede di dichiarazione di voto preannuncia il proprio voto contrario, manifestando perplessità sul meccanismo del *green pass* obbligatorio sui luoghi di lavoro: tale misura è contraria alla nostra Costituzione fondata sul lavoro e contrasta con la direttiva europea che prevede che il *green pass* non debba comportare discriminazioni. Fa presente, inoltre, come tale misura abbia provocato disagi alle piccole aziende, che hanno difficoltà rimpiazzare i dipendenti che non possono entrare nei luoghi di lavoro perché non in possesso del *green pass*; non solo è scorretto imporre in maniera indiretta la vaccinazione sui luoghi di lavoro, ma ciò produce il rischio di penalizzazioni per le aziende italiane in difficoltà nella filiera produttiva.

Paventato il rischio che tale misura rappresenti un freno alla ripresa economica del Paese, ritiene altresì che l'obbligo di ricorrere al tampone a spese del lavoratore sia gravemente lesivo ed ingiustificato; si potevano, invece, trovare soluzioni alternative più funzionali quali il distanziamento sociale o l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) ricorda come il tema della vaccinazione obbligatoria sia stato ampiamente discusso durante la precedente legislatura in occasione dell'estensione dell'obbligo

vaccinale per i minori. Auspicando il ricorso ad un obbligo vaccinale vero e proprio, non condivide l'opinione del senatore Balboni sulla funzionalità delle misure alternative alla vaccinazione; ricorda come in questo momento - in Inghilterra come in Francia o in est Europa, Paesi nei quali non è stato reso obbligatorio il *green pass* a differenza di quanto accaduto in Italia - la situazione dei contagi sia fuori controllo, per cui apprezza la scelta del Governo - sia pure incompleta - di farsi carico della libertà dei cittadini di non infettarsi.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che non parteciperà al voto.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva a maggioranza la proposta della Relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ([n. 313](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Esame e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di regolamento, che è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge n. 31 del 2019.

Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021. Con l'articolo 1 è definito l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. L'articolo 2 disciplina l'istituzione e la tenuta dell'elenco. L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione, attuando le espresse previsioni di cui all'articolo 196-ter disposizioni attuative del codice di procedura civile - introdotto dalla legge n. 31 del 2019 - ai sensi delle quali i requisiti devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. L'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione. L'articolo 5 stabilisce che all'atto dell'iscrizione nell'elenco, le organizzazioni o associazioni siano tenute al versamento di un contributo iniziale di 200 euro e di 100 euro quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. L'articolo 6 disciplina il procedimento di iscrizione, con particolare riguardo al modello di domanda che deve essere approvato dal responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza, ai tempi di conclusione del procedimento, alla fase istruttoria e a quella decisoria. L'articolo 7 disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione, subordinandolo all'invio da parte delle singole organizzazioni o associazioni - entro il 30 giugno di ogni anno - di una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per l'iscrizione nonché il versamento del contributo annuale. L'articolo 8 disciplina l'aggiornamento dell'elenco, prevedendo che lo stesso sia effettuato con cadenza annuale - entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale. L'aggiornamento deve essere preceduto dalla verifica del mantenimento da parte di singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati. Al riguardo si prevede che il responsabile dell'elenco eserciti i necessari poteri di controllo, eventualmente avvalendosi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero. L'articolo 9 detta la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco. L'articolo

10 disciplina la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - stabilendo che la stessa sia disposta nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione, dichiarati per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito. L'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, ricollegandola alle ipotesi di: accertamento della mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione; sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco non qualificabile come carenza lieve mancato deposito dei documenti più rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione; mancato svolgimento per un biennio di quelle che possono considerarsi le attività più qualificanti ai fini del riconoscimento all'organizzazione o associazione della adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei. L'effetto della cancellazione decorre dalla data della notifica del provvedimento. Si dispone infine che l'organismo o associazione nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco non possa chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione. L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a raccogliere le istanze dei senatori ed a valutarle ai fini dell'espressione del parere, che potrebbe aver luogo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2419\)](#) *Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1425\)](#) *SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo: essi recano ambedue disposizioni che, seppure con modalità diverse, intervengono sulla disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali.

L'Atto Senato n. 2419, già approvato dalla Camera dei deputati e che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Nel dettaglio l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine si specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'[art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012](#)); per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'[art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012](#)); per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'[art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013](#), da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'[art. 2 della legge n. 4 del 2013](#).

L'articolo 2, definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione

d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l'articolo 5, comma 1 della proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.

Infine l'articolo 2 (comma 3) estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Sono escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione: che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l'anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista: nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato quando l'importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l'utilizzo di *software*, banche dati, sistemi gestionali, ecc..) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari ecc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore; tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole

professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. L'articolo 5 specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Si stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione (comma 2). Si prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3); si attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4); si demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria. L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato ([articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011](#)) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021. L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. L'articolo 12, reca una serie di abrogazioni.

Il disegno di legge n. 1425 di iniziativa dei senatori Santillo e altri, poi, è volto - come si precisa nella relazione di accompagnamento della proposta - "a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché a dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso, espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della nostra Carta

fondamentale".

Nel merito il provvedimento consta di cinque articoli. L'articolo 1 precisa l'oggetto (la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese) e la finalità (la tutela della dignità e del lavoro svolto dai professionisti nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché la promozione del contrasto all'evasione fiscale) del disegno di legge. L'articolo 2 prevede che ogni istanza presentata alla p.a. nell'ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata, nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l'intervento del professionista, deve essere: corredata da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile (in materia di contratto d'opera), nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012, secondo cui il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale). Nella lettera di affidamento dell'incarico è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'[articolo 2233, comma 2, del codice civile](#) (ai sensi del quale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione) e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

L'articolo 3 stabilisce che l'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un *iter* autorizzativo o realizzativo, debba acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La suddetta dichiarazione attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico. In mancanza del pagamento, la dichiarazione deve attestare l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo 4 disciplina le conseguenze della mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali omissioni costituiscono motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino alla avvenuta integrazione. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore propone che si svolga un breve ciclo di audizioni con cui l'Ufficio di Presidenza integrato possa coadiuvare la discussione congiunta della Commissione sui due disegni di legge in titolo: ciò mediante un'attività istruttoria che potrebbe contemplare anche l'acquisizione di contributi scritti (compreso quello già pervenuto alla Presidenza dalla InarCassa).

Non facendosi osservazioni la Commissione conviene sulla proposta del relatore ed il Presidente invita i Gruppi a far pervenire l'elenco dei soggetti da audire entro le ore 12 del prossimo venerdì 29 ottobre 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE** - con riferimento agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 agosto ultimo scorso - dà conto della riformulazione dell'emendamento 3.2 (testo 2) a firma Mirabelli, Cirinnà e Rossomando, pervenuta lo scorso 4 agosto e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna. Indi, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il relatore **PEPE** (*L-SP-PSd'Az*) ravvisa la necessità di una concertazione politica tra i capigruppo della maggioranza, prima della seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali
(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale
(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Stante la richiesta del sottosegretario MULÉ di concertarsi con il Dicastero competente, prima di offrire una risposta alla reiterata richiesta della Commissione di lumi in ordine alla preannunciata proposizione di un testo emendativo del Governo, il **PRESIDENTE** richiede per la seduta di domani la presenza del rappresentante del Governo competente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede che venga posto all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 27 ottobre, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2326: ai fini della proroga del termine della Commissione di inchiesta sulla comunità "Il Forteto", la relativa Presidente ha infatti fatto pervenire al Relatore la richiesta documentazione istruttoria.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2086](#)

Art. 3

3.2 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro ".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale si applicano in ogni caso le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 264 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
264ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1402\) BALBONI ed altri.](#) - *Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*

(Seguito dell'esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il testo approvato dal Comitato ristretto all'unanimità dei presenti: esso è pubblicato in allegato al presente riassunto dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, non facendosi osservazioni, il testo del Comitato ristretto viene assunto come testo base: ad esso andranno riferiti i nuovi emendamenti, risultando travolti tutti quelli sin qui presentati nelle precedenti fasi di trattazione del disegno di legge.

Dopo alcuni interventi delle senatrici [ROSSOMANDO](#) (PD), [GAUDIANO](#) (M5S) e [MAIORINO](#) (M5S) e dei senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), intorno alla verifica in concreto del superamento delle proposte contenute negli emendamenti già presentati, la seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 14,10.

Il [PRESIDENTE](#) dispone che gli emendamenti proposti nelle precedenti fasi di trattazione del disegno di legge in titolo, quantunque superati, siano comunque pubblicati in allegato al presente riassunto dei lavori, esclusivamente per l'onore di firma.

Indi, non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è fissato nella giornata del 9 novembre 2021, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) invita a valutare la prosecuzione dei lavori alla luce della presentazione del decreto legge n. 139 del 2021 ed all'*iter* che il relativo disegno di legge di conversione sta effettuando in 1a Commissione.

Dopo un intervento della senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) (che dà conto dei suoi emendamenti 3.1 testo 2 e 4.1 testo 2, pubblicati in allegato), la sottosegretaria MACINA conferma che la disciplina del *revenge porn* introdotta nel citato decreto-legge comporta una necessità di coordinamento da valutare entro un termine breve, e comunque non superiore ai due giorni.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) accede alla richiesta del Governo, invitandolo a farsi carico dell'esigenza di non svuotare di contenuti le proposte di iniziativa parlamentare in materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI SUPERATI, ATTINENTI A FASI PROCEDURALI PRECEDENTI, AL
DISEGNO DI LEGGE

N. [1402](#)

Art. 1

1.1

[Agostinelli](#), [Evangelista](#)

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «imbarcazione» con le seguenti: «unità da diporto».

1.2

[Iannone](#)

Sostituire la parola: "imbarcazione" con le seguenti: "unità da diporto" ovunque ricorra.

1.3

[Balboni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire, ove ricorra, la parola «imbarcazione» con le parole «unità da diporto»;
- b) sostituire, ove ricorrano, le parole «o nautica» con le parole «o, ove prescritta, nautica».

1.4

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire, ovunque ricorra, la parola "imbarcazione" con le seguenti: "unità da diporto";*
- b) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole "o nautica" con le seguenti: "o, ove prescritta, nautica".*

1.5

[D'Angelo](#), [Mirabelli](#), [Agostinelli](#), [Evangelista](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 589-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma dopo le parole: «delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» sono inserite le seguenti: «o della navigazione marittima ed interna»;*

b) *il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c) e 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni»;*

c) *il terzo comma è sostituito dal seguente: «La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona.»;*

d) *il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»;*

e) *al quinto comma dopo le parole: «al comma precedente» sono inserite le seguenti: «, per quanto concerne la circolazione stradale,»;*

f) *sostituire il sesto comma con il seguente: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ove prescritta, nautica o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria»».*

Conseguentemente:

Sostituire la rubrica con la seguente: «Omicidio stradale e nautico»

1.6

IL RELATORE

1. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) al secondo comma:

1) dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo a motore » sono inserite le seguenti: « o di una unità da diporto »;

2) dopo le parole: « 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » inserire le seguenti: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c) e 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto, »;"

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) al terzo comma:

1) *dopo le parole* «186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » *inserire le seguenti*: « o di una unità da diporto »

2) *dopo le parole* « 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992 » *inserire le seguenti*: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi dell'articolo 53-ter, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto, »;"

c) la lettera d) è sostituita con la seguente:

"d) *al quarto comma*:

1) *dopo le parole* « ponendosi alla guida di un veicolo a motore », *inserire le seguenti*: « o di una unità da diporto »

2) *dopo le parole* « 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » *inserire le seguenti*: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le unità da diporto, ».

2. *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *la lettera c) è sostituita con la seguente*:

"c) *al secondo comma*:

1) *dopo le parole*: « ponendosi alla guida di un veicolo a motore » *sono inserite le seguenti*: « o di una unità da diporto »;

2) *dopo le parole*: « 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » *inserire le seguenti*: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c) e 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto, »;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) al terzo comma:

1) *dopo le parole* « 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » *inserire le seguenti*: « o di un'unità da diporto »

2) *dopo le parole* « 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992 » *inserire le seguenti*: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi dell'articolo 53-ter, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto, »

c) la lettera d) è sostituita con la seguente:

"d) *al quarto comma* :

1) *dopo le parole* « ponendosi alla guida di un veicolo », *inserire le seguenti*: « o di una unità da diporto »

2) *dopo le parole* « 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » *inserire le seguenti*: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le unità da diporto, »;"

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorra, la parola "imbarcazione" con le seguenti: "unità da diporto".

1.7

[D'Angelo](#), [Mirabelli](#), [Agostinelli](#), [Evangelista](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 590-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni»:

a) *al primo comma dopo le parole*: «delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» sono inserite le seguenti: «o della navigazione marittima ed interna»;

b) *il secondo comma è sostituito dal seguente*: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c) e 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno una

lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis* comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.»;

e) al quinto comma dopo le parole: «al comma precedente» sono inserite le seguenti: «, per quanto concerne la circolazione stradale,»;

f) sostituire il sesto comma con il seguente: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ove prescritta, nautica o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria»».

Conseguentemente:

Sostituire la rubrica con la seguente: «Lesioni personali stradali e nautiche»

1.8

[Puglia](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

«e-*bis*) dopo l'ottavo comma è, in fine, aggiunto il seguente: "Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa laddove non si trovi in una condizione di preesistente stato di incapacità per età o infermità"».

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Norma transitoria)

1. Nel caso in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto di reato di cui all'articolo 590-*bis*, primo comma, del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore della presente legge, e non sia stata ancora iscritta la notizia di reato, il termine per presentare la querela decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se è pendente il procedimento per il reato di cui all'articolo 590-*bis*, primo comma, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice competente, dopo che è stata esercitata l'azione penale, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela. In questo caso il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.»

1.9

[Piarulli](#)

*Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente: d-*bis*) al quinto comma dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:*

«4) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da diporto che, facendo uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

5) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia, violando gli obblighi di comportamento di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

6) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia, oltrepassando una striscia longitudinale continua in violazione dell'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

7) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da diporto che, durante la marcia o la navigazione, commettendo due o più violazioni della disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima ed interna, cagioni per colpa la morte di una persona.»

1.10

Gaudiano

Sostituire il comma 2 con il seguente: «All'articolo 589-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «da un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà»;

b) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Nello stesso caso di cui al primo comma, se il conducente omette di prestare assistenza a coloro che sono stati coinvolti nel sinistro ovvero non si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

Conseguentemente:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fuga, omessa assistenza alle persone ferite e mancata messa a disposizione degli organi di polizia giudiziaria da parte del conducente in caso di omicidio stradale o nautico»

1.11

Gaudiano

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) al quinto comma dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

4) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da diporto che, facendo uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

5) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia, violando gli obblighi di comportamento di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

6) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia, oltrepassando una striscia longitudinale continua in violazione dell'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

7) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da diporto che, durante la marcia o la navigazione, commettendo due o più violazioni della disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima ed interna, cagioni per colpa la morte di una persona.»

1.12

Evangelista, Gaudiano

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'articolo 590-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «da un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà»;

b) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Nello stesso caso di cui al primo comma, se il conducente omette di prestare assistenza a coloro che sono stati coinvolti nel sinistro ovvero non si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

Conseguentemente:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fuga, omessa assistenza alle persone ferite e mancata messa a disposizione degli organi di polizia giudiziaria da parte del conducente in caso di lesioni personali stradali o nautiche»

1.13

[Emanuele Pellegrini](#)

Sopprimere l'articolo.

1.14

[Pillon, Pepe, Urraro](#)

Al comma 1, ovunque ricorra, dopo la parola «imbarcazione» aggiungere le seguenti: ", nave o natante».

1.15

[Pillon, Pepe, Urraro](#)

Al comma 3, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 3-bis) aggiungere infine il seguente periodo: Al conducente sprovvisto di patente nautica è fatto divieto di conseguire il rilascio o il rinnovo della stessa per i successivi 3 anni dalla commissione del fatto di cui al primo comma.

1.16

[Pillon, Pepe, Urraro](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «I delitti di cui al presente articolo sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto all'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

1.0.1

[Balboni](#)

Aggiungere il seguente

Articolo 1 bis

1. All' art 590-*bis* c.p, dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

«Il reato è perseguibile d'ufficio tranne nel caso di cui al il comma 1 per il quale si procede a querela»

1.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche in tema di pene accessorie per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 222:

1. Al comma 2, i periodi 4, 5 e 6 sono soppressi;

2. Il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

»3-*bis*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale.«;

3. I commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati.

b) All'articolo 223, il comma 2-*bis* è abrogato.

2. Dopo l'articolo 590-*quater* del codice penale, è inserito il seguente:

»Art. 590-*quater*-1

(Pene accessorie)

1. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, consegue la revoca della patente di guida.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione di cui al primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

3. Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-*bis*, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b)* e *c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

4. Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-*bis*, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b)* e *c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro."«

Art. 2

2.1

[Agostinelli](#), [Evangelista](#)

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «imbarcazione» con le seguenti: «unità da diporto».

2.2

[D'Angelo](#), [Mirabelli](#), [Agostinelli](#), [Evangelista](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sostituire le parole: «o nautico» con le seguenti: «e nautico»;
- b) alla lettera b) sostituire le parole: «o nautiche» con le seguenti: «e nautiche»;
- c) alla lettera c) sostituire le parole: «o nautiche» con le seguenti: «e nautiche».

2.3

[Lomuti](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'art. 380, comma 2, la lettera m-*quater*) è sostituita dalla seguente: "m-*quater*) delitti di omicidio stradale o nautico e di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, se il conducente si dà alla fuga o non presta assistenza alle persone coinvolte o non si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria"».*

2.4

[Emanuele Pellegrini](#)

Sopprimere l'articolo.

2.0.1

[Agostinelli](#), [Evangelista](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. I natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d'acqua, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale dell'Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 171 del 2005, senza oneri a carico dello Stato, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti entro novanta giorni da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e delle finanze.»

2.0.2

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. Per l'applicazione della presente legge, nonché per l'individuazione dell'autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d'acqua, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale dell'Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 171 del 2005, senza oneri a carico dello Stato, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti entro novanta giorni da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e delle finanze.»

2.0.3

[Balboni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis

1. Per l'applicazione della presente legge, nonché per l'individuazione dell'autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d'acqua, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale dell'Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 171 del 2005, senza oneri a carico della finanza pubblica, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.0.4

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nonché per l'individuazione dell'autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d'acqua, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale dell'Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2005, senza oneri a carico dello Stato, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

2.0.5

[Agostinelli](#), [Mirabelli](#), [D'Angelo](#), [Evangelista](#)

Dopo l'articolo aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 2-bis

1. Per l'applicazione della presente legge, nonché per l'individuazione dell'autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d'acqua, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale dell'Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 171 del 2005, senza oneri a carico dello Stato, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

2.0.6

[Piarulli](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 2-bis

(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 222, comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per le ipotesi previste ai commi secondo, terzo, quarto e quinto degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida, mentre per le ipotesi di cui al primo comma dei su indicati articoli del codice penale, il giudice valuta caso per caso l'applicazione in alternativa alla revoca della sanzione della sospensione della patente di guida."».

2.0.7

[Evangelista](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 2-bis

(Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 187, comma 2-bis le parole: «mucosa del cavo orale» sono sostituite dalle seguenti: «fluido salivare»;
- b) all'articolo 189 il comma 8 è abrogato».

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [1402](#)

NT

Il Comitato Ristretto

«Articolo 1

1. All'articolo 380 c.p.p., comma 2, la lettera m-*quater*) è sostituita dalla seguente:

"m-*quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi;"

2. L'articolo 589-*bis* c.p. (omicidio stradale) è sostituito dal seguente:

"Art. 589-*bis* c.p.

(*Omicidio stradale o nautico*)

1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera c) e 53-*quater* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis* comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona.

4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

5. La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5, ove prescritta, di patente nautica o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

3. L'articolo 590-*bis* c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) è sostituito dal seguente:

"Art. 590-*bis* c.p.

(Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime)

1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera c) e 53-*quater* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis* comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

4 Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

5. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5, ove prescritta, di patente nautica o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

9. Nei casi di cui al primo e quinto comma del presente articolo il delitto è punibile a querela della persona offesa."».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2086](#)

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Evangelista](#), [Lomuti](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluna delle condotte di cui agli articoli 583-*quater*.1 e 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Art. 4

4.1 (testo 2)

[D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Fatto commesso all'estero)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.».

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 265 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
265ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14.05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio.)

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) propone uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [MIRABELLI](#) (PD), [BALBONI](#) (FdI), [PIARULLI](#) (M5S), il presidente [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) e la sottosegretaria MACINA, il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di valutare le modifiche allo schema di parere formulate, rispettivamente: dal senatore Caliendo, in ordine al comma 5 dell'articolo 132 del codice della *privacy*; dal senatore Balboni, in ordine alla dilatazione dello *spatium temporis* dai 9 mesi proposti a (quanto meno) 12 mesi.

La sottosegretaria MACINA, su questo secondo suggerimento di modifica, si riserva di svolgere un approfondimento, ma rileva che il termine indicato dal Relatore coincide con quello frutto dell'interlocuzione con il Garante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 ottobre.

I senatori [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) illustrano gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Sulla data proposta interviene il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), ma è da relatore e Governo che provengono i suggerimenti di modifica accolti dal senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*): l'emendamento 1.1 è così riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Previ pareri favorevoli di relatore e Governo e con il voto favorevole dichiarato dal senatore [BALBONI](#) (*FdI*), dopo la verifica del numero legale la Commissione unanime conviene sull'emendamento 1.1 (testo 2); risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 1.2.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore [BALBONI](#) (*FdI*), è quindi posto ai voti ed approvato all'unanimità l'articolo 1, nel testo emendato.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore [BALBONI](#) (*FdI*), è quindi posto ai voti ed approvato all'unanimità l'articolo 2.

La Commissione unanime conferisce quindi al Presidente il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2326, con le modifiche approvate nel corso della discussione, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione scritta e ad apportare le eventuali correzioni formali e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 2 novembre.

Ha luogo la discussione sugli articoli 1 e 2 ed i relativi emendamenti (parte dei quali erano stati già pubblicati e parte dei quali, frutto di riformulazioni, sono pubblicati in allegato).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) lamenta l'improprietà del riferimento all'istigazione diretta fatta attraverso strumenti informatici, che sembrano prescindere dall'attuazione del proposito da parte dell'istigato. La materialità e l'offensività della condotta potrebbero giustificare, tutt'al più, un'aggravante.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) difende la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge, che - senza aver registrato emendamenti, sul punto - concordemente intende irrogare la sanzione sia se l'istigato abbia compiuto il fatto, sia che esso non sia stato compiuto.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) declina le critiche del senatore Caliendo secondo un triplice paradigma: si obietta che la norma operi anche con un'istigazione non pubblica, con un'istigazione non accolta e con un'istigazione che abbia ad oggetto un fatto che non sempre costituisce reato. Per sormontare queste critiche occorre una diversa collocazione sistematica della previsione, in un articolo autonomo del codice penale.

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) si fa carico dell'esigenza di coordinamento sistematico evidenziata

presentando l'emendamento 1.3, pubblicato in allegato.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.1 su invito del [relatore](#), il quale - nonostante le perplessità del senatore Caliendo - si dichiara favorevole all'emendamento 1.2 (testo 2).

La sottosegretaria Anna MACINA invita a riformulare gli emendamenti 2.1 e 2.2 in un testo 2, che all'articolo 2, comma 1, si limiti a sopprimere il secondo capoverso. Seguono interventi dei senatori [EVANGELISTA](#) (M5S) e [MIRABELLI](#) (PD) (favorevoli) e [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) e [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) (contrari).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei Deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD), presenta ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, la discussione è rinviata.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che:

- all'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 1), va previsto che il trattamento dei dati personali (di cui al primo periodo del capoverso 1-bis) segua una finalità che - quando non espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento da essa delegato - sia indicata con atti amministrativi generali (oltre ad assicurare adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano);
- all'articolo 9, comma 1, lettera a), i numeri 2) e 3) andrebbero soppressi, visto che la finalità semplificatoria del decreto-legge appare sufficientemente conseguita in ambito trattamentale (nuovo comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003): l'equilibrio tra i beni giuridici della riservatezza e dell'interesse pubblico sarebbe alterato se si estendesse tale nuova modalità "semplificata" anche alla comunicazione e diffusione dei dati, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- per contenere l'impatto derivante dalla soppressione dell'intera disposizione che legittima il Garante alla prescrizione di misure di sicurezza per la data retention, particolarmente utile a garantire l'integrità e la riservatezza dei tabulati conservati a fini di giustizia, all'articolo 9, comma 1, la lettera c) andrebbe sostituita con la seguente: "c) All'articolo 132, al comma 5, sostituire le parole: "secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies" con le seguenti: "con provvedimento di carattere generale";
- allo scopo di introdurre un obbligo di conservazione, a soli fini probatori, dei contenuti di cui sia

impedito il caricamento, per impedire la dispersione irrimediabile di elementi di prova in relazione a quello che può rappresentare un tentativo di delitto, integrandone atti idonei e inequivoci alla realizzazione della condotta tipica, all'articolo 9, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 144-bis», occorre sostituire il comma 1 con i seguenti: "1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, registrazioni audio o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di trasmissione o diffusione senza il suo consenso attraverso piattaforme digitali, ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante, entro 48 ore dalla segnalazione decide ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al periodo precedente conservano, ai soli fini probatori e con misure, indicate dal Garante nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire l'identificabilità degli interessati, il materiale oggetto della segnalazione, per nove mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. 1- bis. I gestori delle piattaforme digitali, ovunque stabiliti purché eroganti servizi accessibili dall'Italia, comunicano al Garante per la protezione dei dati personali un punto di contatto al quale possano essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1". Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, occorre inserire il seguente: "1-bis., L'obbligo di indicazione del punto di contatto di cui all'articolo 144-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è adempiuto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione". In particolare, il termine di 9 mesi è suggerito in relazione al termine per la proposizione della querela che per il revenge porn è di sei mesi, esteso di tre mesi in più al fine di consentire lo *spatium temporis* necessario per l'adozione di eventuali determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria. La conservazione da parte delle piattaforme è inoltre necessario avvenga con misure, indicate dal Garante nell'ambito dei medesimi provvedimenti inibitori, idonee a impedire l'identificabilità degli interessati, il materiale oggetto della segnalazione, per nove mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. Inoltre, ai fini dell'effettività della tutela remediale introdotta, è necessario obbligare i gestori di piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi a comunicare al Garante un "punto di contatto" cui inviare i provvedimenti inibitori adottati dal Garante;

- all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) occorre inserire la seguente: «e-bis) All'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: "di legge o regolamento" sono inserite le seguenti: "o di atti amministrativi generali"; al comma 2, le parole: "in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente" sono sostituite dalle seguenti: "in base a disposizioni di legge, regolamento o atti amministrativi generali" ». Dopo il comma 2 occorre altresì inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 le parole «e si basa» sono sostituite dalle parole «o si basa», le parole «, nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole «di regolamento» sono aggiunte le parole «ovvero da atti amministrativi generali»». In tal guisa si riuscirebbe ad armonizzare, al nuovo regime introdotto dal comma 1 lettera a) per il trattamento di dati personali in ambito pubblico, anche la disciplina speciale prevista per i trattamenti svolti a fini di difesa e sicurezza nazionale (art. 58 d.lgs. 196/03) e a fini di polizia e giustizia penale (art. 5 d.lgs. 51/18), che in presenza dei medesimi vincoli normativi europei (e in assenza di vincoli per quanto concerne la sicurezza nazionale) continuano ancora a prevedere, come basi giuridiche, solo la legge o il regolamento. Con la maggiore flessibilità nella disciplina in ambito pubblico prevista al comma 1 lettera a), infatti, non può non intervenire anche, di conseguenza, su trattamenti quali quelli svolti da Servizi, polizia e magistratura penale, pena un'irrimediabile irragionevolezza della disciplina: pertanto, si propone di ammettere, tra le basi giuridiche legittimanti questi trattamenti, anche l'atto amministrativo generale, così da coniugare esigenza di flessibilizzazione nel regime di trattamento ed esigenza di determinatezza della base giuridica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2326](#)

Art. 1

1.1

[Pillon](#)

Al comma 1, sostituire le parole "fino alla scadenza della XVIII legislatura" con le seguenti: "fino al 3 gennaio 2022".

Sopprimere il comma 2.

1.1 (testo 2)

[Pillon](#)

Al comma 1, sostituire le parole "fino alla scadenza della XVIII legislatura" con le seguenti: "fino al 1° ottobre 2022".

Sopprimere il comma 2.

1.2

[Dal Mas](#), [Caliendo](#)

All'art. 1, comma 1, sostituire le parole «fino alla scadenza della XVIII legislatura» con le parole: «fino al giorno 1 ottobre 2022».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2086](#)

Art. 1

1.2 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole "la diffonde ovvero" con le seguenti: "intenzionalmente la diffonde o".

1.3

Il Relatore

1. Sostituire l'alea del comma 1 con il seguente:

" 1. Dopo l'art. 414-bis del codice penale è aggiunto il seguente: «Art. 414-ter (Istigazione alla violenza o all'autolesionismo in danno ai minori)»"

2. Sostituire il primo capoverso del comma 1 con il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguardo alla commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni."

Conseguentemente, all'art. 3 le parole "commi quinto e sesto" sono sostituite dalle parole "ter".

Art. 2

2.2 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole "la diffonde ovvero" con le seguenti: "intenzionalmente la diffonde o".

Art. 3

3.2 (testo 3)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di strumenti informatici o telematici)

Dopo l'articolo 57-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 57-*ter*. - (*Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo di sistemi informatici o telematici*) -

1. Salva la responsabilità dell'autore e fuori dei casi di concorso, il gestore del sito internet o il fornitore di servizi telematici che, dopo aver ricevuto da parte della pubblica autorità segnalazione o richiesta di cancellazione dei contenuti idonei a configurare le fattispecie di cui all'articolo 414 quinto e sesto comma del codice penale diffusi da terzi avvalendosi dei servizi forniti, non ne rimuove o disabilita l'accesso immediatamente o comunque entro 48 ore, è punito a titolo di colpa, con la pena stabilita per i suddetti reati diminuita della metà.

2. Il gestore del sito internet e il fornitore di servizi telematici conservano per nove mesi ai soli fini probatori il materiale oggetto della segnalazione o della richiesta di cancellazione e i relativi punti di contatto di cui all'articolo 144-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Ai fini della presente legge, per "gestore del sito internet" si intende il soggetto di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 29 maggio 2017 n. 21; per "fornitore di servizi telematici" si intende colui che gestisce piattaforme digitali progettate per permettere agli utenti di condividere qualunque tipo di contenuto o di renderlo accessibile al pubblico.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [882](#)

Art. 2

2.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole "del delitto di cui all'articolo 518-*sexiesdecies*" con le seguenti: "dei delitti di cui agli articoli 518-*sexies* e 518-*septies*".*

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-*septiesdecies* - (Delitti contro il patrimonio culturale).

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-*novies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-*duodevicies* - (Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.»

Art. 6

6.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole "e gli articoli 733 e 734".

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 266 (ant.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
266ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2409\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

Interviene il senatore [BALBONI](#) (FdI) chiedendo chiarimenti sulla congruità del termine di nove mesi per la conservazione a fini probatori dei materiali telematici.

La rappresentante del Governo MACINA chiarisce che si tratta di un termine congruo, coordinato con un termine analogo previsto in provvedimenti simili, quali per esempio il disegno di legge n. 2086 e quello sul *revenge porn*.

La proposta di nuovo schema di parere favorevole con osservazioni sul testo, dopo l'accertamento della presenza del numero legale, è messa ai voti ed è approvata all'unanimità dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2086\)](#) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che i pareri delle Commissioni competenti sono stati resi favorevolmente.

Previo parere favorevole della sottosegretaria MACINA sono approvati all'unanimità, con separate votazioni, l'emendamento 1.3 (dopo l'accertamento della presenza del numero legale), l'emendamento 1.2 (testo 2) e l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2 ed agli emendamenti ad esso proposti.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) accetta di riformulare l'emendamento 2.1 in un testo 2, conforme al suggerimento avanzato ieri dalla sottosegretaria MACINA.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) annuncia il ritiro dell'emendamento 2.2 (testo 2).

L'emendamento 2.1 testo 2, il cui testo è pubblicato in allegato, previ pareri favorevole di [RELATORE](#) e GOVERNO è approvato all'unanimità dalla Commissione che, con separata votazione, approva all'unanimità anche l'articolo 2 del testo emendato.

Si passa all'articolo 3 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) invita i proponenti degli emendamenti a convergere sulla proposta di riformulazione che è avanzata dalla sottosegretaria MACINA in sostituzione dell'intero articolo 3.

Interviene il senatore [BALBONI](#) (Fdl), chiedendo chiarimenti al rappresentante del Governo sul fatto che, nella riformulazione dell'articolo proposta, si faceva riferimento ad un termine di un anno mentre poc'anzi il sottosegretario aveva fermato essere congruo il termine di nove mesi per una fattispecie analoga.

La sottosegretaria MACINA ammette che il termine di un anno indicato nella riformulazione è frutto di un difetto di coordinamento, perché antecedente al lavoro di raccordo successivamente compiuto e finalizzato all'allineamento dei termini. Pertanto accoglie il suggerimento che fa riferimento al termine di nove mesi.

Interviene il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), preannunciando il voto favorevole sugli emendamenti, laddove riformulati dai proponenti nei termini indicati dal Governo, ma ritornando nuovamente sulla questione dei termini: ritiene che sarebbe stato meglio prevedere un termine superiore ai nove mesi per la conservazione di questi dati. Esprime poi perplessità sull'altro termine di quarantott'ore previsto perché si possa procedere alla rimozione di tali materiali dai siti Internet: si tratta di un termine eccessivo, in considerazione del fatto che oggi gli strumenti di gestione telematica consentono già l'eliminazione di tali materiali nel giro di pochi minuti.

Interviene il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) che, sempre in merito alla proposta di riformulazione degli emendamenti in oggetto, ritenendo la proposta poco chiara dal punto di vista della tecnica legislativa, propone di meglio chiarire il significato della fattispecie normativa, aggiungendo il termine "vittima". Concorda il presidente [PRESIDENTE](#) ed il senatore [BALBONI](#) (Fdl), mentre dissente la senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S).

Interviene il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), proponendo invece che, al fine di meglio chiarire la

definizione individuata, possa farsi riferimento al termine "offeso".

La presentatrice dell'emendamento, senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), accetta la riformulazione risultante dal dibattito e, pertanto, presenta l'emendamento 3.1 (testo 3), allegato al presente resoconto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) accetta di riformulare l'emendamento 3.2 (testo 3) in un testo identico all'emendamento 3.1 (testo 3): tale emendamento 3.2 (testo 4) è pure esso pubblicato in allegato. I due emendamenti identici, previ pareri favorevoli di [RELATORE](#) e GOVERNO, sono congiuntamente approvati, in unica votazione, dalla Commissione. Trattandosi di emendamenti integralmente sostitutivi dell'articolo 3, si procede all'esame dell'articolo 4 e dell'unico emendamento ad esso proposto.

Previo parere contrario di [RELATORE](#) e GOVERNO, l'emendamento 4.1 (testo 2) è ritirato dalla senatrice [D'ANGELO](#) (M5S). La Commissione approva l'articolo 4.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che:

- all'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 1), va previsto che il trattamento dei dati personali (di cui al primo periodo del capoverso 1-*bis*) segua una finalità che - quando non espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento da essa delegato - sia indicata con atti amministrativi generali (oltre ad assicurare adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano);
- all'articolo 9, comma 1, lettera a), i numeri 2) e 3) andrebbero soppressi, visto che la finalità semplificatoria del decreto-legge appare sufficientemente conseguita in ambito trattamentale (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 2-*ter* del decreto legislativo n. 196 del 2003): l'equilibrio tra i beni giuridici della riservatezza e dell'interesse pubblico sarebbe alterato se si estendesse tale nuova modalità "semplificata" anche alla comunicazione e diffusione dei dati, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2-*ter* del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- all'articolo 9, comma 1, la lettera c) andrebbe sostituita con la seguente: "c) All'articolo 132, al comma 5, sostituire le parole: "secondo le modalità di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*" con le seguenti: "con provvedimento di carattere generale". Ciò si propone allo scopo di contenere l'impatto derivante dalla soppressione dell'intera disposizione che legittima il Garante alla prescrizione di misure di sicurezza per la data retention: poiché l'articolo 2-*quinqüesdecies* è particolarmente utile a garantire l'integrità e la riservatezza dei tabulati conservati a fini di giustizia, la porzione che di esso è più significativa - cioè la possibilità per il Garante di dare prescrizioni in via generale, e non caso per caso - viene fatta transitare nel comma 5 dell'articolo 132. La sua abrogazione si rivela pertanto ultronea: la possibilità per il Garante di dare prescrizioni - contenenti le misure e gli accorgimenti a garanzia dell'interessato, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità,

sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati - va non solo mantenuta, ma ripristinata nella loro modalità del "provvedimento di carattere generale", pena la dispensazione delle prescrizioni nei mille rivoli della casistica del caso concreto: occorre che i titolari del trattamento non si sottraggano, in tal guisa, da un approccio complessivo, che preveda il bilanciamento ex ante - per tipologia di atti - dell'azione amministrativa con il valore della riservatezza dei dati;

- allo scopo di introdurre un obbligo di conservazione, a soli fini probatori, dei contenuti di cui sia impedito il caricamento, per impedire la dispersione irrimediabile di elementi di prova in relazione a quello che può rappresentare un tentativo di delitto, integrandone atti idonei e inequivoci alla realizzazione della condotta tipica, all'articolo 9, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 144-bis», occorre sostituire il comma 1 con i seguenti: "1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, registrazioni audio o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di trasmissione o diffusione senza il suo consenso attraverso piattaforme digitali, ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante, entro 48 ore dalla segnalazione decide ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al periodo precedente conservano, ai soli fini probatori e con misure, indicate dal Garante nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire l'identificabilità degli interessati, il materiale oggetto della segnalazione, per nove mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. 1- bis. I gestori delle piattaforme digitali, ovunque stabiliti purché eroganti servizi accessibili dall'Italia, comunicano al Garante per la protezione dei dati personali un punto di contatto al quale possano essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1". Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, occorre inserire il seguente: "1-bis., L'obbligo di indicazione del punto di contatto di cui all'articolo 144-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è adempiuto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione". In particolare, il termine di 9 mesi è suggerito in relazione al termine per la proposizione della querela che per il *revenge porn* è di sei mesi, esteso di tre mesi in più al fine di consentire lo *spatium temporis* necessario per l'adozione di eventuali determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria. La conservazione da parte delle piattaforme è inoltre necessario avvenga con misure, indicate dal Garante nell'ambito dei medesimi provvedimenti inibitori, idonee a impedire l'identificabilità degli interessati, il materiale oggetto della segnalazione, per nove mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. Inoltre, ai fini dell'effettività della tutela remediale introdotta, è necessario obbligare i gestori di piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi a comunicare al Garante un "punto di contatto" cui inviare i provvedimenti inibitori adottati dal Garante;

- all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) occorre inserire la seguente: «e-bis) All'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: "di legge o regolamento" sono inserite le seguenti: "o di atti amministrativi generali"; al comma 2, le parole: "in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente" sono sostituite dalle seguenti: "in base a disposizioni di legge, regolamento o atti amministrativi generali" ». Dopo il comma 2 occorre altresì inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 le parole «e si basa» sono sostituite dalle parole «o si basa», le parole «, nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole «di regolamento» sono aggiunte le parole «ovvero da atti amministrativi generali»». In tal guisa si riuscirebbe ad armonizzare, al nuovo regime introdotto dal comma 1 lettera a) per il trattamento di dati personali in ambito pubblico, anche la disciplina speciale prevista per i trattamenti svolti a fini di difesa e sicurezza nazionale (art. 58 d.lgs. 196/03) e a fini di polizia e giustizia penale (art. 5 d.lgs. 51/18), che in presenza dei medesimi vincoli normativi europei (e in assenza di vincoli per quanto concerne la sicurezza nazionale) continuano ancora a prevedere, come basi giuridiche, solo la legge o il regolamento. Con la maggiore flessibilità nella disciplina in ambito pubblico prevista al comma 1 lettera a), infatti, non può non intervenire anche, di conseguenza, su trattamenti quali quelli svolti da Servizi, polizia e magistratura penale, pena

un'irrimediabile irragionevolezza della disciplina: pertanto, si propone di ammettere, tra le basi giuridiche legittimanti questi trattamenti, anche l'atto amministrativo generale, così da coniugare esigenza di flessibilizzazione nel regime di trattamento ed esigenza di determinatezza della base giuridica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2086](#)

Art. 2

2.1 (testo 2)

[Evangelista](#), [Gaudiano](#), [D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Al comma 1 sopprimere il secondo capoverso.

Art. 3

3.1 (testo 3)

[Evangelista](#), [Lomuti](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di piattaforme digitali)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o tutore o curatore del minore offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414- *ter* o 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio, previa conservazione dei dati originali, per nove mesi, a fine probatori e l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire la identificazione diretta dell'offeso.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

3.2 (testo 4)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di piattaforme digitali)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o tutore o curatore del minore offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414- *ter* o 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio, previa conservazione dei dati originali, per nove mesi, a fine probatori e l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire la identificazione diretta dell'offeso.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare

del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 267 (ant.) dell'11/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021
267ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2086\) PILLON ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio*
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

È quindi posto ai voti l'articolo 5, che risulta approvato all'unanimità.

La Commissione unanime conferisce quindi al relatore, senatore Pepe, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2086, con le modifiche approvate nel corso della discussione, con eventuale richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e con mandato ad apportare le eventuali correzioni formali e di coordinamento che si rendessero necessarie.

[\(882\) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI.](#) - *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 novembre.

Si riprende con l'articolo 1 e gli emendamenti ad esso proposti.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) esprime parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.2 su cui è favorevole. Sull'ordine del giorno n. 1 è favorevole a condizione che il dispositivo dell'impegno sia modificato con le parole "a valutare l'opportunità di".

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) trasforma l'emendamento 1.0.1 nell'ordine del giorno n. 2 pubblicato in allegato, che riceve parere favorevole del RELATORE.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri del Relatore.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 è respinto.

Indi è approvato l'emendamento 1.2, risultandone preclusi gli emendamenti 1.3 e 1.6.

Con il voto favorevole del senatore Balboni, l'emendamento 1.4 non è approvato.

Risultano respinti anche, con separate votazioni, l'emendamento 1.5 e l'emendamento 1.7.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*), aggiuntavi firma, riformula - in accoglimento degli inviti pervenuti - l'ordine del giorno n. 1 nel testo 2 pubblicato in allegato.

La rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno n. 1 testo 2, che è poi approvato dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno n. 2, che è poi approvato dalla Commissione.

È quindi posto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato, con l'astensione del senatore Balboni.

Si passa all'articolo 2 ed all'emendamento 2.1, ad esso proposto dal Relatore e sul quale il Governo esprime parere favorevole: trattandosi di soppressivo, e di unico emendamento gravante sull'articolo, si pone ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

La Commissione all'unanimità respinge l'articolo 2.

Si passa all'articolo 3 ed all'emendamento 3.1, ad esso proposto dal Relatore e sul quale il Governo esprime parere favorevole: esso risulta approvato dalla Commissione, che poi con separata votazione approva l'articolo 3, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 4 ed all'emendamento 4.1, ad esso proposto dal Relatore e sul quale il Governo esprime parere favorevole: esso risulta approvato all'unanimità dalla Commissione, che poi con separata votazione approva unanime l'articolo 4, nel testo emendato.

È quindi posto ai voti l'articolo 5, che risulta approvato dalla Commissione unanime.

Si passa all'articolo 6 ed all'emendamento 6.1, ad esso proposto dal Relatore e sul quale il Governo esprime parere favorevole: esso risulta approvato dalla Commissione, con l'astensione del senatore Balboni .

La Commissione poi approva l'articolo 6, nel testo emendato, con l'astensione del senatore Balboni.

È quindi posto ai voti l'articolo 7, che risulta approvato dalla Commissione.

È quindi posto ai voti l'articolo 8, che risulta approvato dalla Commissione unanime.

La Commissione unanime conferisce quindi al relatore, senatore Mirabelli, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 882, con le modifiche approvate nel corso della discussione, con eventuale richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e con mandato ad apportare le eventuali correzioni formali e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [882](#)

G/882/1/2 (testo 2)

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Gaudiano](#)

La 2ª Commissione permanente, in sede di discussione dell'articolo 1 del disegno di legge *recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (A.S. 882)*, premesso che:

il provvedimento, modificando il codice penale, introduce nuove fattispecie di reato legate ai beni culturali. Nello specifico l'articolo 1 introduce il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali; considerato che:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale di tutti i beni vincolati di proprietà privata e pubblica, prescrivendo la necessità di autorizzazione ministeriale preventiva per quelli di proprietà privata nei quali sia presumibile l'esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata;

l'ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di esportazione o di importazione per beni culturali è l'Ufficio Esportazione di oggetti d'arte e d'antichità competente per territorio;

considerato inoltre che:

il nostro Paese detiene un primato negativo per il traffico illegale delle opere d'arte che non può non ricondursi anche a un mancato controllo;

carenze strutturali degli uffici competenti per l'esportazione sono dovute, nella fattispecie, alla disomogeneità dei criteri adottati, che portano a bloccare opere che da altri uffici otterrebbero il nulla osta per la circolazione e viceversa, nonché a una perenne carenza di personale;

valutato che:

è di fondamentale importanza prevenire e non solo punire l'esportazione illecita del patrimonio culturale con un'adeguata struttura di controllo e con personale capace e competente che valuti le opere secondo criteri definiti con maggior chiarezza, in virtù dei quali non deve essere considerata vincolante solo la valutazione economica dell'opera quanto la sua specifica pertinenza a un contesto e il suo valore storico e documentario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a dotare gli Uffici di esportazione e le Sovrintendenze di personale sufficiente, dotato delle competenze adeguate per gli incarichi che è chiamato a svolgere;

a prevedere criteri di maggiore uniformità, basati ove necessario anche sullo «storico» e sulla provenienza dell'opera, per il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione.

G/882/2/2

[Saponara](#), [Pillon](#)

La 2ª Commissione permanente, in sede di discussione dell'articolo 1 del disegno di legge *recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (A.S. 882)*,

premessa la necessità di introdurre un'autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, affinché:

a) sul territorio nazionale sia vietato l'utilizzo di rivelatori di metalli (metal detector) senza specifica autorizzazione, se non per uso connesso a specifiche attività professionali;

b) chiunque intenda farne uso debba chiedere apposita autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del luogo ove avviene l'utilizzo del rilevatore, specificandone la tipologia e le finalità della ricerca;

c) le aree interdette ai rilevatori di metalli siano indicate nei Piani Territoriali regionali;

d) qualora nella rilevazione si rinvenga qualsiasi oggetto archeologico, questo vada consegnato alla più vicina Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio;

e) con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministero delle attività produttive, si provveda a stilare l'elenco di tutte le attività professionali che utilizzano abitualmente i metal detector, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di cui alla lettera b);

f) il controllo sull'osservanza delle disposizioni delle precedenti lettere compete al Ministero della cultura, agli organi di polizia locale e agli organi di pubblica sicurezza.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 183 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 183

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMUNICAZIONI AI GRUPPI DEL RELATORE SULL'A.S. N. 2086, SEN. PEPE

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2086
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
Titolo breve: *Istigazione all'autolesionismo*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 140 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

Sottocomm. pareri

[N. 143 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

Sottocomm. pareri

[N. 147 \(pom.\)](#)

14 dicembre 2021

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 463 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 472 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

[N. 493 \(pom.\)](#)

14 dicembre 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato l'emendamento 1.0.3 (testo 5), relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.1 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di specificare il destinatario della comunicazione, da parte del titolare del trattamento o gestore del sito *internet* o del *social media*, di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
143ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(1571-A/R) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2086) PILLON ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio*

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2367) NENCINI ed altri. - *Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini*

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 147 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
147ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(882-A) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2086-A) Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2475) Delega al Governo in materia di disabilità, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
463ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, preliminarmente, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 19 e 21 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 19 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 21 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.
In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, viene previsto che le Parti possano concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto. Al riguardo, chiede conferma che tale previsione sia condizionata all'adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, che individui le occorrenti risorse per il cambio di sede.

All'articolo 2, comma 2, dell'Accordo, si prevede poi che la manutenzione ordinaria sarà a carico dell'ICGEB, previo invio delle ricevute e della documentazione, mentre quella straordinaria sarà a carico dello Stato italiano. Con un eventuale accordo separato, si potranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mantenuti. Sul punto, occorre conferma che tale previsione sia compatibile con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica, vista anche la necessità di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successivamente all'ente per il rimborso.

Relativamente all'articolo 3 dell'Accordo, richiede ulteriori elementi volti a garantire la copertura finanziaria del contributo di 10 milioni di euro annui per le attività del Centro, posto che esso viene coperto con le risorse sussistenti sullo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986, che ratificava l'atto costitutivo dell'ICGEB e che viene quantificato in 3,5 milioni di euro dalla stessa norma. In particolare, occorre appurare se tale stanziamento sia stato oggetto di successivi rifinanziamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 17 dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, ferma restando la possibilità di forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede che - con accordi complementari - i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero essere corrisposte solo per brevi periodi.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante chiarimenti sulle domande poste dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche in relazione ai chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [MANCA](#) (PD) formula una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), poiché non vi sono richieste di intervento, avanza una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in titolo risulta collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, ed è corredato della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata. Considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, propone di ribadire per l'Assemblea un parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.2, 2.4, 3.0.1, 4.0.2 e 6.1, ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere di nulla osta già formulato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO concorda le valutazioni manifestate dalla relatrice.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, illustra una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;
- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;
- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;
- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:
 - in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;
 - in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali."

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 01.1, recante la previsione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazione, sia per determinare l'entità degli indennizzi sia per verificare la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.24, 1.34 e 1.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.18, nonché gli analoghi emendamenti 3.34, 3.35, 3.36 e 3.37. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.55 e 3.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.0.10 e 3.0.11. Relativamente all'emendamento del Governo 3.0.1000, fa presente che esso ripropone il testo dell'Atto Senato 2409 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". Preso atto che il decreto-legge n. 139 del 2021 è corredato di relazione tecnica positivamente verificata, risulta tuttavia opportuno richiedere i seguenti chiarimenti:

- circa il capoverso "Art. 8-*quinquies*", in merito ai commi 2-4, laddove si prevede anche un interpellato *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassazione, per un massimo di 60 giorni, è prevista una deroga alla norma generale che prevede che il trattamento accessorio sia a carico dell'amministrazione ricevente. A tale riguardo, andrebbe confermato che le amministrazioni di appartenenza possano far fronte a tutti i trattamenti, compreso quello accessorio, nonché ai fabbisogni derivanti dal trasferimento di personale;
- al capoverso "Art. 8-*septies*", relativo all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per far fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.8. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alla Commissione in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base degli elementi di risposta messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che la disposizione si riferisce espressamente alla compensazione dei minori oneri generali di sistema delle utenze elettriche relative al quarto trimestre dell'anno 2021 e prevede il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021: pertanto, gli oneri sono riferiti all'esercizio 2021, come evidenziato nell'articolo 5 sulla copertura finanziaria;
- in relazione all'utilizzo ai fini di cui all'articolo 1 delle risorse di cui alla lettera a) (proventi delle aste CO2), indicate nella norma di copertura dall'articolo 5, comma 1, lett. d) e classificate in conto capitale, viene evidenziato che i proventi delle aste CO2 sono destinati dalla lettera a) al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finalità compatibile con quelle previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";
- in relazione al comma 2 dell'articolo 1, sui criteri di stima riportati nella relazione tecnica viene rappresentato che in ogni caso la disposizione prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro, commisurato alla stima riportata in relazione tecnica, destinato ad essere trasferito alla Cassa per i

servizi energetici e ambientali affinché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) possa adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili;

- in relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, viene confermato che l'ARERA è in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto, segnalandosi che già in altre occasioni - ad esempio, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 41 del 2021 - l'ARERA ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe con propri provvedimenti nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, viene confermato che dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, non derivano effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale;
- in relazione all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, viene confermata la disponibilità delle risorse ivi previste, e che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 5, si segnala che alcune delle coperture adottate per le finalità del provvedimento potrebbero, sia pure in misura limitata, determinare - con l'esclusione di quanto previsto alle lettere b) e d) - l'utilizzo di risorse in conto capitale per fronteggiare oneri di natura corrente."

La rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla proposta testé illustrata, confermando comunque che le coperture utilizzate non determinano una dequalificazione della spesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, nonché sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.8, che amplia l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.9. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.7 e 2.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 2.12 e 2.13, nonché l'emendamento 2.14.

Comportano maggiori oneri altresì le proposte 2.0.1 e 2.0.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari

della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Occorre altresì valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.2, che prevede una copertura finanziaria mediante definanziamento delle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza senza modificare la norma base, con il rischio di maggiori oneri per diritti soggettivi acquisiti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5, che introduce una esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e conduttore, per i venditori di energia elettrica. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.6, recante una norma di interpretazione autentica in tema di canone di occupazione permanente con cavi e conduttore. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena approvato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la

valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci e dei sindaci metropolitani sia determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Il comma 2 dell'articolo 1 - abrogando il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) - sopprime la riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; e delle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali di tali soggetti in ragione della carica rivestita.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne il comma 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari di una disposizione di interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) in materia di pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle amministrazioni locali. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione hanno una età inferiore ai trentacinque anni non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione della forma pensionistica di riferimento e i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, indica un onere per il disegno di legge in esame pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Al riguardo, rappresenta che l'onere dovrebbe essere formulato come previsione di spesa.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, in considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda i profili di copertura, osserva preliminarmente che la finalità del Fondo di riserva per le spese impreviste consiste nel provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e non alla copertura di oneri relativi a nuovi provvedimenti legislativi; peraltro, il trasferimento delle somme dal Fondo e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio ha luogo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti. Inoltre, il disegno di legge in esame reca essenzialmente oneri di natura obbligatoria, mentre l'articolo 28 della legge di contabilità e finanza pubblica non consente l'utilizzo del Fondo a fronte di spese di natura obbligatoria. Segnala altresì che il provvedimento in esame comporta oneri a carattere permanente - 220 milioni di euro a decorrere dal 2022 - mentre il citato articolo 28 della legge di contabilità non consente l'utilizzo del Fondo per fare fronte ad oneri che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza di richiedere una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la

relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ([n. 302](#))
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), non risultando elementi di criticità per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere non ostativo sull'atto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca come, anche quest'anno, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate sia stato trasmesso al Parlamento quasi al termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ([n. 305](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, si evince che il programma pluriennale mira a implementare, nell'ambito delle missioni riconosciute all'Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi.

In particolare, lo schema di decreto in esame riguarda la seconda *tranche* del programma, avviato nell'esercizio in corso a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista una prima *tranche* corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Peraltro, la relazione prevede che il programma si concluderà presumibilmente nel 2035. La suddetta seconda *tranche*, che comporta una spesa di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità:

- per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio

degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019- 2021 sono state apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

- per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento "a fabbisogno" dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95), e le risorse utilizzate nell'ambito dei "capitoli a fabbisogno" risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari). Nella medesima relazione, si afferma, altresì, che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il capitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel chiarire che le *tranche* successive recano un onere previsionale di ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l'approvazione del programma manterrebbe la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa - previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti - venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.

A tale riguardo, per quanto di competenza, sarebbe utile acquisire dal Governo elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata della suddetta previsione.

Altresì, occorre acquisire dal Governo la conferma che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla seconda tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame

parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranche di finanziamento.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ([n. 306](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e, di conseguenza, la disponibilità e continuità dei servizi da essi erogati.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, per quanto riguarda la prima *tranche* del programma, oggetto del provvedimento in esame, l'onere complessivo è pari a 90 milioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziare sul piano gestionale n. 4 del predetto capitolo 7120, sul quale - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto

al parere parlamentare.

Inoltre, considerato che, in relazione al programma in esame, lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere parlamentare e il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 sembrano differire in relazione alla durata e ai profili finanziari, chiede un chiarimento su tali aspetti.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranches di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano (n. 307)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IeC) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di *performance* in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e interoperabilità nel quadro della pianificazione, organizzazione e conduzione di operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2031 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in circa 1,1 miliardi di euro. Relativamente alla prima *tranche* del progetto, oggetto del presente provvedimento, l'onere è stimato in circa 501 milioni di euro, a cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziare sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 4).

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse

medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua estensione temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive *tranche* di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano ([n. 308](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma persegue lo scopo di garantire al personale militare il massimo grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, garantendo al contempo prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero. Sempre secondo quanto riportato nella richiamata documentazione, il programma in esame consentirà quindi alla Difesa di colmare il necessario gap capacitivo, garantendo all'Esercito la disponibilità di un più evoluto Veicolo Tattico Leggero Multiruolo che tiene in particolare considerazione l'esperienza acquisita negli anni di impiego del precedente modello (VTLM 1). Lo Stato Maggiore della Difesa, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che l'esigenza complessiva della Difesa (relativa quindi all'intera 2ª fase del programma), ammonta a 1600 veicoli VTLM Lince 2, per un costo complessivo di 3,2 miliardi di euro. A fronte di tale esigenza, nella scheda si precisa che le risorse finanziarie allo stato disponibili sono pari a 385 milioni di euro, che consentono l'acquisizione di 175 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza di dotazione, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate (prima *tranche* della fase 2).

Tale importo è altresì confermato, nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, laddove si afferma che la seconda fase, con un fabbisogno di circa 3.200 milioni di euro, è risultata destinataria di finanziamenti complessivi pari a 385,00 milioni di euro, a valere sulle risorse recate da capitoli "a fabbisogno" del bilancio del Ministero della Difesa per 275,00

milioni di euro e sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), per 110,00 milioni di euro. Nel DPP si precisa, altresì, che la prima fase del programma è stata autorizzata con Decreto Ministeriale SMD 40/2019 e "si sovrappone alla 1ª fase e si riferisce ad un fabbisogno di 1.600 veicoli".

Ricorda che il richiamato comma 140 dell'articolo 1 legge di bilancio per il 2017, ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 miliardi di euro, comprensive di 2,8 miliardi di euro destinati al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 miliardi di euro (comprensivi di una quota di 3,5 miliardi di euro sul bilancio del MiSE). È riportata nella scheda tecnica una tabella riassuntiva della ripartizione del costo per esercizio finanziario. "Il completamento del progetto per ulteriori 2.815 milioni di euro", precisa la suddetta scheda, "avverrà attraverso l'acquisizione delle *tranche* successive, sulla base delle future disponibilità finanziarie".

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, deve valutarsi l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento solo alla prima *tranche* (ovvero per 385 milioni di euro che consentono l'acquisizione di 175 veicoli). Le ulteriori acquisizioni dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) ([n. 309](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si tratta del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento di due sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio). La finalità del programma è superare l'obsolescenza dei sensori *radar* attualmente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona contro bersagli

aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

L'onere previsionale complessivo del programma - il cui completamento è fissato al 2033 - è di 640 milioni di euro. La prima *tranche*, per 502,14 milioni di euro, finalizzata all'ammodernamento delle due unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere su stanziamenti del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7485-13), per circa 367,82 milioni di euro, nonché dei capitoli del settore investimenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 134,32 milioni di euro. La seconda *tranche*, per 137,87 milioni di euro, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta individuate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Nella scheda tecnica è riportato, al punto 6., il previsionale programma dei pagamenti relativo alla prima *tranche*, dal 2021 al 2033, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto (ovvero 502,14 milioni di euro). La seconda *tranche* dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre anch'esso all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali ([n. 311](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che la finalità del programma pluriennale in titolo è quella di acquisire munizioni a guida remota per il comparto delle Forze speciali, di cui ciascuna delle Forze armate, oltre che l'Arma dei carabinieri, è dotata.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3,878 milioni di euro. Viene precisato che, in fase di

effettiva negoziazione del contratto, sarà ritenuta ammissibile una deviazione negli oneri del 10 per cento, volta a tener conto delle reali condizioni economiche vigenti al momento della stipula contrattuale. Il finanziamento verrà effettuato a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nel cui stato di previsione il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare).

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2026, che ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità. Segnala che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, il programma in esame viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 75), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per le annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ([n. 312](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma si pone quale contributo nazionale alla Difesa aerea e missilistica integrata della NATO, considerata una dei pilastri per il conseguimento della Difesa collettiva e concepita quale capacità militare strategica per garantire la copertura e la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri operativi. L'Unione europea contribuisce alla difesa missilistica dell'Europa nel quadro della Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO). Per quanto concerne l'Italia, i più importanti sistemi di difesa missilistica includono il Samp/t, sviluppato attraverso un programma congiunto con la Francia, il Paams, frutto della cooperazione con Parigi e

Londra, e il Saam utilizzato sulle Fregate europee multi-missione Fremm.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2035.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3.050 milioni di euro al valore economico 2021, di cui la prima *tranche* - finanziata con lo schema di decreto in esame - ammonta a 2.378,37 milioni.

Queste risorse sono finanziate sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) per 1.693,97 milioni e sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico per complessivi 684,4 milioni (di cui 200 milioni di euro sulle risorse del Fondo *ex* articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e 484,4 milioni di euro sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020).

Le successive *tranche*, per ulteriori 671,63 milioni di euro, necessarie per conseguire il completamento della capacità, saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato anche il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, e l'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto. Le successive *tranche* dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm).

Segnala, poi, che il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 63). Al riguardo, segnala che mentre nella descrizione del programma i finanziamenti previsti corrispondono a quelli dello schema di decreto in esame, nella tabella riepilogativa i 200 milioni di euro finanziati a valere sul bilancio del MISE (Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 149) vengono sommati ai finanziamenti a valere sul bilancio della Difesa. Al riguardo, può essere utile fornire un chiarimento.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire chiarimenti sui quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore se il Governo sia in grado di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Ministero competente al fine di risolvere le criticità di carattere finanziario e di garantire piena efficacia al provvedimento.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in relazione alle indicazioni fornite dal Governo, sottolinea l'importanza di assicurare il coinvolgimento, nelle esperienze di formazione rappresentate dai "viaggi della memoria", del più ampio numero di studenti, anche in relazione alle scuole situate nei centri minori o in aree periferiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono novità in ordine al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sono in via di definizione, nelle interlocuzioni con il Ministero della difesa, gli approfondimenti istruttori da ultimo richiesti sui profili finanziari.

Interviene il senatore **MININNO** (Misto), che sottolinea come si tratti di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, non sottoposto a termini di decadenza, e quindi la Commissione ha a disposizione tutto il tempo necessario per completare l'istruttoria sui profili di criticità segnalati.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la prossima apertura della sessione di bilancio, osserva che il provvedimento è oggetto di sollecitazione da parte di diversi gruppi parlamentari e della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 19 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama gli emendamenti accantonati e illustra le ulteriori proposte, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e 2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso di verifica, sugli emendamenti in esame, le relazioni tecniche pervenute dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) sollecita la prosecuzione dell'esame sul provvedimento in titolo, sottolineando come resti da esaminare, per i profili di competenza della Commissione bilancio, un solo emendamento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla volontà della Commissione, acquisiti gli elementi istruttori richiesti, di concludere appena possibile l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 472 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
472ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571, 674 e 1503-A/R) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in considerazione del carattere ordinamentale delle modifiche apportate dalla Commissione di merito a seguito del rinvio, relative alla modifica dei termini di cui agli articoli 6, comma 2, e 12, comma 2, di ribadire un parere di nulla osta sul provvedimento, fatta eccezione per la previsione di cui all'articolo 2, comma 8, ultimo periodo, sulla quale propone di ribadire un parere di semplice contrarietà.

Il presidente **PESCO** prospetta la possibilità di esprimere un parere di nulla osta sull'intero provvedimento; infatti, in base ad una verifica informale, l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, ultimo periodo del disegno di legge, è chiamata a svolgere una funzione di controllo sull'utilizzo delle risorse acquisite attraverso la componente della tariffa rifiuti per il recupero dei rifiuti in mare, è finanziata dai contributi delle imprese di settore.

La RELATRICE concorda con la valutazione prospettata dal Presidente, proponendo quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di

parere della relatrice.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo.)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illustra gli ulteriori emendamenti 2.1, 3.1, 3.1 (testo 2), 4.1 e 6.1, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo al paragrafo 2 dell'articolo II dell'Accordo, ove si prevede che potranno essere stabiliti ulteriori ampliamenti o ricollocazioni in nuove sedi in accordo tra le Parti contraenti, occorre avere conferma che tale previsione sia subordinata alla previa adozione di un provvedimento legislativo *ad hoc*, che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto riguarda il paragrafo 4 del medesimo articolo II dell'Accordo, relativo alla manutenzione straordinaria della sede, la relazione tecnica prevede che questa rimanga a carico dello Stato italiano e che vi si farà fronte con eventuali provvedimenti *ad hoc*. A tale proposito, chiede un chiarimento su quale sia la tipologia di manutenzione straordinaria a cui il testo dell'articolo fa riferimento, considerato che - nella relazione tecnica - i provvedimenti sono definiti "eventuali", mentre normalmente la manutenzione straordinaria, ancorché non compiutamente quantificabile *ex ante*, deve comunque considerarsi imprescindibile nel medio-lungo periodo per un edificio (in relazione all'attuale stato dell'immobile).

Relativamente all'articolo X dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, anche se possono essere previste forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede - con accordi o intese complementari - che i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero

essere corrisposte solo per brevi periodi.

Circa l'articolo XI, chiede conferma che dalla concessione ivi prevista di visti o permessi gratuiti non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, da cui risulta che: con riguardo al paragrafo 2 dell'articolo II dell'Accordo, ove si prevede che potranno essere stabiliti ulteriori ampliamenti o ricollocazioni in nuove sedi in accordo tra le Parti contraenti, si assicura che da tale previsione non discenderanno nuovi oneri, in quanto eventuali nuovi immobili che saranno messi a disposizione dell'Organizzazione europea di diritto pubblico apparterranno esclusivamente al demanio; -con riguardo alla distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento alla definizione codicistica. Altresì, la formulazione sulla previsione di copertura finanziaria è quella usualmente utilizzata per oneri di questo tipo; relativamente all'articolo X dell'Accordo, non ne discendono effetti finanziari, poiché l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che disciplinano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani; circa l'articolo XI, si conferma che dalla concessione ivi prevista di visti o permessi gratuiti non deriveranno ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'eventuale gratuità della prestazione non derogherà alla vigente normativa in materia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con l'avviso conforme della sottosegretaria GUERRA, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere del relatore risulta approvata dalla Commissione.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 novembre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 novembre 2021, gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti all'articolo 1, occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.36 (segnalato dal Governo e, allo stato, improponibile presso la Commissione di merito). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.400.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 3.34 (testo 2) e 3.36 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.48, 3.62 e 3.0.1 (segnalate dal Governo). Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.60 (testo 2). Occorre valutare la proposta 3.0.19 che interviene sulla disciplina delle incompatibilità del personale sanitario (segnalata dal Governo). Risultano allo stato improponibili, presso la Commissione di merito, gli emendamenti 3.0.9 (che comporta maggiori oneri), 3.0.10 (che necessita di relazione tecnica) e 3.0.11 (che necessita di relazione tecnica).

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte

4.1, 4.6 e 4.7. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.1 (segnalato dal Governo), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle seguenti proposte segnalate dal Governo: 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulla proposta 6.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.2 (segnalata dal Governo).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), nonché sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 (al momento improponibili presso la Commissione di merito).

La sottosegretaria GUERRA, in merito agli emendamenti all'articolo 1, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.36 e 1.400.

Con riguardo alle proposte emendative all'articolo 3, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.34 (testo 2) e 3.36 (testo 2), in assenza della quale l'avviso è contrario.

Sull'emendamento 3.54, esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 3.60 (testo 2), formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti 3.48 e 3.62.

Sull'emendamento 3.0.1, esprime un avviso non ostativo, mentre formula un avviso contrario sull'emendamento 3.0.19.

Infine, esprime un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede un chiarimento circa l'avviso contrario espresso sulla proposta 3.0.19.

La sottosegretaria GUERRA, dopo aver riepilogato il contenuto della proposta emendativa, fa presente che la deroga ivi prevista al regime delle incompatibilità del personale sanitario risulta suscettibile di comportare, sostanzialmente, la istituzionalizzazione per i suddetti operatori delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1 della legge n. 43 del 2006, dell'esercizio dell'attività libero professionale anche intramuraria, considerato che tale personale - attualmente titolare di un rapporto unico ed esclusivo con l'amministrazione di appartenenza che non determina però nessuna retribuzione aggiuntiva - allo stato non può svolgere la libera professione né può essere titolare di incarichi retribuiti ulteriori rispetto a quelli consentiti dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ciò determinerebbe conseguenti inevitabili rivendicazioni, tese ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di esclusività prevista per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, ai quali è invece consentito dalla normativa vigente lo svolgimento della predetta attività libero-professionale intramuraria. Inoltre, non possono escludersi rivendicazioni da parte del restante personale amministrativo e tecnico del Servizio sanitario nazionale, tese ad ottenere l'estensione della citata deroga.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) si sofferma sull'emendamento 3.62, prospettando l'espressione di un parere di semplice contrarietà, dal momento che non si ravvisano profili di onerosità.

La sottosegretaria GUERRA si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 3.62.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, in base all'orientamento unanime della Commissione, possa essere

espresso un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 3.62.

Prende poi atto positivamente dell'avviso non ostativo espresso dal Governo sull'emendamento 3.0.1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 4, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, all'emendamento 4.0.1, formula un avviso di nulla osta condizionato ad una riformulazione che trasformi l'obbligo ivi previsto in una facoltà, segnalando altresì la necessità di una redazione più accurata della clausola d'invarianza finanziaria.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se l'avviso contrario sugli emendamenti 4.1, 4.6 e 4.7 sia dovuto ad un'erroneità nella quantificazione dell'onere ovvero all'inidoneità della copertura.

La sottosegretaria GUERRA osserva come l'avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.6 e 4.7 sia motivato dall'assenza della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, oltre che dalla contrarietà sulla copertura finanziaria.

Si apre poi un dibattito sulla portata normativa degli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, con riferimento al costo dei tamponi, nel quale intervengono il PRESIDENTE, la senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) e la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.20 e 5.0.2, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica che asseveri la neutralità finanziaria degli emendamenti.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 5.12.

Il [PRESIDENTE](#) chiede un chiarimento sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 5.20.

La sottosegretaria GUERRA osserva che entrambe le proposte richiamate appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria, qualora si intendesse ricomprendere i test sierologici tra le prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale. Pertanto, occorre acquisire apposita relazione tecnica.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come gli emendamenti in esame consentano di ottenere la certificazione verde anche da parte di soggetti che risultano immunizzati in base al test sierologico.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama la Commissione al fatto che l'accordo europeo sulla certificazione verde non prevede, attualmente, l'ottenimento del *green pass* a seguito di un test sierologico.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà, lasciando alla 1a Commissione le valutazioni di merito.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) constata l'assenza di criticità di ordine finanziario.

Dopo un intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) sulla portata normativa degli emendamenti 5.9 e 5.20, la sottosegretaria GUERRA, nel ribadire la necessità di acquisire la relazione tecnica, chiede di sospendere momentaneamente l'esame degli emendamenti in oggetto relativi all'articolo 5.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta di accantonamento, fatta eccezione per l'emendamento 5.2, sul quale ritiene che possa già essere espressa una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 6.100, mentre formula un avviso contrario sulla proposta 8.0.2, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) prospetta una limitazione della portata normativa dell'emendamento 8.0.2 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) rileva come alcune mansioni professionali non possano comunque essere svolte in modalità agile.

Il RELATORE ritiene che, al momento, debba essere espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.0.2.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.1 (testo 2), in quanto la relazione tecnica pervenuta non risulta adeguata a risolvere le criticità finanziarie delle proposte in esame.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, per assenza di relazione tecnica.

Riprendendo poi l'esame degli emendamenti all'articolo 5 precedentemente lasciati in sospenso, ribadisce le precedenti perplessità, prospettando eventualmente la possibilità per la Commissione di esprimere un parere di semplice contrarietà.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) ribadisce come gli emendamenti all'articolo 5 in oggetto tendano a configurare una nuova modalità per l'acquisizione della certificazione verde, con inevitabili conseguenze negative di ordine finanziario.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si sofferma, in particolare, sull'emendamento 5.12, osservando come esso intervenga sui requisiti per il rilascio della certificazione di guarigione da COVID.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che non sussistano oneri di carattere finanziario.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) ritiene invece che possano derivare conseguenze negative di carattere finanziario.

Dopo un ulteriore intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sulla portata normativa dell'emendamento 5.20, la sottosegretaria BINI ribadisce l'opportunità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando ovviamente la possibilità per la Commissione di valutare l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) esprime un orientamento favorevole all'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti in oggetto.

I senatori [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e [DELL'OLIO](#) (M5S) prospettano l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE registra come vi sia un orientamento prevalente ad esprimere un parere di contrarietà semplice sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MANCA](#) (PD) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.34 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.54, 3.48, 3.0.19, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.2, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.1 (testo 2), 9.0.3 e 9.0.4.

Il parere è di semplice contrarietà 3.62, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.12, 5.20 e 5.0.2.

Sull'emendamento 4.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, della parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere", nonché all'inserimento, al comma 2, dopo le parole: "le risorse" della seguente: "umane".

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.36, 1.400, 3.0.1, 3.60 (testo 2) e 6.100."

La Commissione approva la proposta del relatore.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, nonché sull'emendamento 1.8, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Comportano maggiori oneri le proposte 1.7 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento del relatore 1.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia.

Comporta maggiori oneri la proposta 2.14 (testo 2).

Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4 e 2.0.4 (testo 2), che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2 (testo 2), che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Si richiede la relazione tecnica sulla riformulazione 3.0.3 (testo 2), al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza per la fornitura di energia elettrica ai clienti svantaggiati affidata ad Acquirente Unico S.p.A.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5 (testo 2), che introduce un'esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e condutture per i venditori di energia elettrica e di gas naturale e prevede un fondo di ristoro dei comuni per il minor gettito, nonché sulla riformulazione 3.0.5 (testo 3), che limita l'esenzione agli anni 2021-2022 e sposta la copertura sui fondi speciali, che risultano sul punto capienti.

Richiede la relazione tecnica sulla riformulazione 3.0.6 (testo 2), che prevede un'esenzione dal suddetto canone di occupazione per i venditori di energia e gli operatori di telecomunicazione con un fondo di ristoro dei comuni per il minor gettito.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria.

Non vi sono osservazioni sulle riformulazioni 3.0.8 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.4, segnalata dal Governo.

Non vi sono osservazioni sulle analoghe riformulazioni 4.5 (testo 2) e 4.6 (testo 2), nonché sugli analoghi 4.5 (testo 2 corretto) e 4.6 (testo 2 corretto).

Non vi sono osservazioni sulle proposte Coord.1 e Tit.1.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.8 e 1.0.1.

Concorda poi con la Commissione circa l'onerosità delle proposte 1.7 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

Sull'emendamento 1.0.1, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica, mentre esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.100.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella precedente seduta, era stata sospesa la valutazione degli emendamenti per i quali era richiesta la relazione tecnica, nella speranza, evidentemente rivelatasi vana, di ottenerne l'acquisizione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come anche la presentazione di un ridotto numero di emendamenti non sia stata in grado di favorire l'acquisizione delle relazioni tecniche.

La sottosegretaria GUERRA fa presente come il più delle volte le relazioni tecniche necessarie per valutare gli effetti finanziari di un emendamento non siano state prodotte dal ministero competente; altresì, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a verificare le relazioni tecniche, ma non a produrle.

Successivamente, esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.6, 2.9, 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4 e 2.0.4 (testo 2).

Con riferimento invece agli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5, 2.10 e 2.11, esprime un avviso contrario per maggiori oneri.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 3, rappresenta il carattere oneroso delle proposte

3.1, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), mentre sottolinea la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.1, 3.0.2 (testo 2), 3.0.4, 3.0.5 (testo 2), 3.0.5 (testo 3), 3.0.6 (testo 2) e 3.0.7.
Chiede quindi di sospendere l'esame degli emendamenti 3.0.8 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2), per consentirne un approfondimento istruttorio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti sull'assenza di relazione tecnica in merito all'emendamento 3.0.3 (testo 2).

La sottosegretaria GUERRA fa presente che non è pervenuta la relazione tecnica da parte del ministero competente.

Successivamente, esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.4, limitatamente alla lettera *b*), mentre formula un avviso di nulla osta sui restanti emendamenti all'articolo 4, nonché sulla proposta di coordinamento e sulla modifica al titolo del disegno di legge.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.7 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14 (testo 2), 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4, 2.0.4 (testo 2), 3.1, 3.0.1, 3.0.2 (testo 2), 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), 3.0.4, 3.0.5 (testo 2), 3.0.5 (testo 3), 3.0.6 (testo 2) e 3.0.7.
Sull'emendamento 4.4, il parere è non ostativo sulla lettera *a*) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *b*).

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 4.5 (testo 2), 4.6 (testo 2), 4.5 (testo 2 corretto), 4.6 (testo 2 corretto), Coord.1 e Tit.1.

L'esame resta sospeso sulle proposte 3.0.8 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 2), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2)."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 493 (pom.) del 14/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
493ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(882-A) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme alla valutazione del presidente.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2086-A) Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il vice ministro Laura CASTELLI consegna una nota istruttoria recante risposte ai rilievi formulati dalla Commissione.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ,

(Tab. 1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tab. 2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 4.2 (testo 3), 4.0.45 (testo 2), 8.0.90 (testo 2), 9.27 (testo 2), 9.130 (testo 2), 9.274 (testo 2), 9.274 (testo 3), 9.333 (testo 2), 9.0.57 (testo 3), 9.0.58 (testo 2), 10.78 (testo 3), 10.78 (testo 2), 10.0.17 (testo 2), 10.0.72 (testo 2), 10.0.72 (testo 3), 11.0.51 (testo 2), 13.0.19 (testo 2), 14.44 (testo 2), 15.10 (testo 2), 15.0.56 (testo 2), 19.4 (testo 2), 23.7 (testo 3), 23.0.20 (testo 3), 25.1 (testo 2), 25.8 (testo 2), 25.17 (testo 3), 26.1 (testo 2), 28.0.9 (testo 2), 29.0.8 (testo 2), 30.0.7 (testo 2), 30.0.24 (testo 2), 30.0.39 (testo 2), 31.1 (testo 4), 32.1-bis [già 75.0.10 (testo 2)], 38.0.13 (testo 3), 38.0.33 (testo 2), 39.11 (testo 2), 47.0.1 (testo 2), 51.0.30 (testo 2), 51.0.80 (testo 4), 51.0.92 (testo 2), 66.4-bis (già 66.0.2) (testo 2), 73.1 (testo 3), 80.0.5 (testo 3), 85.0.1 (testo 3), 85.0.1 (testo 4), 85.0.13 (testo 2), 92.45 (testo 2), 92.46 (testo 2), 93.0.30 (testo 2), 94.0.15 (testo 2), 96.11 (testo 2), 101.8 (testo 2), 101.0.5 (testo 2), 101.0.10 (testo 2), 102.0.8 (testo 2), 102.0.37 (testo 2), 102.0.41 (testo 2), 102.0.56 (testo 2), 102.0.102 (testo 2), 102.0.105 (testo 4), 103.3 (testo 2), 103.17 (testo 4), 103.19 (testo 2), 104.3 (testo 2), 104.0.10 (testo 2), 105.3 (testo 2), 108.19 (testo 2), 108.0.10 (testo 2), 109.0.12 (testo 2), 109.0.13 (testo 2), 110.3 (testo 2), 112.0.30 (testo 2), 113.0.27 (testo 2), 113.0.29 (testo 2), 113.0.31 (testo 3), 113.0.37 (testo 2)

corretto) 113.0.37 (testo 2), 116.23 (testo 2), 121.0.6 (testo 2), 131.0.80 (testo 2), 132.3 (testo 3), 137.2 (testo 2), 137.0.8 (testo 2), 137.0.8 (testo 3), 138.3 (testo 2), 147.0.3 (testo 2), 149.0.13 (testo 2), 152.0.9 (testo 2), 153.15 (testo 2), 153.22 (testo 2), 156.0.16 (testo 2), 157.0.4 (testo 2), 159.0.27 (testo 2), 162.0.9 (testo 2), 164.0.1 (testo 2), 164.0.1 (testo 3), 165.0.71 (testo 2), 165.0.82 (testo 2), 166.5 (testo 2), 170.0.6 (testo 2), 171.0.8 (testo 2), 171.0.8 (testo 3), 174.0.11 (testo 2), 175.12 (testo 2), 175.16-bis (testo 3), 175.20 (testo 3), 181.0.86 (testo 2), 183.0.41 (testo 2), 186.0.18 (testo 2), 189.0.2 (testo 3), 190.0.1 (testo 2), 192.0.26 (testo 2) e 195.0.4 (testo 2), pubblicate in allegato.

Segnala inoltre che gli emendamenti 141.0.1, 141.0.20, 9.130 (testo 2), 137.0.4, 39.3 (testo 2) e 120.2 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2448/61/5, G/2448/62/5, G/2448/63/5, G/2448/64/5, G/2448/65/5 e G/2448/66/5, pubblicati in allegato.

Comunica infine di aver revocato la precedente dichiarazione di inammissibilità delle proposte 46.0.1 (testo 2) e 92.43.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche alla luce dell'interesse manifestato da diversi colleghi, chiede ragguagli sulla fase di illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE comunica che la programmazione del prosieguo dei lavori sarà oggetto di uno specifico Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che convoca al termine della seduta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell'odierna seduta è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna già convocata alle ore 20,30, nonché la seduta antimeridiana convocata per domani, mercoledì 15 novembre 2021, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, l'ordine del giorno della Commissione è integrato in sede consultiva con l'esame del disegno di legge n. 2475 (Delega al Governo in materia di disabilità).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2448](#)

G/2448/61/5 (già em. 141.0.1)

[Campari](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

impegna il Governo:

a prevedere uno stanziamento di risorse adeguato al fine di garantire la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19.

G/2448/62/5 (già em. 141.0.20)

[Campari](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

impegna il Governo:

a esentare i veicoli ultratrentennali o i veicoli storici iscritti ai registri di cui all'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalla revisione obbligatoria per l'esportazione all'estero.

G/2448/63/5 [già em. 9.130 (testo 2)]

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

la pratica per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici risulta essere farraginosa e beneficia di un esiguo incentivo fiscale, legato al 50% di credito di imposta;

i vantaggi derivanti da un utilizzo domestico del fotovoltaico sono molti, tra cui l'abbattimento dei consumi dell'energia acquistata dalla rete, l'incremento della percentuale di energia autoprodotta e consumata che può arrivare fino al 90%, e la possibilità di cedere la produzione di energia in eccesso immettendola in rete;

nelle nostre città ed aree abitate di periferia le zone di espansione di tipo B, C e anche D, presentano milioni di metri quadri di superfici di tetti già disponibili per realizzare impianti fotovoltaici per la produzione di energia per autoconsumo ed immissione in rete aumentando pertanto l'entità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili senza ulteriore consumo di suolo;

spaziando alle altre fonti rinnovabili, il quadro italiano si mantiene ricco di potenzialità ma scarno di successi acquisiti; le stime GSE mostrano infatti che nel 2020 gli investimenti in nuovi impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono addirittura in calo rispetto a quelli rilevati nel 2019, con valori intorno a 1,1 miliardi di euro, concentrati in particolar modo nel settore fotovoltaico (circa 807 mln) e idroelettrico (circa 176 mln);

è importante individuare e tracciare tutte le possibili strade e trovare ogni ipotesiolutiva che apporti benefici alle famiglie, alle aziende ed all'ambiente;

in questo quadro un apporto positivo può essere quello la promozione dell'accumulo dell'energia elettrica per quantità naturalmente rilevanti, anche al fine di ovviare sprechi;

le forme maggiormente ecosostenibile per accumulare oggi energia elettrica ci riconducono anche agli invasi artificiali esistenti dove esistono già impianti idroelettrici che in Italia sono qualche centinaio e si traduce nell'accumulo in quota della risorsa idrica.

sempre in tale ottica è importante consentire l'utilizzo dei bonus edilizi per gli edifici ricadenti in aree vincolate, al fine di favorire l'"ammodernamento e miglioramento" del patrimonio immobiliare esistente e quindi l'efficientamento energetico e sismico.

Impegna il Governo:

a dare seguito ad una semplificazione delle normative in tema di piccoli impianti fotovoltaici anche per aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;

a promuovere attraverso un piano di incentivi efficace l'installazione di piccoli impianti fotovoltaici per uso domestico ed artigianale su superfici di copertura residenziali e di capannoni esistenti che si possono realizzare senza sostanziali interventi sulla rete, valutando altresì di accrescere il valore del 50% del credito di imposta, agevolando l'immissione nella rete elettrica dell'energia che non viene utilizzata in modo da aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a lavorare ad un piano urgente per l'accumulo dell'energia elettrica recuperabile e prodotta pertanto da quegli impianti a fonte rinnovabile che sovente si è costretti a fermare; ciò può rivelarsi utile e proficuo anche per ridurre la dipendenza da fonti fossili e dalle conseguenti fluttuazioni di mercato. Si tratterebbe di poter valutare l'estensione di pratiche già in uso, come il pompaggio notturno, a periodi temporali più estesi attraverso la semplice creazione di piccoli bacini di accumulo a quota di restituzione dei deflussi dagli impianti idroelettrici. Impianti di sollevamento anche già esistenti avrebbero la funzione di caricare i serbatoi artificiali di accumulo idrico;

a valutare l'entità della potenziale risorsa e la fattibilità nell'ambito di impianti già esistenti, attraverso un organo di ricerca da individuare, al fine di dare un indirizzo specifico all'azione di governo verso l'opportunità evidenziata.

a consentire l'accesso alle agevolazioni fiscali anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari), per i quali risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero per quelli ricadenti in area vincolata comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

G/2448/64/5 (già em. 137.0.4)

[Arrigoni](#), [Faggi](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

Premesso che:

la Legge di Bilancio per il 2022, nella tabella "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)" contiene le risorse relative alla realizzazione degli interventi stradali necessari per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026;

la Riqualficazione Bergamo-Lecco - SS.639 dei Laghi di Pusiano e Garlate, recentemente rientrata nella competenza dell'ANAS, è un'opera strategica per garantire l'accessibilità sostenibile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026;

il lotto funzionale "Lavello" è l'ultimo lotto rimasto ancora da finanziare ed è strettamente collegato agli interventi di riqualficazione della SS.639 dei Laghi di Pusiano e Garlate, oltre a rappresentare un'infrastruttura strategica per tutto il sistema Pedemontano compreso Bergamo-Lecco;

il quadro economico di tale lotto, risultava computato all'ottobre 2010, e per effetto delle variazioni dei costi delle lavorazioni, nonché per l'adeguamento alle condizioni contrattuali del lotto "San Gerolamo" oltre che per l'aumento dell'IVA e per le intervenute variazioni normative, ad oggi risulta stimabile in circa 58 milioni di euro;

l'opera, è prevista dalla Delibera CIPE n°121 del 21 dicembre 2001, che ha approvato il 1° programma infrastrutture strategiche sistema Pedemontano compreso Bergamo-Lecco;

l'intervento per la realizzazione della Variante alla SS 639 nel Territorio della Provincia di

Lecco, ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, è previsto anche dalla Legge 1 agosto 2002 n. 166 art 19, comma 1 lettera D;

occorre pertanto individuare i finanziamenti occorrenti per la realizzazione del lotto funzionale "Lavello" in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026;

impegna il Governo

ad individuare le opportune risorse per la realizzazione, da parte dell'ANAS, del Lotto funzionale "Lavello", in completamento degli interventi di riqualificazione della Bergamo Lecco - SS.639 dei Laghi di Pusiano e Garlate", al fine di garantire l'accessibilità sostenibile, in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026.

G/2448/65/5 [già em. 39.3 (testo 2)]

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448);

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 39, comma 1, lettera a), prevede la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 del termine per le domande dei giovani che intendono acquistare la casa di abitazione, con ISEE non superiore a 40.00 euro annui, per finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80% e con la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi;

la misura comporta per lo Stato la concessione di ingenti garanzie, che per il 2022 sono stimate in circa 6 miliardi di euro per il solo intervento oggetto di proroga, a cui si aggiungono i circa 3,4 miliardi di euro stimati per le garanzie ordinarie del Fondo di garanzia per la prima casa (con garanzia fino al 50% della quota capitale), con una crescente esposizione al rischio per le casse dello Stato;

le garanzie del Fondo prima casa sono concesse senza alcuna valutazione dell'efficienza energetica degli immobili oggetto di acquisto o di ristrutturazione, nonostante l'elevata garanzia pubblica concessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere le garanzie concesse nell'ambito del Fondo prima casa oggetto di un monitoraggio specifico sul livello di esposizione finanziaria pubblica, nonché di introdurre meccanismi che leghino le garanzie all'acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica o all'acquisto di unità immobiliari con classe energetica in fascia A o B, orientando così lo strumento all'obiettivo di raggiungere i target legati alla transizione energetica che guidano il PNRR, le politiche comunitarie e che sono stati recentemente ribaditi al G20 di Roma e alla Conferenza Cop-26 di Glasgow.

G/2448/66/5 (già em. 120.2)

[Faggi](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

l'articolo 120 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il "Fondo unico nazionale per il turismo" inteso a razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

la dotazione del Fondo è pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024;

L'Italia è un Paese a forte valenza turistica e che il turismo è tra i settori che hanno maggiormente subito gli effetti della crisi economica derivante dalla pandemia e che pertanto necessita di un supporto importante da parte del Governo al fine di consentire il rilancio di tutto il comparto turistico e, quindi, la ripartenza dell'intero Paese;

il settore agroalimentare italiano rappresenta uno degli *asset* strategici per il turismo, con un enorme potenziale di attrattività a livello nazionale e internazionale e che la produzione del vino è tra le più importanti filiere dell'agroalimentare, in grado di rappresentare uno strumento unico di promozione del turismo attraverso il sostegno alla diffusione della cultura,

il vino, se consumato nelle giuste quantità, è una componente fondamentale della dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco come "bene protetto" e inserito nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità, tuttavia recentemente l'UE lo ha inserito tra gli alimenti "cancerogeni", generalizzando sugli effetti del consumo di alcol e dei suoi impatti sulla salute,

considerato che:

la dotazione economica prospettata per il Fondo unico nazionale per il turismo appare inadeguata in considerazione del blocco di moltissime attività a causa Covid-19 che diverse attività turistiche hanno subito in maniera quasi totale nel corso degli ultimi 18 mesi;

il patrimonio enologico ed enogastronomico italiano deve essere tutelato e difeso anche attraverso iniziative finalizzate a promuoverne la bontà e la bellezza nel mondo, come attrattiva verso il nostro Paese;

il Veneto è la prima Regione d'Italia per produzione del vino, in particolare la Provincia di Verona, nonché la prima per flussi turistici e che la Regione Veneto ha stabilito, con propria legge regionale, la n. 17 del 16 maggio 2019, art.27 comma 2, l'istituzione degli eco-musei del vino;

Verona è sede del *Vinitaly*, più grande fiera internazionale dei vini e dei distillati., in diretta competizione con la Festa del Vino di Bordeaux in Francia;

nella città di Bordeaux, è stato aperto il primo e finora unico museo internazionale del vino quale progetto innovativo a livello architettonico, gestionale ed espositivo, inteso a rendere Bordeaux una città leader nella promozione del turismo enologico,

Impegna il Governo:

a prevedere un idoneo incremento del Fondo e comunque, a sostenere anche economicamente la realizzazione del costituente Museo internazionale del Vino a Verona, nell'ambito delle attività e delle iniziative promosse anche dal Governo sull'enoturismo, indirizzata alla promozione della cultura materiale della vite e del vino e alla valorizzazione della tradizione enologica, rappresentando un importante contributo al rilancio del settore turistico nonché economico dell'intero Paese.

Art. 4

4.2 (testo 3)

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

"Art. 4

(Aliquota IVA del quattro per cento per i prodotti per l'igiene femminile compostabili e non compostabili)

1. Alla tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30 bis. Prodotti assorbenti, tamponi, coppette mestruali comunque destinati alla protezione dell'igiene femminile".

2. Alla tabella A, Parte II bis abrogare il numero 1-*quinquies*.

3. Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 545 milioni di euro per l'anno 2022 e di 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.45 (testo 2)

[Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Faggi](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 39-*octies*:

1) al comma 1, le parole: "lettere a), b), c), d) ed e)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c), d) ed e)";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico determinato per chilogrammo convenzionale di prodotto;

b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. L'importo specifico di cui al comma 3, lettera a) è pari, per l'anno 2022, a 46,70 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto. Per l'anno 2023 il medesimo importo specifico è determinato in 46,90 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto e, per l'anno 2024 e quelli ad esso successivi, in 47,10 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto.

3-ter. A decorrere dall'anno 2022 l'aliquota di cui al comma 3, lettera b), è determinata nella misura del 42,90 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

4) il comma 4 è soppresso;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lett. b), a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, l'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, par. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 96,80 per cento della somma degli importi di cui al comma 3, lettere a) e b), e dell'imposta sul valore aggiunto calcolati con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2, per l'anno 2022. Per gli anni 2023 e 2024 il predetto onere fiscale minimo è pari, rispettivamente, al 97,20 per cento e al 97,60 per cento.

b) nell'Allegato I, alla voce: "Tabacchi lavorati", la lettera c), è soppressa.

2. Al comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "al trentacinque per cento dal 1 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "al trentadue e cinquanta per cento dal 1 gennaio 2022" ; le parole "e al quaranta per cento dal 1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e al trentacinque per cento dal 1 gennaio 2023".

3. Al comma 1-*bis*, primo periodo dell'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "al venti per cento e al quindici per cento dal 1 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "al dodici virgola cinque e al sette virgola cinque per cento dal 1 gennaio 2022"; le parole "al venticinque per cento e al venti per cento dal 1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti "al quindici e al dieci per cento dal 1 gennaio 2023".

4. Dopo l'articolo 62-*quater* del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

"62-*quater* bis. ("Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina").

1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo; sono esclusi dalla medesima imposta i prodotti di cui al presente comma autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Al fine della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si è tenuto in considerazione anche il peso dei predetti involucri, se presenti.

2. È obbligato al pagamento dell'imposta il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio dello Stato e l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, autorizzato ai sensi del comma 4.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; a tal fine il medesimo soggetto trasmette alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che si intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tal fine il medesimo rappresentante trasmette, alla predetta Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che saranno immessi in consumo nel territorio dello Stato, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

5. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è tenuto a garantire, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, l'imposta di cui al comma 1 dovuta per ciascun periodo di imposta. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale di cui al comma 2, la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei commi 3 e 4, è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La predetta autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai medesimi commi 3 e 4 o qualora sia venuta meno la garanzia così come disciplinata dal comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori dei prodotti di cui al comma 1, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la

dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine i fabbricanti e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, gli importatori chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio dello Stato. L'inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è effettuato solo per i prodotti di cui risulti consentita la vendita per il consumo nel territorio dello Stato.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

13. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

14. Le disposizioni degli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 nonché le disposizioni di cui all'articolo 50.

15. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9 nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.

5. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 novembre 2017, n. 179 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione".

Art. 8

8.0.90 (testo 2)

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«8-bis

(Tosap e Cosap)

1. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate sino al 31 marzo 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

Conseguentemente

All'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni", con le seguenti "500 milioni".

Art. 9

9.27 (testo 2)

[Santillo](#), [Marco Pellegrini](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#), [Giroto](#), [Ferrara](#), [Pavanelli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, lettera a):

i. dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella r dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.";

ii. dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Rientrano nella disciplina agevolativa, nei massimali di spesa previsti, anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.";

iii. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei massimali di spesa sono comprese le spese per interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

a-ter) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:

"1-quinquies. La detrazione spettante ai sensi del comma i del presente articolo è riconosciuta, nei massimali di spesa previsti, anche per l'installazione contestuale di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

1-sexies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.";

a -quater) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.";

a -quinquies) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione.

2-ter. Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1 a 2-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno."»;

2) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b -bis) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma i siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma t, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica in luogo di due.

3-quater. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.";

b -quater) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno. L'aliquota del presente comma si applica anche per gli interventi previsti dal successivo comma 8, nei limiti di spesa in quello indicati e a condizione che siano eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel primo periodo.";

b -quinquies) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi";

b -sexies) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

4-sexies. La detrazione spettante ai sensi del comma 4-bis del presente articolo è riconosciuta anche per le attività di classificazione e verifica sismica degli immobili, intesa come fase propedeutica per l'avvio anche solo degli interventi di efficientamento energetico."»;

3) dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-ter) dopo il comma *9-ter*, è inserito il seguente: "*9-quater*. Per le finalità del presente articolo, in tutte le zone A come individuate ai sensi del comma 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, comprese quelle assimilabili ovvero individuate dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici sui tetti degli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici."»;

4) dopo la lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"*e-bis)* dopo il comma *14-bis*, è inserito il seguente: "*14-ter*. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata, possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.";

e-ter) dopo il comma *15-bis*, è inserito il seguente: "*15-ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro, nonché ai funzionari degli uffici tecnici dei comuni."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 593 milioni di euro per l'anno 2022, 349,6 milioni di euro per l'anno 2023, 146,6 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024, 141,1 milioni di euro per l'anno 2025, 151,1 milioni di euro per l'anno 2026, 260,2 milioni di euro per l'anno 2027, 469,6 milioni di euro per l'anno 2028, 485,4 milioni di euro per l'anno 2029 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

9.130 (testo 2)

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c) sostituire le parole: «2022» con le seguenti: «2023» al fine di supportare lo sviluppo di energia da fonti rinnovabile;*

2) *alla lettera d) dopo le parole: «risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)»; inserire le seguenti: «ovvero per quelli ricadenti in area vincolata».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.274 (testo 3)

[Romeo](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a 5.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «il limite di 5.000 euro» con le seguenti: «il limite di spesa di cui al secondo periodo».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, e in 28,3 milioni di euro dal 2025 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.274 (testo 2)

[Romeo](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, lettera b) n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 14,25 milioni di euro per l'anno 2023, 36,72 milioni di euro per l'anno 2024, 59,85 milioni di euro per l'anno 2025, 53,97 milioni di euro per l'anno 2026, 51,03 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 21, 27 milioni di euro per l'anno 2033 e in 4,26 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.333 (testo 2)

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

"223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2022 e 2023, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, individuati e disciplinati all'interno dei regolamenti comunali. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituiscono il relativo limite di spesa, si fa fronte a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.0.57 (testo 3)

[Candura](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito apposito fondo presso

il Ministero dello Sviluppo economico che individua, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello Sviluppo Economico concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. A questo fine è autorizzata la spesa di 6 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi."

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se il relativo contratto di vendita è stato concluso nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi di cui al primo comma, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. 11 Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa

9.0.58 (testo 2)

[Vattuone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico che individua, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. A questo fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

Art. 10

10.78 (testo 3)

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "nella misura di 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti " nella misura di 200.000 euro", e le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

10.78 (testo 2)

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "nella misura di 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti " nella misura di 200.000 euro", e le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

10.0.17 (testo 2)

[Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "*nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)*" sono sostituite dalle seguenti: "*nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)*" e le parole: "*150 milioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*200 milioni*";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "*decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*" sono aggiunte le seguenti: "*, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*";

c) al comma 3, le parole: "*nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022*".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge."»

10.0.72 (testo 3)

[Salvini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. A far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. A parziale ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti «472,5 milioni».

10.0.72 (testo 2)

[Salvini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. A far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «472,5 milioni».

Art. 11

11.0.51 (testo 2)

[Romeo](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Bonus cuochi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2022»;

b) al comma 123, le parole: «dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19», sono sostituite dalle seguenti: «dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis».

2. I decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo, 1 comma 122, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano alle spese di cui al comma 117 del medesimo articolo sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022.

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 13

13.0.19 (testo 2)

[Salvini](#), [Romeo](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure a tutela delle imprese di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità e del vetro artistico di Murano per gli effetti della pandemia da Cov-Sars2 e degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità e del Vetro Artistico di Murano.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui ai commi 1 e 2.

3. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600» con le seguenti: «540».

Art. 14

14.44 (testo 2)

[Giroto](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.»

Art. 15

15.10 (testo 2)

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese.

1-*ter*. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1-*bis*, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie

di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

1-quater. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma *1-bis*, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alla quota parte dello stanziamento non ancora gravato da impegno, in riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-sexies. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».

15.0.56 (testo 2)

Misiani

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero;

2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

b) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di

locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

c) al comma 141-*bis*, primo periodo, le parole: "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti: "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "5 per cento";

d) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194

Art. 15-*ter*

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: " e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103," sono aggiunte le seguenti: " e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a 9 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 589,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 491 milioni di euro per l'anno 2023, di 492 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

Art. 19

19.4 (testo 2)

Ciampolillo

"font-size:medium">Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-*quinquies*) prodotti, anche lavorati e processati, puramente vegetali a base di legumi, verdure, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, ivi comprese le bevande sostitutive del latte a base vegetale e i prodotti vegetali specifici per l'alimentazione di neonati e di bambini"».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

Art. 23

23.7 (testo 3)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-quater. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 4 il secondo periodo è soppresso.

2-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 5 è soppresso.

2-sexies. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 possono optare al prepensionamento cui all'articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 35 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'*articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del*

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

2-septies. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti. Le risorse economiche di cui al presente comma, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.

2 - octies. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.».

2 - novies. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.

2- decies. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

2- undecies. Per il solo anno 2020, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono differiti al 31 marzo 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."

23.0.20 (testo 3)

[Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Dell'Olio](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Lupo](#), [Campagna](#), [Croatti](#), [Montevecchi](#), [Vanin](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Donno](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata;

d-ter) lavoratori del settore ferroviario incluso il personale viaggiante addetto alla scorta ai fini della sicurezza ed assistenza ai viaggiatori, il personale navigante, il personale di manovra e quello addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto ferroviario, nonché quello che riveste i profili professionali di Capo Tecnico, Capo Stazione, Tecnico della Manutenzione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di verifica, Operatore Specializzato Manutenzione;

d-quater) lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica,

d-quinquies) lavoratori che operano nella costruzione di tralicci, antenne o ripetitori di servizi di telecomunicazione;

d-sexies) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana per un tempo pari a quanto previsto al comma 2, lettera b), anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater), d-quinquies) e d-sexies»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater), d-quinquies) e d-sexies »;

d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater), d-quinquies) e d-sexies ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e a 170 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Art. 25

25.1 (testo 2)

[Pizzol](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del

rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero di almeno 25 anni nel caso di lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;".».

Conseguentemente,

a) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 146,4 milioni di euro per l'anno 2022, 280 milioni di euro per l'anno 2023, 252,6 milioni di euro per l'anno 2024, 190,2 milioni di euro per l'anno 2025, 109,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,9 milioni di euro per l'anno 2027»;

b) *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole:* «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2027, e 500 milioni a decorrere dall'anno 2028».

25.8 (testo 3)

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Catalfo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1 comma 179 dopo la lettera d) e all'articolo 1 comma 199 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza.

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi."

1-ter. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 lettera a) le parole "da almeno tre mesi" sono soppresse.

2. Al comma 2, dopo le parole "Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179" aggiungere le parole "e della lettera d) del comma 199";

3. Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2 - bis. Al comma 179, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione".

"2 - ter. Al comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione".

4. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il requisito contributivo richiesto alla lettera d) del medesimo comma è ridotto a 30 anni per le professioni indicate nell'allegato 2 bis.

3-ter. All' articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "come integrato dalle lettere d-bis e d-ter del presente

comma" e dopo la lettera d) aggiungere le seguenti "d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica;

d-ter) Lavoratori nei porti a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista, addetto a rizzaggio e derizzaggio, operaio di manutenzione o di officina addetto a manutenzione e riparazione di gru banchina e piazzale, ormeggiatore, barcaiolo e pilota del porto, identificati con i codici ISTAT 3.1.6.1.3; 6.2.3.4; 7.4; 7.4.5.3; 8.1.3».

3-quater. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 199, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge e che pertanto dovrà avere come intestazione: "Modifica della normativa su ape sociale e precoci";

3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla lettera a), del comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232 sono abrogate le parole: "da almeno tre mesi".

3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies, valutati in 150 milioni per il 2022, 260 milioni per 2023 e 280 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

Conseguentemente dopo l'allegato 2 inserire il seguente

Allegato 2 bis

Professioni sulla base della classificazione Istat

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate";

25.17 (testo 3)

[Catalfo](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Gallicchio](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e, alla lettera a), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse», con le seguenti: «, alla lettera a), le parole: " da almeno tre mesi" sono soppresse e alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 30 anni."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «597,3 milioni di euro per l'anno 2022, 496,2 milioni di euro per l'anno 2023, 496,4 milioni di euro per l'anno 2024, 497,4 milioni di euro per l'anno 2025, 498 milioni di euro per l'anno 2026, 499,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

Art. 26

26.1 (testo 2)

[Pillon](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il requisito di età anagrafica di cui al precedente periodo è diminuito di un anno per la donna lavoratrice per ogni figlio convivente con disabilità ovvero in presenza di componenti invalidi nel nucleo familiare.";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, ai fini della determinazione del montante contributivo, alle lavoratrici è riconosciuta una contribuzione figurativa aggiuntiva, calcolata sulla base del montante contributivo medio annuo, pari a un anno per ogni figlio convivente con disabilità ovvero in presenza di componenti invalidi nel nucleo familiare";

d) al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.045,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.044,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.044,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.042,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.041,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.041,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

Art. 28

28.0.9 (testo 2)

[Pacifico](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Quagliariello](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.

(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)

1. Tutti i pubblici dipendenti di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre nove mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a nove mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, 4,6 milioni di euro per l'anno 2023, 4,7 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

Art. 29

29.0.8 (testo 2)

[Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via

esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2023, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 del, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 30

30.0.7 (testo 2)

[Abate](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Moronese](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Mininno](#), [Granato](#), [Di Micco](#), [Corrado](#)

Dopo l' articolo 30 , aggiungere il seguente:

"I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni. Si applica comunque l'agevolazione più favorevole al datore di lavoro agricolo.

30.0.24 (testo 2)

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 30- ter.

(Tirocini extracurricolari)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo, secondo criteri che ne definiscano e circoscrivano l'ambito di utilizzo in riferimento all'età anagrafica e alle condizioni soggettive;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività anche definendo da parte delle regioni specifiche intese con l'Ispettorato nazionale del Lavoro;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza in relazione nello specifico ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo in quanto attività del tutto elementari e ripetitive; d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in

forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta; e) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione. 2. Il comma 34 art. 1 Legge 28 giugno n. 92 è soppresso.

2. Per il periodo di svolgimento del tirocinio extracurricolare sono riconosciuti i contributi figurativi conseguiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dei trattamenti pensionistici degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima determinati con i sistemi contributivo, retributivo e misto.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

30.0.39 (testo 2)

[De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 30- *bis*.

(Misure di politica attiva attuate dai fondi interprofessionali)

1. Al fine di individuare soluzioni compartecipate tra datori di lavoro, lavoratori e Stato con l'obiettivo di risolvere i problemi occupazionali dei giovani e per rintracciare le esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con un approccio di responsabilità sociale nell'utilizzo di misure di politica attiva, in via sperimentale, per il triennio 2022-2024 i fondi interprofessionali istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro qualificato, possono finanziare attraverso le risorse del conto aziendale e le risorse del conto di sistema, anche integrando queste ultime con ulteriori risorse pubbliche statali o regionali, appositi percorsi formativi finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro con un contratto di lavoro dipendente. In caso di mancata assunzione il datore di lavoro è tenuto a restituire l'importo oggetto di finanziamento.

2. Il finanziamento di attività formative che riguardino la formazione finalizzata all'ingresso nel mercato del lavoro e la formazione continua, con l'utilizzo delle risorse del conto aziendale da parte dell'impresa aderente ai fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o con l'utilizzo delle risorse del conto di sistema, è escluso dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e non è oggetto della preventiva adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

3. Al fine di uniformare la gestione dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e con l'obiettivo di ottimizzare il finanziamento delle attività formative, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli standard nazionali per identificare la spesa per le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi e per le attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi.

4. Per le finalità previste dal comma 1, i datori di lavoro aderenti ai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono effettuare versamenti volontari al fine di finanziare il riconoscimento di un assegno straordinario nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo per i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento nei successivi sette anni. La gestione delle risorse finanziate e la sostenibilità delle prestazioni erogate del Fondo, per le finalità di cui al presente comma, si attuano in base al principio di contabilità separata e le prestazioni sono riconosciute nei limiti della disponibilità economica assicurata da ciascuna azienda. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef del lavoratore e non forma base imponibile ai fini previdenziali o contributi di solidarietà. Le somme accantonate dal datore di lavoro sono deducibili dal

reddito. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabilite la misura del finanziamento e della prestazione nonché la modalità di riconoscimento.

5. Le somme accantonate volontariamente ai sensi del comma 4 possono essere utilizzate anche per consentire il versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o ricongiunzione. I versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente e non concorrono a formare il reddito dei lavoratori. Il Fondo provvede al versamento all'INPS o ad altro istituto previdenziale di appartenenza, della provvista finanziaria accantonata dal datore di lavoro finalizzata all'accredito della contribuzione correlata secondo le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, eventualmente rifinanziabile, destinato alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

... (*già* em. 75.0.10)

Iwobi, Candiani, De Vecchis, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dei lavoratori di Air Italy in liquidazione, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, può essere prorogato di ulteriori 12 mesi in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023», ovunque ricorrono, con le seguenti: «66,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 133,9 milioni di euro per l'anno 2023».*

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

Art. 31

31.1 (testo 4)

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Laus](#), [Fedeli](#), [Misiani](#), [Ferrari](#), [Biti](#), [Mirabelli](#), [D'Arienzo](#), [Collina](#), [Cirinnà](#),

[Rossomando](#), [Marcucci](#)

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le parole: "360 milioni di euro per l'anno 2022 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

b) conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.";

c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, lo sgravio contributivo per l'assunzione degli apprendisti di primo livello di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 4,2 milioni di euro per l'anno 2023, 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

Art. 32

32.1-bis [già em. 75.0.10 (testo 2)]

[Iwobi](#), [Candiani](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dei lavoratori di Air Italy in liquidazione, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, può essere prorogato di ulteriori 12 mesi in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «66,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 133,9 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, *sostituire le parole:* «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «300 milioni di euro per l'anno 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

Art. 38

38.0.13 (testo 3)

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38 bis

(Misure in materia di reddito di libertà e inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza)

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"

b) all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "le donne vittime di violenza di genere".

c) La disposizione di cui al punto a) non comporta oneri aggiuntivi.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento"

38.0.33 (testo 2)

Garruti

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38- *bis*.

(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 39

39.11 (testo 2)

Misiani

All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale

erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;

b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;

c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)".

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis Per le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età".».

Art. 47

47.0.1 (testo 2)

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 47- bis.

(Misure per l'accessibilità turistica dei territori ospitanti i Giochi paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina)

1. Al fine di incrementare l'accessibilità turistica dei territori ospitanti i Giochi paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, mediante l'implementazione di strutture, prodotti, programmi e servizi tesi a garantire l'accesso da parte di tutte le persone all'ambiente fisico e virtuale, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché attraverso l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità stessa, in armonia con i principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1. I medesimi decreti ripartiscono le relative risorse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 51

51.0.30 (testo 2)

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis

*(Interpretazione autentica in materia di
IVA per le associazioni sportive dilettantistiche)*

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, lettera *a*) e 2, lettera *d*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si intende applicabile, indistintamente, a tutte le associazioni di volontariato iscritte nei relativi registri. A tal fine, non rilevano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.»

51.0.80 (testo 4)

[Fedeli](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Ferrazzi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche per fronteggiare le conseguenze determinate dalla pandemia da Covid-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

2. Le rendite patrimoniali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 degli Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 sono esenti dalle imposte sui redditi. Ad esse non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. Il regime fiscale di cui al presente comma 1 condizionato al rispetto dei requisiti indicati agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

3. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni loro affidate degli immobili ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire un riequilibrio economico-finanziario in vista delle procedure di affidamento, da espletare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

4. Al primo comma dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "con modalità non commerciali" sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

5. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari ed aggiungendo al costo così calcolato: a) il valore normale dei beni acquisiti a titolo gratuito, ivi incluso il valore normale delle prestazioni di volontariato di cui all'articolo 17; b) la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto".

2) al comma 2-*bis* le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"2-*ter*. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis* con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

4) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

5) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

6) al comma 5-*ter*, dopo le parole: "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello".

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.";

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il n. 2) della lettera a) del comma 1

dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero: 2-*bis*) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole: "qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole: "L'eventuale";

3) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.";

e) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e dalle società di mutuo soccorso";

3) al medesimo comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

4) al comma 4, alla lettera a) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

f) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: "130.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro";

2) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

g) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-*ter*, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.";

h) All'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti *de minimis*," sono aggiunte le seguenti: "del

regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

6. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

7. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, i commi da 15-*quater* a 15-*sexties* sono abrogati.».

51.0.92 (testo 2)

[Russo](#), [Castellone](#), [Campagna](#), [Vanin](#), [Maiorino](#), [Trentacoste](#), [Matrisciano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 51-*bis*

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2022, per 10 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

Art. 66

66.4-bis [già 66.0.2 (testo 2)]

[Manca](#)

All'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-*bis*) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera b) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."»

b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-*bis*) All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione vengono determinate in conformità alle disposizioni in

tema di assegni straordinari di cui all'art. 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regolamenti dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali e di cui all'articolo 27, comma 5, lettera f). Restano fermi i benefici previsti dal comma 5, primo e secondo periodo, e dal comma 5 bis, terzo e quarto periodo".

Art. 73

73.1 (testo 3)

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

"font-size:medium">Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti "1-bis. Per il periodo dal 01/01/2022 al 28/02/2022, nel limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021:

a) per quanto al comma 1, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022;

b) per quanto al comma 2 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022, secondo le modalità previste al comma 4 dello stesso articolo.

1-ter. Nel calcolo per la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, i periodi antecedenti alla data del 01 gennaio 2022 non vengono conteggiati ai fini del computo complessivo.

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sopprimere le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e"

Art. 80

80.0.5 (testo 3)

[Laus](#), [Fedeli](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento delle politiche attive e di finanziamento dei servizi di formazione professionale)

1. Nell'ambito del programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

4. In attuazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 1° luglio 2022, le Regioni possono erogare contributi agli operatori di qualsiasi natura, in

funzione dell'erogazione di servizi di formazione professionale, solo nel caso in cui sia stata istituita l'anagrafe della formazione professionale e sia stato attivato il sistema di monitoraggio dell'efficacia della formazione stessa, mediante incrocio fra i dati dell'anagrafe e quelli provenienti dalle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quelli inerenti alle iscrizioni a qualsiasi albo professionale e alle liste di disoccupazione e rilevazione del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivamente verificatisi.

5. Gli operatori che ricevono contributi pubblici per l'attività di formazione professionale sono tenuti a pubblicare in modo chiaro ed evidente sul proprio sito *web* e su ogni documento relativo alla loro offerta formativa il tasso di coerenza di ciascun corso rilevato negli ultimi tre anni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le Regioni, nella selezione degli operatori cui erogare contributi per la fornitura di servizi di formazione professionale, sono tenute ad applicare criteri che tengano prioritariamente conto del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi rilevato negli anni precedenti, ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150."

Art. 85

85.0.1 (Testo 4)

[Manca](#), [Verducci](#), [Margiotta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 85- *bis*.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Il beneficio di cui all'articolo 81, comma 1, è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

4. All'articolo 2, comma 28 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: ", ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 498,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 398,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, di 448,6 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.».

85.0.1 (Testo 3)

[Manca](#), [Verducci](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 85- *bis*.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Il beneficio di cui all'articolo 81, comma 1, è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 e a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

85.0.13 (testo 2)

[Catalfo](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Campagna](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 85-*bis*.

(Servizi di outplacement)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui, **per l'anno 2022**, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."».

Art. 92

92.45 (testo 2)

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le 87 unità lavorative delle professioni sanitarie non mediche, attualmente operanti presso i Servizi per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN), degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF-SASN), del Ministero della salute, in regime di rapporto convenzionale a tempo indeterminato, vengono assorbiti nella pianta organica a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero

della salute.

3-ter. Il personale di cui al comma 3-bis assorbito nei ruoli del Ministero della salute conserva l'intera anzianità di servizio conseguita nel rapporto convenzionale e viene inquadrato nell'area III e comunque nella posizione economica non inferiore a quella prevista dai pari profili del relativo contratto nazionale di lavoro del Sistema sanitario nazionale.

3-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione saranno definite le modalità di assunzione nei ruoli, nonché l'aggiornamento dei profili professionali del Ministero della salute con i profili delle professioni sanitarie non mediche.

3-quinquies. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 3-bis a 3-quater, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.»

92.46 (testo 2)

[Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, continua ad applicarsi al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana."».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni», e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «499 milioni».

Art. 93

93.0.30 (testo 2)

[Grasso](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

"font-size:medium">Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Sostegno per la medicina dei servizi)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano i medici addetti alle attività di continuità assistenziale e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Entro il 31 dicembre 2022 le regioni individuano aree di attività della emergenza territoriale, della medicina dei servizi e della continuità assistenziale che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, le aziende sanitarie sono tenute ad attribuire:

a) ore vacanti ai medici già titolari d'incarico di medicina dei servizi e che ne facciano richiesta fino al raggiungimento di 38 settimanali;

b) incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai medici convenzionati titolari di incarico che facciano domanda per transitare dal settore continuità assistenziale o di assistenza primaria al settore medicina dei servizi;

c) incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai medici incaricati temporaneamente con un'anzianità di servizio, anche non continuativa, di almeno 18 mesi nella medicina dei servizi».

2. Le regioni e le aziende sanitarie, entro 6 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2021, espletano le

procedure di inquadramento, a domanda, nel ruolo sanitario, nel limite della dotazione risultante dal completamento delle procedure previste dal presente articolo, dei medici titolari di Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi che risultano titolari, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente articolo, valutato in 225.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 94

94.0.15 (testo 2)

[Ferrari](#), [Manca](#), [Iori](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 94- **bis**.

(Misure per il recupero a regime delle liste d'attesa)

1. Al fine di tenere sotto controllo il fenomeno delle liste d'attesa e garantire l'effettività dei LEA, a decorrere dall'anno 2023, la spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2022, o, se superiore, il valore della spesa consuntivata per l'anno 2011. I valori di cui al periodo precedente sono incrementati annualmente, a livello regionale, di una percentuale pari alla percentuale di incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

2. A decorrere dall'anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

3. Al comma 1-*ter* dell'articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite con le seguenti "per il triennio 2020-2022".

4. All'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite con le seguenti "per gli anni dal 2014 al 2019".

5. Al fine di garantire adeguati livelli di cure domiciliari per i pazienti cronici e fragili e per limitare al minimo gli accessi impropri in ambito ospedaliero, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*ter*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse.";

b) all'articolo 8-*quater*, comma 1, dopo le parole: "autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse";

c) all'articolo 8-*quinqües*, comma 2, dopo le parole: "accreditate per l'erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse".

6. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardiovascolare, di rendere

disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a decorrere dall'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

7. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma 6 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. A decorrere dall'anno 2022 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, pari a 60 milioni di euro annui, è destinata alle finalità di cui al comma 7.».

Conseguentemente, all'articolo 88, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 89, 92, 93 comma 1, 94" inserire le seguenti "94-bis".

Art. 96

96.11 (testo 2)

[Ferro](#), [Damiani](#), [Floris](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

1-ter. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

1-quater. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.».

Art. 101

101.8 (testo 2)

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «27 milioni di euro» con le seguenti: «54 milioni di euro», e le parole «63 milioni» con le seguenti: «126 milioni».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «180 milioni». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

101.0.5 (testo 2)

[Cantù](#), [Nannicini](#), [Puglia](#), [Binetti](#), [Zaffini](#), [Parente](#), [Laniece](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 101- *bis*.

(Giusto ristoro in favore dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto a un indennizzo quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, debitamente aggiornata.

3. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1 è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000, destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno una tantum di cui al comma 3 non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM).

5. Per le finalità di cui al presente articolo, all'ENPAM è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 3. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in dieci quote annuali nel limite massimo di 5 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2031, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennità o dell'assegno di cui al presente articolo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo al soggetto interessato. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dall'ENPAM e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

101.0.10 (testo 2)

[Cantù](#), [Faggi](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 101- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis, comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disciplina si applica, ove previsto dalle leggi regionali, anche al direttore sociosanitario.";

b) All'articolo 15-quater, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 anche per ciò che riguarda l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 88, comma 1, della presente legge.»

Art. 102

102.0.8 (testo 2)

[Marin](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis

(Istituzione del fondo per la ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale)

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva europea 86/609/CEE in materia di "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", la quale impone di sostituire o ridurre il più possibile il numero degli animali utilizzati, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo alternativi alla ricerca animale che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comunque comportano procedure meno dolorose attraverso la creazione di organi artificiali o di modelli in silico, ossia modelli computerizzati di processi metabolici e banche dati di sostanze chimiche, nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei predetti studi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000

2023: - 10.000.000

2024: - 10.000.000

102.0.37 (testo 2)

[Pirro](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 102-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per la formazione

in simulazione in ambito sanitario e disposizioni in materia di farmaci orfani)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario, di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico italiani, di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo.

4. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legge 13 settembre 2021, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole "18 novembre 2010, n. 197/CSR" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999. Contestualmente all'inserimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni di euro per l'anno 2023, 498 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

102.0.41 (testo 2)

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 102.

(Disposizioni in materia di purificazione dell'aria per gli ambienti di scuole dell'infanzia e strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. Al fine di consentire alle strutture scolastiche dell'infanzia, ivi comprese le scuole paritarie dell'infanzia facenti parti del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, pubbliche e private convenzionate, di garantire la sicurezza degli utenti attraverso l'implementazione e l'acquisto di sistemi e apparecchi di areazione e purificazione dell'aria all'interno dei propri ambienti, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni».

102.0.56 (testo 2)

[Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 102-bis.**

(Istituzione del Fondo nazionale per le malattie

infiammatorie croniche intestinali, del Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), istituzione Registro nazionale dell'endometriosi e disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo».

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), per l'effettuazione dell'accertamento dello stato di

infezione da HCV. Il Fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la raccolta e l'analisi delle informazioni epidemiologiche dei pazienti diagnosticati con il virus HCV, al fine di seguire l'evoluzione nel tempo e valutare cura e trattamento e l'efficacia degli interventi».

3. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) il Registro nazionale dell'endometriosi, di seguito denominato "Registro nazionale", per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze. Il Registro nazionale riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia nel territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell'endometriosi.

4. Il Registro nazionale rileva in particolare:

- a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
- b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera a);
- c) la qualità e l'efficacia delle cure prestate;
- d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

5. L'ISS cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale, utilizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell'endometriosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo i dati forniti dalle associazioni pubbliche o private che si occupano di endometriosi.

6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

7. Al fine di ridurre l'elevata mobilità nel settore della procreazione medicalmente assistita e consentire a tutte le regioni, incluse quelle in piano di rientro, di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto recante le tariffe sulle prestazioni, relative alla procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 593,5 milioni di euro per l'anno 2022, 493,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 495,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

102.0.102 (testo 2)

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 102- *bis*.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi e di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle parafarmacie)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma 1-*ter*, inserire i seguenti:

«1-*ter*.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, in via sperimentale, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'obiettivo di assicurare dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera

d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo definisce le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità telematiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

1.ter.2. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono altresì tenute ad assicurare, dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1-ter.1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

2.All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 471, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nelle farmacie aperte al pubblico» inserire le seguenti: «e, dal 1 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

b) dopo le parole: «le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie» inserire le seguenti: «e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f). del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

102.0.105 (testo 4)

[Vattuone, Pinotti](#)

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 102- *bis*.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

"1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni per l'anno 2021 e 10

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 194. Conseguentemente, all'articolo 194 le parole: "600 milioni di euro" e le parole "500 milioni di euro" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "576.758.126 euro" e "494 milioni di euro".

5. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa."

Art. 103

103.3 (testo 2)

[Doria](#), [Faggi](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinea con il seguente periodo:* «Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2022, di 525 milioni di euro per l'anno 2023 e di 775 milioni di euro per l'anno 2024, di 825 milioni per l'anno 2025 e di 875 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:»;

b) *dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:*

«e-bis) 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 sono da destinare, suddivisi in quota proporzionale per numero di immatricolati, a tutti gli atenei sede dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia per consentire il rientro e l'immatricolazione in atenei italiani degli studenti di cittadinanza italiana immatricolati nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia presso gli atenei degli Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati riconosciuti dalla normativa italiana vigente. Per il quinquennio 2022-2026 è consentito il trasferimento e l'immatricolazione presso gli atenei italiani degli studenti in corso iscritti per ciascun corso di laurea, escluso il primo, di laurea magistrale in medicina e chirurgia per una quota in sovrannumero pari al 5% della capienza complessiva di ciascun ateneo di destinazione. L'immatricolazione degli studenti che faranno domanda seguirà il principio della meritocrazia ovvero la media matematica dei voti riportati in tutti gli esami di profitto sostenuti dall'inizio del corso di studi. Il trasferimento potrà avvenire solo se sostenuti tutti gli esami previsti dal piano di studi dell'anno di corso di laurea. In caso di parità ha la precedenza lo studente nato o residente da almeno cinque anni nella regione sede dell'ateneo dove chiede di essere immatricolato e, in caso di ulteriore ex equo, lo studente più giovane d'età».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni»

103.17 (testo 4)

[Verducci](#), [Cattaneo](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

All'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e, in fine, inserire le seguenti: «, e viene corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa»;

b) al comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinati ai dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,

che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e 2021/2022, i quali possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. La proroga di cui al presente comma e la proroga concessa ai sensi dell'articolo 33, commi 2-*bis*) e 2-*ter*), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non possono complessivamente superare le cinque mensilità. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato;

e-ter) 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

e-quater) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a incrementare il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012;

e-quinquies) ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola "Non" è soppressa e, in fine, dopo le parole "attrezzature tecniche o informatiche" sono aggiunte le seguenti: ". È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare".

e-sexies) per le finalità di cui al comma *e-quinquies*), il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2022;

e-septies) ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede."»;

c) al comma 3, lettera *a*), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'università e della ricerca vigila sul corretto uso delle risorse assegnate, nel rispetto della autonomia statutaria degli enti beneficiari, anche mediante la nomina di propri membri negli organi di amministrazione e controllo, nonché l'espressione di un parere sulle modifiche statutarie.»;

d) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati all'assunzione di ricercatori, tecnologi e personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma.

7-ter. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, dopo il comma *4-quater* è inserito il seguente:

"*4-quinquies.* L'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione."

7-quater. Agli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non ricompresi nelle misure di cui al comma 1 dell'articolo 104 della presente legge, sono destinati:

a) 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale per gli enti che al 31 dicembre 2021 risultino in possesso di graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

b) 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per il 2023 e 80 milioni di euro e decorrere dal 2024, all'aumento dei relativi fondi ordinari per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle suddette risorse tra gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente comma. I medesimi adeguano i piani triennali ed emanano i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti, determinando i criteri per il passaggio di livello rispettivamente al secondo e al primo livello;

c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli stessi enti pubblici di ricerca mediante il finanziamento del fondo di cui all'articolo 90 del CCNL 2016-2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente comma.

7-quinquies. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il "piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)". Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

7-sexies. Il piano di cui al comma *7-quinquies* è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, con le medesime modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

7-septies. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma *7-quinquies*, il consiglio di amministrazione del CNR si avvale del contributo e del parere degli organi statutari di rappresentanza del personale e della comunità scientifica, dell'amministrazione dell'ente, e, può avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera *b*), al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.

7-octies. Il piano di cui al comma *7-quinquies* può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla natura, alle procedure di nomina, alla composizione ed ai poteri degli organi statutari, con particolare riferimento alla messa in atto di procedure di consultazione democratica del personale per la selezione

degli organi direttivi dell'ente, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.

7-novies. Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca.

7-decies. L'approvazione del piano entro il termine di cui al comma *7-quinquies* e l'esito favorevole del monitoraggio di cui al comma *7-novies* costituiscono presupposto per l'accesso al finanziamento di cui al comma *7-duodecies*.

7-undecies. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di cui: *a)* 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; *b)* 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio.

7-duodecies. Fermo restando quanto previsto dal comma *7-novies*, a decorrere dall'anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

7-terdecies. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

7-quaterdecies. In deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche delle istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2022/2023, 997 docenti per le predette istituzioni statali, con le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera *e)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino all'attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali vigenti. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 9 per l'anno 2022 e di euro 52 annui a decorrere dall'anno 2023.

7-quinquiesdecies. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l'anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi.

7-sexdecies. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

Conseguentemente,

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «422 milioni di euro per l'anno 2022, di 682 milioni di euro per l'anno 2023 e di 917 milioni di euro per l'anno 2024, di 967 milioni per l'anno 2025 e di 1017 milioni annui a decorrere dall'anno 2026»;

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «275 milioni di euro per l'anno 2022, di 117 milioni di euro per l'anno 2023 e 112 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

c) modificare la rubrica del presente articolo con la seguente: «*Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore, del diritto allo studio, della ricerca e Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.*»;

d) sopprimere l'articolo 105

103.19 (testo 2)

[Russo](#), [Maiorino](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Campagna](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca», aggiungere, in fine, le seguenti: «nelle Università e nelle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente: «e bis) 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati a promuovere investimenti strategici per lo sviluppo delle attività di ricerca, creazione di infrastrutture, avvio di una programmazione di borse di studio di ricerca AFAM destinate a studenti diplomati AFAM o titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse.»;*

c) *dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«7-bis. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte e della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, nonché a fini di tutela perequativa, a decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, è istituito un fondo, con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore.

7-ter. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

Art. 104

104.3 (testo 2)

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

"font-size:medium">All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025", con le seguenti "175 milioni di euro nell'anno 2022 e 250 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2023";

b) Alla lettera a) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti "40 milioni" e le parole "40 milioni" con le seguenti "50 milioni".

c) Alla lettera b) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole "40 milioni", con le seguenti "50 milioni" e aggiungere infine le seguenti parole ", secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale";

d) Alla lettera c) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole " in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca

pubblica", con le seguenti " secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale";

e) Dopo la lettera c) del comma 1, inserire le seguenti:

d) Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Nell'ambito di tale quota 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Conseguentemente

Sopprimere l'articolo 105;

e- 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 è destinata all'assunzione di ricercatori e tecnologi e personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.

f) Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

"3. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 120 per l'anno 2024 e 180 milioni a decorrere dall'anno 2025";

g) Il comma 4 è soppresso;

Conseguentemente

Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.

104.0.10 (testo 2)

[Castellone, Mantovani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Struttura tecnica di missione ex articolo 1, comma 470, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero dell'Università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di assicurare il rapido raggiungimento degli obiettivi a essa sottesi, anche tramite l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare anche i processi di accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitarie e di programmazione dei relativi fabbisogni formativi, in conformità con quanto disposto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche e con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno formativo di personale sanitario, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero e avente le seguenti competenze:

a) coordinamento delle attività di definizione e attuazione degli indirizzi e delle strategie per la formazione superiore universitaria in ambito sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) accreditamento, istituzione e, per quanto di competenza statale, programmazione fabbisogni

formativi, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici e destinate alla formazione delle altre figure professionali sanitarie diverse dai medici;

c) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al raccordo con le ulteriori Istituzioni coinvolte nelle procedure di accreditamento delle scuole di specializzazione sanitarie, e in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*, nonché supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, la dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca è, pertanto, incrementata, con oneri a carico dello stanziamento di cui al comma 471 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1).

3. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II sopra indicate anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese le procedure di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. In attuazione di quanto disposto al comma 1, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*", ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti, sono conseguentemente apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) alle parole "coordinate da un segretario generale:" sono premesse le seguenti parole: "e una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale,";

2) dopo la lettera *e*) è inserita la seguente: "e-*bis*) struttura tecnica di missione per il coordinamento della formazione universitaria del settore sanitario e per le scuole di specializzazione sanitarie";

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a*) dopo le parole: "ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art. 1, comma 2, lettera e-*bis*) del presente decreto; accreditamento dei corsi di studio";

2) al comma 1 lettera *d*), dopo le parole "e alle scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art. 1, comma 2, lettera e-*bis* del presente decreto";

3) la lettera *e*) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "e) attuazione, in raccordo con la struttura tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-*bis*, del presente decreto, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario per quanto di propria competenza e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e Regioni";

4) il comma 2 è abrogato;

c) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(*Struttura tecnica di missione per il coordinamento della formazione universitaria del settore sanitario e per le scuole di specializzazione sanitarie*)

1. La Struttura tecnica di missione per il coordinamento della formazione universitaria del settore sanitario e per scuole di specializzazione sanitarie svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività di definizione e attuazione degli indirizzi e delle strategie relative alla formazione universitaria del settore sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) accreditamento, istituzione, definizione delle modalità e procedure nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici;

c) accreditamento, istituzione e, per quanto di competenza statale, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari diversi dal medico;

d) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati alle scuole di specializzazione del settore sanitario;

e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria, anche in relazione al raccordo con le ulteriori Istituzione coinvolte nelle procedure di accreditamento delle scuole di specializzazione sanitarie, e in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*, nonché supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie."

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'università e della ricerca, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*", pubblicato nella GU Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021, ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già attivati in sua applicazione.».

Art. 105

105.3 (testo 2)

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il presidente dell'ente emana, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Consiglio scientifico e le commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il "piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)";»;

b) *dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio di cui comma 1, all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dagli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 90.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

Art. 108

108.19 (testo 2)

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 3 agosto 2009, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 1, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della Scuola";

- al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: "I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva" sono inserite le seguenti: "comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per le Scuole europee di tipo I"».

108.0.10 (testo 2)

[Pittoni](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria e Corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

" 21-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 10, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito".

"21-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 10, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o, comunque, dei requisiti richiesti per partecipare alle selezioni ordinarie per l'ammissione ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro

dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito»).

Art. 109

109.0.12 (testo 2)

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 109- *bis*.

1. Al fine di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi circa le cause dell'infertilità il Ministro dell'istruzione avvia a partire dall'anno scolastico 2022/2023 nelle scuole secondarie di secondo grado una capillare campagna di informazione sulle cause dell'infertilità e sterilità e dei connessi fattori di rischio. La campagna è finalizzata alla sensibilizzazione delle ragazze e dei ragazzi verso la propria salute riproduttiva, verso azioni di conoscenza, prevenzione, diagnosi precoce e cura delle cause anche patologiche che possono determinarla, compreso l'adozione di stili di vita corretti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 800 mila per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la promozione della campagna informativa di cui al comma 1.».

3. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "in una qualunque sede della provincia richiesta", con le parole: "nella prima sede di preferenza espressa per la provincia richiesta"».

Consequentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «599,2 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «499,8 milioni di euro».

109.0.13 (testo 2)

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"ART. 109.

(Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria".

2. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 7.

3. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

4. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

5. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 1 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno, rispetto all'orario di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.

6. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 7, in fase di prima applicazione sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, bandito negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale ed in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.

7. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con priorità per quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto dell'esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) sono individuati i posti necessari per la copertura totale delle classi quinte e per l'anno scolastico 2023/2024 è definito il numero delle classi quarte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell'educazione motoria.

8. I decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine grado di istruzione distintamente per regione, con priorità di evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria della scuola primaria.

9. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 6 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attribuiti anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per classi di concorso A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. L'attivazione dei

predetti contratti a tempo determinato è subordinata all'emanazione del decreto di cui al comma 7.

10. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."

Art. 110

110.3 (testo 2)

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Al comma 1, sostituire le parole:

«20 mln di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro» e dopo il comma 1 inserire il seguente:

"I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.».

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «570 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni di euro».

Art. 112

112.0.30 (testo 2)

[Iori](#), [Malpezzi](#), [De Petris](#), [Sbrollini](#), [Cangini](#), [Montevecchi](#), [Verducci](#), [Rampi](#), [Alfieri](#), [Astorre](#), [Biti](#), [Boldrini](#), [Cirinnà](#), [Collina](#), [Comincini](#), [D'Alfonso](#), [D'Arienzo](#), [Fedeli](#), [Ferrari](#), [Ferrazzi](#), [Giacobbe](#), [Laforgia](#), [Laus](#), [Manca](#), [Margiotta](#), [Misiani](#), [Nannicini](#), [Parrini](#), [Pittella](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Stefano](#), [Taricco](#), [Valente](#), [Saponara](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 112- *bis*.

(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di: consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. I progetti di cui al comma 2 sono attuati avvalendosi della collaborazione multidisciplinare di un pedagogo, di un educatore professionale socio-pedagogico e di uno psicologo.

5. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, le figure professionali di cui al comma 4 coinvolte nella realizzazione del progetto.

6. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.

8. Entro e non oltre i novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 7, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

9. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 4 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 5 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

Art. 113

113.0.27 (testo 2)

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 113- *bis*.

(Misure per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:

a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;

b) è autorizzata una spesa di euro 250.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso villa Candiani di Erba, in provincia di Como, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le seguenti:

«di 596,75 milioni di euro».

113.0.29 (testo 2)

[Campari](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 113- *bis*.

(Fondo per lo sviluppo e la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO (UCCN- UNESCO Creative Cities Network))

1. Al fine di garantire lo sviluppo della attività creative e l'implementazione dell'industria culturale della rete UNESCO delle Città Creative (UCCN -UNESCO *Creative Cities Network*), nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo denominato "Fondo per lo sviluppo delle Città Creative dell'Unesco", con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Al fine di favorire la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all'offerta complessiva, con l'obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, il 60 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinato ai progetti che coinvolgono due o più città creative.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

113.0.31 (testo 3)

[Marcucci](#), [Nencini](#), [Ferrara](#), [Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-*bis*.

(Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini)

1. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il finanziamento degli interventi, da realizzare negli anni 2022, 2023 e 2024, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per

l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui al comma 9;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente articolo.

2. Il Museo Casa Natale di Lucca, il Villino di Viareggio, il Museo Villa Puccini di Torre del Lago, il Museo Pucciniano - Casa degli Avi di Pescaglia e il Gran Teatro Torre del Lago in provincia di Lucca, luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3, lettera *d)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca e, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

4. Le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui al comma 9

6. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le

risorse di cui al comma 1, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 4, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 2.

7. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

113.0.37 (testo 2)

[Castiello](#), [Santillo](#), [Gaudiano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interventi per la tutela e la valorizzazione di siti di eccezionale interesse turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale, per la tutela del patrimonio librario e archivistico, nonché per la promozione sociale e turistica dei territori)

1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, risalente al IX secolo d.C. e situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per un contributo straordinario al comune di Vallo della Lucania finalizzato a rendere funzionale, tramite la realizzazione di un parcheggio e di un anfiteatro, l'antico monastero basiliano, favorendo la sua funzione di attrattore culturale-turistico di livello internazionale.

2. In considerazione dell'altissimo valore storico e culturale dell'intervento è autorizzata la spesa di 70.000,00 euro per l'anno 2022 per un finanziamento straordinario al Comune di Orria (Salerno) finalizzato all'acquisizione e alla ristrutturazione di un immobile del 600 sito nella frazione di Piano Vetrale, destinato a ospitare la Casa-Museo di Paolo De Matteis.

3. Al fine di dar piena attuazione al piano strategico di sviluppo turistico-culturale integrato delle residenze borboniche e del complesso di beni culturali e paesaggistici delle aree annesse, nonché di restituire il Real Sito di Carditello a una completa fruizione pubblica, alla Fondazione Real Sito di Carditello, costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assegnato un contributo straordinario di euro di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato alla sistemazione dell'area del Galoppatoio e alla valorizzazione del tradizionale patrimonio equestre rappresentato dai cavalli Persano.

4. Al fine di tutelare e valorizzare la Casina e il Parco vanvitelliani del Fusaro e il patrimonio monumentale e naturalistico che rappresentano e di cui sono parte integrante, per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di euro 200.000 per l'anno 2022 al comune di Bacoli, in provincia di Napoli, finalizzato a interventi di restauro, ristrutturazione, efficientamento energetico, adeguamento degli impianti della Casina e recupero del giardino storico.

5. Ai fini dello sviluppo del turismo nelle aree interne nella Provincia di Salerno in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzata alla pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla creazione del Percorso del Pellegrino che collega in un percorso turistico-religioso i seguenti Santuari presenti nei Comuni delle aree interne della Provincia di Salerno:

- i. Santuario di Santa Sofia - Comune di Albanella;
- ii. Santuario dei Getsemani - Comune di Capaccio Paestum;
- iii. Santuario della Madonna del Monte Sacro - Comune di Novi Velia;
- iv. Santuario di Michelangelo Arcangelo - Comune di Teggiano;
- v. Santuario di San Michele - Comune di Sala Consilina;
- vi. Certosa di Padula - Comune di Padula;
- vii. Santuario di San Gerardo Maiella - Comune di Caposele.

6. Con decreto del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al contributo, nonché, le opere e gli interventi che sono situati presso il Santuario di Santa Sofia del Comune di Albanella, quale punto di partenza del percorso di pellegrinaggio e che comprendono la realizzazione di un'area ristoro, un parco, un parcheggio per le auto dei pellegrini, un auditorium per eventi, nonché, la riqualificazione del centro sportivo già esistente.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,770 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 5,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

113.0.37 (testo 2 corretto)

[Castiello](#), [Santillo](#), [Gaudiano](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 113-bis.

(Interventi per la tutela e la valorizzazione di siti di eccezionale interesse turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale, nonché per la promozione sociale e turistica dei territori)

1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, risalente al IX secolo d.C. e situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per un contributo straordinario al comune di Vallo della Lucania finalizzato a rendere funzionale, tramite la realizzazione di un parcheggio e di un anfiteatro, l'antico monastero basiliano, favorendo la sua funzione di attrattore culturale-turistico di livello internazionale.

2. In considerazione dell'altissimo valore storico e culturale dell'intervento è autorizzata la spesa di 70.000,00 euro per l'anno 2022 per un finanziamento straordinario al Comune di Orria (Salerno) finalizzato all'acquisizione e alla ristrutturazione di un immobile del 600 sito nella frazione di Piano Vetrale, destinato a ospitare la Casa-Museo di Paolo De Matteis.

3. Al fine di dar piena attuazione al piano strategico di sviluppo turistico-culturale integrato delle residenze borboniche e del complesso di beni culturali e paesaggistici delle aree annesse, nonché di restituire il Real Sito di Carditello a una completa fruizione pubblica, alla Fondazione Real Sito di Carditello, costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assegnato un contributo straordinario di euro di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato alla sistemazione dell'area del Galoppatoio e alla valorizzazione del tradizionale patrimonio equestre rappresentato dai cavalli Persano.

4. Al fine di tutelare e valorizzare la Casina e il Parco vanvitelliani del Fusaro e il patrimonio monumentale e naturalistico che rappresentano e di cui sono parte integrante, per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di euro 200.000 per l'anno 2022 al comune di Bacoli, in provincia di Napoli, finalizzato a interventi di restauro, ristrutturazione, efficientamento energetico, adeguamento degli impianti della Casina e recupero del giardino storico.

5. Ai fini dello sviluppo del turismo nelle aree interne nella Provincia di Salerno in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzata alla pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla creazione del Percorso del Pellegrino che collega in un percorso turistico-religioso i seguenti Santuari presenti nei Comuni delle aree interne della Provincia di Salerno:

- i. Santuario di Santa Sofia - Comune di Albanella;
- ii. Santuario dei Getsemani - Comune di Capaccio Paestum;
- iii. Santuario della Madonna del Monte Sacro - Comune di Novi Velia;
- iv. Santuario di Michelangelo Arcangelo - Comune di Teggiano;

- v. Santuario di San Michele - Comune di Sala Consilina;
- vi. Certosa di Padula - Comune di Padula;
- vii. Santuario di San Gerardo Maiella - Comune di Caposele.

6. Con decreto del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al contributo, nonché, le opere e gli interventi che sono situati presso il Santuario di Santa Sofia del Comune di Albanella, quale punto di partenza del percorso di pellegrinaggio e che comprendono la realizzazione di un'area ristoro, un parco, un parcheggio per le auto dei pellegrini, un auditorium per eventi, nonché, la riqualificazione del centro sportivo già esistente.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,770 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 5,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 116

116.23 (testo 2)

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione 30 milioni di euro per il 2022, per la valorizzazione dei percorsi «cammini» religiosi e il recupero degli immobili che ne costituiscono traccia storica o che sono funzionali al cammino stesso.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

Art. 121

121.0.6 (testo 2)

[Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 121- bis.

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello

Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 1.000.000.

Art. 131

131.0.80 (testo 2)

[De Vecchis](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis

(Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni al settore aereo, comparto della manutenzione e revisione di aeromobili)

1. In considerazione dei danni subiti dal comparto delle manutenzione e delle revisioni di aeromobili (Maintenance Repair and Overhaul "MRO") a causa dell'epidemia da COVID 19 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili , un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per le Società di Manutenzione e Revisione di Aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", ma non facenti parte di una compagnia aerea. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con dimensioni superiori ai 200 dipendenti.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "590 milioni"

Art. 132

132.3 (testo 3)

[Mirabelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Genova, Milano» aggiungere le seguenti: «, per le linee M1, M2, M3 e M4,» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. 1. L'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

Art. 175. - *(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) - 1.* Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio o dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
- 2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
- d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);
 - 2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
 - 3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

1-bis. Al fine di velocizzare e migliorare il sistema infrastrutturale e dei servizi pubblici, i prolungamenti di linee metropolitane esistenti già oggetto di concessione i cui progetti, con il livello almeno di fattibilità tecnico-economica, siano redatti ed approvati in conferenza dei servizi entro il 31.12.2023, possono essere affidati al concessionario senza necessità di esperire una nuova procedura di gara a condizione che il Concessionario si impegni ad affidare almeno il 30% dell'importo dei lavori con procedure di evidenza pubblica che favoriscano il coinvolgimento delle piccole e medie imprese locali.

Alle procedure di aggiudicazione del concessionario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);
- b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione

non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4».

Art. 137

137.2 (testo 2)

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 31 dicembre 2021, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, la quale gestione cessa pertanto di avere efficacia.";

b) al comma 11, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, alla Società è trasferita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la somma di euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) al comma 11-bis, le parole: "ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"».

Consequentemente, alla rubrica sopprimere la seguente parola: «stradali».

137.0.8 (testo 3)

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 137- bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della prodromicità all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale "San Gerolamo", nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio

idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo ex SS639 è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 10 milioni per l'anno 2023, e di 15 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

137.0.8 (testo 2)

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 137- *bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della prodromicità all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale "San Gerolamo", nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco -Bergamo ex SS639 è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 10 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 138

138.3 (testo 2)

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il **comma 2**, inserire i seguenti:

«2-*bis*. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, al fine di realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari e consentire la realizzazione degli interventi di completamento della tratta autostradale di competenza della Società Autostrada Pedemontana Lombarda, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.

2-*ter*. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse all'infrastruttura di cui al comma 2-*bis*, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 147

147.0.3 (testo 2)

[Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 147- *bis*.

(Misure in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo. 1, comma 1, legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti

modificazioni:

- a) al comma 3 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";
- b) al comma 6 le parole: "siano in corso procedimenti penali" sono sostituite con le seguenti: "siano intervenute sentenze penali definitive";
- c) al comma 7 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";
- d) al comma 8 le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022".

2. Al comma 7, dell'articolo 100 del medesimo decreto legge le parole: "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" di cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, eventualmente eccedenti il 30 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 144.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

Art. 149

149.0.13 (testo 2)

[Lannutti](#), [Parrini](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Botto](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 149-bis.

(Proroga esenzione canoni occupazione aree pubbliche e pubblicità)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge".

Art. 149-ter

(Eventi sismici del 9 dicembre 2019 nel Mugello)

1. Il Presidente della Regione Toscana è nominato, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, Commissario straordinario, di seguito denominato "Commissario", per la realizzazione degli interventi straordinari finalizzati alla ricostruzione degli immobili privati e pubblici ed alla ripresa economica, nonché per l'assistenza alla popolazione, nei territori dei Comuni di Barberino nel Mugello, di Scarperia e San Piero e di Vaglia della Città Metropolitana di Firenze interessati dall'evento sismico del 9 dicembre 2019 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019.
2. Il Commissario, che opera a titolo gratuito, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in qualità di soggetti attuatori, della Regione Toscana, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

- della Città Metropolitana di Firenze, dei Comuni interessati, delle unioni montane, comunali, dei consorzi di bonifica, delle società a capitale interamente pubblico partecipate dai soggetti indicati, delle diocesi e degli enti ecclesiastici.
3. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario approva, anche per stralci, il Piano contenente gli interventi di cui al comma 1 e li attua con i poteri e le procedure di cui ai seguenti articoli del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55:
 - articolo 9;
 - articolo 10, comma 1, lettera c) e commi da 2 a 10;
 - articolo 11;
 - articolo 12, ad esclusione del riferimento all'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, disciplinato dall'articolo 16;
 - articolo 13, comma 1;
 - articoli 15 e 17, commi da 1 a 4 e 6.
 1. Il Commissario può avvalersi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e sulla base di apposita motivazione delle deroghe di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020.
 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, Il Commissario provvede con propri atti ed adotta le necessarie disposizioni attuative del presente articolo, anche prevedendo eventuali soglie massime ai contributi riconoscibili in funzione delle risorse disponibili di cui ai commi 10 e 11, nonché apportando le necessarie modifiche alle procedure individuate dal sopra citato decreto-legge convertito 18 aprile 2019, n. 32, nell'ottica della semplificazione del processo di attuazione. I contributi per la ricostruzione sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative, nonché, per le attività economiche e produttive, dalle eventuali provvidenze riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020.
 3. Il Commissario coordina le attività disciplinate dal presente articolo con gli interventi e con la ricognizione dei fabbisogni relativi al superamento dello stato di emergenza disciplinato dall'ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020.
 4. Il Commissario, per le attività di ricostruzione pubblica e privata di cui al comma 1, provvede, nel limite massimo di euro 11.950.000,00, a valere sulle risorse di cui ai commi 10 e 11.
 5. Il Commissario, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 1, provvede alla corresponsione del contributo mensile per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 2 della predetta ordinanza n. 627/2020 sulla base dei criteri e dei massimali ivi previsti, nel limite massimo di euro 460.000,00, a valere sulle risorse di cui ai commi 10 e 11.
 6. Al personale non dirigenziale della Regione Toscana e dei Comuni di cui al comma 1, direttamente impegnato nelle attività di cui al presente articolo, può essere corrisposto, per la durata della gestione straordinaria di cui al presente articolo, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di trenta ore mensili pro-capite effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Commissario provvede al relativo ristoro, nel limite massimo di euro 110.000,00, a valere sulle risorse di cui ai commi 10 e 11.
 7. Per l'attuazione degli interventi e delle attività di cui al presente articolo è intestata al Commissario, per la durata della gestione straordinaria, una apposita contabilità speciale aperta

presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono euro 12.520.000,00 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge. Nella suddetta contabilità speciale confluiscono le risorse residue presenti nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato ai sensi della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, nonché eventuali ulteriori risorse rese disponibili dalla Regione Toscana o dagli Enti locali.

8. Il Commissario straordinario è autorizzato a rimodulare tra le differenti misure di cui al presente articolo eventuali economie che dovessero risultare dall'attuazione delle misure medesime, fermo restando il rispetto del limite delle risorse attribuite ai sensi dei commi 10 e 11.

Art. 152

152.0.9 (testo 2)

[Candura](#), [Fusco](#), [Casolati](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Fregolent](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 152- *bis*.

(Disposizioni in materia di ristrutturazione di caserme appartenenti al demanio pubblico comunale)

1. Il Ministero della difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico comunale il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della difesa può avvalersi di un fondo istituito presso il Ministero stesso, denominato "Fondo per la ristrutturazione delle caserme appartenenti al demanio pubblico comunale", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della Difesa, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

Art. 153

153.15 (testo 2)

[Gallicchio](#), [Pavanelli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO 2 » con le seguenti: «nonché per progetti di riforestazione»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per la realizzazione degli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico nonché alla riduzione di emissioni di CO 2 in atmosfera, una quota parte del fondo di cui al comma 1 è destinata alla sostituzione dei pannelli fonoassorbenti presenti sulle barriere acustiche esistenti sulle reti stradali e autostradali, con moduli fotovoltaici fonoassorbenti e con impianti eolici di piccola taglia.».

153.22 (testo 2)

[Collina](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria.

2-ter. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e

l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina.

Conseguentemente:

- *all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».*

- *alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: «e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».*

Art. 156

156.0.16 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 156- *bis*.

(Incremento Fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica" per l'esercizio finanziario 2022)

1. All'articolo 4-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2019, n. 229, le parole "euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "euro 11 milioni per l'anno 2022".

2. La variazione dello stanziamento per l'anno 2022 di cui al comma 1 è finalizzata all'erogazione del contributo ai Comuni beneficiari individuati a seguito della prima edizione del Programma. Conseguentemente la fase sperimentale è da ritenersi conclusa con il Bando emanato nel 2021.

3. Il Ministro della transizione ecologica è autorizzato ad apportare le occorrenti modificazioni al decreto ministeriale 2 settembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 157

157.0.4 (testo 2)

[De Petris](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Giammanco](#), [Unterberger](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo 157 inserire il seguente:

"Articolo 157-bis

(Misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce)

1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022 fermo restando il divieto di riproduzione e l'obbligo per gli allevamenti di visoni di monitoraggio secondo le procedure

indicate nell'ordinanza del Ministro della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291 o ulteriori procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

3. Al fine di favorire la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono ancora di un codice attività anche se non detengono animali si applicano le seguenti misure:

a) un indennizzo per ogni capo presente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) un contributo a fondo perduto corrispondente al 30% del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;

c) un contributo a fondo perduto, sino ad un massimo di 10.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti oppure di quelle sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività agricola diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia.

4. L'ammontare complessivo dei benefici, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2022, è determinato con decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il Ministero della Salute, sentite le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

6. Al fine della diffusione degli impianti agrivoltaici per ottenere un'agricoltura sostenibile e una produzione energetica da fonti rinnovabili in attuazione della missione M2C2, investimento 1.1 (sviluppo agro-voltaico), e per la riduzione degli alti consumi energetici del settore agroalimentare tramite riqualificazione delle strutture produttive e utilizzo dei tetti degli edifici per l'installazione dei pannelli fotovoltaici in attuazione della missione M2C1, investimento 2.2 (Parco agrisolare), del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in sede di definizione delle procedure di attuazione di tali investimenti è riconosciuta precedenza nell'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 1 milioni di euro alle aziende di allevamento di animali da pelliccia.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Qualora le risorse non risultino sufficienti alla copertura degli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di un milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022 - 1.000.000

Art. 159

159.0.27 (testo 2)

[Pavanelli](#), [Gallicchio](#), [Castellone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento

dei rifiuti)

1. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aumentata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: "siti di smaltimento finale di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "siti di smaltimento e trattamento di rifiuti".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

Art. 162

162.0.9 (testo 2)

[Zuliani](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 162- *bis*.

(Contributo per la promozione dei territori locali)

1. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro a favore dei produttori di vino che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un qr code apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «599 milioni».

Art. 164

164.0.1 (testo 3)

[Mollame](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio».

Conseguentemente, :

agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 27,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge;

dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 164- *bis*.

(Rilancio del settore della pesca marittima)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio ed incentivare la concorrenza e la competitività delle imprese di pesca nazionali, è istituito un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di assicurare la continuità delle azioni a sostegno del settore ittico nel periodo di emergenza COVID-19, con una dotazione di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, con riguardo alla realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed

in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale.

2. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di evitare la violazione del principio di neutralità dell'IVA nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, nonché di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti per l'attuazione del comma 1, pari a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e per l'attuazione del comma 2, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

164.0.1 (testo 2)

[Mollame](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 164- *bis*.

(Rilancio del settore della pesca marittima)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio ed incentivare la concorrenza e la competitività delle imprese di pesca nazionali, è istituito un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di assicurare la continuità delle azioni a sostegno del settore ittico nel periodo di emergenza COVID-19, con una dotazione di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, con riguardo alla realizzazione di programmi di sviluppo dei settori della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo.

3. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di evitare la violazione del principio di neutralità dell'IVA nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, nonché di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6,1 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, e pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 165

165.0.71 (testo 2)

[Testor](#), [Bergesio](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 165- *bis*.

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di

carattere selvicolturale, con il presente articolo si individuano le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni.

2. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

3. Le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

4. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

5. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

6. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i proprietari pubblici di boschi minacciati da infestazioni fitosanitarie possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) articolo 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

b) articoli 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto connesso all'epidemia di bostrico; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a*), è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste;

c) articolo 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente;

d) articoli 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

e) articoli 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dall'epidemia di bostrico lo richiedono;

f) articoli 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

g) articoli 63, comma 2, lettera *c*) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui al presente articolo. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata

anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

h) articolo 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

i) articolo 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

l) articolo 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali;

m) articolo 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali;

n) articoli 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

o) articolo 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal presente articolo;

p) articolo 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

q) articolo 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

8. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 7 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo i soggetti di cui al comma 7 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

10. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 7 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

11. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 7 possono verificare le

offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

12. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per misure di tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

13 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

14. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

165.0.82 (testo 2)

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Puglia](#), [Leone](#), [Naturale](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 165- *bis*.

(Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana)

1. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino le assunzioni di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera da parte dei datori di lavoro privati, per il biennio 2022-2023 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 20.000.000

2023: - 20.000.000

2024: -

Art. 166

166.5 (testo 2)

[Gaudiano](#), [Castiello](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di sicurezza,» inserire le seguenti: «nonché per il completamento di raccordi stradali di collegamento,».

Art. 170

170.0.6 (testo 2)

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 805 dopo le parole: "Con decreto del" sono aggiunte le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il" e le parole "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022";

b) al comma 806 dopo le parole: "Con uno o più decreti del" sono aggiunte le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il".

c) al comma 818, le parole: "di comuni" sono sostituite con le parole: "di centri abitati";

d) al comma 820, le parole: "L'applicazione del canone dovuto" sono sostituite con le parole: "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto»»,

Conseguentemente, all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'interno";

b) l comma 2 dopo le parole: "apposita commissione" aggiungere le seguenti: ", istituita presso il Ministero dell'interno,";

c) l comma 3 le parole: "delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" e le parole "Stato-città" sono sostituite dalle seguenti: "Stato-città ed Autonomie locali";

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3 -bis . A far data dal 1° luglio 2022 è abrogato il decreto 9 marzo 2000, n. 89 sul "Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". Alla medesima data, cessano dalle funzioni i componenti in carica della commissione istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al comma 3 concernente le disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità di consegna alla commissione istituita presso il Ministero dell'interno degli atti della commissione del Ministero dell'economia e delle finanze emanati fino alla sua durata in carica.

Art. 171

171.0.8 (testo 3)

[Pergreffi](#), [Candiani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 171-bis.

(Versamento dell'addizionale d'imbarco
sugli aeromobili a favore dei Comuni)

1. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato "MINISTERO DELL'INTERNO", le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022

e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

171.0.8 (testo 2)

[Pergreffi](#), [Candiani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 171-bis.

(Versamento dell'addizionale d'imbarco
sugli aeromobili a favore dei Comuni)

1. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato "MINISTERO DELL'INTERNO", le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 515 milioni di euro per l'anno 2022 e di 415 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Art. 174

174.0.11 (testo 2)

[Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 174- bis.

(Nuovi termini concernenti i piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, tenuto conto delle anomalie finanziarie provocate negli ultimi esercizi contabili dalle ripercussioni dell'Emergenza COVID-19, del nuovo quadro normativo derivante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021 e dalle conseguenti norme attuative, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) gli enti il cui piano di riequilibrio, all'entrata in vigore della presente norma, sia ancora in fase istruttoria presso la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) gli enti il cui piano di riequilibrio, all'entrata in vigore della presente norma, sia ancora in fase istruttoria presso la competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;

c) gli enti sul cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale, all'entrata in vigore della presente norma, si sia già espressa la competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, se ancora non sia decorso il termine per proporre l'impugnazione di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) gli enti che abbiano presentato l'impugnazione di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 se, all'entrata in vigore della presente norma, le Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione non abbiano ancora deciso sul ricorso.

2. Le riformulazioni e le rimodulazioni di cui alle lettere da b) a d) del precedente comma 1 vengono presentate direttamente alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti

che provvederà nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 243-*quater*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia con particolare riguardo all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, gli Enti locali che per effetto della dichiarazione di dissesto finanziario, al termine della gestione liquidatoria, registrano un disavanzo di amministrazione, generato dalla cancellazione di residui attivi in misura superiore a quelli passivi, sono autorizzati ad effettuare il ripiano del disavanzo ancora esistente in trenta anni, a decorrere dal 2022».

Art. 175

175.12 (testo 2)

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera h) sostituire la cifra: «22» con la seguente: «23»;*

2) *alla lettera i) sostituire la cifra: «16» con la seguente: «20».*

b) *al comma 4, sostituire le parole da: «100 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «110 milioni per l'anno 2022, di 165 milioni per l'anno 2023 e di 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2022, 15 milioni per l'anno 2023 e 25 milioni a decorrere dall'anno 2024, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 15.000.000;

2024: - 25.000.000.

175.16-bis (testo 3)

[Comincini](#), [Marilotti](#), [Biti](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Astorre](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario» con le seguenti: «, dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale in cui si applica la Tabella A del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e successive modificazioni»;*

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà dei singoli comuni **con popolazione superiore ai 500.000 abitanti**, nel rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio fermo il limite di cui all'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **nell'ambito delle proprie entrate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, riconoscere ai consiglieri comunali un aumento dell'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli fino alla stessa misura percentuale dell'incremento dell'indennità spettante al sindaco in applicazione della presente disposizione».*

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente articolo non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della determinazione del valore soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno

2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione».

175.20 (testo 3)

[Parrini](#), [Vitali](#), [De Petris](#), [Valente](#), [Grimani](#), [Bressa](#), [Comincini](#), [Augussori](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, alla lettera h), sostituire le parole «22 per cento» con le seguenti: «23 per cento»; alla lettera i), sostituire le parole «16 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;
 - b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «delle misure indicate al medesimo comma 1» con le seguenti: «della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 1»;
 - c) al comma 3, sostituire le parole: «ed ai presidenti dei consigli comunali» con le seguenti: «, ai presidenti dei consigli comunali, ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale possono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare e delle risorse attribuite all'ente, adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali. A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;
 - d) al comma 4, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 124 milioni di euro per l'anno 2022, di 181 milioni di euro per l'anno 2023 e di 263 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;
 - e) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali".
- 5-ter. Al fine di consentire che, ai sindaci che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai trentacinque anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.»;
- f) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 29.000.000;

2023: - 36.000.000;

2024: - 48.000.000.

Art. 181

181.0.86 (testo 2)

[Alfieri](#), [Misiani](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 181- bis.

(Versamento dell'addizionale d'imbarco sugli aeromobili a favore dei Comuni)

1. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato "MINISTERO DELL'INTERNO", le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Art. 183

183.0.41 (testo 2)

[Romeo](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.183- *bis*.

(Personale Ministero dello Sviluppo economico)

1.All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2019-2022".

2.All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b)al comma 2, le parole: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" e dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

Art. 186

186.0.18 (testo 2)

[Lorefice](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Vaccaro](#), [Donno](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 186-*bis*.

(Formazione specialistica del personale dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri)

1. Per le attività e gli strumenti funzionali a mantenere e rafforzare i livelli di formazione specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

Art. 189

189.0.2 (testo 3)

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Ferrari](#), [Biti](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [D'Arienzo](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Marcucci](#)

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 189- *bis*.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nel rispetto delle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

«Art. 189-ter.

(Ulteriori misure in materia di Vigili del fuoco e forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel rispetto delle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

2. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

3. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 e 2, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

7. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in

godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

8. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

10. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

11. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche del personale che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

13. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

Art. 190

190.0.1 (testo 2)

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#), [Giannuzzi](#), [Botto](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Mantero](#), [Di Micco](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 190- *bis*.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di sanare la mancanza di scelta della destinazione ricevuta e di perseguire gli obiettivi della

Rivoluzione verde del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in soprannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno e i suoi Dipartimenti, Ministero della Difesa (C.U.F.A.), Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Province ed Enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Il personale che transita ai sensi dei commi precedenti mantiene i diritti giuridici di quiescenza acquisiti nel Corpo forestale dello Stato. Allo stesso personale si applicano le norme ordinamentali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 19 gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a novecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

6. Il transito del personale in servizio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, per Guardia di Finanza, Mipaaf e i Ministeriali transitati con mobilità di cui al DPCM 21 novembre 2016, avviene con aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto dei Ministri interessati sentiti i Ministri riceventi, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

7. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di milleduecento unità nei ruoli base delle Amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.

8. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo, 12.384.000 per gli anni l'anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo n. 1 commi 877, 878, 879, 984, 985, 986 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal PNRR e dal "Fondo Mobilità" di cui al relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, utilizzato di norma per le mobilità di cui all'articolo n. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego).

9. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, tale mobilità viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accederà alla mobilità tramite graduatoria con criteri da definire.

10. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.».

Art. 192

192.0.26 (testo 2)

[Salvini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 192- *bis*.

(Disposizioni di contrasto alle frodi sul versamento dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi, realizzate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono documentate mediante l'emissione di fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi alla fine del mese in cui, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, si considerano effettuate le cessioni di cui al comma 1.

3. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore dell'interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni di cui al comma 1; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore dell'interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata. In caso di omesso o ritardato versamento, la responsabilità solidale del gestore dell'interfaccia elettronica si estende anche agli interessi e alle sanzioni.

4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al gestore dell'interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento di cui al comma 2, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In tal caso il gestore dell'interfaccia elettronica trattiene l'importo dell'IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di cui al comma 1 che integrino i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma e che prestino idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il rapporto tra i cedenti dei beni di cui al comma 1 e il gestore dell'interfaccia elettronica sia regolato da un contratto di commissione, per il quale risulti applicabile l'articolo 2, comma 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633.».

7. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «489,7 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «389,7 milioni».

Art. 195

195.0.4 (testo 2)

[Di Piazza](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 195- *bis*.

(Economia Sociale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni nell'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dal 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'Action Plan for Social Economy della Commissione Europea.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito Istat, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'Istat è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2086
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
Titolo breve: *Istigazione all'autolesionismo*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 386](#)

14 dicembre 2021

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 5, testo della Commissione.*

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 205, contrari 0, astenuti 2, votanti 207, presenti 208.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 386 del 14/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

386a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente TAVERNA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 388 del 20 dicembre 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PUGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 11 dicembre 2021 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze

«Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali» (2470).

Sulla scomparsa di Demetrio Volcic

ROJC (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, c'è una profonda tristezza nell'apprendere della scomparsa di Demetrio Volcic, pervasa dalla nostalgia per quel suo saper raccontare con il garbo e la sapienza dei grandi narratori, che sanno declinare la narrazione con poche e rarefatte parole. Un giornalista di rango, ma anche un vero intellettuale e un profondissimo conoscitore e narratore dell'Europa dell'Est e non solo. Indimenticabile il suo lavoro di cronista e testimone da Mosca, che sapeva entrare nelle case degli italiani con l'eleganza che lo contraddistingueva e anche con il suo inconfondibile accento.

Fu direttore del TG1 nel 1993.

Molti ricordano il suo lavoro al Senato, molti il suo lavoro al Parlamento europeo. Sento l'onore e la responsabilità di continuare al Senato nel suo solco e nella consapevolezza che il mutare dei tempi implica la necessità di conoscere un mondo che ci è vicino e che nel contempo sta cambiando in maniera repentina. Volcic sapeva sottendere quella dignità necessaria agli uomini, che ha saputo definire anche attraverso i simboli, spesso proscenio della narrazione degli accadimenti, simboli di un'Europa sconosciuta, quella della sconfinata Unione Sovietica, quella dei Balcani, quella della Polonia, della Cecoslovacchia, della Germania ancora divisa e della Mitteleuropa, di cui Volcic rappresentava di certo la sintesi. Un mondo plurimo, di cui raccontava con la capacità - lo si evince dai suoi libri - di fare accenni letterari colti e determinati.

Sono proprio questi gli archetipi della sua appartenenza. È stato uomo della Mitteleuropa e uomo di frontiera; ha fatto conoscere al mondo ciò che Manfred Halpern definisce come assunto dal significato storico, e cioè che cioè manca un confine ben definito tra la Penisola balcanica e il resto d'Europa, intendendo la Penisola balcanica come inizio di un mondo e un'Europa sconosciuta ai più, per le sue vastità, per le sue complessità, per le sue specificità e per la sua dimensione valoriale.

Importante il suo lavoro come senatore della XIII legislatura, eletto nel 1997, dopo l'improvvisa scomparsa di Darko Bratina, anche per rappresentare la minoranza slovena in Italia.

Suo il grande merito dell'approvazione della legge n. 38 del 2001 per la tutela degli sloveni in Italia, che è divenuta la loro e la nostra *Magna Charta*, con la quale ha scritto una delle grandi pagine della storia delle minoranze in Italia.

Chi gli fu collega ha un ricordo vivissimo del suo lavoro di parlamentare e ne rimarca la grande capacità di analisi della politica estera del vecchio Continente e di tutta l'Europa dell'Est, ma ne sottolinea anche la profonda umanità. Demetrio Volcic sapeva cogliere il senso di dignità, inteso come sofferenza e orgoglio intimo, che sfonda il muro di sangue e di dolore, perché concepito come essenza dell'esistenza, come interiorizzazione dell'essere uomini. Egli sapeva raccontare sottendendo questa Europa, per secoli esempio di convivenza, benché esposta alle incursioni e ai desideri espansionistici di altri, rimarcandone, seppur a volte in modo implicito, anche la grande carica culturale.

Lo riassume con queste parole Paolo Valentino sul «Corriere della sera»: «Colto e profondo, come sa esserlo solo un mitteleuropeo di confine nato a Lubiana, da padre triestino e madre goriziana. Ma ironico e disincantato come soltanto un *lord* inglese».

Chi ha seguito il suo lavoro e ha avuto l'onore di camminare sulla strada che egli ha tracciato ha il dovere di inchinarsi alla memoria di un grande maestro.

Gli sia lieve la terra. *Naj počiva u miru. (Applausi).*

Sulla scomparsa di Renato Turano

[GIACOBBE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, colleghe, colleghi, nel secondo dopoguerra molte famiglie lasciarono l'Italia alla ricerca di un futuro migliore per i loro figli e nipoti. Nella loro terra adottiva li aspettava una vita dura, piena di sacrifici, ma lo spirito era forte e la motivazione nobile.

I nostri connazionali nel mondo non solo hanno dimostrato di riuscire a superare le difficoltà, ma si sono integrati da protagonisti nel loro nuovo mondo, mantenendo - oserei dire, rafforzando - nel tempo il loro amore per l'Italia e l'attaccamento alla loro terra di origine.

In poche parole, è questa, care senatrici e cari senatori, la storia della nostra vita all'estero: la storia della famiglia Turano, genitori e tre figli che lasciarono la Calabria molti anni fa alla volta

dell'America, dove con grandi sacrifici e duro lavoro hanno costruito una grande azienda, che impiega migliaia di lavoratori.

Oggi ricordiamo uno dei tre figli, il senatore Renato Turano, che purtroppo ci ha lasciati.

Parlamentare nella XV e nella XVII legislatura, eletto dai nostri connazionali dell'America settentrionale, Renato Turano era un uomo mite e umile, persona onesta e di stile, generosissimo con amici e conoscenti e rispettoso di tutti, anche di chi non la pensava come lui. Il senatore Turano era un acuto osservatore dei fenomeni politici dell'emigrazione; ha saputo rappresentare al meglio la realtà, le speranze, i bisogni e le energie degli italiani nel mondo e della sua terra natia, la Calabria.

Tra le tante iniziative promosse dal senatore Turano, ricordo l'accordo fra le università della Calabria e dell'Illinois, che ha permesso a molti giovani calabresi di studiare oltreoceano.

Renato Turano era per me un collega, ma soprattutto un amico. La sua storia e quella della sua famiglia incarnano e rappresentano l'immagine simbolica dell'emigrazione italiana oltreoceano. L'impegno politico e sociale lo ha portato in Parlamento, dove ha rappresentato la voce di tanti nostri connazionali. Il senatore Turano è un esempio di sacrificio e dedizione al lavoro e alla famiglia, a cui teneva tanto.

La lunga malattia che intrappolava il suo corpo non ne ha mai fermato la brillantezza di pensiero. Ricordo Renato, l'uomo, l'amico e il politico, sempre pratico nella risoluzione delle varie problematiche che si prospettavano, uomo saggio, intelligente e portavoce dei bisogni delle nostre comunità. Ci lascia un gentiluomo, una persona gentile e umana, ma soprattutto un amico.

Signor Presidente, mi permetta di dire questo: Renato, sei andato via senza clamore e con la solita eleganza che ti ha sempre contraddistinto. Ricorderemo la tua coerenza e la tua onestà nelle tue parole e azioni. Sentiremo la tua mancanza.

Signor Presidente, sono sicuro di interpretare il suo pensiero e quello di tutte le colleghe e di tutti i colleghi del Senato nell'esprimere sentite condoglianze alla famiglia del senatore Renato Turano.

(*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Giacobbe, la Presidenza si associa al suo ricordo e a quello della senatrice Rojc.

Sull'aggressione ad una *troupe* della RAI in Romania

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Italia Viva-PSI vorrei esprimere la nostra solidarietà alla bravissima giornalista della RAI Lucia Goracci e a tutta la *troupe* del TG1 per l'aggressione e il sequestro perpetrati ieri durante l'intervista a una parlamentare, una senatrice no vax rumena.

Durante l'intervista, la bravissima giornalista della RAI - che sappiamo è inviata in campi sempre più difficili, nelle zone di guerra - ha cercato di capire i motivi di quella realtà. Sappiamo infatti che la Romania è uno degli Stati europei dove ci sono il tasso più basso di vaccinati e il *record* di decessi. Ebbene, quando sono arrivate le domande e poi le risposte, c'è stata una reazione violenta che è andata oltre una aggressione solo verbale: la giornalista e la *troupe* sono stati picchiati, nonostante l'arrivo della polizia sul posto.

Visto l'esito, per fortuna favorevole, in serata, dobbiamo ringraziare l'ambasciata italiana e il nostro Governo, con il pronto intervento del sottosegretario Della Vedova nel chiedere immediatamente alla Romania di condannare l'atto.

Non è la prima volta che giornalisti, non solo italiani, si trovano in situazioni difficili e complesse. Credo che di fronte a episodi come questi, oltre a tutto che riguardano una bravissima giornalista, come Parlamento non possiamo rimanere in silenzio. Chiediamo ancora di più che ci sia un chiarimento fino in fondo tra il Governo italiano e quello della Romania.

La ringrazio, Presidente, per avermi dato la parola.

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, come Capogruppo in Commissione di vigilanza RAI e a

nome di Forza Italia, mi associo all'intervento della collega Sbrollini.

Secondo noi, l'aggressione subita da Lucia Goracci, la bravissima giornalista del TG1, inviata di guerra, tra l'altro, e dalla sua *troupe* durante un'intervista a una senatrice rumena no vax - la qual cosa rende molto più gravi l'aggressione e il sequestro, perché compiuti da uno di noi, cioè da una rappresentante istituzionale - non solo, a nostro avviso, lede i principi universali della libertà di informazione, ma rischia anche di toccare i rapporti di amicizia tra Italia e Romania che non devono assolutamente essere lesi.

Quanto accaduto è inaccettabile, soprattutto, come dicevo, perché ha visto protagonista una rappresentante delle istituzioni di un Paese dell'Unione. Come ampiamente documentato dalle immagini, i nostri connazionali sono stati letteralmente sequestrati e malmenati dalla senatrice rumena e da persone a lei vicine, solo perché li hanno sottoposti a domande sul grave andamento epidemiologico del loro Paese. È poi incredibile che perfino la polizia locale abbia tenuto in ostaggio l'intera *troupe*, trattandone i membri da delinquenti e non da liberi cittadini europei che stavano svolgendo il loro lavoro in totale trasparenza.

Nel rinnovare la sua assoluta vicinanza alla giornalista, Lucia Goracci, agli operatori e a tutto il TG1, il Gruppo Forza Italia, in quest'Aula e in Commissione di vigilanza, chiede che a livello nazionale ed europeo si ottengano spiegazioni sull'accaduto.

Le semplici scuse, che tra l'altro non mi pare siano ancora pervenute - andrò a verificare - da parte di Bucarest, non possono bastare.

Rinnoviamo la solidarietà a Lucia Goracci dicendole che non è sola, né lei né la sua *troupe*.
(*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori fino al 24 dicembre.

Restano fermi gli argomenti già previsti nel calendario di questa settimana.

Nella seduta odierna, saranno discussi dalla sede redigente fino alla loro conclusione i disegni di legge in materia di reati contro il patrimonio culturale e di istigazione all'autolesionismo. Per tali provvedimenti, i Capigruppo hanno concordato di attribuire cinque minuti per le dichiarazioni di voto finale.

La mattinata di domani e la giornata di giovedì 16 saranno dedicate ai lavori delle Commissioni, in particolar modo della 5a Commissione permanente sul disegno di legge di bilancio.

Nel pomeriggio di domani avranno luogo le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021. A conclusione del conseguente dibattito, potranno essere presentati strumenti di indirizzo.

Lunedì 20 dicembre, alle ore 12, sarà discusso il disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità, approvato dalla Camera dei deputati, collegato alla manovra finanziaria. I tempi saranno ripartiti in modo da consentire il voto finale, con la presenza del numero legale, prima dell'orario di inizio della cerimonia al Quirinale per gli auguri del Presidente della Repubblica alle alte cariche dello Stato.

Martedì 21 dicembre, a partire dalle ore 9,30, saranno discussi il rendiconto 2020 e il bilancio interno 2021 del Senato. L'ordine del giorno della seduta prevede inoltre, fino alla sua conclusione, la discussione generale del disegno di legge di bilancio dello Stato.

Le repliche e le votazioni relative alla seconda sezione si svolgeranno nella seduta di mercoledì 22 dicembre, con inizio alle ore 9,30. Seguiranno le ulteriori fasi procedurali (esame della prima sezione e Nota di variazioni, nonché voto finale).

Nella giornata di giovedì 23 dicembre e, se necessario, venerdì 24 sarà discusso il decreto-legge di attuazione del PNRR, ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a

maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 24 dicembre:

Martedì	14	dicembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 882 - Reati patrimonio culturale (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
Mercoledì	15	"	h. 16	- Disegno di legge n. 2086 - Istigazione all'autolesionismo (dalla sede redigente) - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021 (mercoledì 15, ore 16)
Lunedì	20	dicembre	h. 12	- Disegno di legge n. 2475 - Delega al Governo in materia di disabilità (approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di bilancio)
Martedì	21	"	h. 9,30	(voto finale con la presenza del numero legale) - Doc. VIII, nn. 7 e 8 - Rendiconto 2020 e Bilancio interno 2021 del

				<p>S e n a t o (martedì 21, ore 9,30)</p> <p>- Discussione generale disegno di legge n. 2448 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024</p>
Mercoledì	22	dicembre	h. 9,30	- Seguito
Giovedì	23	"	h. 9,30	disegno di legge n. 2448
Venerdì	24	"	h. 9,30 (se necessaria)	- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (voto finale con la presenza del numero legale) - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 152, Attuazione Piano nazionale ripresa e resilienza (o ve approvato dalla Camera

				<i>dei deputati)</i> <i>(scade il 5</i> <i>g e n n a i o</i> <i>2022)</i>
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2475 (Delega al Governo in materia di disabilità), n. 2448 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e n. ... (Decreto-legge n. 152, Attuazione Piano nazionale ripresa e resilienza) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021**

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP- PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 152, Attuazione Piano nazionale ripresa e resilienza)**

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	43'
L-SP-PSd'Az	39'
FIBP-UDC	34'
Misto	33'+5'
PD	29'
FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP- PATT, UV)	18'
Dissenzienti	da

stabilire

[CIRIANI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per motivare il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia al calendario proposto dai Gruppi di maggioranza.

La maggioranza ha proposto al Parlamento e ai Gruppi parlamentari un calendario per l'approvazione del PNRR e della legge di bilancio che non è a tappe forzate, bensì forzatissime, Presidente. Ci viene chiesto praticamente in sette giorni di approvare due documenti fondamentali per la vita politica, sociale ed economica di questo Paese. Ancora una volta, lo si fa calpestando il diritto-dovere dei parlamentari ad un esame approfondito non solo del testo del Governo, ma anche di tutti gli emendamenti depositati.

Il Gruppo Fratelli d'Italia, ancora prima che iniziasse la sessione di bilancio, ha chiesto più volte in Conferenza dei Capigruppo e in altre occasioni la possibilità di un confronto non ostruzionistico, ma vero con il Governo, come si fa tra i diversi Gruppi parlamentari che rappresentano esigenze differenti, ma rispettano i ruoli loro assegnati dalla politica.

Abbiamo depositato non migliaia di emendamenti, come hanno fatto i Gruppi di maggioranza, ma alcune centinaia. Dopodiché, il Governo ci ha chiesto di segnalare alcune decine di emendamenti da approfondire insieme. Noi lo abbiamo fatto e abbiamo chiesto relazioni tecniche al Governo, nonché di verificare se le coperture che avevamo individuato andavano bene anche all'Esecutivo, ma non abbiamo ottenuto alcuna risposta. Questo non è il modo corretto con cui il Governo può avvicinarsi all'unica forza di opposizione.

Se l'intendimento del Governo, dei Ministri e del relatore è quello di arrivare a domenica sera o notte o a lunedì mattina a dirci «la situazione è questa: prendere o lasciare», noi annunciamo sin d'ora che ci faremo sentire in Commissione. Tutti i nostri senatori sono iscritti a intervenire in Commissione e tutti i nostri senatori interverranno in Aula. Non rinunciamo a svolgere fino in fondo il ruolo che ci è stato assegnato, stante il nostro dovere di fare i parlamentari, dibattendo e discutendo di ciò che riteniamo giusto per il nostro Paese.

Ancora una volta, chiediamo al Governo se ha intenzione di discutere con noi (non di approvare tutto quello che diciamo, ma - lo ripeto - di discutere) su alcuni elementi qualificanti delle nostre proposte, che sono depositate e illustrate anche dalla nostra presidente Giorgia Meloni.

Sarà grave se questo confronto non avverrà per responsabilità unica e assoluta del Governo, che peraltro è assente o comunque in altre faccende affaccendato (anche questa è la dimostrazione dell'interesse che rivolge alle istanze dell'opposizione). (*Commenti*). Sottosegretario Sisto, stavo dicendo che il Governo ha un atteggiamento inaccettabile nei nostri confronti. Registro ancora una volta che il nostro tentativo di avere un atteggiamento responsabile nei confronti del Governo non viene ascoltato. Anzi, a gesti di responsabilità si risponde con gesti di maleducazione istituzionale e politica. Questo è quello che registriamo.

Ancora una volta, non votiamo un calendario che impone al Parlamento di approvare a scatola chiusa centinaia di articoli e proposte modificative su cui viene posta la fiducia. Chiediamo al Governo di assumersi la responsabilità di un confronto leale con l'opposizione. Finché questo non avverrà, noi useremo tutti gli strumenti che il Regolamento ci mette a disposizione per far sentire la nostra voce, che è l'unica voce di libertà e di opposizione che rimane in questo Parlamento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Ciriani, registro la sua contrarietà e le motivazioni, però, se vuole un voto, deve fare una proposta da sottoporre all'Assemblea.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Signor Presidente, propongo innanzitutto di rinviare la discussione del disegno di legge di delega sulla disabilità prevista per lunedì, consentendo un esame adeguato e più approfondito in Commissione del testo del Governo e di tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Senatore Ciriani, riassumendo, lei propone che nella giornata di lunedì non si tenga la seduta alle ore 12, con la previsione della discussione del disegno di legge di delega sulla disabilità.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ciriani, volta a rinviare la discussione del disegno di legge di delega in tema di disabilità.

Non è approvata.

Discussione dalla sede redigente e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 882, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Mirabelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, il provvedimento oggi in discussione è stato approvato in 2a Commissione in sede redigente, interviene sul testo approvato alla Camera in prima lettura e si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che oggi sono contenute prevalentemente nel codice dei beni culturali, inserendole nel codice penale. L'obiettivo del disegno di legge è di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio, per prevenire e reprimere i reati contro i beni culturali.

In particolare, l'articolo 1 modifica il codice penale inserendo tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», composto da diciannove nuovi articoli.

Signor Presidente, prima di consegnare il testo scritto della mia relazione, mi soffermo su tre questioni che sono state oggetto del lavoro della Commissione e delle modifiche che la Commissione ha apportato al disegno di legge della Camera. Innanzitutto, nel passaggio in Commissione si è aggiunta tra le condotte previste, punite nel primo articolo di questo provvedimento, quelle di chi si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. Questi comportamenti sono puniti con la reclusione da tre a sei anni, prevedendo un aumento di pena tra i quattro e i dieci anni per chi commette il reato essendo in possesso di una concessione di ricerca.

In secondo luogo, la Commissione, rispetto alle questioni che riguardano l'autoriciclaggio dei beni culturali, ha aggiunto in questo articolo la non punibilità in alcuni casi delle condotte in cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione personale.

Infine, l'articolo 518-*duodecies* del codice penale punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Al primo comma è prevista la reclusione, che la Commissione ha aumentato da due a cinque anni, prevedendo una multa fino a 15.000 euro per chiunque distrugge, disperde deteriora o rende inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici.

Aggiungo che la Commissione ha introdotto un nuovo articolo, il 518-*undecies*, che dispone in ogni caso la confisca delle cose che hanno costituito oggetto del reato, o sono state destinate a commettere il reato, il profitto o il prezzo in caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo.

Detto questo, si tratta di un importante provvedimento per il quale mi rimetto all'Assemblea e, poiché credo che la relazione racconti meglio il corposo provvedimento, chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo scritto al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, oggi è una giornata importante, perché con questo disegno di legge si compie un passo avanti fondamentale per il nostro Paese, in particolare per la tutela del nostro prezioso patrimonio culturale e artistico.

Le ricchezze italiane sono motivo di orgoglio e tutto il mondo ce le invidia, nonostante non sempre, purtroppo, abbiamo saputo salvaguardare come avremmo dovuto questo grande straordinario patrimonio che noi abbiamo. Però con questo provvedimento stiamo facendo quel passo in più necessario e indispensabile in questo senso, come veniva ben spiegato poco fa dal relatore, senatore Mirabelli.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, come sappiamo, è già stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento ed è stato approvato, con modifiche, dalla Commissione giustizia del Senato. Come già sottolineato, lo scopo è quello di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale che si trovano oggi contenute prevalentemente nel codice dei beni culturali, inserendole nel codice penale. L'obiettivo quindi è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Le modifiche, le integrazioni e le innovazioni sono certamente inserite all'interno del codice penale, nel titolo VIII-*bis*, dedicato proprio ai delitti contro il patrimonio culturale, rendendo più organica la materia, ma anche introducendo una nuova fattispecie di reato, sia aumentando le pene vigenti, sia introducendo aggravanti quando oggetto di reati comuni siano i beni culturali. Anche la collocazione di questo nuovo titolo mi sembra emblematica; le nuove disposizioni vengono immediatamente dopo il titolo VIII, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, dunque in linea di continuità, nella più ampia ottica di una collocazione sistematica all'interno del codice.

Il disegno di legge oggi in approvazione rappresenta secondo noi un tassello fondamentale nella politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali, lo dico sia come componente della 7a Commissione, ma soprattutto lo rivendico anche come rappresentante del Gruppo di cui mi onoro di far parte. Per noi la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali, che rappresentano una delle principali ricchezze del nostro Paese, non può essere messa in secondo piano, ma deve essere trattata come una priorità.

Se, dunque, l'approccio che si vuole portare avanti - e mi auguro si porti avanti anche oggi in quest'Aula, approvando definitivamente questo provvedimento - è quello di considerare questi temi in via prioritaria, vuol dire che siamo chiamati a compiere uno sforzo maggiore. Non è sufficiente rispettare e tutelare la storia e l'identità del nostro Paese in un'ottica conservativa, ma dobbiamo impegnarci affinché quello che rappresenta un *unicum* nel panorama mondiale venga valorizzato nel miglior modo possibile, trasformandolo in una straordinaria opportunità di sviluppo e di crescita.

Credo che il provvedimento in esame cerchi di andare in questa direzione, offrendo al nostro patrimonio artistico e culturale un impianto normativo di insieme, che sia in grado di apprestare misure

organiche sia di prevenzione che di contrasto, a fronte di una costante crescita dei reati che interessano proprio il patrimonio artistico e culturale, peraltro in un contesto nazionale e internazionale che registra un aumento della presenza delle organizzazioni criminali e mafiose in questo campo e in certi casi anche delle organizzazioni terroristiche.

I lavori delle Commissioni, portati avanti prima alla Camera poi in questo ramo del Parlamento, hanno introdotto alcuni ritocchi in un quadro sostanzialmente intatto del provvedimento. Ne esce perciò un rafforzamento di misure più incisive e sicuramente più efficaci contro il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e la detenzione illecita dei beni culturali. Sul quadro di insieme c'è sicuramente una portata innovativa in tutto il sistema del disegno di legge, quindi credo che sia la formula migliore oggi per rispondere ad un reato in continua crescita. Diventa quindi fondamentale oggi approvarlo, soprattutto dopo i due capisaldi che abbiamo a livello sovranazionale e nazionale, e mi riferisco alla Convenzione di Nicosia.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, visto che il tempo è già scaduto, dicendo che è un tassello importantissimo, che mi auguro possa essere votato all'unanimità e quindi in modo trasversale, difendendo i valori, i beni culturali e le opere d'arte come identità del nostro Paese. Per questo motivo esprimo il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI. (*Applausi*).

[BALBONI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BALBONI](#) (*FdI*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore del disegno di legge in esame, perché, come tutti sappiamo, l'Italia è il Paese che maggiormente al mondo subisce le conseguenze negative del traffico illecito e della tratta dei beni culturali, storici e artistici.

Questo disegno di legge inserisce nel codice penale un titolo apposito, il titolo VIII-*bis*, con ben 19 articoli, dall'articolo 518 e seguenti, dal titolo: «Dei delitti contro il patrimonio culturale». Si tratta, quindi, di una sistemazione organica delle misure che vengono adottate contro il furto, l'appropriazione, il traffico, il riciclaggio, l'esportazione, l'importazione di beni artistici, recependo in gran parte la Convenzione di Nicosia che, come sappiamo, abbiamo approvato qui in Senato qualche settimana fa, ma attende ancora la ratifica da parte della Camera. Vorrei sottolineare, in particolare al Governo, che, per l'entrata in vigore della Convenzione occorre la ratifica di cinque Stati e attualmente solo quattro lo hanno fatto.

Quindi se l'Italia ratificasse urgentemente la Convenzione, automaticamente entrerebbe in vigore. Sarebbe molto importante perché essa prevede accordi internazionali, misure e procedure di controllo per le importazioni e le esportazioni, una particolare attenzione soprattutto alle operazioni che avvengono su Internet, la condivisione e l'interconnessione di banche dati nazionali e tutta una serie di misure che, accompagnate a quelle di carattere repressivo che entreranno in vigore con la presente legge, consentirebbero certamente di contrastare questo grave fenomeno. Esso, come già ricordava la collega che mi ha preceduto, trova poi l'interesse anche della criminalità organizzata e di quelle che vengono definite archeomafie, che utilizzano molto spesso il traffico illecito di beni culturali anche al fine di riciclare i loro proventi illeciti.

Da sottolineare a questo proposito una misura molto importante contenuta nel disegno di legge all'articolo 3, che consente l'attività sotto copertura anche ai fini del contrasto al traffico illecito dei beni culturali. Una misura molto appropriata perché chiaramente più si affina la capacità di delinquere della criminalità organizzata, più occorre mettere in campo strumenti adeguati per contrastarla.

Quindi noi, cari colleghi, che siamo un partito di patrioti, abbiamo a cuore l'enorme patrimonio culturale di cui dispone l'Italia. Un patrimonio che, certamente se valorizzato e tutelato, potrebbe consentire un impulso importante anche alla ripresa e allo sviluppo economico, al richiamo turistico dal mondo intero perché le nostre bellezze storiche, artistiche e architettoniche ci vengono invidiate e sono ammirate dal mondo intero. Allora noi, che siamo un partito di patrioti e che abbiamo a cuore l'interesse nazionale, non possiamo che condividere queste misure e dare loro il nostro convinto sostegno. (*Applausi*).

[ROSSOMANDO](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, finalmente approviamo un provvedimento atteso da tempo, nato su iniziativa del ministro della cultura Franceschini e dell'allora ministro della giustizia Orlando.

Ricordiamo alcuni dati: l'Italia possiede il più grande patrimonio culturale a livello mondiale con oltre 4.000 musei, 6.000 aree archeologiche, 85.000 chiese soggette a tutela e 40.000 dimore storiche censite; ha il primato internazionale per il numero dei siti dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e una posizione geografica che fin dall'antichità ha arricchito il nostro Paese di storia e di arte. Insomma l'Italia è la culla di un valore inestimabile in termini culturali. Ogni 100 chilometri quadrati in Italia si contano mediamente oltre 30 beni censiti, il 18 per cento del territorio italiano, più di 55.000 chilometri quadrati del territorio sono soggetti ad attività di tutela da parte dello Stato.

Voglio sottolineare ed aggiungere che sul fronte della tutela dei beni culturali, il nostro Paese è all'avanguardia perché il Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, fondato nel 1969, è stato il primo Corpo di polizia ad occuparsi specificatamente di attività di prevenzione e repressione a tutela del patrimonio culturale italiano. I Carabinieri si sono distinti per le loro operazioni a tutela dell'arte anche nel resto del mondo, lavorando con l'ONU e l'UNESCO addirittura in Medio Oriente per difendere enormi tesori archeologici dall'ISIS.

Come infatti è già stato ricordato, la minaccia ai beni culturali viene non soltanto dalle organizzazioni criminali di natura internazionale, ma finanche dalle organizzazioni terroristiche. Abbiamo bisogno quindi di un'impostazione che sia ovviamente internazionale e da questo punto di vista mi unisco a chi ha già sottolineato la necessità di completare l'*iter* per la ratifica della Convenzione di Nicosia.

Aggiungo che il patrimonio culturale italiano, non solo per i numeri che ho evocato, ma per la ricchezza e il valore che ha, è la cifra identitaria del nostro Paese. Si tratta dunque di proteggere, tutelare e riconoscere un qualcosa che rappresenta, appunto, la cifra identitaria del nostro Paese, della nostra cultura, della nostra storia, ma ovviamente anche del nostro futuro, perché sappiamo che parliamo di crescita, di economia, di turismo, di luoghi di incontro.

Da quando abbiamo dovuto subire la tragedia della pandemia, con tutto ciò che essa si è portata dietro, guardiamo a molti valori e a molte situazioni con un occhio diverso. Sicuramente questo discorso vale anche con riferimento al patrimonio culturale, inteso come luoghi, come spazi, come patrimonio paesaggistico.

Da un lato, abbiamo imparato il valore di tutto questo, sentendone la mancanza ed essendone stati privati; dall'altro, non possiamo non pensare a tutti gli operatori di questo vastissimo campo, che sicuramente hanno pagato un prezzo altissimo, così come lo abbiamo pagato tutti noi come comunità, perché la cultura e il patrimonio che la sottende sono ovviamente una straordinaria occasione per ritrovarsi e per la socialità.

In conclusione, signor Presidente, si tratta di misure a protezione che, non solo inaspriscono le pene, ma individuano condotte adatte a colpire fenomeni che ormai sono moderni, organizzati e, come dicevo, transnazionali.

Tutelare dunque il patrimonio culturale italiano deve essere - com'è con il nostro voto di oggi - una priorità senza colori politici o bandiere di partito. Questa proposta, che finalmente - lo voglio sottolineare - giunge alla conclusione del suo *iter* dopo un percorso piuttosto tortuoso iniziato nel 2018, ci vede tutti in prima linea a difesa di una ricchezza unica, che rende il nostro Paese diverso da tutti gli altri - e ne siamo orgogliosi - e proprio per questo meritevole di norme e strumenti giuridici e sanzionatori adeguati. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame, che si aspettava da molto tempo, è assolutamente necessario e fondamentale per il nostro Paese, visto che nel mondo siamo conosciuti proprio per la grandezza e la bellezza del nostro patrimonio artistico, culturale e per le nostre aree archeologiche. Abbiamo dei *record* assoluti da questo punto di vista per le opere d'arte, per un insieme di beni culturali che, tra l'altro, si integrano assolutamente con il nostro paesaggio. Non è un caso, infatti, che all'articolo 9 della Costituzione, nel quale abbiamo inserito di recente

giustamente anche la tutela ambientale, i beni culturali e paesaggistici sono un tutt'uno e sono così perché il nostro Paese è storia e natura insieme.

Questo patrimonio ha subito negli anni molte aggressioni, il che significa che era un nostro dovere assoluto, come legislatori, mettere in campo una serie di disposizioni che, nel caso specifico, riguardano nuove misure in materia di reati contro il patrimonio culturale, che vanno ad aggiungersi ai reati ambientali: il relatore Mirabelli ricorderà certamente il lavoro che abbiamo fatto nella scorsa legislatura per inserirli finalmente nel nostro codice penale. Questo è un ulteriore passo in avanti sapendo che, peraltro, abbiamo un nucleo dei Carabinieri dedicato che negli anni si è iperspecializzato. Ha maturato un'esperienza fortissima per reprimere i reati contro i nostri beni culturali; ha lavorato anche all'estero in questo senso, come sappiamo perfettamente. Nonostante questo, il *record* è ancora notevole. La legge contiene la sistematizzazione e una riforma dei reati che si aspettava da tempo e che farà sì che saremo in grado di perseguirli in modo molto più preciso e accurato.

I dati sono comunque allarmanti. Ricordiamo, infatti, che solo nel 2017 ci sono stati 719 furti di opere d'arte (con una crescita del 26 per cento) e 1.136 denunce. Gli arresti sono ancora pochi, mentre sono stati fatti 850 sequestri. L'altra questione che il disegno di legge affronta è che costituiscono il nuovo e antico *business* della criminalità organizzata. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare.

È evidente a tutti che, oltre alla repressione su cui interviene benissimo il disegno di legge, per tutelare il nostro patrimonio culturale bisogna mettere in campo anche un sistema di tutele e di protezione ancora più efficace. Nel disegno di legge poteva entrare - l'*iter* era iniziato anche nella scorsa legislatura - l'altro tassello che manca. Mi riferisco, per esempio, ai reati contro la flora e la fauna del nostro Paese. Torno a ripetere che l'Italia è storia e natura. Questa è l'identità più forte con beni culturali e beni paesaggistici. Penso soprattutto anche alla repressione del cemento illegale perché in alcune Regioni abbiamo ancora fenomeni molto forti di abusivismo che mettono a repentaglio il paesaggio e i beni culturali.

Questo disegno di legge va benissimo e ovviamente voteremo a favore. È una parte dell'intervento necessario perché credo che dobbiamo fare ancora molto per tutelare il più grande patrimonio artistico e culturale del mondo. (*Applausi*).

[CANGINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANGINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, credo che le Nazioni, così come gli individui, abbiano un carattere. Credo che il carattere delle Nazioni dipenda sostanzialmente dalle loro identità e dalle esperienze storiche che questi vivono, la biografia per le persone. Ogni Nazione ha una sua biografia.

L'identità nazionale tradizionalmente si compone di religione, etnia e cultura. Di questi tre elementi, a mio avviso, il più centrale, il più decisivo e quello che davvero fa la differenza è la cultura. Non lo dico per vezzo, ma perché la cultura, in fin dei conti, riassume ed è figlia degli altri elementi (l'etnia e la religione) e delle vicissitudini storiche più che ogni altra cosa. Rafforzare l'affezione di un Paese nei confronti del proprio patrimonio culturale vuol dire rafforzare l'identità nazionale. Questo è vero per qualsiasi Stato, ma in modo particolare per un Paese come l'Italia, non tanto e non solo per il primato dei siti che l'UNESCO considera patrimonio dell'umanità, ma perché dai codici latini al Rinascimento più di ogni altra Nazione abbiamo forgiato, o comunque contribuito a forgiare la cultura e l'identità europea e, quindi, la cultura e l'identità occidentali. Non è un caso che dalle cosiddette leggi Bottai del 1939, alla straordinaria attività dell'allora ministro Benedetto Croce nella valorizzazione del paesaggio, fino alla nostra Costituzione repubblicana, le istituzioni, che fossero monarchiche o repubblicane nessuna differenza c'è stata, abbiano trattato con particolare attenzione e cura i nostri beni culturali e la nostra cultura in senso lato.

Che questa tensione fosse e sia trasversale lo dimostrano gli atti dell'Assemblea costituente. Invito i colleghi che non l'avessero fatto a leggersi o a rileggersi i dialoghi tra un grande latinista comunista, Concetto Marchesi, e un giovane giurista democristiano che si chiamava Aldo Moro. Parlavano di questo, cioè di quello che divenne poi l'articolo 9 della Costituzione, che è un *unicum* nella storia costituzionale occidentale, perché abbiamo messo in Costituzione la tutela del nostro patrimonio.

L'articolo 9 dice: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». L'abbiamo messo in Costituzione e l'abbiamo messo tra i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Mi piace qui ricordare un discorso, un gran bel discorso che fece un Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica italiana che più di ogni altro si è preoccupato di rivitalizzare il senso dell'identità nazionale e di rilegittimare una parola fino a quel momento proscritta, che era ed è la parola «Patria». Quel Presidente era Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2003, conferendo le medaglie d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte, Ciampi disse (vado a leggere): «È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L'Italia, che è dentro ciascuno di noi, è espressa nella cultura umanistica, dall'arte figurativa, dalla musica, dall'architettura, dalla poesia, dalla letteratura di un unico popolo. L'identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha uguali nel mondo». E finiva così il discorso di Carlo Azeglio Ciampi: «La promozione della sua conoscenza e la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un'attività fra le altre per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria». Sono queste le ragioni per cui un disegno di legge che ha due meriti, il primo formale e funzionale, ma importante, chiarire qual è e in cosa consiste il patrimonio culturale italiano e l'altro prevedere un corpo nuovo di reati per punire con la dovuta durezza chi attentava a questo patrimonio, non può che avere il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi*).

[URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tecnica di riforma normativa si inserisce in un attuale quadro normativo di tutela del patrimonio culturale, che è assicurata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e da quelle del codice penale (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, furto, associazione per delinquere). È apparso lodevole l'intento di fornire una maggiore difesa alle violazioni che riguardano i beni del patrimonio culturale, anche perché nel decreto legislativo n. 42 del 2004 la tutela è apprestata con alcune contravvenzioni e alcuni delitti, con pene che apparivano relativamente inadeguate rispetto alla gravità degli illeciti ipotizzati. Di qui l'intero compendio di norme, tutte riconducibili alla sfera dei delitti e delle pene, che, seppur graduate in base alla gravità, appaiono talvolta di entità oggettivamente elevata, tenendo conto del fatto che alle aggravanti specifiche possono aggiungersi le aggravanti di parte generale.

Sotto il profilo della tecnica normativa occorre evidenziare che si sono introdotte nuove fattispecie di reato basate sull'oggetto del reato, con ciò facendo assurgere a reato specifico non il comportamento in sé, ma il comportamento legato a un oggetto, anche se è apparsa forse particolarmente eccessiva la parcellizzazione dei comportamenti sanzionati, con alcune difficoltà operative e interpretative a cui si è posto comunque rimedio. Numerosi sono gli aspetti positivi: la previsione della responsabilità delle società, la previsione del sequestro per equivalente, la previsione della confisca allargata di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale; strumenti che hanno dato buona prova nel contrasto alla criminalità in altri ambiti.

La scelta della distrettualizzazione (l'opzione di attribuire la competenza in sede distrettuale per le indagini in materia di beni del patrimonio culturale) ha avuto una connotazione positiva, quella della centralizzazione delle indagini in capo a pochi uffici giudiziari, consentendo il migliore coordinamento investigativo e la gestione delle indagini, ma chiaramente presuppone un previo monitoraggio dell'effettiva efficacia di tale scelta, laddove questa esperienza, effettuata in altri settori, parimenti interessati dalle stesse disposizioni (si pensi agli articoli 640 e 615-*ter* del codice penale), non hanno sempre portato i risultati immaginati.

Peraltro, poiché alla competenza distrettuale non è accompagnata anche la previsione della competenza della direzione distrettuale antimafia, all'accentramento delle indagini non corrisponde anche la previsione di una più estesa possibilità investigativa, che poteva essere offerta laddove tali reati fossero inseriti tra quelli di competenza delle DDA. Si pensi all'ampliamento del possibile

utilizzo delle intercettazioni e alla durata delle indagini, sempre che venisse effettuato un adeguato coordinamento con le disposizioni che afferiscono alla richiesta della proroga delle indagini.

Intanto è lodevole l'intento di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel codice dei beni culturali. Si interviene, in primo luogo e con molta evidenza, sull'articolo 240-*bis* del codice penale, ampliandolo, attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali e di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali, di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

In particolare, l'articolo 518-*bis* del codice penale punisce il furto di beni culturali, con la reclusione da due a sei anni. L'articolo 518-*ter* punisce l'appropriazione indebita di beni culturali, la ricettazione di beni culturali, l'impiego di beni culturali provenienti da delitto, il riciclaggio degli stessi e l'autoriciclaggio. Una serie di previsioni puniscono, poi, analiticamente, con la reclusione da uno a quattro anni, la falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali.

Insomma, una serie di disposizioni utili, importanti, che anche il quadro ordinamentale e giurisprudenziale portava a ritenere doverose. Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, il provvedimento all'esame di questa Assemblea nasce dalla volontà di tutelare il patrimonio culturale italiano, che costituisce il più ricco capitale di cui il Paese dispone, ma che spesso finisce per essere sottratto alla collettività.

Neanche l'emergenza sanitaria ha fermato i ladri di bellezza. Nel 2020, infatti, i Carabinieri del Comando per la tutela del patrimonio culturale hanno recuperato oltre mezzo milione di pezzi d'arte. È il dato di insieme del *dossier* «Attività operativa 2020» dell'unità specializzata dell'Arma, che in mezzo secolo di vita ha restituito al pubblico o ai legittimi proprietari più di 3 milioni tra oggetti d'arte e materiali archeologici. Solo lo scorso anno ha proceduto a 1.200 arresti e a 36.000 denunce.

Nonostante queste drammatiche statistiche, l'Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di regole in materia di tutela dei beni culturali, un ruolo guida ribadito con la ratifica della Convenzione di Nicosia nel maggio 2017. Il rapporto 2017 del Global financial integrity stima il traffico illecito di opere d'arte tra i sei e gli otto miliardi di dollari, rappresentando il 20 per cento del complesso dei crimini contro il patrimonio culturale. Secondo uno studio dell'associazione americana Save antiquities, l'80 per cento dei beni venduti nei mercati d'arte ha origini incerte, se non illegali, e secondo l'Interpol il volume d'affari generato dal traffico di beni culturali sarebbe inferiore solo al commercio di armi e droga. Sono numeri che dimostrano quanto il patrimonio culturale rappresenti un'immensa risorsa economica per le organizzazioni criminali.

L'Italia è il Paese maggiormente interessato da questo fenomeno e per tale ragione ha sempre legiferato per tutelare il proprio patrimonio culturale, ponendosi come Stato capofila nella prevenzione degli illeciti.

Come detto, la nostra Costituzione, all'articolo 9, sancisce che «la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Questo principio fondamentale ha permesso al legislatore di inserire strumenti di prevenzione e repressione dei comportamenti lesivi del patrimonio culturale di natura penale. È pertanto indubbia la necessità di aggiornare la protezione diretta dei beni culturali, inserendola nel codice penale con una previsione sanzionatoria più decisa. Il provvedimento oggi in discussione va proprio in questa direzione, modificando direttamente il codice penale con il nuovo titolo VIII-*bis* rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», innalzando le pene esistenti e introducendo anche aggravanti se i reati comuni sono commessi contro i beni culturali.

La nuova legge intende dare, quindi, coerenza al sistema sanzionatorio e superare la divisione tra codice penale e codice dei beni culturali; introduce nuove specie di reato e aggravanti quando un oggetto di reati comuni sia il patrimonio culturale. Si inaspriscono inoltre le pene per i reati di danneggiamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Le disposizioni penali si applicano anche ai fatti commessi all'estero ai danni del patrimonio nazionale.

Tra le novità, la riforma del codice penale interessa non solamente le persone fisiche, ma anche quelle giuridiche, ovvero enti e imprese operanti nel settore dell'arte.

Un'altra importante novità è rappresentata dal possibile impiego di agenti sotto copertura e la competenza della procura distrettuale per le indagini sul reato di attività organizzate per il traffico illecito di oggetti d'arte.

Collegli, risorse essenziali come il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, il settore dell'agroalimentare e l'artigianato locale hanno necessità di essere protetti e salvaguardati dalle organizzazioni criminali che lucrano a danno dell'immagine dell'Italia nel mondo.

Grazie all'approvazione di questo disegno di legge, il nostro Paese potrà dare nuovo impulso alla repressione dei reati contro il suo ricco patrimonio culturale che da sempre rappresenta un vanto nel mondo e la principale attrattiva turistica che genera ricadute economiche da preservare con il massimo impegno.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio (Relazione orale) (ore 17,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 2086.

Il relatore, senatore Pepe, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, c'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio al suicidio.

La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme *social* che, pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce - ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente mette a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.

Il disegno di legge in esame è composto da cinque articoli: il primo introduce l'articolo 414-*ter* del codice penale, prevedendo, quale autonoma fattispecie di delitto che si pone in rapporto di specialità rispetto all'ipotesi dell'articolo 414, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia l'istigazione o l'apologia diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o qualsiasi altro mezzo di comunicazione riguardo alla commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni sia punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la violenza o l'autolesionismo dovessero concretizzarsi, la pena della reclusione è aumentata da cinque a dodici anni.

Al successivo comma, la norma prevede la punibilità anche per chi, pur non essendo l'autore della istigazione o dell'apologia, intenzionalmente diffonda o agevoli la diffusione di questi atti. E la pena è anche in questo caso da uno a cinque anni.

L'articolo 2, invece, prevede una modifica dell'articolo 580 del codice penale, ovvero dell'articolo che contempla l'ipotesi di istigazione al suicidio; nel caso in cui l'istigazione al suicidio sia commessa con strumenti informatici o telematici, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

L'articolo 3 prevede per il minore che abbia compiuto gli anni quattordici offeso da taluna delle condotte contemplate dall'articolo 414-*ter* o 580, terzo comma, del codice penale, nonché per il genitore, il tutore o il curatore del medesimo minore, la possibilità di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione e il blocco

delle immagini dei video o delle registrazioni audio o per l'adozione di idonee misure tecniche volte ad impedire l'identificazione diretta dell'offeso, facendo tuttavia salve le esigenze di conservazione dei dati ai soli fini probatori.

Il secondo comma dell'articolo 3 prevede poi che, qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro le quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui il titolare della piattaforma o il gestore della piattaforma e titolare del trattamento non sia riconoscibile, il minore che abbia compiuto i quattordici anni, i genitori, il tutore e curatore possa rivolgere al Garante per la *privacy* una segnalazione o un reclamo in modo da poter adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

L'articolo 4 prevede la punibilità di queste condotte anche nel caso in cui fossero commesse all'estero.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Venendo ad alcune brevissime considerazioni finali, Presidente, è inutile rimarcare l'importanza di questo disegno di legge atteso da tantissime, anzi da tutte le famiglie italiane, il quale esce rafforzato dai lavori che ha svolto la 2a Commissione, perché licenziato all'unanimità da tutte le forze politiche che ne compongono la sua integrità.

Per questo mi corre l'obbligo - perché sentito e, non per assolvere a un mero adempimento di forma - di ringraziare tutti i componenti della Commissione. Da un lato, è giusto rivolgere un ringraziamento sentito a quei senatori che hanno voluto e depositato questo provvedimento e, quindi, alla componente di centrodestra di questa Assemblea, in modo particolare alla folta pattuglia della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e dell'UDC. Dall'altro lato, rivolgo, con la stessa forza, un analogo ringraziamento a tutti coloro che rappresentano le forze di centrosinistra, al MoVimento 5 Stelle, che hanno collaborato insieme a tutti quanti noi in maniera responsabile e con buonsenso, contribuendo a migliorare il testo originario rispetto a quello poi varato dalla stessa Commissione.

L'auspicio è che questo provvedimento possa diventare quanto prima legge dello Stato e in tal caso, dopo averla messa nella disponibilità delle famiglie, a tutela dei nostri ragazzini e delle nostre ragazzine, potremo dire di aver reso un buon servizio al nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Come segnalato, ricordo che c'è un refuso all'articolo 1: va inserito uno spazio tra le parole «reclusione» e «da».

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, il provvedimento che ci

apprestiamo a votare oggi si rende necessario alla luce di un quadro sempre più drammatico che vede giovani ragazzi provocarsi lesioni più o meno gravi, addirittura in qualche caso arrivando al suicidio, il più delle volte all'esito di sfide scellerate che si svolgono in Rete.

Spesso le difficoltà - come è stato confermato anche da una recente sentenza del tribunale di Milano dello scorso giugno - è la qualificazione giuridica che si può dare a questi comportamenti istigatori. Si pensi al cosiddetto *blue whale*, cioè quella serie di richieste, indirizzate da un amministratore a un partecipante a una discussione in rete, finalizzate il più delle volte a determinate prove che comportano atti di autolesionismo - come, ad esempio, tagliarsi le vene - o estremamente pericolosi - come arrampicarsi su un cornicione - per poi esporre i filmati in Rete.

L'aspetto sociologicamente più rilevante del fenomeno, che assume le caratteristiche di una sorta di cyberbullismo (ovviamente estremo), è che farebbe leva sulla bassa autostima, sulla fragilità e sull'instabilità emotiva dei soggetti coinvolti.

Ciò contribuisce anche a spiegare il fenomeno secondario costituito dalla psicosi da *blue whale*, che si è diffusa moltissimo nell'ultimo periodo tra i *teenager* e le loro famiglie, proprio per il timore che si ha dell'adescamento in Rete nei loro confronti.

Il fenomeno è purtroppo molto diffuso ed estremamente pericoloso, che non trova però nel nostro sistema una qualificazione giuridica ben precisa. Infatti, sebbene i compiti assegnati ai ragazzi che si prestano a fare questo gioco siano spesso finalizzati al suicidio del partecipante, qualora non si realizzi l'intento criminoso (ossia la morte del giocatore) non si può considerare configurato il reato di istigazione al suicidio. La legislazione attuale prevede una serie di condotte che si sostanziano nell'istigazione a delinquere e al suicidio, ma nessuna delle condotte attualmente previste dal nostro sistema penale prevede un'istigazione al compimento di autolesionismo.

È per questo, proprio per mettere fine a questa situazione, che è intervenuto il provvedimento in esame, che - a mio parere - è estremamente importante; non a caso questa Assemblea lo sta votando praticamente all'unanimità, solo con qualche astensione. Tra l'altro, si prevede la nuova figura di reato come ipotesi residuale, perché si dice «qualora non costituisca più grave reato».

La scelta rilevante è stata anche quella di prevedere obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori delle piattaforme. Ai messaggi pericolosi veicolati attraverso moltissime piattaforme *social* deve essere dato un freno, ed è anche questo l'intento della normativa in esame: a tal fine è stata inserita l'espressa previsione che, qualora sia stata posta in essere una delle condotte previste dal nuovo articolo 414-*ter* del codice penale, il genitore, il tutore o il curatore può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma un'apposita istanza per l'oscuramento o la rimozione delle immagini, salvo la conservazione ai fini probatori per un periodo di nove mesi.

In questo senso, sento il dovere di manifestare qui qualche perplessità, perché - a mio parere - una durata di nove mesi non è comunque sufficiente per garantire la sicurezza in termini probatori. Ho eccepito, inoltre, in Commissione il termine di quarantott'ore previsto affinché il materiale venga rimosso dalla piattaforma digitale.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 18,03)

(Segue CUCCA). E questo termine è evidentemente eccessivamente ampio, considerato - ad esempio - che piattaforme come Tik Tok o Instagram prevedono che determinate immagini in un tempo infinitesimale (molto meno di un secondo) vengono cancellate automaticamente. Lasciare quarantott'ore questo materiale sulla Rete può essere davvero pericoloso per l'educazione, la cura e soprattutto la protezione dei minori coinvolti in siffatte vicende.

Per il momento è stato fatto sicuramente un notevole passo avanti. Speriamo che non accadano episodi come quelli che siamo costretti a vedere tutti i giorni e che il suddetto intervallo di tempo possa essere riconsiderato in un secondo momento con un intervento che lo abbrevi ulteriormente. È evidente però che non basta quello che stiamo facendo. C'è davvero necessità di una migliore prevenzione, di una miglior cura dei minori, di prevedere misure che possano assistere i ragazzi che, soprattutto dopo il periodo della pandemia, hanno subito fenomeni depressivi che li hanno portati a frequentare i *social* e questo genere di sfide. Dovremmo intervenire con un altro intervento legislativo importante, in maniera tale da curare, molto più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, la salute fisica e mentale dei

nostri figli e dei minori.

Per i motivi esposti, il Gruppo Italia Viva-Partito Socialista Italiano voterà convintamente a favore di questo provvedimento, auspicando però che sia solo il primo passo, perché davvero su questa materia c'è bisogno di fare tanto altro e credo che sia nostro dovere mettere in atto tutte le azioni necessarie per prevenire questi fenomeni gravissimi. (*Applausi*).

[RAUTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, Fratelli d'Italia ha sottoscritto il disegno di legge d'iniziativa del senatore Pillon, che ringrazio per l'iniziativa e la condivisione, e lo ha sostenuto e anche rafforzato in Commissione giustizia con il contributo del collega Balboni.

Sosteniamo tale provvedimento convintamente anche oggi, perché il disegno di legge n. 2086, contenente modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio, colma un vuoto legislativo e punta a tutelare i minori, sempre più esposti sui *social* ai rischi rappresentati da sfide pericolose e da giochi chi si sono rivelati talvolta anche mortali.

Purtroppo non sono mancati i casi di cronaca a ricordarcelo, e si tratta non di numeri o di notizie stampa, ma di bambini che sono rimasti vittime inconsapevoli e involontarie di queste sfide portate fino all'atto estremo ed ultimo del suicidio: tragedie di giochi letali come masticare capsule di detersivo, oppure la sfida dello spaccatesta, o ancora le prove di apnea fino al soffocamento: episodi che hanno fatto emergere un mondo sommerso di sfide maledette e anche un vuoto normativo che abbiamo il dovere di colmare. La legislazione vigente, infatti, contempla l'istigazione al suicidio, così come l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non comprendono la fattispecie sempre più diffusa, purtroppo, dell'istigazione all'autolesionismo, e questo rappresenta il *vulnus* normativo da correggere. Bisogna intervenire rispetto ad una sorta di *far west* che corre sul *web*, responsabilizzando i gestori delle piattaforme *social*, inducendoli ad usare tutti i mezzi tecnici necessari per fronteggiare tali rischi e per stroncare sul nascere la diffusione di atteggiamenti emulativi e *escalation*.

Le modifiche proposte dal disegno di legge agli articoli del codice penale, in particolare 414 e 580, puntano a introdurre pene e sanzioni per chi, con dolo o colpa, espone al rischio la salute della vita dei minori. Si prevede altresì l'aumento di pena per l'istigazione al suicidio attraverso strumenti telematici e informatici, nonché la punizione delle condotte commesse all'estero.

Cari colleghi, siamo consapevoli che l'approvazione di questo disegno di legge non sia la panacea ma una goccia nel mare, anzi in quello stagno senza regole rappresentato dai *social*, ed enormi restano le criticità e le questioni irrisolte. Tuttavia, siamo anche consapevoli che questo strumento legislativo impone finalmente paletti importanti, segna un perimetro di rispetto delle regole di vigilanza, di controllo e di responsabilità che chiama in causa gli utenti e i genitori dei minori, ma soprattutto - attenzione, colleghi - chiama in causa le aziende digitali, quei colossi multinazionali che hanno fatturati da capogiro e non pagano le tasse in base al fatturato. (*Applausi*).

Sono aziende che giganteggiano nel *web*, ma sono dei nani per i contributi al fisco italiano. È per questo che Fratelli d'Italia ha proposto già in passato che i colossi del *web* paghino le tasse in base al numero degli accessi alle loro piattaforme ed è ridicola quell'aliquota del 3 per cento della *web tax* che invece li favorisce.

Torno al tema e vado a concludere, chiedendole un minuto in più, Presidente. Il richiamo esplicito è rivolto ai gestori di piattaforma, ai giganti del *web*, perché questo è il *vulnus* giuridico: non sono previste pene per omesso controllo e per chi non si assume la responsabilità di fronteggiare la circolazione di contenuti istigatori o minacciosi.

Fratelli d'Italia vota convintamente a favore del provvedimento per i suoi contenuti e anche per quel messaggio che lancia a tutte quelle *lobby* che ritengono più importante la *privacy* rispetto alla lotta agli orchi nell'ambito della pedopornografia. (*Applausi*).

Il voto di Fratelli d'Italia sarà quindi favorevole, perché il diritto dei minori alla propria integrità psicofisica rappresenta un valore assoluto che merita di essere tutelato con ogni mezzo, perché dalla morte di un bambino nessuno può sentirsi assolto. (*Applausi*).

Presidente, le chiedo di poter allegare la restante parte del mio intervento.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico voterà convintamente a favore del presente disegno di legge che, in Commissione, abbiamo contribuito a definire e migliorare. È un provvedimento che copre un vuoto legislativo in un momento in cui si moltiplicano gli episodi di autolesionismo, i rischi di autolesionismo tra i minori provocati da fenomeni generati dall'imitazione, dalle sfide, operati spesso utilizzando la Rete e i *social*.

È giusto punire chi istiga atti di violenza o autolesionismo. Dobbiamo partire da questo. E, dall'altra parte, è giusto - come fa il presente disegno di legge - responsabilizzare i gestori delle piattaforme informatiche, prevedendo la necessità di mettere in campo tutte le misure tecnologiche possibili per oscurare e rimuovere i contenuti pericolosi, ma soprattutto prevedendo l'immediata rimozione dei contenuti segnalati dagli stessi minori, dai genitori o dalle autorità.

Signor Presidente, si interviene su un fenomeno particolarmente pericoloso, in cui spesso il prezzo lo pagano i più deboli, i più piccoli. È un fenomeno che si produce violando le regole minime di comportamento. Noi invece interveniamo non violando le libertà, ma con equilibrio, mettendo in campo strumenti di repressione, ma soprattutto di prevenzione.

Col voto di oggi - lo ripeto - colmiamo un vuoto, colmiamo una lacuna e guardiamo all'interesse dei minori. Interventiamo per arginare un fenomeno che, seppure nuovo, ha già prodotto troppi danni e lutti, sapendo che accanto alla nostra azione normativa serve la piena consapevolezza in chi usa e gestisce le piattaforme e i *social network* della loro delicatezza e pericolosità, soprattutto per i minori. Se si usano impropriamente e irresponsabilmente possono essere strumenti pericolosi e non la straordinaria opportunità di comunicazione che spesso sono. Il disegno di legge in esame aiuta a segnare questa distinzione e il PD lo voterà convintamente (*Applausi*).

[GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, colleghi, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali al disegno di legge che reca modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo, al suicidio e prevede una nuova formulazione per un reato già presente nel codice penale e la individuazione di tempistiche definite per la rimozione e il blocco delle immagini, dei video, delle registrazioni *online*, più un nuovo reato, quello dell'autolesionismo.

Siamo favorevoli perché riteniamo che, in qualche misura, l'aggiornamento di queste norme possa essere di qualche utilità, ma allo stesso tempo non possiamo sottrarci, almeno di tanto in tanto, a un obbligo di verità in quest'Aula. Nei casi in cui queste norme saranno applicate e utili, infatti, avremo la certezza di essere arrivati tardi e io penso anche con lo strumento sbagliato.

Non sarà il codice penale - credo - a migliorare la vita delle ragazze e dei ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, a cui le norme in esame sono dedicate. Non sarà con la criminalizzazione di Internet, dei *social network* - come avvenuto ieri con i fumetti, quando eravamo più giovani - dei videogiochi o dei cartoni animati giapponesi che risolveremo la grande questione della salute psicofisica dei giovani, soprattutto dopo i lunghi mesi di isolamento dovuti alle conseguenze sociali della pandemia.

So bene che norme come quelle al nostro esame hanno il grande pregio di essere a costo zero. Ma, se vogliamo davvero prenderci cura del benessere psicofisico delle nuove generazioni, dovremo impegnarci profondamente su una rete di cure e assistenza che passi dai servizi scolastici a quelli sanitari; su una diffusione capillare di centri sportivi, ricreativi e associativi di ogni forma e natura. Dovremo impegnarci per un maggiore ascolto e un maggior coinvolgimento delle famiglie e delle agenzie educative, al fine di garantire maggiore attenzione e cura nei confronti dei nostri ragazzi.

Ribadendo il voto favorevole, dico a me stesso, ma anche a tutti voi, che molto c'è ancora da fare e che è nostro dovere precipuo farlo. (*Applausi*).

[CALIENDO](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole di Forza

Italia al disegno di legge al nostro esame, ringraziando a nome del mio Gruppo i suoi presentatori, tra cui suoi stessi esponenti. Si tratta infatti di un problema che credo ognuno di noi abbia affrontato e risolto in solitudine, trovandosi di fronte alle notizie di atti di autolesionismo da parte di minori; una situazione che probabilmente molte volte viene risolta dicendo che non ci sono più i valori che una volta i giovani avevano nella famiglia e nella società, non c'è più quel calore umano che veniva dalla partecipazione collettiva.

Credo che invece la norma che verrà oggi approvata abbia un suo significato: il Senato della Repubblica e mi auguro il Parlamento nella sua interezza al più presto condannano gli atti di autolesionismo, perché sono contro le regole stabilite dalla nostra Costituzione. Il valore della persona, affermato nell'articolo 2, non significa solo la difesa di colui che ha una reazione nei confronti di aggressione da parte di terzi. È ancora più grave la mentalità che viene introdotta da certi atteggiamenti e certe organizzazioni che si muovono sui *social* per convincere i giovani a fare delle cose che, non appena poi ascoltiamo come vengono sviluppate, ci sembrano incredibili.

È questa la ragione del primo articolo del provvedimento, volto a punire l'istigazione alla violenza e all'autodeterminazione in danno di minori. Non ci rendiamo conto molte volte che la società si slabbra nel momento in cui si accetta l'idea che il minore possa essere indotto a compiere atti di autolesionismo, come quelli che abbiamo visto realizzarsi in alcuni Paesi al di là dell'Oceano, in America, come il lancio da un balcone o dall'ultimo piano per verificare la possibilità di salvarsi.

Questa normativa non bastava soltanto dal punto di vista della repressione penale. Tenete conto che, con l'articolo 4, viene introdotto il principio in base al quale per qualsiasi cittadino italiano o straniero che in terra di Paesi diversi dal nostro compie delitti di istigazione o altri, richiamati all'articolo 5, è prevista la possibilità di giurisdizione del nostro Paese su fatti di una gravità estrema.

Da ultimo, non si è guardato soltanto alla responsabilità penale o a dare un'indicazione di serietà ai nostri giovani, ma anche a una necessità di intervento sui gestori delle piattaforme digitali, che saranno obbligati ad attivare delle interdizioni da applicare direttamente anche su segnalazione di un quattordicenne, e questa è la novità.

Signor Presidente, ribadisco il voto favorevole di Forza Italia con l'auspicio che il disegno di legge in esame trovi applicazione al più presto. (*Applausi*).

[PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio tutta l'Aula del Senato per il voto che è stato espresso sugli articoli e ringrazio in anticipo per il voto che sarà espresso - mi auguro all'unanimità - sul provvedimento.

Dedico questo voto ai genitori e alla sorella di Antonella, la bambina di dieci anni di Palermo, che il 21 gennaio 2021 è stata ritrovata in bagno, dopo essersi legata una corda al collo in diretta con altri partecipanti a una sfida disgraziata che si chiama *blackout challenge* e che le ha tolto la vita.

Dedico questo voto anche al bambino di undici anni di Napoli che si è lanciato nel vuoto il 30 settembre 2020 per seguire l'uomo nero e, prima di buttarsi dal balcone di casa, ha lasciato un biglietto per i genitori: «Mamma, papà, vi amo. Devo seguire l'uomo con il cappuccio nero. Non ho più tempo. Perdonatemi»: la sfida in questo caso era *Jonathan Galindo*.

Dedico il voto di quest'oggi a Igor, ragazzino di quattordici anni, trovato impiccato a Milano dopo essersi fatto coinvolgere in un'altra *challenge*, la *hangout challenge*. Nel 2017 un'altra bambina di Palermo, a dodici anni, è morta durante la sfida della *blue whale challenge*.

Cari colleghi, care colleghe, è un fenomeno drammatico, in costante aumento e il 96 per cento dei genitori è all'oscuro del fatto che i propri figli partecipino a questo tipo di sfide sui *social*.

Un ragazzino su quattro tra gli undici e i quattordici anni ha visto intenzionalmente immagini di ragazzini o ragazzine che si autoprocurovano ferite; l'80 per cento dei giovani che ha condotte di autolesionismo ha trovato le informazioni sul *web*; il 18 per cento degli adolescenti dagli undici ai tredici anni pratica l'autolesionismo a causa del *web*. L'età media in cui ragazzini cominciano a praticarsi ferite è di 12,8 anni. Da ottobre 2020 ad oggi abbiamo avuto un più 30 per cento di ricoveri psichiatrici per atti di autolesionismo da parte di minori e per tentati suicidi e solo all'ospedale

pediatrico Bambino Gesù di Roma c'è stato un incremento del 65 per cento di ricoveri per tentato suicidio o per autolesionismo.

Questa legge ovviamente non risolverà tutti i problemi, ma è un altro passo nella giusta direzione per tutelare i nostri bambini e i nostri ragazzi.

Tecnicamente abbiamo introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la fattispecie di istigazione all'autolesionismo, che non c'era. Chiunque vada a istigare i nostri ragazzi all'autolesionismo, finché non sarà in vigore questa legge, è esente da pena perché non vi è un reato previsto. L'augurio è, quindi, che questa norma, oltre a essere approvata oggi qui al Senato, compia presto il suo *iter* anche alla Camera per diventare legge dello Stato il prima possibile.

Con questa norma abbiamo previsto anche la punibilità di condotte commesse all'estero perché molto spesso gli aguzzini si nascondono all'estero. Siamo convinti che sia una norma giusta e che il prima possibile debba diventare legge dello Stato.

Ringrazio tutte le forze politiche e, in particolare, consentitemi un ringraziamento speciale a coloro che hanno firmato con me questo disegno di legge, alla senatrice Evangelista, ai colleghi della Commissione giustizia Balboni, Cucca, Mirabelli, Caliendo, Grasso e agli altri Capigruppo. Difendiamo insieme i nostri bambini. (*Applausi*).

[EVANGELISTA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, *blackout*, *eye balling*, *Jonathan Galindo*, *blue whale*, *Momo* sono tra i tanti giochi delle sfide *on line* che negli ultimi anni hanno sconcertato l'opinione pubblica. I protagonisti, ossia le vittime, sono i nostri adolescenti.

Si tratta di prove di coraggio che spingono i giovanissimi a superare i loro limiti sfidando anche la morte. Di fatto in questi giochi *online* un secondo in più o in meno separa la vita dalla morte. Nella maggior parte dei casi tutto inizia con una semplice richiesta di amicizia su Instagram, Tik Tok o Facebook del tipo: vuoi giocare con me? Una volta accettato l'invito inizia la gara, che di regola è organizzata in più *step*, con difficoltà di volta in volta sempre maggiori, fino a raggiungere l'autolesionismo o, nei casi più tragici, la morte.

È doveroso, seppur doloroso, ricordare l'ennesimo episodio di cronaca che ha visto protagonista il suicidio di un bambino napoletano di undici anni il quale, prima di gettarsi dall'undicesimo piano, scriveva ai suoi genitori: «mamma, papà, vi amo, ma devo seguire l'uomo con il cappuccio». L'uomo incappucciato non era altro che *Jonathan Galindo*.

Colleghi, la diffusione negli ultimi anni di *provider* in grado di connettersi a Internet ha di fatto ingenerato nei ragazzi la percezione che esistano luoghi in cui l'impunità è la regola, aumentando esponenzialmente le possibilità di venire a contatto con simili pratiche. L'accesso generalizzato alla rete nella forma di immagini, video, *blog* e *chat on line* se effettuato senza le dovute accortezze può esporre l'adolescente al rischio di imbattersi in contenuti non adatti al proprio stato di sviluppo psicofisico.

I dati condivisi dagli auditi in Commissione giustizia sono allarmanti. Un giovane su quattro con età compresa tra gli undici e i quattordici anni ha affermato di avere visto intenzionalmente in rete immagini di altri ragazzi che si auto affliggono ferite. Il 60 per cento ha dichiarato di aver condiviso immagini di comportamenti autolesionistici sui *social network*. Al riguardo ricordiamo che l'emergenza pandemica ha ulteriormente peggiorato questo quadro: si rileva che il 65 per cento dei ragazzi arrivati al pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma da ottobre ad oggi ha tentato il suicidio o ha praticato un autolesionismo marcato.

Le motivazioni che portano un soggetto ad autoaffliggersi sofferenze sono diverse. Mettere in atto comportamenti autolesivi significa tramutare in sofferenza fisica e, quindi, in una forma più reale e più facilmente gestibile una sofferenza emozionale che non si sa come altro gestire. Spesso l'autolesionismo viene inteso anche come spia del suicidio.

Il disegno di legge approvato in Commissione giustizia in sede redigente si inserisce nel quadro appena delineato prevedendo una duplice tutela nei confronti dei minori che subiscono l'istigazione alla violenza o all'autolesionismo. Da un lato, è riconosciuta come autonoma fattispecie di reato la

commissione in danno di un minore delle condotte sopra menzionate, unitamente alla previsione di un'aggravante, inserita nel delitto di istigazione al suicidio, se commessa mediante strumenti informatici o telematici; dall'altro, al fine di impedire la diffusione di immagini video o di registrazioni audio relative alle condotte di autolesionismo e istigazione al suicidio commesse con strumenti informatici o telematici, si procedimentalizza il meccanismo di oscuramento, rimozione o blocco in capo ai titolari del trattamento o ai gestori di piattaforme digitali.

Ringrazio naturalmente tutti i colleghi per aver portato a casa questo provvedimento, in particolare il senatore Pillon, primo firmatario, e tutti gli altri membri della Commissione giustizia. Ricordo in particolare l'approvazione di un emendamento a mia firma, che tende a supplire a una lacuna prevedendo un'armonizzazione della suddetta normativa con quanto già previsto dalla legge sul cyberbullismo e con il meccanismo previsto per la tutela verso il *revenge porn*. Nello specifico, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale che non proceda, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'istanza, alla rimozione, all'oscuramento o al blocco dei contenuti può esservi costretto sulla base di un provvedimento del Garante della *privacy*.

In conclusione, Presidente, la tutela dei ragazzi costituisce il principale investimento di ogni comunità civile. Il MoVimento 5 Stelle si schiererà sempre al loro fianco e per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle e chiedo l'autorizzazione a depositare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatrice Evangelista.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MOLLAME *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLLAME *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio cordoglio ai parenti delle vittime e a tutta la cittadinanza di Ravanusa. Una terribile esplosione ha causato sette vittime; al momento ci sono ancora due dispersi. Si tratta di vittime assolutamente innocenti. Oggi, mentre parliamo di problematiche connesse alle esigenze di avere il gas e l'energia, probabilmente per una rete vetusta, probabilmente anche per qualche lieve dissesto idrogeologico, è successa una tragedia.

Tutta la Sicilia in queste ultime settimane è stata attraversata da grandi fenomeni di piogge e un'altra tragedia si può dire che sia stata evitata per poco: quella del crollo dell'attraversamento del fiume San Bartolomeo, nel territorio di Castellammare del Golfo. Anche lì una piena, causata dalle enormi piogge, probabilmente ha scalzato gli argini e ha fatto crollare l'attraversamento su una statale. Sarà mia cura intervenire presso il Ministero delle infrastrutture, perché si possa trovare subito una soluzione, verosimilmente con un commissario *ad acta*.

Volevo sottolineare anche un aspetto che ritengo molto importante. Da qualche decennio abbiamo abbandonato un costume e una cultura, quelli della manutenzione. Urge che il Governo adotti provvedimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutte le infrastrutture del nostro territorio.

(Applausi).

CORRADO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi, il 2021 si chiude con l'approvazione del disegno di legge n. 882 sui reati contro il patrimonio culturale, a firma dello stesso onorevole Franceschini che ha distrutto il Ministero per i beni culturali. Non posso non sottolineare, perciò, il carattere propagandistico che tale operazione, in sé meritoria, assume per il suo tempismo. Come altre in corso, infatti, essa è funzionale ad accreditare la candidatura al Quirinale, come benemerito della cultura, di questo soggetto paradossale.

Vengo alla Reggia di Caserta. Colleghi, se i depositi dei musei statali contengono tesori che la stessa *vulgata* ministeriale definisce «nascosti e dimenticati», accusandosi così di negligenza, ciò che ora comincia a uscire da quei magazzini - ovviamente per merito dei super direttori, emanazioni dirette del

"Sinistro della cultura" - non può che essere eccezionale, fantastico, meraviglioso, sublime e, ovviamente, inatteso.

Così, il 1° ottobre scorso, la Reggia di Caserta ha presentato alla stampa l'ultima scoperta, nascosta e dimenticata anch'essa: la scultura di un infante addormentato. La direttrice della Reggia, secondo la narrazione del ritrovamento della reliquia proposta ai fedeli (cioè a noi tutti, perché ci viene chiesto, appunto, di credere per fede ad una verità rivelata), l'ha notata per prima e, invece di rivolgersi all'ufficio di inventario, dove l'ultima schedatura del pezzo, disponibile anche *online*, è del 1987 e non di duemila anni fa, ha coinvolto la storica dell'arte che, guarda caso, è responsabile della comunicazione, la quale ha subito pensato potesse essere opera di Giuseppe Sammartino, il più grande scultore napoletano del Settecento. E, scoprendo l'autore di un'effigie perduta di Carlo Tito, il primogenito maschio di Ferdinando IV e Maria Carolina di Napoli, ha identificato l'infante con il piccolo Borbone. In realtà, nulla assicura che la scultura sia di Sammartino e che rappresenti l'erede al trono. Ma, invece di aprire un dibattito scientifico al riguardo, alla stampa e al pubblico l'identità dello scultore e dell'infante sono state date per assolutamente certe.

Eppure il codice etico dei musei impone di fare ogni sforzo per assicurare innanzitutto la credibilità degli stessi. Siamo, invece, di fronte ad una baracconata, paragonabile a quelle di Pompei. Infatti, il direttore Osanna ha subito proposto un grande progetto «Reggia di Caserta», da finanziare con i denari del PNRR.

E che dire di Napoli, dove il Museo nazionale sembra oggi un supermercato al sabato sera, con le sale e le pareti piene di spazi vuoti a causa della spedizione all'estero di molte opere, anche identitarie? Il mosaico di Alessandro si è salvato solo perché il restauro lo ha svelato più fragile e bisognoso di cure di quanto credesse chi voleva staccarlo dalla parete e mandarlo a Tokyo.

Insomma, l'anno si chiude con una nota positiva (l'approvazione del disegno di legge n. 882), ma le negative sono preponderanti. Né posso dimenticare che per me si chiude con 130 interrogazioni al ministro del "Minc" Franceschini e solo 16 risposte, tutte indecorose. Speriamo nel 2022. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice, lei sa che si assume la responsabilità di ciò che dice.

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (M5S). Signor Presidente, vorrei ricordare questa sera una vittima innocente di camorra, Giuseppina Guerriero. A lei è stato intitolato il parco comunale di Faibano di Marigliano, la mia città. È stato intitolato proprio a lei, vittima innocente di camorra.

Giuseppina, madre di quattro figli, il 2 settembre 1998, all'età di quarantatré anni, fu uccisa dalla fatalità e dalla furia omicida, durante un agguato di camorra. Una pioggia di proiettili impazziti, tipici degli scontri e delle faide camorristiche, la colpì mentre, per casualità, era a bordo della sua auto.

Quanti lutti, quanto sangue innocente è stato sparso in tanti, troppi agguati camorristici. Vittime come Giuseppina, la cui unica colpa è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Il suo sacrificio, che la nostra comunità ha voluto ricordare con una cerimonia molto intensa e partecipata, in cui ha intitolato alla sua memoria questo parco, non può e non deve essere dimenticato.

Questa iniziativa non vuole solo essere una mera commemorazione, ma anche lanciare un segnale forte della presenza dello Stato nei nostri territori. Un messaggio chiaro, per ribadire il contrasto e la lotta ad ogni forma di violenza e di sopruso. (*Applausi*). Questo parco, dove bambini e famiglie giocano, passeggiano e passano momenti di spensieratezza e di *relax* ha lo stesso significato delle case e dei terreni confiscati alla camorra e divenuti luoghi di aggregazione per bambini con disabilità o sedi di cooperative sociali che coinvolgono tanti giovani in difficoltà delle nostre collettività.

Momenti come questi rappresentano un segnale importante nella lotta alla camorra e per non dimenticare il sacrificio di chi ne è rimasta vittima innocente. (*Applausi*).

[MARINELLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARINELLO](#) (M5S). Signor Presidente, voglio iniziare questo mio intervento con l'esprimere la solidarietà di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle per la comunità di Ravanusa, che in questi giorni è stata colpita da una grave tragedia per l'esplosione che si è verificata.

Siamo tutti vicini alle famiglie delle vittime e questi episodi devono fare riflettere molto, con la speranza che non si verifichino più.

Il mio intervento di stasera nasce dalle numerose segnalazioni pervenute che voglio portare all'attenzione dell'Assemblea e dell'opinione pubblica in merito a una pesante situazione che sta riguardando l'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca relativamente alla ormai cronica e grave carenza di personale medico.

Conosco molto bene la realtà di quell'ospedale, avendo svolto al suo interno la mia trentennale attività professionale di medico nell'area di emergenza, e già durante la mia esperienza mi sono trovato a operare da solo coadiuvato da infermieri ausiliari, che ringrazio ancora per la loro instancabile professionalità, unita alla grande abnegazione al lavoro.

Questa situazione, che continua a permanere anche al momento attuale, ovviamente ha forti ripercussioni sulla possibilità del medico di assistere in modo adeguato i pazienti, e si è ulteriormente aggravata con la chiusura del pronto soccorso di Ribera, che ha determinato un ulteriore ampliamento del bacino che gravita sul pronto soccorso di Sciacca.

Quindi, nel ribadire la mia assoluta contrarietà alla chiusura del pronto soccorso di Ribera, è necessario rafforzare, sia dal punto di vista delle attrezzature sia, principalmente, da quello del personale, il pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca. Infatti, alla normale attività quotidiana nell'area di emergenza-urgenza il medico si può trovare nella situazione di eseguire un orientamento diagnostico e quindi terapeutico da un sintomo spesso solo riferito, espletando il proprio operato anche su più pazienti contemporaneamente accorsi in ospedale bisognosi di cure. Ecco, quindi, che le possibilità di concentrarsi sul paziente e di confrontarsi con un altro collega sono le condizioni minime affinché l'assistenza venga svolta nel migliore dei modi.

È ovvio che la carenza del personale medico è un'evenienza assolutamente da scongiurare nell'interesse esclusivo del paziente. Le soluzioni concrete che si possono adottare sono, quindi, bandire concorsi pubblici per coprire tutti i posti vacanti in organico e garantire la presenza in aree di emergenza-urgenza di almeno tre medici per turno, con adeguato personale infermieristico e ausiliario, assicurando così un'adeguata assistenza anche al paziente che resta al pronto soccorso in osservazione breve per il completamento dell'*iter* diagnostico così da poter determinare la sua dimissione o il ricovero.

Concludo con il mio fermo auspicio che le autorità sanitarie locali intervengano in modo definitivo sulla carenza dei medici all'ospedale di Sciacca adottando urgentemente i concreti provvedimenti che ho prima evidenziato. (*Applausi*).

[SACCONE](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, vorrei portare in quest'Aula il dramma che stanno vivendo quasi 300 famiglie di Jesi dell'azienda Caterpillar, una multinazionale statunitense che ha avuto la drammatica notizia di comunicare, con modalità grottesche e indegne, il licenziamento di quasi 300 dipendenti.

Lo riteniamo totalmente inaccettabile anche perché non vi sono le condizioni: si tratta di un'azienda ritenuta da «Fortune», la rivista internazionale, tra le prime 100 aziende produttive di qualità nel mondo.

Mi chiedo e chiedo a quest'Assemblea se è questa la modalità, ovvero quella di licenziare le persone con il direttore generale accompagnato dai *bodyguard*. Siamo passati dagli sms ai *bodyguard*. Questa modalità ci offende e offende la dignità della persona.

Questa è un'azienda che ha addirittura triplicato il turno di lavoro, quindi non c'è assolutamente un problema di domanda.

Chiediamo urgentemente l'intervento del ministro dello sviluppo economico Giorgetti, ma allo stesso tempo chiediamo, signor Presidente, che intervenga il Ministero degli affari esteri, perché i diplomatici, gli ambasciatori di un Paese alleato, che gode della nostra massima stima, quando vanno all'estero tutelano gli interessi economici. Pertanto vorremmo che anche i nostri diplomatici, anche il nostro Ministero degli affari esteri, attraverso una *moral suasion*, coinvolgesse l'ambasciata degli Stati

Uniti affinché il comportamento indegno da parte di questa multinazionale venga fermato e si dia serenità a queste famiglie che non meritano un trattamento del genere.

[CUCCA \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, devo dire che svolgo questo intervento con un po' di imbarazzo, perché stiamo parlando purtroppo della scomparsa di un senatore che ha dato lustro alla politica sarda, giungendo veramente dal niente, come avrò modo di dire a breve, a diventare addirittura Capogruppo del Partito Popolare nel Parlamento europeo. Nei giorni scorsi è deceduto a Nuoro il senatore Giosué Ligios. Per capire chi era, basta ricordare che il senatore Ligios è stato semianalfabeta fino all'età di vent'anni. Appartenente a una famiglia umilissima di soli pastori, a vent'anni ha deciso, con grande e forza e grande coraggio, di riscattarsi e si è messo a studiare ponendosi anche contro l'indirizzo della sua famiglia, basti pensare che raccontava che uno dei fratelli aveva dato i suoi libri in pasto ai maiali. Eppure, nonostante quel gesto, quello stesso fratello successivamente, quando ha capito qual era la forza, la tenacia e la volontà di arrivare da parte del fratello, lo ha aiutato economicamente a completare gli studi. In pochi mesi ha preso la licenza elementare, la licenza media, quella superiore ed è andato a studiare all'università laureandosi in agraria.

Questa sua visione gli ha aperto, ovviamente, un mondo nuovo e gli stessi studi di agraria lo hanno avvicinato ancora di più alla comunità sarda. Si è avvicinato al mondo della Democrazia Cristiana, che allora era rappresentato da figure emblematiche importantissime nuoresi, Padri costituenti come sono stati il senatore Antonio Monni e il senatore Salvatore Mannironi, che è stato anche Ministro della Repubblica, oltre ad aver ricoperto vari incarichi da Sottosegretario.

Egli, come dicevo, si avvicinò quindi alla politica e in pochi anni ha bruciato le tappe ed è stato un protagonista della vita politica sarda. Nel 1964 è stato presidente della Provincia di Nuoro, consigliere regionale nel 1969, assessore regionale, senatore per tre legislature e Sottosegretario al tesoro, europarlamentare per tre mandati ed eletto anche Capogruppo del Partito Popolare in Europa (che non è esattamente un incarico di poco rilievo).

Ovviamente, nella sua umiltà, è stato sempre vicino alla comunità sarda, è stato sempre in mezzo ai più umili, dei quali conosceva bene le problematiche, come conosceva bene le problematiche del territorio ed ha dato davvero lustro alla vita politica sarda. Quando si parla di lui, usare il termine «straordinario» non è più retorica. È effettivamente dovere di tutti quanti noi onorare la sua memoria e mi dispiace - ripeto - che si finisca a parlare di un uomo che ha manifestato talmente tanta grandezza in un'Aula vuota, ma credo fosse comunque doveroso farlo. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 15 dicembre 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 15 dicembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 18,50*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale ([882](#))

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 240-*bis*, primo comma, le parole: « e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-*quater*, 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies* »;
- b) dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il seguente:

« TITOLO VIII-BIS

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 518-*bis*. - (*Furto di beni culturali*). - Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o s'impone di beni culturali appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-*ter*. - (*Appropriazione indebita di beni culturali*). - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-*quater*. - (*Ricettazione di beni culturali*). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-*quinquies*. - (*Impiego di beni culturali provenienti da delitto*). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-*quater* e 518-*sexies*, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-*sexies*. - (*Riciclaggio di beni culturali*). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-*septies*. - (*Autoriciclaggio di beni culturali*). - Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-*quater*.

Art. 518-*octies*. - (*Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*). - Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-*novies*. - (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*). - È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-*decies*. - (*Importazione illecita di beni culturali*). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-*undecies*. - (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). - Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-*duodecies*. - (*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-*terdecies*. - (*Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Art. 518-*quaterdecies*. - (*Contraffazione di opere d'arte*). - È punito con la reclusione da uno a cinque

anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 518-quinquiesdecies. - (Casi di non punibilità). - Le disposizioni dell'articolo 518-*quaterdecies* non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Art. 518-sexiesdecies. - (Circostanze aggravanti). - La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

- 1) cagiona un danno di rilevante gravità;
- 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
- 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

Art. 518-septiesdecies - (Circostanze attenuanti). - La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

Art. 518-duodevicies. - (Confisca). - Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-*undecies*, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

Art. 518-undecies. - (Fatto commesso all'estero). - Identico »;

c) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:

« Art. 707-bis. - (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). - È punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge ».

Art. 2.

Approvato

(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: « *b-bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-*sexies* e 518-*septies* del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera *a)* ».

Art. 3.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche)

1. Dopo l'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

*« Art. 25-septiesdecies. - (Delitti contro il patrimonio culturale). - 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-*novies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*

*4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

*Art. 25-duodevicies. - (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ».

Art. 4.

Approvato

(Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette)

1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

*« 3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro secondo o dell'articolo 733-*bis* del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli*

illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno ».

Art. 5.

Approvato

(Abrogazioni)

1. All'articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale, le parole: « o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate » sono soppresse.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 639 del codice penale;

b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 6.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio ([2086](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Introduzione dell'articolo 414-ter del codice penale)

1. Dopo l'articolo 414-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 414-ter. - *(Istigazione alla violenza o all'autolesionismo in danno dei minori)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguardo alla commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da cinque a dodici anni se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica.

Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, intenzionalmente la diffonde o ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 2.

Approvato

(Modifica all'articolo 580 del codice penale)

1. All'articolo 580 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici.

Art. 3.

Approvato

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di piattaforme digitali)

1. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414-*ter*, poste in essere mediante strumenti informatici o telematici, o 580, terzo comma, del codice penale, come introdotti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché il genitore o tutore o curatore del medesimo minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio, previa conservazione dei dati originali per nove mesi a fini probatori, e per l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire l'identificazione diretta dell'offeso.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e degli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.

Approvato

(Modifica all'articolo 7 del codice penale)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. delitti di istigazione alla violenza o all'autolesionismo ai danni di minorenni;

5-*ter*. delitti di istigazione, eccitazione o aiuto al suicidio mediante strumenti informatici o telematici ».

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 882 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2086 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale del senatore Mirabelli sul disegno di legge n. 882

Il testo che discutiamo oggi, approvato in 2a Commissione, in sede redigente interviene sul testo

approvato alla Camera in prima lettura e si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, oggi contenute prevalentemente nel codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio per prevenire e reprimere i reati contro i beni culturali.

L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 18 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*undecies*). In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L'articolo 518-*bis* del codice penale punisce il furto di beni culturali con la reclusione da tre a sei anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da quattro a dieci anni. Nel passaggio in Commissione si è aggiunta tra le condotte previste tra quelle punite in questo articolo quelle di "chi si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini" punite con la reclusione da due a sei anni prevedendo un aumento di pena dai quattro a dieci anni per chi commette il reato essendo in possesso di una concessione di ricerca.

L'articolo 518-*ter* del codice penale punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da uno a quattro anni. Con questo nuovo delitto si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

L'articolo 518-*quater* del codice penale punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da quattro a dieci anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, contenuto dell'articolo 648 del codice penale; si prevede però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*quinquies* del codice penale punisce con la reclusione da cinque a tredici anni l'impiego illecito di beni culturali. La fattispecie riguarda chiunque - salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio - impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il bene culturale proviene, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*sexies* del codice penale punisce con la reclusione da cinque a quattordici anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.

L'articolo 518-*septies* del codice penale punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da tre a dieci anni. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l'articolo 648-*ter* del codice penale che dispone in materia di autoriciclaggio. Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da due a cinque anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. È prevista una aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali, ed un'attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la portata del danno, per

assicurare le prove e il recupero dei beni culturali. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell'autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità.

La Commissione ha aggiunto la non punibilità, negli ultimi due casi, delle condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione personale.

L'articolo 518-*octies* del codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9).

L'articolo 518-*novies* del codice penale punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del codice dei beni culturali.

L'articolo 518-*decies* punisce l'importazione dei beni culturali provenienti dal diritto o da ricerche provenienti con la reclusione da due a sei anni.

L'articolo 518-*undecies* del codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 258 a 5.165 euro esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

L'articolo 518-*duodecies* del codice penale punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Al primo comma è prevista la reclusione che la Commissione ha alzato da due a cinque anni e una multa fino a 15.000 euro per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; al secondo comma, invece, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

L'articolo 518-*terdecies* punisce con la reclusione da dieci a sedici anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali.

L'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro la contraffazione di opere d'arte: la riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali.

L'articolo 518-*quinquiesdecies* casi di non punibilità.

L'articolo 518-*sexiesdecies* diventa quello che reca le circostanze aggravanti. Pertanto, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto nel titolo della legge avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici: cagioni un danno di rilevante gravità; è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. In caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.

L'articolo 518-*septiesdecies* reca circostanze attenuanti prevedono la diminuzione della pena di un

terzo quando un reato previsto del titolo della legge - avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi.

Il nuovo articolo 518-*duodecies*, introdotto in Commissione, dispone in ogni caso la confisca delle cose che hanno costituito l'oggetto del reato o sono state destinate a commettere il reato, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo.

L'articolo 518-*undecies* dispone l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo titolo VIII-*bis* - una nuova contravvenzione: l'articolo 707-*bis*, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli", la cui fattispecie è punita con l'arresto fino a due anni.

Il nuovo articolo 2 modifica la disciplina delle attività sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, previsto dall'articolo 518-*sexiesdecies*, quando siano svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo il nuovo articolo 25-*quaterdecies*, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L'articolo 7 modifica la legge n. 394 del 1961 in materia di aree protette.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma.

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Rauti sul disegno di legge n. 2086

Dalla morte di un bambino nessuno può sentirsi assolto. Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento per le modifiche che introduce a livello normativo, per il richiamo alla responsabilità che lancia e perché invia anche un messaggio a quelle *lobby* pericolose che ritengono che la tutela della *privacy* sia più importante della lotta agli orchi, della lotta contro la pedofilia e contro i crimini sessuali sui minori, o ancora, appunto, sulle forme di istigazione all'autolesionismo.

Non è un mistero per nessuno che il codice europeo per le comunicazioni elettroniche, con le disposizioni stabilite dalla normativa europea *e-privacy* per combattere la pedopornografia *online*, ha messo fuori legge quelle tecnologie che permettevano di individuare i crimini sessuali contro i minori, divieti assurdi che, sotto il paravento della *privacy*, coprono l'adescamento e gli abusi sui minori in rete.

Per Fratelli d'Italia il diritto dei minori alla propria integrità psicofisica rappresenta un valore assoluto che merita di essere tutelato.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Evangelista sul disegno di legge n. 2086

Onorevoli colleghi, "Blackout", "Eye Balling", "Jonathan Galindo", "Blu Whale", "Momo". Questi, tra i tanti, i giochi delle sfide *on-line* che negli ultimi anni hanno sconcertato l'opinione pubblica, ove i protagonisti, ossia le vittime, sono i nostri adolescenti.

Si tratta di prove di coraggio che spingono i giovanissimi a superare i loro limiti, sfidando anche la morte. Perché di fatto, in tali *challenge*, un secondo in più o in meno separa la vita dalla morte.

Nella maggior parte dei casi tutto inizia con una semplice richiesta di amicizia su Instagram, Tik Tok o Facebook: "Vuoi giocare con me?". Una volta accettato l'invito inizia la gara, che, di regola, è organizzata in più *step* con difficoltà di volta in volta sempre maggiori, sino a raggiungere l'autolesionismo, ovvero, nei casi più tragici, la morte.

È doveroso, seppur doloroso, ricordare l'ennesimo episodio di cronaca che ha visto protagonista il suicidio di un bambino napoletano di 11 anni, il quale, prima gettarsi dall'undicesimo piano scriveva ai suoi genitori: "Mamma, papà, vi amo ma devo seguire l'uomo col cappuccio". L'uomo incappucciato non era altro che Jonathan Galindo.

La diffusione, negli ultimi anni, di *provider* in grado di connettersi ad Internet, hanno di fatto ingenerato nei ragazzi la percezione che esistano luoghi in cui l'impunità è la regola, aumentando esponenzialmente le possibilità di venire a contatto con simili pratiche. L'accesso generalizzato alla Rete nella forma di immagini, video, *blog* e *chat online*, infatti, se effettuato senza le dovute accortezze, può esporre l'adolescente al rischio di imbattersi in contenuti non adatti al proprio stato di sviluppo psicofisico.

I dati condivisi dagli auditi in Commissione giustizia sono allarmanti. Un giovane su quattro, con età compresa tra gli 11 e i 14 anni ha affermato di aver visto intenzionalmente in Rete immagini di altri ragazzi che si autoinfliggono ferite ed il 60 per cento ha dichiarato di aver condiviso immagini di comportamenti autolesionistici sui *social network*. Su circa 8.000 adolescenti, nella fascia di età che va dagli 11 ai 13 anni, i comportamenti autolesionistici sono stimati al 18 per cento; l'età media in cui iniziano tali comportamenti devianti è stimata intorno ai 13 anni. Il dato ancor più sconcertante e preoccupante è che il 96 per cento dei genitori è all'oscuro del problema. L'emergenza pandemica ha ulteriormente peggiorato tale quadro. Al riguardo, si rileva che il 65 per cento dei ragazzi arrivati al Pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma, da ottobre ad oggi, ha tentato il suicidio o praticato un autolesionismo marcato.

L'autolesionismo - "danneggiamento del proprio corpo attraverso lesioni autoinflitte dirette e intenzionali" - è un'etichetta diagnostica che racchiude comportamenti e vissuti anche diversi tra loro, ma tutti accomunati da una medesima finalità, ossia quella di provocare l'autoannullamento.

Le motivazioni che portano un soggetto ad autoinfliggersi sofferenze sono diverse. Innanzitutto, mettere in atto comportamenti autolesivi significa tramutare in sofferenza fisica e, quindi, in una forma più reale e più facilmente gestibile, una sofferenza emozionale che non si sa come altro gestire. Il dolore fisico autoprocuratosi, in questo modo, va a sostituire temporaneamente quello interiore. Ulteriore causa dell'autolesionismo può rinvenirsi nella punizione autoinflitta. Ed invero, è stato riscontrato che tra l'auto-criticismo ed i comportamenti di auto-danneggiamento esiste una relazione causale, laddove l'autolesionismo può costituire una forma di comunicazione del proprio disagio.

L'autolesionismo viene inteso anche come spia del suicidio. Del resto, i comportamenti suicidari sono forme estreme di autolesionismo, che si collocano al termine del *continuum* delle condotte autolesive. Secondo lo psicologo americano, T.E. Joiner, l'interconnessione tra gesti autolesivi e tentativi di suicidio si spiegherebbe sulla base di due elementi indispensabili per cercare di togliersi la vita: il desiderio di uccidersi e la capacità di attuare comportamenti per concretizzare tale desiderio. Solo la progressiva desensibilizzazione al dolore fisico attraverso ripetute pratiche di auto-danneggiamento potrebbe, quindi, favorire la messa in atto del gesto estremo.

Il disegno di legge approvato in Commissione giustizia in sede redigente si inserisce nel quadro appena delineato prevedendo una duplice tutela nei confronti dei minori che subiscono l'istigazione alla violenza o all'autolesionismo. Da un lato, è riconosciuta come autonoma fattispecie di reato la commissione in danno di un minore delle condotte sopra menzionate, unitamente alla previsione di un'aggravante inserita nel delitto di istigazione al suicidio se commessa mediante strumenti informatici o telematici; dall'altro, al fine di impedire la diffusione di immagini, video o registrazioni audio relative alle condotte di autolesionismo o istigazione al suicidio, commessi con strumenti informatici o telematici, si procedimentalizza il meccanismo di oscuramento, rimozione o blocco in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di piattaforme digitali.

Il testo originario del disegno di legge introduceva una responsabilità per omissione colposa a carico del responsabile del sistema informatico o telematico che non avesse effettuato il monitoraggio dei contenuti ivi presenti, al fine di scongiurare il verificarsi delle fattispecie di nuova introduzione, così ponendosi in contrasto con la vigente disciplina comunitaria in materia di responsabilità delle piattaforme. Infatti, il regime speciale di esenzione di responsabilità per le piattaforme impone

l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti. Ciò prevedendo che una responsabilità possa essere loro ascritta soltanto ove i contenuti illeciti siano generati da esse stesse o elaborati sotto la loro responsabilità editoriale.

L'approvazione di un emendamento a mia prima firma tende a supplire a tale lacuna prevedendo un'armonizzazione della suddetta normativa a quanto previsto sia dalla legge sul cyberbullismo, che dal meccanismo previsto per la tutela avverso il *revenge porn*. Nello specifico, il titolare del trattamento, o il gestore della piattaforma digitale che non proceda, entro le 48 ore dal ricevimento dell'istanza, alla rimozione, oscuramento o al blocco del contenuti, può esserne costretto sulla base di un provvedimento del Garante della Privacy.

La tutela dei ragazzi costituisce il principale investimento di ogni comunità civile. Il Movimento 5 Stelle si schiererà sempre al loro fianco. Per questo, Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2086

sulla votazione finale, il senatore Giuseppe Pisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Borgonzoni, Campagna, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Fazzone, Florida, Galliani, Ghedini, Laniece, Mangialavori, Mantovani, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Romano, Ronzulli, Santangelo, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vallardi, per attività della 9ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fantetti, Garavini, Giacobbe, Merlo e Petrocelli, per attività del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 2 dicembre 2021, ha comunicato che il senatore Merlo ha costituito all'interno del Gruppo la componente "MAIE".

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 5 dicembre 2021, il senatore Grimani ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Italia Viva - P.S.I. e di aderire al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Barboni;

8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Boccardi, cessa di farne parte il senatore Barboni.

Con lettera in data 3 dicembre 2021, il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - PSI ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Faraone;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Sbrollini;

10a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Sbrollini, cessa di farne parte il senatore Faraone.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - PSI ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Renzi;

12a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Renzi.

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 7 dicembre 2021, ha comunicato la seguente

variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Sbrana;

9a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Sbrana.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 30 novembre 2021, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi (*Doc. XXIV*, n. 56);

una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui materiali e le caratteristiche degli allestimenti museali (*Doc. XXIV*, n. 57).

I predetti documenti sono inviati al Ministro della cultura.

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 13 dicembre 2021, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza la senatrice Modena, in sostituzione della senatrice Minuto, cessata dal mandato parlamentare.

Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 13 dicembre 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico il senatore Michele Boccardi in sostituzione della senatrice Carmela Minuto, cessata dal mandato parlamentare.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019 (2471)

(presentato in data 10/12/2021)

C.2737 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;

b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 (2472)

(presentato in data 10/12/2021)

C.3241 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021 (2473)

(presentato in data 10/12/2021)

C.3242 approvato dalla Camera dei deputati;

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per le disabilità

Delega al Governo in materia di disabilità (2475)

(presentato in data 13/12/2021)

C.3347 approvato dalla Camera dei deputati. (assorbe C.424, C.1884, C.3108, C.3361).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dello sviluppo economico
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (2469)
(presentato in data 03/12/2021);
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'economia e delle finanze
Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali (2470)
(presentato in data 11/12/2021);
DDL Costituzionale
senatrice Biti Caterina
Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport (2474)
(presentato in data 07/12/2021);
senatore Misiani Antonio
Ordinamento della giurisdizione tributaria (2476)
(presentato in data 10/12/2021);
senatore Faraone Davide
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (2477)
(presentato in data 09/12/2021);
DDL Costituzionale
senatore Augussori Luigi
Modifiche all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva (2478)
(presentato in data 13/12/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5^a Commissione permanente Bilancio

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro economia e finanze Franco
Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali (2470)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 12^a (Igiene e sanità)
(assegnato in data 13/12/2021);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro disabilità Stefani
Delega al Governo in materia di disabilità (2475)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali
C.3347 approvata dalla Camera dei deputati (assorbe C.424, C.1884, C.3108, C.3361)
(assegnato in data 13/12/2021).

Affari assegnati

In data 3 dicembre 2021 è stato deferito alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla questione inerente all'uso del glifosato in agricoltura (Atto n. 1020).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della cultura, con lettera del 6 dicembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15 - lo schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023 (n. 339).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è

deferito alla 7^a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 2 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2018, per i progetti "Sviluppo rurale inegrato a favore della sicurezza alimentare in Shan State Myanmar"; "Sicurezza alimentare nella regione andina di Cochabamba in Bolivia"; "Progetto nutrizionale a Maratane - Nampula - Mozambico".

Il predetto documento è trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente, competente per materia.

Il Ministro della salute, con lettere in data 1 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso:

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 12 novembre 2021, della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto (Atto n. 1021);

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 19 novembre 2021, della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto (Atto n. 1022);

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 26 novembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto; ha altresì trasmesso l'ordinanza del 26 novembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Friuli-Venezia Giulia", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2021, n. 283 (Atto n. 1023);

l'ordinanza del 26 novembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicate rispettivamente sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2021, n. 283 (Atto n. 1024).

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc.* CLXIV, n. 37).

Con lettere in data 22, 26 novembre e 3 dicembre 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Valtopina (Perugia), Cicerale (Salerno), Tartano (Sondrio), Casapane (Roma), Calatabiano (Catania), Bolognetta (Palermo) e Partinico (Palermo).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure di infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettere in data 24 e 30 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate, rispettivamente, il 12 e 24 novembre 2021 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 14^a Commissione permanente:

comunicazione dell'avvio della procedura di infrazione n. 2021/2170 sulla non completa trasposizione

della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Procedura di infrazione n. 123) - alla 2a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
comunicazione dell'avvio della procedura di infrazione n. 2021/0532 sul mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) - alla 2a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 124).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 24 novembre 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2021/0450, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 8a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 121/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica (COM(2021) 731 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Unione dei mercati dei capitali - Risultati conseguiti un anno dopo il piano d'azione (COM(2021) 720 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta alla strumentalizzazione dei migranti avallata dallo Stato alle frontiere esterne dell'UE (JOIN(2021) 32 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Affrontare insieme le sfide attuali e future poste dalla COVID-19 (COM(2021) 764 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Analisi annuale della crescita sostenibile 2022 (COM(2021) 740 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 6a, alla 7a, alla 8a, alla 10a, alla 11a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima (COM(2021) 699 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione - Documenti programmatici di bilancio 2022: valutazione globale (COM(2021) 900 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Proteggere l'integrità delle elezioni e promuovere la partecipazione democratica (COM(2021) 730 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una politica della concorrenza pronta a nuove sfide (COM(2021) 713 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 236 del 24 novembre 2021, depositata il successivo 7 dicembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'unione europea", convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 131*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 30 novembre, 1° e 9 dicembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 493*);

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori Commercialisti (CNPADC) per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 494*);

del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 495*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 496*);

di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 497*);

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 498*);

di Poste Italiane S.p.A. per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 499*).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum

Il Vice Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di cassazione, con lettera in data 1° dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia autentiche delle ordinanze, emesse dall'Ufficio in data 29 novembre 2021, con le quali si dichiarano conformi a legge le richieste di *referendum* popolare abrogativo sui quesiti individuati dalle seguenti denominazioni:

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274, comma 1, *lettera c*), del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari,

nel processo penale;

Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di Ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

Responsabilità civile diretta dei magistrati: abrogazione di norme processuali in tema di responsabilità civile dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

Abrogazione di norme in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della magistratura;

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Questi documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della Regione Toscana, in merito alla presa di distanza dagli insulti e minacce di morte espressi contro il leader Matteo Renzi durante il comizio elettorale di Giuseppe Conte a Montevarchi e piena solidarietà nei confronti dell'ex premier Renzi per quanto accaduto. Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (n. 74);

della Regione Lombardia, concernente le azioni di sostegno al popolo afgano. Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (n. 75).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con lettera in data 1° dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto stesso in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole nell'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XCII*, n. 5).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 23 novembre 2021, ha inviato il testo di 9 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 18 al 21 ottobre 2021, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, alla 2a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1008);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1009);

risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - Aggiornamento delle entrate in seguito all'entrata in vigore il 1° giugno 2021 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, alle previsioni rivedute relative alle risorse proprie e altre entrate, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1010);

risoluzione su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1011);

risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per

l'esercizio 2022, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1012);
risoluzione sulla trasparenza dell'UE sullo sviluppo, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini contro la COVID-19, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1013);
risoluzione sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021 in programma a Glasgow, Regno Unito (COP26), alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1014);
risoluzione sui Pandora papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscale, alla 2a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1015);
risoluzione sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1016).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 6 dicembre 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure nei confronti degli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o il traffico di migranti in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione europea (COM(2021) 753 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 dicembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a, 8a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Coltorti e Trentacoste hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06349 della senatrice Montevecchi ed altri.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 4-06336, del senatore Pesco ed altri, rivolta al Ministro della giustizia, è rivolta anche al Ministro dell'economia e delle finanze.

Mozioni

[ALFIERI](#), [BITI](#), [MALPEZZI](#), [FERRARI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [D'ARIENZO](#), [CIRINNA](#), [MARCUCCI](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [ZANDA](#) - Il Senato,

premesso che:

il 4 novembre 2020 le forze armate dell'Etiopia, sostenute dall'Esercito eritreo e dalla polizia regionale amara, hanno occupato il capoluogo del Tigray, Macallè, sconfiggendo apparentemente il Fronte popolare di liberazione del Tigray (TPLF). Il 28 giugno 2021, dopo 8 mesi di guerra, il Governo federale ha abbandonato la città. Quella che nelle intenzioni del Governo di Addis Abeba doveva essere una rapida operazione di polizia si è, invece, trasformata in un conflitto civile su larga scala, suscettibile di rimettere in discussione sia l'assetto dell'Etiopia che l'intero assetto geopolitico del Corno d'Africa;

l'occupazione del Tigray nel novembre 2020 ha rappresentato l'apice dello scontro in atto sin dal 2018, anno dell'ascesa al potere del primo ministro Abiy Ahmed, tra il Governo federale di Addis Abeba e l'amministrazione regionale a Macallè. La *leadership* tigrina, infatti, non ha mai accettato la sconfitta elettorale. Forte della superiorità militare delle proprie forze di sicurezza regionali, aveva impedito ogni tentativo d'intromissione delle autorità federali nelle questioni interne del Tigray, respingendo i mandati d'arresto emanati dalla procura contro alti ufficiali del partito. L'occasione dello scontro armato si è avuta nel settembre 2020, quando il TPLF ha sfidato il provvedimento di rinvio delle elezioni disposto dal Parlamento federale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

dopo un iniziale successo delle forze governative, i combattenti tigrini hanno riconquistato la città di Macallè ed esteso il conflitto ad altre province, prendendo il controllo di due centri nevralgici come Dessie e Kombolchoa, e giungendo oramai a poche centinaia di chilometri dalla capitale Addis Abeba;

a quanto detto si aggiunga che anche i ribelli Oromo dell'Oromo liberation front si sono schierati contro il Governo centrale e il 5 novembre è nata un'alleanza tra 9 gruppi armati etiopi, tutti uniti in chiave antigovernativa;

considerato che:

secondo quanto riportato da un'indagine congiunta della Commissione etiopica per i diritti umani e dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, tutte le parti in causa hanno commesso violazioni dei diritti umani e crimini efferati quali uccisioni illegali, esecuzioni, torture e non da ultimo violenze sessuali diffuse e sistematiche. Al riguardo, Mark Lowcock, coordinatore dei soccorsi di emergenza delle Nazioni Unite, ha dichiarato che "non c'è dubbio che la violenza sessuale sia usata in questo conflitto come arma di guerra, come mezzo per umiliare, terrorizzare e traumatizzare un'intera popolazione oggi e una generazione successiva domani";

l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha affermato che il conflitto "è continuato senza sosta e rischia di estendersi all'intero Corno d'Africa". A fine agosto è intervenuto anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha sottolineato come siano in gioco l'unità dell'Etiopia e la stabilità dell'intera regione;

di tutta risposta alle continue denunce degli organismi internazionali, sette funzionari, tra cui operatori del fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e dell'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA), sono stati accusati di "ingerenza" negli affari interni dell'Etiopia e invitati a lasciare il Paese africano. A fronte della chiusura di qualunque corridoio d'accesso alla regione del Tigray e del perdurare delle ostilità, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al Governo centrale presieduto da Abiy Ahmed, che al momento della sua elezione nel 2018 contava sul sostegno politico e finanziario degli Stati Uniti e dell'Unione europea. Come noto, la pace con l'Eritrea, la liberazione di giornalisti e attivisti politici, le promesse di libere elezioni e di liberalizzazione dell'economia gli erano valse l'apertura di linee di credito presso la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, nonché il premio Nobel per la pace nel 2019;

a seguito delle sanzioni, l'Esecutivo etiopico per reperire tecnologie militari si è rivolto ad altri Paesi, in particolare alla Russia e alla Turchia;

da ultimo non si può tacere la preoccupazione dei principali attori internazionali, vista la rilevanza che l'Etiopia riveste a livello sia politico che strategico per la stabilità dell'intero Corno d'Africa. Il conflitto in atto, infatti, rischia di far riemergere antichi conflitti interetnici per anni rimasti silenti nell'area;

considerato, inoltre, che:

come abitualmente accade, la guerra civile tra le forze federali e quelle regionali sta colpendo soprattutto la popolazione civile provocando una catastrofe umanitaria. A riprova di quanto esposto, si pensi all'ultimo *report* dell'UNOCHA, secondo il quale sono 5 milioni e 200.000 le persone che necessitano di derrate alimentari e 400.000 di queste vivono in condizioni di carestia; il *report* parla, inoltre, anche di 200.000 bambini privati in questi mesi di fondamentali vaccinazioni. Sono numeri che rendono la portata della catastrofe umanitaria in atto nel Paese etiopico e destinati ad un inesorabile incremento visto il permanere delle ostilità e l'acuirsi del conflitto;

l'USAID, l'agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo alimentare, ha dichiarato che da agosto i rifornimenti di aiuti umanitari e i convogli di cibo sono stati bloccati e non riescono più ad aver accesso al Tigray. I militari bloccano, infatti, l'accesso alle vie di comunicazione impedendo la distribuzione di cibo e aiuti nella regione,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi in tutte le sedi multilaterali, a partire dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di ottenere quanto prima un cessate il fuoco di tutte le parti coinvolte nel conflitto etiopico, nonché a mettere in campo tutte le iniziative utili al fine salvaguardare la sicurezza della popolazione civile;

2) ad intraprendere tutte le iniziative necessarie nelle sedi internazionali per consentire agli operatori umanitari l'accesso a tutte le aree del Paese, al fine di garantire l'approvvigionamento degli aiuti umanitari necessari per porre rimedio alle conseguenze della guerra civile e della drammatica carestia in atto.

(1-00439)

Interrogazioni

[TURCO](#), [PIRRO](#), [L'ABBATE](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica, della salute e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

uno studio pubblicato sulla rivista scientifica "Environmental research" ha dimostrato l'incremento di mortalità nei quartieri di Taranto interessati dall'attività industriale. La ricerca, dal titolo "Utilizzo dei dati demografici comunali per la stima della mortalità nelle città sottoposte ad elevata pressione ambientale: risultato del primo studio sui quartieri di Taranto dal 2001 al 2020", è stata condotta dalla Società italiana di medicina ambientale (SIMA) e dall'università di Bari "Aldo Moro" ed è la prima ad essersi basata sul conteggio delle schede anagrafiche comunali;

nei quartieri Tamburi, Paolo VI e Città vecchia-borgo a nord di Taranto, più vicini all'area industriale, è stato rilevato un eccesso statisticamente significativo di 1.020 decessi, tra uomini e donne, nel periodo 2001-2020, rispetto ai dati degli altri quartieri e delle altre città della regione, con un picco del 68 per cento di eccesso di mortalità rilevato nel 2019 in persone di sesso maschile tra i residenti del quartiere Paolo VI;

considerato che:

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Puglia ha pubblicato una relazione nella quale vengono riportati i dati di monitoraggio della qualità dell'aria aggiornati al 2020, registrati nelle aree di Taranto e Statte, attestando che nessun limite di legge previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010 è stato superato nell'intervallo osservato. Nella stessa relazione sono state evidenziate criticità: aumento della media annua del benzene nel 2020 rispetto al 2019, probabilmente imputabile all'obsolescenza degli impianti dello stabilimento siderurgico; superamento del valore limite orario del biossido di zolfo, attribuibile alle operazioni di colata della loppa; numerosi picchi orari tra gennaio e febbraio 2020 superiori alla soglia olfattiva per l'idrogeno solforato (inquinante non normato);

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), a settembre 2021, dopo oltre 15 anni, ha pubblicato le nuove linee guida sulla qualità dell'aria (AQG 2021), che presentano dei valori critici per gli inquinanti normati sostanzialmente inferiori rispetto a quelli del decreto legislativo n. 155;

le nuove linee guida sottoscritte da oltre 100 società medico-scientifiche di tutto il mondo, inclusa una decina di italiane, tra cui il progetto CCM RIAS Rete italiana ambiente e salute, hanno potuto dimostrare e documentare la crescente influenza negativa dell'inquinamento atmosferico sulla salute; sussiste un eccessivo disallineamento tra i valori critici contemplati dal decreto legislativo n. 155 e i parametri delle linee guida dell'OMS, a tal punto che l'Istituto superiore di sanità, sul suo sito, ha auspicato la necessità di ridurre il livello di inquinamento dell'aria in tempi non troppo lontani;

le linee guida dell'OMS hanno rivisto, ad esempio, al ribasso la media annuale del particolato fine (Pm2.5) portandolo da 10 a 5 microgrammi per metro cubo, quella del particolato inalabile (Pm10) da 20 a 15 microgrammi per metro cubo, così come per il biossido di azoto riducendolo da 40 a 10 microgrammi per metro cubo e per il monossido di carbonio viene suggerito il limite giornaliero di 4 microgrammi per metro cubo;

la stessa OMS ha potuto accertare dalle pubblicazioni scientifiche sull'argomento, i cui risultati sono stati confrontati e valutati attraverso un accurato processo di *peer review* effettuato anche da esperti esterni all'organizzazione, che l'esposizione prolungata anche a bassi livelli degli inquinanti costituisce un pericolo per la salute umana e che, di fatto, non esiste una soglia al di sotto della quale il rischio non aumenta;

considerato infine che:

il prossimo piano industriale dello stabilimento siderurgico di Taranto, così come il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), non può non considerare l'incidenza della mortalità nelle aree prossime all'area industriale, né i nuovi valori critici raccomandati dalle nuove linee guida dell'OMS, nonché quanto accertato dalla stessa OMS sull'esposizione prolungata dei cittadini anche a bassi livelli di inquinamento;

la valutazione del danno sanitario (VDS), contenuta nel cosiddetto decreto Balduzzi-Clini (decreto ministeriale 24 aprile 2013), è una misura superata, perché poco efficace a prevenire gli effetti degli

inquinanti sull'ambiente e sulla salute, e inidonea a valutare il danno sanitario in caso di valori soglia al di sotto dei limiti di legge per ciascuno degli inquinanti presi in esame;
sul tema, nel gennaio 2019, il primo firmatario della presente interrogazione ha depositato il disegno di legge AS 1011 avente ad oggetto l'introduzione della valutazione preventiva e integrata dell'impatto ambientale e sanitario (VIIAS), in una logica di prevenzione del danno ambientale e sanitario;
in data 22 luglio 2021, ha anche presentato l'interrogazione 3-02740, che ad oggi non ha ricevuto risposta, sull'opportunità di introdurre strumenti di valutazione preventiva dell'impatto sanitario e ambientale per contrastare e prevenire gli effetti negativi prodotti dagli inquinanti delle aree a forte impatto industriale, così come di rivedere i limiti di legge degli inquinanti e i relativi intervalli di rilevazione, a maggiore salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica,
si chiede di sapere:

quali siano i tempi di adeguamento dei valori limite degli inquinanti previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 alle nuove linee guida sulla qualità dell'aria, recentemente pubblicate dall'OMS;
se i Ministri in indirizzo intendano introdurre strumenti di valutazione preventiva dell'impatto sulla salute pubblica e sull'ambiente, soprattutto in relazione al futuro piano industriale in corso di definizione da parte di Acciaierie d'Italia.

(3-02973)

[ROJC](#), [ALFIERI](#), [FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [STEFANO](#), [CIRINNA'](#), [FERRAZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#), [BITI](#), [D'ARIENZO](#), [BOLDRINI](#), [PARRINI](#), [RAMPI](#), [MISIANI](#), [PINOTTI](#), [GIACOBBE](#), [D'ALFONSO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Bosnia Erzegovina, Stato nato 30 anni fa dall'implosione della Jugoslavia, si moltiplicano i segnali d'allarme;

il Paese costituisce in sé una "piccola Jugoslavia", con le componenti serba, croata e musulmana, e ne riproduce le stesse linee di frattura;

dopo gli accordi di Dayton, negoziati nel 1995 sotto l'egida degli Stati Uniti per mettere fine alla guerra più crudele vissuta dall'Europa dopo il 1945, la Bosnia ha mantenuto un equilibrio fragile che oggi è seriamente compromesso;

la minaccia è quella del collasso di uno Stato basato su due entità: da un lato la parte serba (Republika Srpska), dall'altro la federazione croato-musulmana;

il *leader* serbo di Bosnia, Milorad Dodik, avanza da anni rivendicazioni nazionaliste. Ora tali minacce hanno assunto carattere separatista con inevitabili conseguenze sul futuro assetto del Paese;

le rivendicazioni nascono come rappresaglia all'introduzione di una legge che vieta il negazionismo del genocidio di Srebrenica e la glorificazione dei criminali di guerra;

nella prima metà di dicembre, il Parlamento della Republika Srpska, ovvero l'entità politica dei serbi di Bosnia, dovrebbe discutere le norme che spianano la strada alla "riconquista" da parte delle autorità di Banja Luka delle competenze su fisco, giustizia, sicurezza e difesa, da sottrarre allo Stato centrale, in quella che molti considerano una secessione di fatto;

Dodik ha inoltre assicurato di avere l'appoggio di Russia e Cina e di poter contare inoltre sul sostegno di Orban e del *leader* turco Erdogan, che avrebbe già assicurato a Sarajevo il suo appoggio all'integrità della Bosnia;

recentemente l'alto rappresentante UE per gli esteri e la politica di sicurezza, Borrell, ha dichiarato che qualcuno lavora in Bosnia per minare "26 anni di pace e stabilità";

anche la NATO ha espresso "preoccupazione" per la situazione bosniaca e il ministro tedesco per gli affari europei, Michael Roth, ha evidenziato che la situazione in Bosnia rappresenta "una minaccia per la pace e la stabilità dell'intera Europa";

è del tutto evidente che, annunciando il ritiro dei suoi rappresentanti dalle istituzioni bosniache comuni e l'intenzione di creare organismi separati per gestire giustizia, tassazione, sanità e perfino un proprio esercito, Dodik sta provocando la disintegrazione della Bosnia Erzegovina come uscita dagli accordi di Dayton del 1995,

si chiede di sapere:

quale valutazione abbia fatto il Governo italiano rispetto alla politica di penetrazione nell'area dei Balcani occidentali dell'influenza di soggetti quali i Paesi a guida sovranista in rapporto coordinato con l'attivismo espansionista della Russia, nonché di potenze come la Cina, che considera l'area come una porta d'ingresso all'Europa, e la Turchia che esercita pressioni attraverso il controllo della rotta balcanica;

quali urgenti iniziative intenda prendere, autonomamente e in seno alle istituzioni europee, al fine di consentire alla Bosnia Erzegovina di proseguire un processo di pacificazione nell'ambito della complessiva integrazione europea dei Balcani occidentali auspicata dalla UE, disinnescando i pericolosi propositi secessionisti palesati dal *leader* bosniaco Milorad Dodik;

se non ritenga indispensabile, anche alla luce di un evidente primario interesse nazionale, agire sugli organismi UE e nelle sedi dell'Alleanza atlantica per focalizzare l'attenzione su un'area geopoliticamente strategica e sensibile, accelerare le progettualità della Western Balkan initiative, abbandonando reticenze e timidezze e, in conclusione, se non sia necessario anche un pronunciamento formale del Governo italiano.

(3-02976)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

ad inizio 2020 l'Italia e l'Europa sono stati travolti dalla pandemia da COVID-19, e l'Organizzazione mondiale della sanità raccomandava tre azioni: la necessità di testare la presenza del virus nella popolazione (il *testing*); la necessità di tracciare i positivi in modo da isolare i focolai; la necessità di trattare il virus con adeguate terapie (strategia delle 3T);

l'Italia, rispetto a tali macromisure per affrontare la pandemia, ha fallito su tutte e tre, nonostante l'ordine del giorno unitario sull'emergenza sanitaria da COVID-19, sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari e approvato all'unanimità in data 9 giugno 2020, che impegnava il Governo: "1) a rendere noti gli studi per la validazione dei test sierologici riconosciuti, dal gruppo di lavoro costituito per lo studio nazionale di sieroprevalenza al fine di evitare che persistano sul mercato kit non rispondenti ai criteri di qualità; 2) a valutare le metodologie per individuare potenziali donatori di anticorpi IgG e IgM contro il SARS-CoV 2 e a valutare la possibilità di raccogliarli in una banca nazionale di plasma immune, sul modello di quanto già realizzato con l'indagine di sieroprevalenza; 3) a prevedere la creazione di una piattaforma digitale dove convogliare tutti i dati regionali relativi alle indagini sierologiche svolte, al fine di valorizzare il patrimonio informativo derivante da tali dati, in aggiunta alle evidenze generate dall'indagine sierologica nazionale attualmente in corso; 4) a definire in tempi rapidi il fabbisogno di test molecolari per la fase 2 e programmare efficaci strategie di approvvigionamento; 5) a valutare, d'intesa con le Regioni, iniziative per assicurare la disponibilità di test molecolari realmente rapidi per la ricerca di RNA virale al fine di poterli utilizzare per la diagnosi precoce di infetti in strutture sanitarie per acuti e cronici, incluse le strutture di lungo degenza, le strutture di comunità e quelle che ospitano soggetti con fragilità psichica e fisica; 6) ad aggiornare, ove necessario, le linee guida per l'utilizzo dei test molecolari e sierologici, che tutte le Regioni dovranno seguire, sull'intero territorio nazionale introducendo precise disposizioni al fine di individuare i soggetti per i quali l'effettuazione dei test è fortemente raccomandata; 7) ad aggiornare, in base all'evoluzione delle nuove conoscenze e delle condizioni, le linee guida ed i protocolli per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a contrastare la diffusione del virus, anche per quanto attiene alla sanificazione degli ambienti";

in particolare l'aver effettuato fin dall'inizio un numero irrilevante di *test* e tamponi ha lasciato in circolazione un grande numero di soggetti asintomatici o paucisintomatici; poi, più recentemente, non aver sufficientemente sequenziato (come il professor Rezza e il dottor Brusaferrò hanno affermato in 12a Commissione permanente durante l'audizione del 22 giugno 2021) ha portato il nostro Paese a non cercare ed isolare le varianti.

nei giorni successivi a quell'audizione in Aula del Senato della Repubblica il presidente Draghi, rispondendo all'intervento dell'interrogante in Aula del 23 giugno, aveva promesso un'accelerazione sul sequenziamento dei ceppi virali per "individuare con prontezza le nuove varianti";

"sequenziare", infatti, significa analizzare un campione per rilevare le caratteristiche del materiale

genetico del virus, informazioni che mostrano come riesce a entrare nell'organismo e sfruttare le cellule per replicarsi;

l'Italia, però, sequenzia molto poco sin dal marzo 2020. L'obiettivo fissato dall'ECDC e raccomandato dall'OMS è di processare il *target* minimo del 5 per cento dei tamponi positivi.

i dati italiani disponibili sulla banca dati internazionale Gisaïd, dove vengono caricati i risultati delle analisi dei *test*, sono desolanti: appena 76.029 sequenze di SARS-CoV-2 depositate dal 10 gennaio 2020, l'1,53 per cento del totale dei tamponi positivi;

negli ultimi 90 giorni, l'Italia ha caricato sulla piattaforma Gisaïd il 2,87 per cento delle sequenze genetiche dei tamponi risultati positivi. Tradotto: i laboratori italiani hanno genotipizzato 12.746 casi di infezione;

e nelle ultime settimane la macchina sembra essersi inceppata, tanto da spingere l'Istituto superiore di sanità a mettere nero su bianco nel bollettino del 13 novembre: "Si è osservata una diminuzione significativa delle sequenze depositate sulla piattaforma I-Co-Gen";

è importante sottolineare, tuttavia, che il mantenimento di un adeguato livello di sequenziamento è indispensabile al fine di seguire le dinamiche di sviluppo delle diverse varianti, per una loro pronta identificazione e per il successivo monitoraggio di mutazioni che potrebbero avere un impatto significativo sulla trasmissibilità dell'infezione e sull'efficacia delle vaccinazioni. Una necessità oggi pressante, alla luce della scoperta della ennesima variante "sudafricana", ribattezzata Omicron dall'OMS;

considerato che:

in Europa, il Regno Unito ha sequenziato da solo quasi 1,3 milioni di *test*, pari al 12,9 per cento dei *test* positivi registrati sul proprio territorio, la Danimarca ha sequenziato 212.216 tamponi positivi su 462.427 casi registrati sul proprio suolo. Anche Svezia, Svizzera, Austria, Finlandia, Irlanda, Lituania, Norvegia e Slovenia, oltre ai piccoli Lussemburgo e Islanda, si attestano fra il 5 ed il 10 per cento di tamponi sequenziati;

con un'ordinanza del 10 luglio 2021 il commissario Figliuolo ha nominato l'ISS "soggetto attuatore" di una rete nazionale per il sequenziamento, stanziando 4,3 milioni di euro per la manutenzione della piattaforma I-Co-Gen e dei laboratori scelti nelle regioni per effettuare i sequenziamenti,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per le quali la rendicontazione pervenuta dalle Regioni è ancora all'esame e, pertanto, non si è ancora proceduto a sviluppare la piattaforma I-Co-Gen e potenziare i laboratori per effettuare i sequenziamenti;

perché, dopo quasi 2 anni di pandemia e ripetute denunce fatte anche con interventi d'Aula dall'interrogante durante la seduta del 23 giugno 2021, non si sia proceduto al rafforzamento di tali strutture al fine di dotare l'Italia di una programmazione seria per individuare tempestivamente le nuove varianti in modo da gestire le successive fasi con necessario anticipo cessando così di "rincorrere il virus", atteggiamento che sembra protrarsi dall'inizio della pandemia.

(3-02977)

[LANNUTTI](#), [VANIN](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#), [CASTALDI](#), [CROATTI](#), [CRUCIOLI](#), [MININNO](#), [GIANNUZZI](#), [GRANATO](#), [LA MURA](#), [DI MICCO](#), [ORTIS](#), [LEZZI](#), [BOTTO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 14 ottobre 2021 è stato stipulato un accordo ("Accordo") tra il Ministero delle infrastrutture e la società Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI), controllata da Atlantia S.p.A., in cui il Ministero, parte pubblica, ha deciso di rinunciare alla procedura di risoluzione per inadempimento avviata con nota del 16 agosto 2018, subito dopo il tragico evento verificatosi due giorni prima con il cedimento di una sezione del viadotto Polcevera sull'Autostrada A10, in concessione ad ASPI, che ha provocato la morte di 43 persone. È stato istituito anche un gruppo di lavoro interistituzionale (decreto ministeriale n. 119 del 29 marzo 2019), con mandato di accertare la sussistenza dell'inadempimento del concessionario, che è stata riscontrata il 28 giugno 2019, come pure sono stati appurati i presupposti per la risoluzione della convenzione sottoscritta il 12 ottobre 2007 tra ANAS ed ASPI;

l'art. 9 della Convenzione 12 ottobre 2007 prevedeva, al comma 1, l'ipotesi di decadenza del

concessionario nel caso, fra gli altri, di grave inadempienza agli obblighi previsti alla lettera *b*) del comma 1, dell'art. 3 della medesima Convenzione. A sua volta, l'art. 3, comma 1, lett. *b*), prevedeva l'obbligo del concessionario di provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse, attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse; l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere del 19 ottobre 2020, ha confermato la sussistenza di "profili di grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia" a carico del concessionario. A simili conclusioni è giunta anche la magistratura inquirente penale la quale, come pubblicato da tutti gli organi di stampa, per il tragico evento ha chiesto il rinvio a giudizio 59 persone, nonché di ASPI (e anche SPEA), in ragione di plurimi fatti di reato riconducibili alla colposa omissione della dovuta e programmata manutenzione del viadotto. È pertanto evidente che al momento della stipula dell'Accordo del 14 ottobre 2021 sussisteva già la condizione contrattualmente individuata per procedere alla pronuncia, da parte dell'Amministrazione concedente, della decadenza di ASPI dalla Convenzione del 12 ottobre 2007;

il comma 3 dell'art. 9 di quella Convenzione prevedeva un criterio di quantificazione dell'indennizzo in favore del concessionario decaduto da quantificarsi in base al "valore attuale netto dei ricavi di gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di decadenza sino alla scadenza della concessione". Su tale criterio è intervenuto il Governo con l'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, stabilendo che "qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'art. 176, comma 4, lett. a) del Dlgs 18.04.2016 n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, del codice civile". Con il richiamo all'art. 176 del Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), in sostanza, il Governo ha modificato il criterio dell'indennizzo del concessionario decaduto, sostituendo quello del riconoscimento del mancato utile con quello, ben più contenuto, del solo valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti. Alla luce della sostituzione autoritativa della clausola prevista dall'art. 9, comma 3, della Convenzione 12 ottobre 2007, l'Amministrazione aveva evidente convenienza, oltre che diritto, a perseguire la strada della risoluzione o decadenza per inadempimento del concessionario, anche perché l'ultima parte del comma 3 dell'art. 9 della citata convenzione (disposizione questa non attinta dalla modifica autoritativa disposta con il menzionato art. 35 del decreto-legge n. 162 del 2019) espressamente prevedeva che l'importo da corrispondere al concessionario dichiarato decaduto per grave inadempienza dovesse essere decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10 per cento dello stesso, facendo poi "salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta penale forfettaria". In tal modo la convenzione riconosceva all'amministrazione concedente la possibilità di imputare alla controparte inadempiente l'enorme danno economico (comprendente anche quello per la lesione all'immagine) provocato direttamente e mediamente dalla tragica vicenda del crollo del viadotto Polcevera. Invece, con l'accordo del 14 ottobre 2021 l'Amministrazione pubblica ha deciso di rinunciare al diritto di azionare la decadenza del concessionario e il conseguente profilo risarcitorio, assoggettandosi ad una operazione che manifesta evidenti profili di sudditanza nei confronti della controparte privata. Sudditanza rintracciabile nelle premesse dell'accordo del 14 ottobre 2021 ai punti *xl*, *xli*, *xlii*, che amplificano elementi qualificati come profili di criticità, che tuttavia tali non possono essere considerati. Tra questi, la difficoltà a reperire nuovi operatori in sostituzione di ASPI (pertanto l'Amministrazione pubblica dovrebbe evitare in modo assoluto ogni forma di successione nell'affidamento di concessioni, fino alla scadenza naturale delle stesse), o l'invito a evitare la discontinuità nella gestione;

considerato che con l'accordo 14 ottobre 2021 non solo l'Amministrazione pubblica ha rinunciato alla procedura di decadenza del concessionario e alla conseguente legittima richiesta di integrale risarcimento dei danni, ma tale rinuncia è subordinata al perfezionamento del negozio di acquisto della quasi totalità del capitale sociale del concessionario medesimo. Peraltro con un'operazione alquanto "originale", anziché perseguire la responsabilità contrattuale della sua controparte, lo Stato non solo ne acquista la proprietà, ma lo fa a incredibili condizioni economiche: prezzo di acquisto del pacchetto azionario pari all'88,06 per cento di ASPI per un equivalente di 9,1 miliardi di euro; accollo del debito

di ASPI pari a 8,8 miliardi; accollo degli indennizzi conseguenti al crollo del ponte "Morandi" pari a 3,4 miliardi (cifra peraltro equivalente a quella prevista dall'art. 3 dell'accordo 14 ottobre 2021 come quota di investimenti imposti dal Ministero ad ASPI in forma di indennizzo risarcitorio dell'interesse pubblico), per un costo totale pari a 21,3 miliardi di euro. Peraltro l'Amministrazione pubblica ha ritenuto di quantificare il valore del pacchetto azionario non in base ai dati nel Piano economico e finanziario vigente alla data di pendenza della procedura di rescissione in danno (PEF 2013), bensì al nuovo PEF che avrebbe dovuto attivarsi a seguito dell'atto transattivo 14 ottobre 2021. Questo *escamotage* negoziale ha consentito alla società proprietaria di ASPI, Atlantia S.p.A., di ottenere il sostanziale aggiramento del contenuto normativo dell'art. 35 del decreto-legge n. 162 del 2019, e di conquistare un corrispettivo finanziario di molto superiore a quello che avrebbe potuto ottenere in base al criterio previsto dall'art. 176, comma 4, lett. a) del Codice degli Appalti, giacché equiparato ai ricavi previsionali del nuovo PEF, ed ulteriormente accresciuto degli ingenti debiti ASPI. Se il Ministero avesse portato a compimento l'intrapreso procedimento di decadenza dalla concessione, avrebbe al più dovuto corrispondere ad ASPI 13,8 miliardi di euro, con i quali, però, ASPI avrebbe dovuto pagare il debito pregresso (per 8,8 miliardi) e i danni provocati dal crollo del ponte "Morandi" (per 3,4 miliardi), si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che vada ripristinata la procedura rescissoria e risarcitoria prevista dalla convenzione del 12 ottobre 2007, il cui costo di indennizzo a carico dello Stato è di certo ampiamente inferiore al generoso importo versato ad Atlantia;

se intendano intervenire per ricostruire la catena delle responsabilità alla luce degli aspetti critici descritti, chiaramente lesivi dei principi di prudenza e convenienza della gestione amministrativa, che si sono concretizzati in artifici capaci di veicolare verso soggetti privati finanziamenti o contributi o comunque erogazioni dello Stato del tutto ingiustificati, costituenti profitto per i privati beneficiari con equivalente danno per le casse dello Stato, secondo uno schema operativo che sembra sovrapponibile a quello previsto dall'art. 640-*bis* del codice penale.

(3-02979)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CASTALDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che: in caso di mancato versamento periodico dell'IVA, prima di provvedere alla formazione del ruolo per la riscossione coattiva, l'Agenzia delle entrate e riscossione procede inviando al contribuente una lettera di *compliance*, quale strumento finalizzato ad incentivare l'adempimento spontaneo, che consente al contribuente di rimettersi in regola, beneficiando della riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso;

come secondo atto, l'Agenzia invia una "comunicazione di irregolarità" che, come spiega la stessa Agenzia sul proprio sito consultabile dai contribuenti, "sono emesse a seguito dell'attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell'Agenzia delle entrate (c.d. controllo automatico). Le stesse comunicazioni possono derivare da controlli diretti a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti attraverso un riscontro con la documentazione richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all'Agenzia (c.d. controllo formale). Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una sanzione ridotta (10 % per le comunicazioni da controllo automatico, 20 % per quelle da controllo formale), oltre che dell'imposta oggetto della rettifica e dei relativi interessi";

se il contribuente non provvede ad estinguere il proprio debito dopo aver ricevuto le due comunicazioni descritte, l'Agenzia delle entrate provvede alla formazione del ruolo per la riscossione coattiva, applicando la sanzione del 30 per cento;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

ad alcuni contribuenti sono state notificate cartelle di pagamento relative a ruoli emessi per le liquidazioni periodiche 2018 riguardanti i versamenti periodici dell'IVA. Nelle cartelle viene riportato quanto segue: "Comunicazione degli esiti del controllo predisposto in data 12-03-2019", senza alcuna

indicazione di un'avvenuta consegna al contribuente;
i contribuenti non hanno però ricevuto né una lettera di *compliance*, né una comunicazione di irregolarità. Nonostante questo, l'Agenzia delle entrate ha provveduto ugualmente alla formazione del ruolo per la riscossione coattiva;
i contribuenti hanno utilizzato il canale principale di assistenza messo a disposizione dall'Agenzia, il CIVIS, per capire quanto fosse accaduto e si sono visti rispondere che le comunicazioni di irregolarità risultano come consegnate, e ciò per avvenuta giacenza o addirittura per rifiuto del destinatario al ritiro;
a seguito della risposta del CIVIS, ai contribuenti non rimane che recarsi fisicamente presso l'Agenzia delle entrate per discutere con il funzionario di riferimento. Allo stato attuale però è molto complicato prenotare un appuntamento se non impossibile, anche per un professionista, a causa delle misure anti COVID;
in casi come questo, al contribuente non resta che proporre un ricorso tributario per veder riconosciuto l'annullamento della cartella o quantomeno la riduzione delle sanzioni. Oppure, in caso di importi limitati, pagare sommessamente la cartella, perché comunque un eventuale processo tributario ha un costo per il contribuente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;
se ritenga di dover verificare ed eventualmente intervenire con la massima urgenza per accertare la regolarità della procedura intrapresa dall'Agenzia delle entrate, che non solo penalizza i contribuenti in un momento di grande difficoltà dovuto alla pandemia, ma che, da quanto descritto, potrebbe addirittura rappresentare un vero e proprio sopruso da parte della stessa Agenzia.

(3-02980)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che: il 9 dicembre 2021 il Parlamento europeo si è espresso in merito al *report* sul "Beating cancer plan" realizzato dalla Commissione UE (e che poi sarà vagliato nei primi mesi del 2022 in sessione plenaria del Parlamento, il cui orientamento sarà trasferito alla Commissione europea che provvederà a istituire un piano con diverse iniziative legislative a partire dal 2022);
il piano potrebbe complicare non poco le cose al comparto dei vini, soprattutto in termini di risorse alla promozione, proprio adesso che l'industria guarda con soddisfazione ad un anno di recupero e alle prossime festività che dovrebbero rendere ancora più forte la riscossa del vino rispetto ai primi due anni di pandemia;
la viticoltura è diffusa in tutta l'Unione europea e conta più di 3,2 milioni di ettari vitati e 2,5 milioni di aziende vitivinicole, le quali impiegano una forza lavoro molto ampia, con circa 3 milioni di posti di lavoro diretti a cui si aggiungono quelli indiretti. L'Italia, che detiene il 20 per cento del vigneto europeo, è il primo produttore ed esportatore mondiale di vino in volume di un settore che offre un enorme contributo socioeconomico in favore delle aree rurali fragili del Paese. La bilancia commerciale con l'estero si chiuderà quest'anno con un saldo attivo di oltre 6,5 miliardi di euro per un comparto che rappresenta uno dei principali *brand* del *made in Italy*;
vi è, dunque, una forte preoccupazione da parte di tutto il settore vitivinicolo italiano e, benché sia giusto e doveroso sostenere qualsiasi iniziativa di contrasto al consumo smodato di alcol, il rapporto sul Beating cancer plan mette a forte rischio il futuro di una componente fondamentale della dieta mediterranea come il vino, che solo in Italia fornisce occupazione a 1,3 milioni di persone;
nel testo si afferma indistintamente come "non esista un livello sicuro di consumo di alcol quando si parla di prevenzione del cancro" e "incoraggia la Commissione Ue e gli Stati membri a promuovere azioni per ridurre e prevenire danni causati dall'alcool nel contesto di una modificata strategia europea sull'alcool". Tra queste, la richiesta di introdurre etichette di avvertenza sanitaria, del divieto di pubblicità, del divieto di sponsorizzazione di eventi sportivi, dell'aumento della tassazione e della revisione della politica di promozione;
l'Europa ha il dovere di proporre politiche volte a minimizzare i rischi correlati alla malattia ma, ad avviso dell'interrogante, non è censurando il consumo, in ogni genere e grado, che si risolve il

problema. Occorre tenere conto delle specificità del vino, che in Italia, e non solo, è sinonimo di moderazione: l'Italia è, secondo Eurostat, tra i principali consumatori del continente e allo stesso tempo ultimi in Europa, dopo Cipro, per episodi di consumo smodato di alcol. Inoltre, non è accettabile che nel *report* non vi sia il minimo cenno alla parola vino e a una cultura di un consumo responsabile che è l'antitesi del *binge drinking*;

in Italia, e a livello europeo, il settore è già da tempo fortemente impegnato nella promozione di un consumo moderato durante i pasti nell'ambito di uno stile di vita sano, anzi, un buon bicchiere di vino è salutare e, in più, non vi sono evidenze scientifiche che il consumo moderato nell'ambito della dieta mediterranea sia dannoso. In Italia, negli ultimi 35 anni, il consumo *pro capite* di vino si è ridotto di quasi il 50 per cento e porre come *target* una diminuzione generale della popolazione che beve alcol, composta per la maggioranza dei casi da consumatori moderati, non aiuterà a raggiungere gli obiettivi della strategia;

i vini biologici, inoltre, rappresentano una delle eccellenze spesso ricercate non solo dai nostri consumatori ma anche all'estero, un prodotto "*trendy*" grazie all'elevata qualità ed al fatto di ben rappresentare i profumi e le fragranze di un territorio, quello italiano, ricco di cultura, paesaggi, storia e biodiversità;

la forte richiesta di salute dei cittadini che si rispecchia nella ricerca di prodotti sempre più genuini, le cui tecniche di produzione siano il più rispettose possibile degli equilibri naturali, fa da spinta verso il biologico specie nel Mezzogiorno dove le condizioni microclimatiche sono più favorevoli. La viticoltura biologica nel Sud si presta particolarmente per una maggiore attenzione alla tutela dell'equilibrio naturale del vigneto e dell'ambiente circostante, evitando l'uso di fertilizzanti, insetticidi e diserbanti chimici e contribuendo, con le sue pratiche, al mantenimento della fertilità del suolo;

nell'ambito dell'agricoltura biologica, la viticoltura riveste un ruolo sempre più strategico e di primo piano in Europa ed in Italia, e rappresenta la vera "transizione ecologica";

considerato che:

nonostante alcuni emendamenti (presentati soprattutto da europarlamentari italiani) abbiano evidenziato il ruolo positivo della dieta mediterranea, inserito il concetto di etichettatura digitale, ritirato il riferimento al "Nutriscore" e sottolineato che la priorità sull'alcol dovrebbe essere quella di evitare il consumo rischioso e pesante, rimane il paradosso di come da un lato l'Unione europea sostenga il settore del vino con gli strumenti della politica agricola comune, dall'altro manifesti l'intenzione di reprimerne lo sviluppo e la competitività su scala globale mettendo in discussione l'impianto degli aiuti legati alla promozione;

la Comité européen des entreprises des vins (CEEV) ribadisce l'importanza che tutte le politiche siano basate sulla scienza e sulle prove e invita il Parlamento europeo a riconsiderare l'affermazione contenuta nel progetto di relazione della BECA (la Commissione anti cancro per del Parlamento UE) secondo cui non esiste un "livello sicuro di consumo di alcol". Non ci sono dati scientifici a sostegno di un aumento del rischio di cancro quando il vino viene consumato con moderazione, durante i pasti, come parte della dieta mediterranea e come parte di uno stile di vita sano. Il cancro, come sottolinea il sindacato europeo delle imprese vinicole, è una malattia multifattoriale e i fattori di rischio del cancro devono essere valutati nel contesto dei modelli culturali, del bere, del mangiare e dello stile di vita. L'evidenza scientifica indica che bere vino con moderazione, ai pasti, come parte di una dieta di stile mediterraneo, può contribuire a una maggiore aspettativa di vita e una minore incidenza di malattie importanti come le malattie cardiovascolari, il diabete e il cancro;

l'ipotesi "nessun livello sicuro" si basa su un singolo studio, "Global burden of diseases" pubblicato da "The Lancet" nel 2018, che è stato duramente criticato dalla comunità scientifica per i suoi difetti di analisi. Si tratta di uno studio di modellazione basato su ipotesi e che non prende in considerazione lo stile di vita, non presenta tutte le prove scientifiche esistenti e, di conseguenza, non può essere l'unica base per trarre conclusioni sul consumo di alcol e il rischio di cancro,

si chiede di sapere quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo affinché vengano riconsiderate le affermazioni contenute nel progetto di relazione della BECA e venga posto l'accento solo sul consumo nocivo, poiché la maggior parte delle prove europee e internazionali mostrano una

chiara correlazione tra il consumo moderato come parte di una dieta e di uno stile di vita sani e gli esiti positivi per la salute. Come italiani ed europei, si dovrebbe essere orgogliosi della nostra cultura gastronomica, di cui il vino è una componente inestricabile. Promuovere questo stile di vita più che porre divieti è di gran lunga preferibile a soluzioni normative semplicistiche e in definitiva inefficaci.
(3-02981)

[DE BERTOLDI](#), [LA PIETRA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da informazioni in possesso degli interroganti, la categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili evidenzia una serie di difficoltà applicative in relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, in particolare all'articolo 3, comma 3;

la disposizione in oggetto (che istituisce la piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto) indica che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia formato (con le modalità di cui al comma 5) un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

dall'applicazione della citata disposizione, evidenziano le categorie dei commercialisti e degli avvocati, risulterebbe che l'esperto autorizzato ad intervenire nella procedura della composizione negoziata, possa essere sia un dottore commercialista, che un avvocato;

da tali osservazioni, i medesimi professionisti rilevano come le disposizioni richiamate, per come formulate in sede di conversione del decreto-legge, destino dubbi e appaiano complesse in relazione alla stesura e conducano ad evidenti difficoltà interpretative, determinando ambiguità nella loro effettiva applicazione, considerato che la rappresentazione sembrerebbe che per poter aderire alla composizione negoziata, l'imprenditore deve essere necessariamente sia commerciale, che agricolo ed inoltre, al fine dell'iscrizione nella piattaforma esposta, sembrerebbe sia necessario essere abilitati sia alla professione di dottore commercialista, che a quella forense;

a giudizio degli interroganti, le criticità evidenziate da parte delle categorie dei dottori commercialisti ed esperti contabili appaiono certamente condivisibili e pertinenti e rischiano di causare palesi disagi e impedimenti nello svolgimento della loro professione, in particolare con riferimento alla disposizione relativa all'articolo 3, comma 3, che (per effetto del testo modificato in sede di conversione del decreto-legge) annulla di fatto il requisito riconosciuto di diritto dai dottori commercialisti e degli esperti contabili, sul possesso di esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, obbligando quest'ultima categoria (rispetto alla volontà stabilita dal legislatore estensore della norma citata) a documentare tali esperienze al pari degli avvocati e dei consulenti del lavoro, si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se, in considerazione delle criticità richiamate, in relazione alle difficoltà interpretative, non ritenga opportuno prevedere interventi correttivi finalizzati a rendere maggiore chiarezza in ordine alle disposizioni previste dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 riguardo all'articolo 3, comma 3;

in caso affermativo, quali iniziative di competenza urgenti e necessarie intenda intraprendere, al fine d'introdurre interventi normativi volti a chiarire l'esatta interpretazione delle disposizioni riportate, attraverso le modifiche orientate nel senso indicato in premessa.

(3-02982)

[MALAN](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nella totale mancanza di informazione al Parlamento, nonostante le numerose interrogazioni in proposito, rimaste senza risposta, risulta sia in avanzata preparazione l'operazione di cessione delle quote possedute da Atlantia S.p.A. in Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) a una cordata di investitori guidata da Cassa depositi e prestiti;

fondamentale per tale operazione è l'accordo stipulato in data 14 ottobre 2021 con ASPI, in cui il Ministero delle infrastrutture rinuncia alla risoluzione della convenzione con ASPI per

inadempimento, nonostante l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere del 19 ottobre 2020 avesse confermato la sussistenza di "profili di grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia" a carico del concessionario e la magistratura abbia chiesto il rinvio a giudizio di numerose persone fisiche, nonché di ASPI, per il crollo del Ponte "Morandi";

tale soluzione sarebbe stata estremamente meno onerosa per lo Stato ovvero per il futuro utente autostradale, comportando il solo obbligo da parte dello Stato di corrispondere al concessionario il valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti, in virtù dell'art. 35 del decreto-legge n. 162 del 2019;

si sarebbe trattato di 13,8 miliardi, con i quali però ASPI avrebbe dovuto farsi carico dei propri 8,8 miliardi di debiti e dei 3,4 miliardi di danni del Ponte Morandi; peraltro, la stessa convenzione del 2007 stabiliva che quanto dovuto al concessionario dichiarato decaduto per grave inadempienza dovesse essere decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10 per cento dello stesso, facendo poi salvo il maggior danno subito dal concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta penale forfettaria;

il danno per l'Italia, anche in termini di immagine, è facilmente valutabile come ben superiore ai 3,4 miliardi; difficilmente, dunque, l'esborso totale poteva superare i 12 miliardi;

rinunciato alla risoluzione per inadempienza, si è del tutto ignorata la possibilità di recesso prevista dall'articolo 9-*bis* della convenzione unica del 2007, che avrebbe consentito allo Stato, con un esborso di 13,8 miliardi di euro, di tornare in pieno possesso dell'attuale rete ASPI, con la possibilità di mettere a gara la concessione, eventualmente spaccettata in tre al fine di una maggiore concorrenza, per la ordinaria durata di 30 anni e ottenere decine di miliardi da investire in nuove infrastrutture, oppure abbattere drasticamente i pedaggi, con beneficio per la competitività del sistema Italia e per gli utenti; infatti, l'offerta presentata da CDP valuta che nel solo residuo periodo della concessione, fino al 2038 i flussi di cassa siano in grado di ammortizzare e remunerare un prezzo di acquisto di 9 miliardi di euro, il rientro da un debito pregresso di 10 miliardi, erogare il risarcimento di 3,4 miliardi per il Ponte Morandi ed effettuare investimenti per 13,5 miliardi in nuove opere, oltre a coprire il rischio di causa per contenziosi in essere, per un totale di 35,9 miliardi di euro;

si è passati invece a ciò che nei viene definita operazione di riassetto societario del concessionario ad esito delle autonome negoziazioni tra il concessionario, Atlantia S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. e gli investitori dalla stessa graditi;

tale riassetto, in uno Stato dove la concorrenza è riconosciuta principio fondante, così come nell'Unione europea, avrebbe dovuto essere trasparente e aperto; a tal fine, da notizie di stampa risulta che ASPI aveva messo a disposizione dei possibili acquirenti una "data room", in seguito chiusa, nella quale mancava però gran parte delle informazioni richieste dalle controparti e impedendo una valutazione;

ma tra i documenti vi era l'atto di transazione del 14 ottobre 2021, nel quale era precisato che il l'accordo avrebbe potuto concludersi unicamente a condizione che ASPI subisse un riassetto societario che consentisse a Cassa depositi e prestiti il controllo azionario; in pratica, in vari modi, si è allontanata la maggior parte dei possibili investitori;

le condizioni previste da tale riassetto emergono così quali incredibilmente favorevoli ad Atlantia, a spese dei futuri utenti delle autostrade di ASPI destinati a ripagare con pedaggi molto più alti di quanto sarebbe possibile l'esborso a carico della cordata CDP così articolato: acquisto del pacchetto di Atlantia in ASPI, l'88,06 per cento delle azioni, al prezzo di 9,1 miliardi, accollo degli 8,8 miliardi di debiti di ASPI (contratti principalmente per le avvenute distribuzioni dei dividendi agli azionisti);

accollo dei 3,4 miliardi di indennizzi per i danneggiati dal crollo del Ponte Morandi, con un esborso totale a favore di Atlantia di 21,3 miliardi; si è così aggirato, a danno dell'interesse pubblico, l'articolo 35 del decreto-legge n. 162 del 2019;

tutta questa costosissima operazione, lungi dal riportare sotto il controllo dello Stato i quasi tremila chilometri di autostrade della rete ASPI, di proprietà dello Stato e ampiamente pagati dagli utenti, come sarebbe avvenuto con la risoluzione per inadempienza o con il recesso, avrebbe il solo risultato di passare da una proprietà privata, Atlantia, a una proprietà a maggioranza privata, poiché CDP

avrebbe solo il 51 per cento di quell'88,06 per cento delle azioni di ASPI oggi in mano ad Atlantia, cioè il 44,91 per cento dell'intera società, mentre il 55,09 per cento sarebbe nelle mani dei due investitori scelti con criterio ignoto dalla stessa CDP e degli altri privati, che già oggi possiedono l'11,94 per cento che non è di Atlantia;

altro aspetto paradossale è che con il citato "riassetto societario" si accollerebbero al sistema Italia 21,3 miliardi per una parte, sia pure importante, dei beni di Atlantia, che tutta intera oggi capitalizza meno di 14 miliardi,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo, per i profili di finanza pubblica, sulla rinuncia sia alla strada della risoluzione per inadempienza, sia a quella del recesso;

se ritenga sia opportuno caricare sugli utenti di gran parte della rete autostradale 7,5 miliardi più di quanto sarebbe possibile, con conseguente perdita di competitività dell'intero sistema-Paese, al fine di dare la maggioranza dell'azionariato di una delle infrastrutture strategiche della nazione a investitori privati in gran parte stranieri;

quali ritenga possano essere i riflessi di carattere finanziario degli aumenti dei pedaggi proposti da ASPI fino al 2038 dopo che già negli scorsi 14 anni su quella rete sono stati oltre il doppio dell'inflazione, con particolare riguardo al drenaggio di grandi somme di denaro dal "sistema Italia";

perché siano stati favoriti alcuni investitori rispetto ad altri, a scapito della trasparenza, della concorrenza e dunque dell'interesse pubblico.

(3-02983)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 4 dicembre 2021 dal settimanale "Milano Finanza", i principali istituti di credito nazionali avrebbero ripreso ad aumentare gli oneri che gravano sui conti correnti bancari, nonché a rivedere le nuove modalità di calcolo delle commissioni addebitate per il prelievo presso i *bancomat* in senso ancora più sfavorevole nei riguardi dei correntisti, al fine di migliorare il quadro del bilancio da parte delle stesse banche;

l'articolo del quotidiano economico, esaminando in modo dettagliato le commissioni che pesano sui conti correnti (confrontandole tra la situazione attuale e i mesi di febbraio e giugno scorsi) offrendo uno spaccato esemplificativo delle offerte destinate a famiglie e giovani (prevedendo sia un'operatività solo *on line*, che le operazioni svolte presso lo sportello bancario) ha infatti evidenziato come dall'analisi svolta emerga un quadro penalizzante per i correntisti italiani, considerato che in molti casi i costi risultano aumentati, fino a raddoppiare nel giro di soli dieci mesi, arrivando a superare la soglia psicologica dei cento euro;

il medesimo articolo rileva ancora che i risparmiatori italiani rischiano di essere ulteriormente penalizzati dall'imminente revisione della liberalizzazione degli oneri che gravano sui prelievi dagli sportelli *bancomat*, le cui nuove disposizioni attribuiscono (previo via libera dell'Autorità del Garante della concorrenza e del mercato) per ogni banca, la determinazione della commissione che i clienti degli altri istituti dovranno sostenere per prelevare (a differenza di quanto accade oggi, in cui al momento in cui si effettua l'operazione si conosce l'esatto ammontare del costo);

le citate osservazioni, a giudizio dell'interrogante, ove confermate, rischiano di determinare ulteriori penalizzazioni nei riguardi dei contribuenti, vessati da tempo da un sistema bancario, il cui rapporto con i correntisti risulta storicamente impostato su diffidenze e incomprensioni, a causa di un quadro regolatorio spesso opaco e scarsamente trasparente;

al riguardo l'interrogante evidenzia altresì che i correntisti bancari, già sfavoriti dai tassi d'interesse negativi applicati sui conti correnti e dai nuovi contributi da versare al fondo anticrisi, ove fossero effettivamente introdotti nelle prossime settimane, tali ulteriori aggravii determinati da costi e oneri bancari indubbiamente discutibili, rischiano di accrescere pesantemente i livelli di crisi finanziaria che gravano sulle famiglie e le imprese, con prevedibile allungamento dei tempi per una ripresa economica solida e duratura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se intenda confermare le notizie contenute nell'articolo pubblicato dal quotidiano economico "Milano Finanza", ossia che i costi e le commissioni dei conti correnti subiranno nel breve periodo ulteriori aumenti;

in caso affermativo, se non convenga che tali incrementi rischino di penalizzare ulteriormente le famiglie e le imprese, già costrette a fronteggiare i gravissimi effetti determinati dalla pandemia; quali iniziative di competenza intenda infine intraprendere, al fine di evitare gli aumenti dei costi addebitati ai correntisti, in considerazione che tale decisione appare all'interrogante irragionevole e fortemente punitiva, nei riguardi dei correntisti italiani, i cui oneri per la tenuta dei conti correnti risultano già fra i più alti in Europa.

(3-02984)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VITALI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

dal segretario generale della UILM, Rocco Palombella, si apprende che Leonardo S.p.A. intende annunciare, in modo unilaterale, la cassa integrazione ordinaria a partire dal 3 gennaio 2022 per oltre 3.400 lavoratori di Grottaglie (Brindisi), Pomigliano d'Arco, Nola (Napoli) e Foggia;

a giudizio dell'interrogante si tratta di un provvedimento che rivela l'assenza di una strategia industriale e di un piano in grado di prevenire un disastro occupazionale, principalmente poiché gli impianti si trovano nel Sud Italia;

a febbraio 2020 l'interrogante aveva presentato un atto di sindacato ispettivo urgente (3-01409), perché dall'esame della situazione commerciale della divisione aerosttrutture di Leonardo si evinceva che sul programma 767 la Boeing aveva inviato varie contestazioni per cattiva qualità dei prodotti realizzati a Pomigliano d'Arco ed aveva stornato 100 milioni di euro dalla sua commessa, il che comportava per Leonardo una perdita che raggiungeva 200 milioni di euro circa di mancati introiti;

si evidenzia una catastrofe annunciata dovuta ad un immobilismo che dura da anni in una divisione, quella di aerosttrutture, fondamentale per il futuro del nostro Paese e per la stessa Leonardo che non può ricadere, a maggior ragione durante il periodo delle feste, su migliaia di famiglie italiane,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione, come intendano affrontare la conclamata crisi aziendale per salvaguardare i livelli occupazionali e per chiedere all'azienda il ritiro della procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria e l'apertura di un tavolo sulle prospettive industriali e sugli investimenti necessari.

(3-02974)

DE FALCO, NUGNES - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

nei giorni scorsi notizie giornalistiche hanno rivelato alcuni contenuti dell'intervento del presidente di ITA Airways, Alfredo Altavilla, espressi durante una riunione con dirigenti di quella società il 1° ottobre 2021;

in quella riunione Altavilla annunciava di aver già deciso di licenziare metà dei 1.077 dipendenti provenienti da Alitalia al termine dei quattro mesi di prova previsti, senza tuttavia né indicare, né far riferimento alcuno a specifici addebiti, relativi a comportamenti censurabili dei lavoratori da licenziare, peraltro non individuati;

tale dichiarazione, a parere degli interroganti, oltre a rappresentare una vera e propria prova di un atteggiamento antisindacale, contraddice anche gli impegni assunti dalla società e trasfusi nel "piano industriale", sul quale le Commissioni competenti di Camera e Senato hanno espresso i rispettivi pareri, e indica, viceversa, un progetto di ampliamento dell'occupazione, con il graduale riassorbimento della maggior parte dei lavoratori di Alitalia, del settore "aviation" e non solo; considerato che, a giudizio degli interroganti:

Altavilla si sta servendo in modo improprio dello strumento normativo contenuto nell'articolo 7 del "decreto infrastrutture" (decreto-legge n. 121 del 2021), convertito dalla legge n. 156, il quale, pur consentendo in modo iniquo ed aberrante l'aggiramento delle tutele del lavoro e della necessaria instaurazione di relazioni sindacali, come previsto nel nostro ordinamento all'articolo 2112 del codice

civile, non può essere usato addirittura al fine di sottoporre i lavoratori a quello che gli interroganti considerano un ricatto dichiaratamente antisindacale;

si tratta, a parere degli interroganti, di una grave responsabilità del Governo, che non solo ha creato una norma aberrante, peraltro sulla base di una decisione della Commissione europea tuttora segreta, ma che, inoltre, rimane inspiegabilmente in silenzio dinanzi a comportamenti di tale gravità posti in essere in suo "nome e conto";

è anche grave che in entrambe le Camere, prima nelle Commissioni e poi nelle Aule, siano state respinte le richieste di trasparenza, presentate attraverso un ordine del giorno in Senato ad iniziativa del primo firmatario della presente interrogazione, con contenuto analogo ad altro atto presentato alla Camera, entrambi atti volti, a norma dell'articolo 72 della Costituzione, a esaminare il provvedimento nell'ambito della procedura di conversione in legge del decreto;

era, infatti, chiaro che l'articolo 7 del decreto infrastrutture, nella fase genetica del rapporto di lavoro, in discontinuità attraverso la finzione della "cessione di parte del ramo d'azienda", avrebbe consentito al presidente ed al gruppo dirigente di ITA di godere di una vera e propria supremazia contrattuale, nel selezionare i dipendenti da assumere, o, senza un giusto criterio, da non assumere. Si tratta di decisioni che non devono basarsi sull'arbitrio, e devono essere svincolate da criteri oggettivi predeterminati;

addirittura si verifica ora che tale abnorme potere viene usato anche nella fase di gestione dei rapporti di lavoro, attraverso un illecito comportamento antisindacale apertamente dichiarato ed ingiustificabile;

a parere degli interroganti, si è creato un gravissimo precedente, un vero e proprio modello paradigmatico che potrà essere utilizzato in futuro da altre aziende, per isolare i lavoratori, lasciandoli per così dire "nudi" ed indifesi con le proprie esigenze personali e familiari di vita, senza alcuna protezione, come parte debole, sia nella fase della trattativa precontrattuale, sia pure successivamente, nella fase di gestione del rapporto, consentendo un totale illecito e ingiusto arbitrio a questi nuovi "padroni delle ferriere", anche se, come nel caso di ITA, si trattasse di azienda di piena proprietà statale;

visto che:

nelle registrazioni della riunione della società ITA, il dottor Altavilla esprime contenuti inaccettabili e, si ripete, a parere degli interroganti, illeciti, e, inoltre, manifesta una voragine di ignoranza rispetto al settore dell'aviazione civile;

quanto esposto viene confermato anche dall'iniziativa di ITA, che in quanto tale non può che essere attribuita al presidente, di una lettera inviata in data 24 novembre 2021 al giornale "il Fatto Quotidiano", nella quale la società chiedeva di non rivelare quanto detto dal presidente alla riunione del 1° ottobre 2021, poiché il rilancio della compagnia avrebbe necessitato de "il massimo supporto possibile di tutti, compresi gli organi di stampa", evidenziando una visione in chiaro contrasto con la funzione essenziale di controllo ed informazione che la stampa libera deve sempre svolgere;

in ultimo si osserva che la proprietà pubblica della società impone al Governo di chiarire la propria posizione in ordine alla missione attribuita a quel dirigente scelto sotto la responsabilità del Governo stesso,

si chiede di sapere:

quale sia il contenuto della decisione della Commissione europea cui fa riferimento il "decreto infrastrutture" e la norma con cui è aggirato, di fatto, l'articolo 2112 del codice civile, con la conseguente distruzione dei diritti dei lavoratori e la mortificazione dei diritti sindacali;

quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere i Ministri in indirizzo nei confronti delle dichiarazioni del presidente di ITA;

infine, quale sia effettivamente la latitudine del mandato conferito al presidente di ITA e se gli consenta di porre in essere le azioni da lui intraprese alla guida dell'azienda di proprietà pubblica ITA Airways.

(3-02975)

[DE FALCO](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 67, comma 1, lettera *b*), della legge n. 345 del 1975 sull'ordinamento penitenziario tra coloro

che possono visitare le carceri senza necessità di autorizzazione indica anche "i membri del Parlamento";

al comma 2 precisa che "L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio";

l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2017, estende il disposto dell'articolo 67 anche ai centri per la permanenza e rimpatrio (CPR);

considerato che:

il primo firmatario della presente interrogazione, in forza della prerogativa di legge, ha effettuato alcune visite ispettive ai CPR;

dopo la prima visita al CPR di Roma del 24 aprile 2021, da cui è scaturito l'atto di sindacato ispettivo 4-05386, pubblicato il 5 maggio 2021, ancora senza risposta, il primo firmatario della presente si è ripresentato allo stesso centro il 13 maggio e poi il 16 novembre, sempre con lo stesso accompagnatore con cui era entrato senza alcun problema il 24 aprile, ed ancora il 4 dicembre 2021, quando si era presentato con altri due accompagnatori;

nonostante la chiarezza della legge, in tutte le circostanze indicate successivamente al 24 aprile, si è visto opporre un costante, immotivato ed illegittimo rifiuto sia dai responsabili della vigilanza del centro, ma anche da parte del dottor Piantedosi, prefetto di Roma e, nell'ultima occasione, dal capo di gabinetto del Ministro in indirizzo prefetto Frattasi;

l'illegittimo rifiuto del 4 dicembre, oltre ad inibire indebitamente la piena esplicazione del mandato, assume connotazione ancora più grave in considerazione del fatto che quell'accesso era funzionale all'acquisizione di informazioni circa il decesso del giovane tunisino Wissen Ben Abdellatif, già ristretto a Ponte Galeria, avvenuto il 28 novembre 2021;

considerato che:

in ogni circostanza il rifiuto di consentire l'accesso agli accompagnatori è stato illecito ed illegale, poiché la norma di legge esclude che l'amministrazione possa esercitare qualsiasi forma di discrezionalità nei confronti del diritto soggettivo pieno del parlamentare in visita ispettiva e dei suoi accompagnatori;

il capo di gabinetto Frattasi il 4 dicembre 2021 ha chiesto telefonicamente al primo firmatario della presente interrogazione di redigere una sorta di dichiarazione di propria mano, sebbene non prevista dalla legge;

a tale pretesa egli ha aderito, pur di portare a compimento l'ispezione, redigendo un manoscritto in cui indicava il nome degli accompagnatori *ex* articolo 67 della legge sull'ordinamento penitenziario;

analogamente, come richiesto, ciascuno degli accompagnatori ha proceduto a redigere una dichiarazione indicando di rivestire tale funzione ai sensi di legge;

ciononostante, la polizia ha impedito l'accesso agli ausiliari, rispondendo che "non si autorizza l'accesso dell'accompagnatore del Senatore de Falco, in quanto lo stesso [il collaboratore si intende] si è rifiutato di firmare la modulistica (...) circa lo status di collaboratore";

invero, gli accompagnatori hanno utilizzato la modulistica che è stata loro consegnata, specificando di essere accompagnatori del parlamentare, come impone la legge,

si chiede di sapere per quale motivo la catena di comando del Ministero dell'interno che fa capo al Ministro in indirizzo in maniera tanto pervicace rifiuti di applicare la legge, con ciò impedendo reiteratamente al primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo di espletare appieno il proprio mandato parlamentare, anche esercitando il diritto dovere di ispezione nei confronti di strutture del Ministero.

(3-02978)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MARTELLI](#), [PARAGONE](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che il virus respiratorio sinciziale (RSV) è un virus a RNA molto pericoloso per i neonati e i bambini di pochi mesi, in quanto può causare bronchiti e bronchioliti gravi, tali da comportare insufficienza respiratoria severa sino al decesso;

considerato che:

si ha notizia che i reparti di neonatologia e pediatria di tutta Italia sono in affanno per il grande numero di ricoveri di neonati affetti da infezione dovuta al virus, fatto alquanto inusuale anche rispetto al recente passato;

tra questi casi si sono verificati anche vari decessi in varie città italiane;

è certezza medica che la madre stessa produce gli anticorpi necessari alla protezione del neonato e li trasmette al neonato tramite il cordone ombelicale nella vita fetale e tramite l'allattamento dopo il parto,

si chiede di sapere:

se sia in corso un monitoraggio volto a stabilire se ci sia correlazione, ed eventualmente in quale misura, fra i neonati colpiti dall'infezione RSV e le madri sottoposte a vaccinazione anti COVID in gravidanza;

se sia in corso di implementazione un *test* volto a distinguere il virus RSV e dal virus SARS-CoV-2.

(4-06351)

[BITI](#), [PARRINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la linea ferroviaria Faentina collega la città di Firenze alla zona del Mugello, rivestendo un ruolo fondamentale nel garantire la mobilità degli abitanti della città metropolitana di Firenze e nel garantire adeguato collegamento tra l'area settentrionale della città metropolitana e il capoluogo fiorentino;

tale linea è da tempo interessata da numerosi ritardi e cancellazioni e le autorità locali, nelle persone dei molti sindaci della zona, hanno interessato la Regione Toscana e Trenitalia, oltre al prefetto, "per palesare la situazione che vivono gli utenti della linea", ovvero una situazione di pesanti disservizi per gli utenti di tutta l'area metropolitana, consistenti in ritardi di oltre 70 minuti, informazione all'utenza carente o assente, corse soppresse;

tenuto conto che:

le risorse destinate a questa linea ferroviaria e frutto di un protocollo d'intesa firmato nel 2017 da tutti i soggetti competenti ci sono e ammontano a 47 milioni di euro, ripartiti in 31 milioni come compensazione per l'alta velocità e 16 milioni da parte di Rete ferroviaria italiana, ma attualmente non si è dato seguito a questi impegni, lasciando questa parte di territorio senza interventi sulla rete e sul miglioramento del servizio;

in data 3 dicembre 2021 gli organi d'informazione locale della Toscana hanno dato conto di una mobilitazione dei sindaci di Borgo San Lorenzo, Marradi, Scarperia e San Piero, Vaglia e Fiesole (tutti in provincia di Firenze), che li vedrà impegnati in un *sit-in* previsto per il 10 dicembre di fronte alle sedi fiorentine di Trenitalia e Rete ferroviaria italiana;

ritenuto di dover sostenere gli sforzi dei sindaci e delle autorità locali nel pretendere adeguati collegamenti di trasporto pubblico e assenza di disservizi sulla linea ferroviaria, anche in considerazione degli obiettivi politici di imprescindibile sostegno al trasporto pubblico e al collegamento infrastrutturale delle diverse aree del Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

che cosa intenda fare affinché le legittime proteste dei sindaci vengano ascoltate, anche attraverso il necessario e quantomai urgente dialogo con Trenitalia e Rete ferroviaria italiana e, in ogni caso, al fine di garantire effettivamente gli investimenti da tempo concordati sulla tratta ferroviaria della Faentina.

(4-06352)

[VANIN](#), [ENDRIZZI](#), [TRENTACOSTE](#), [PRESUTTO](#), [CROATTI](#) - *Ai Ministri della cultura e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

è in fase di ultimazione, a quasi 20 anni dall'avvio della costruzione, il sistema di dighe mobili alle bocche di porto di Venezia progettato per regolare le maree in laguna (cosiddetto sistema Mose) e, dopo innumerevoli vicissitudini amministrative e una prolungata fase sperimentale, gradualmente l'opera pubblica sta entrando in esercizio;

a regime, tuttavia, il sistema Mose è destinato ad attivarsi solo quando il livello di marea raggiunge la quota di 110 centimetri sul medio mare, per cui non tutta la città di Venezia verrà protetta dalle acque alte, essendoci alcune limitate zone del centro storico a una quota inferiore;

fra queste l'insula di San Marco, che, nel corso degli anni, è stata oggetto di un'intensa attività di progettazione per la sua messa in sicurezza;

il consorzio Venezia nuova è il concessionario del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in forza della convenzione generale rep. n. 7191 del 4 ottobre 1991 e successivi atti aggiuntivi per lo studio, la sperimentazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge n. 798 del 1984, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia;

nell'ambito della convenzione il consorzio nel 2017 commissionava un progetto che risolvesse alla radice il problema delle acque alte nell'insula di San Marco, senza comprometterne il valore storico e monumentale. Tale progetto, successivamente presentato e autorizzato, prevede: l'innalzamento del bordo del molo di San Marco; un sistema di pompe per scaricare le acque piovane e del sottosuolo; la conservazione della pavimentazione storica della piazza ottimizzando i cunicoli sottostanti; il posizionamento di valvole di non ritorno agli angoli del complesso monumentale;

nelle more della realizzazione del progetto, data l'urgenza di mettere in sicurezza la basilica di San Marco e le sue preziose testimonianze storiche, anche a seguito dell'acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019, è stato predisposto un ulteriore progetto "provvisorio", che si sostanzia in una serie di barriere di vetro da posizionare tutto intorno al tempio marciano per un totale di 130 metri lineari; considerato che:

i lavori per realizzare le opere previste nel progetto "provvisorio" sono iniziati da alcune settimane e prevedono la rimozione della pavimentazione storica di piazza San Marco e scavi da mezzo metro a un metro e mezzo di profondità;

il "Corriere del Veneto" del 29 ottobre 2021 riferisce che durante i lavori di scavo sono stati rinvenuti innumerevoli scheletri, composti da teschi e ossa corporali, risalenti presumibilmente al periodo compreso tra il 1300 e il 1400;

l'articolo di stampa parla di un "cassone di giornata" che contiene ossa umane e 5 teschi, non il modo archeologico di recupero scientifico di resti scheletrici umani;

il quotidiano riporta anche il rinvenimento di pavimenti antichi sul fronte della basilica, che dovrebbero risalire al 1300, come testimonia la presenza di piccoli mattoni denominati "altinelle" in riferimento alla città romana di Altino;

lo stesso quotidiano, inoltre, allega ampia documentazione fotografica relativa ai lavori, da cui si evince che questi ultimi vengono eseguiti anche mediante strumenti meccanici e ruspe, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se sia stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dell'art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per i lavori;

se i lavori di scavo preventivati dal progetto siano stati debitamente controllati dagli archeologi in servizio presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e laguna e, avendo rinvenuto materiale scheletrico umano da asportare, si siano fatti affiancare da antropologi per i necessari rilievi e recupero scientifico dei resti ossei;

come e dove si sia provveduto alla messa in sicurezza dei reperti raccolti e se sia prevista un'attività di catalogazione, analisi e restauro;

per gli elementi architettonici, se ne sia prevista la demolizione, il reinterro, lo smontaggio, il rimontaggio, la musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento o se sia previsto l'integrale mantenimento del sito;

se l'effettuazione dei lavori con strumenti meccanici e ruspe sia compatibile con le misure di conservazione e di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

(4-06353)

[FERRAZZI](#), [PITTELLA](#), [FEDELI](#), [D'ARIENZO](#), [BOLDRINI](#), [CERNO](#), [STEFANO](#), [IORI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [D'ALFONSO](#), [GIACOBBE](#), [ROJC](#), [MARCUCCI](#), [MARGIOTTA](#), [TARICCO](#), [PINOTTI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, per quanto

risulta agli interroganti:

il 6 dicembre 2021 ai 605 lavoratori della Speedline S.r.l. di Santa Maria di Sala (Venezia), azienda specializzata nella produzione di cerchioni per automobili, fornitrice di case come Ferrari e Porsche, è stata comunicata (nel corso di una riunione con una dirigente dell'azienda e due avvocati di studi legali esterni, con l'inopportuna assenza della proprietà, il gruppo svizzero Ronal) la decisione di cessare le attività dello stabilimento entro la fine del 2022 e delocalizzare la produzione verso un altri Paesi europei;

tale decisione, presa senza un previo confronto con i dipendenti, le organizzazioni di rappresentanza sindacale, gli enti locali, sarà destinata non solo a privare i dipendenti del proprio posto di lavoro, lasciandoli senza alcuna prospettiva occupazionale, ma anche a mettere a repentaglio l'intero indotto, che consta di circa 150 addetti, e a far perdere al tessuto imprenditoriale locale un'importante presenza produttiva con la relativa esperienza accumulata nel corso degli oltre 45 anni di attività;

la decisione di delocalizzare si scontra, inoltre, con gli impegni presi dall'azienda a favore della realizzazione di investimenti sul territorio. Impegni precisi, a cui l'azienda si era formalmente impegnata a corrispondere, anche a fronte del supporto ottenuto da parte delle istituzioni pubbliche;

le rappresentanze sindacali si sono prontamente attivate nell'organizzare un incontro presso l'unità di crisi della Regione Veneto in collegamento con il Ministero dello sviluppo economico e nel richiedere l'avvio di un tavolo di confronto a livello nazionale presso il medesimo Ministero;

considerato che la crisi aziendale che ha colpito la Speedline S.r.l. rientra in una più generale crisi della catena di approvvigionamento del settore automobilistico, che ha visto in Italia, nei mesi scorsi, ulteriori casi di crisi, quali quelli che hanno investito la Gianetti Ruote S.r.l. di Ceriano Laghetto (Monza Brianza), la GKN Driveline Firenze S.p.A. di Campi Bisenzio (Firenze) e la Timken Italia S.r.l. di Villa Carcina (Brescia), e richiede pertanto l'adozione di una strategia coerente a livello nazionale per tutelare i lavoratori e la capacità produttiva dei territori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno dare seguito con urgenza alla richiesta delle rappresentanze sindacali di convocare un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico, e contestualmente adottare ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare l'occupazione dei lavoratori della Speedline S.r.l. e del consistente indotto.

(4-06354)

[VESCOVI](#), [IWOBI](#), [LUCIDI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la diga del Moncenisio (costruita nel periodo 1963-1968) chiude a sud il lago del Moncenisio, nella val di Susa, ed è del tipo cosiddetto "a materiale sciolto", con utilizzo di calcari metamorfici e da terra;

sia il lago che la diga si trovano in territorio francese, nonostante siano situati nella val di Susa sul versante italiano del colle del Moncenisio, e facciano parte del bacino idrografico del Po;

la motivazione di ciò si ritrova nelle clausole del Trattato di Parigi del 1947, che, all'articolo 2, ridisegna alcune aree del confine tra Francia e Italia; in particolare, al comma 2, viene posta in revisione proprio la zona del Moncenisio;

considerato che, durante il periodo in cui era situato in territorio italiano, il lago del Moncenisio misurava circa 2 chilometri in lunghezza e circa 850 metri in larghezza, e sul lato sud presentava una diga di contenimento in calcestruzzo armato costruita nel 1921; il lago attuale ha dimensioni maggiori, essendo lungo circa 5 chilometri e largo circa 3;

il lago contiene, al massimo livello, circa 320 milioni di metri cubi di acqua, ed è sbarrato da una diga alta circa 120 metri, lunga circa 1.400 metri, larga circa 460 metri alla base e circa 12 metri alla sommità in materiale naturale nel suo lato sud, costruita nel 1968; inoltre durante i mesi invernali il lago è completamente coperto dal ghiaccio, con conseguente aumento della spinta orizzontale sulla diga;

valutato che, secondo quanto risulta agli interroganti, nel corso del 2020 è stato elaborato il documento tecnico del progetto "ReSba" (Resilienza sugli sbarramenti) nell'ambito dell'"Objectif coopération territoriale européenne franco-italienne 2014-2020 (Alpes)", con il quale si sta iniziando a prendere coscienza dei rischi reali connessi con la presenza dello sbarramento del Moncenisio; in particolare, a

pag. 9 è riportato che "L'invaso a uso idroelettrico del Moncenisio ha caratteristiche uniche nel contesto territoriale transfrontaliero; esso è ubicato completamente in territorio francese, ad una quota di 10 poco inferiore a 2000 m. s.l.m., ma gli effetti principali di un eventuale crollo del corpo di diga interesserebbero quasi esclusivamente il territorio italiano";

con deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2021, n. 7-3021, la Regione Piemonte ha approvato il piano di emergenza diga (PED) relativo alla diga transfrontaliera del Mont Cenis (Moncenisio) a Lanslebourg (Francia); il PED si basa su scenari di rischio legati alle criticità indotte sull'asta torrentizia del torrente Cenischia a seguito dell'apertura degli scarichi di fondo dello sbarramento di ritenuta e dell'ipotetica rottura, anche parziale e progressiva, dello sbarramento stesso; questa eventualità, caratterizzata da un basso grado di probabilità di accadimento, avrebbe potenziali effetti devastanti che si rifletterebbero con particolare gravità sulla popolazione e sulle attività antropiche; come si legge nel PED, l'ENEL (gestore dell'utilizzazione idroelettrica per l'Italia) aveva condotto un primo studio di valutazione dello scenario che si estendeva fino alla città di Torino nel punto di confluenza tra Dora Riparia e fiume Po; ENEL poi nel 2009 ha aggiornato, secondo le ultime disposizioni nazionali, lo scenario di rottura della diga, che riporta il percorso di un'onda di piena distruttiva e di allagamenti che interessano il torrente Cenischia, la Dora Riparia e il fiume Po fino alla confluenza con il fiume Tanaro, in località Isola Sant'Antonio; lo scenario interesserebbe tre province piemontesi, Torino, Vercelli, Alessandria con allagamenti in 66 territori comunali e con una evacuazione cautelativa di circa 300.000 abitanti;

tale evento per l'impatto che avrebbe sul territorio piemontese si configurerebbe secondo quanto delineato nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (detto "codice della protezione civile") come un evento di tipo C e quindi "emergenze di rilievo nazionale";

rilevato infine che, nel caso di rottura completa o parziale della diga, dati i valori fisici in gioco, non sono ipotizzabili misure di contenimento o di prevenzione realistiche e efficaci che possano ridurre in modo sensibile l'impatto dell'evento; unica soluzione, estremamente complicata sul piano logistico, in grado di salvaguardare l'incolumità della popolazione sarebbe l'evacuazione completa dei comuni nel momento della percezione dell'imminente cedimento parziale o totale della diga,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti, quali iniziative vogliano porre in essere per valutare concretamente se gli elementi citati in premessa possano rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale, e se intendano intraprendere azioni diplomatiche con la controparte francese in merito alla gestione della diga del Moncenisio.

(4-06355)

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [MANTERO](#), [DE FALCO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

recentemente "Il Fatto Quotidiano" ha rivelato in un suo articolo, che nel corso del Comitato direttivo del 1° ottobre 2021 il presidente di ITA Airways, compagnia di proprietà al 100 per cento del Ministero dell'economia, avrebbe dichiarato la volontà di licenziare la metà dei 1.077 dipendenti assunti da Alitalia al termine del loro periodo di prova;

la registrazione del discorso, che si può ascoltare sul sito del giornale, pieno zeppo di insulti e toni aspri rivolti ai propri dirigenti, con cui il presidente di ITA, Alfredo Altavilla, avrebbe annunciato tale intenzione, conferma l'opinione degli interroganti circa la sua totale inadeguatezza al ruolo, non avendo svolto peraltro lo stesso *manager* alcun precedente incarico nel settore del trasporto aereo, ma essendo stato invece designato alla carica di presidente su indicazione di un consulente del Presidente del Consiglio dei ministri;

lo stesso quotidiano informa che alla richiesta di un commento delle parole del presidente da parte de "Il Fatto Quotidiano", ITA Airways avrebbe chiesto di non pubblicare la notizia appresa, dal momento, scrive la stessa "la suddetta pubblicazione recherebbe un danno in un momento delicato di rilancio di un'azienda strategica per il paese?e necessita del massimo supporto possibile da tutti compresi gli organi di stampa";

dalle parole del presidente emergerebbe un disegno teso a mortificare la forza lavoro, con retribuzioni inadeguate e aumento dell'orario di lavoro e la volontà di liberarsi del personale con maggior livello di

sindacalizzazione, in palese violazione dell'articolo 39 della Costituzione e dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970;

secondo indiscrezioni di cui si chiede conferma ai Ministri competenti, ITA Airways avrebbe assegnato un appalto milionario (circa 100 milioni di euro) per il rifacimento delle poltrone a bordo degli aerei a tre società straniere: due aziende francesi, la Safran (Parigi) e Stelia Aerospace (Tolosa), nonché ad una irlandese, la Thompson Aero Seating,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo risultino a conoscenza dei fatti esposti;

se ritengano vantaggioso ed adeguato che un'azienda pubblica, sostenuta dalla collettività del nostro Paese, possa selezionare aziende straniere a fronte di una vasta gamma di offerte sul mercato di prodotti italiani, peraltro di qualità e di pregiatissimo stile;

se siano state opportunamente valutate le ricadute economiche ed occupazionali anche sull'indotto di tale scelta e se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda procedere all'immediata rimozione del presidente Altavilla.

(4-06356)

[D'ARIENZO](#), [GIACOBBE](#), [FEDELI](#), [ROJC](#), [D'ALFONSO](#), [MARCUCCI](#), [VATTUONE](#), [TARICCO](#), [LAUS](#), [PITTELLA](#), [BOLDRINI](#), [ASTORRE](#), [FERRAZZI](#), [IORI](#), [PINOTTI](#), [ROSSOMANDO](#), [STEFANO](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione, nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) e, nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC;

l'articolo 73 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), ha incrementato il fondo di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021, destinati alla compensazione, nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC e, nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC;

l'articolo 1, comma 718, della legge di bilancio per il 2021 ha previsto che i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, e i criteri di determinazione e di erogazione del contributo stesso sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

nonostante l'urgenza richiesta dal caso di specie, lo schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è stato presentato dal Ministero alle competenti Commissioni parlamentari solo in data 31 ottobre 2021, più di 10 mesi dopo l'approvazione della legge di bilancio per il 2021;

dieci giorni dopo, in data 10 novembre 2021, l'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica ha esaminato l'atto del Governo e ha espresso il proprio parere favorevole;

analogamente, alla stessa data, la V Commissione (Bilancio) e la IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati, quest'ultima con condizione e osservazioni, hanno espresso il proprio parere favorevole;

a circa un mese di distanza dall'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari il decreto ministeriale non è stato ancora emanato;

considerato che:

le risorse complessivamente stanziare, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, costituiscono un importante intervento volto a mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica;

a un anno dall'introduzione delle norme nella legge di bilancio per il 2021, resta di massima urgenza che il decreto ministeriale sia adottato rapidamente e sia posto in essere ogni atto necessario alla tempestiva corresponsione dei contributi alle imprese beneficiarie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano quanto mai necessario e urgente, al fine di sostenere uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, emanare tempestivamente il decreto ministeriale per consentire una rapida erogazione delle risorse stanziare dalla legge di bilancio per il 2021 e dal decreto-legge n. 73 del 2021, recuperando l'enorme ritardo accumulatosi tra l'approvazione di tali norme e la presentazione dell'atto del Governo alle Camere per l'ottenimento del parere;

quali siano le ragioni che spiegano la lentezza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel predisporre lo schema di decreto ministeriale da presentare alle competenti Commissioni parlamentari.

(4-06357)

[MALAN](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il quotidiano "Il Messaggero", insieme a molti altri, riporta in data 10 dicembre 2021 la notizia secondo la quale presso la Commissione europea sarebbe allo studio e in avanzatissima redazione una direttiva che dall'anno 2027 vieterebbe la compravendita e l'affitto di abitazioni che abbiano una classificazione energetica sotto la classe E con successivo passaggio alla classe D e poi alla C;

la compravendita resterebbe possibile solo dall'impegno tassativo da parte del compratore di effettuare entro 3 anni i lavori necessari a raggiungere la classe richiesta;

la grandissima maggioranza delle abitazioni in Italia rientrerebbe in questi divieti;

decine di milioni di italiani si troverebbero così in qualche modo espropriati del proprio immobile poiché il suo valore di mercato scenderebbe drasticamente, talora fino a zero;

moltissimi di quei cittadini non sarebbero in grado di pagare i lavori necessari a una riclassificazione energetica, sempre che tali lavori siano possibili; coloro che per qualsiasi ragione si trovassero impossibilitati a pagare le rate di mutuo non avrebbero neppure la possibilità di vendere l'immobile che dunque finirebbe in mano alle banche;

molto spesso, grandi gruppi finanziari, specialmente stranieri, sarebbero gli unici a poter acquistare con l'impegno di fare le spese necessarie nei 3 anni seguenti, determinando il passaggio di immobili del valore di centinaia di miliardi di euro dalle mani di piccoli proprietari a quelle di multinazionali o comunque di poche persone o gruppi con grandi possibilità finanziarie o direttamente alle banche;

in molti casi non ci sarebbe alcun riflesso sulle emissioni o sul consumo energetico, ad esempio quando si tratta di abitazioni destinate a soggiorni estivi in località di collina o montagna dove non si usa né riscaldamento né aria condizionata;

il preoccupante aumento dei costi di energia elettrica e gas costituisce già di per sé un incentivo più che sufficiente a effettuare lavori che riducano i consumi energetici,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate dai giornali a proposito della direttiva "Green" sulle abitazioni corrispondano al vero e quali siano i contenuti del documento e i tempi previsti per il suo esame e approvazione;

se si intenda sostenere o opporsi al divieto di compravendita e affitto delle unità abitative con classificazione energetica al di sotto di una certa categoria.

(4-06358)

[DE VECCHIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il fenomeno delle occupazioni abusive si presenta con connotazioni differenziate e diversificate

sull'intero territorio nazionale e riveste profili di particolare complessità;
in alcuni casi, infatti, gli occupanti sono nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, mentre in altri sono riconducibili a settori dell'antagonismo di diversa estrazione ideologica o gruppi di matrice anarchica, anche nell'ambito della cosiddetta campagna per il diritto all'abitare;
una realtà così articolata, che determina varie forme di illegalità diffusa, impone un approccio attento e ponderato da parte delle molteplici amministrazioni, senza dimenticare che, in un'ottica realmente preventiva, risulta fondamentale lo sviluppo di politiche che sappiano dare risposta alle situazioni di marginalità e di emergenza abitativa, mantenendo fermo il rispetto rigoroso della legge e la salvaguardia dei diritti dei proprietari;
in tale contesto, una puntuale ed efficace programmazione degli sgomberi richiede una scrupolosa e complessa attività preparatoria e di monitoraggio, anche alla luce del fatto che molte delle operazioni di sgombero producono criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica,
si chiede di sapere, con particolare riferimento al territorio della città di Roma, al fine di verificare che venga seguita una certa linearità degli sgomberi, nel rispetto dell'ordine pubblico nonché degli ordini di priorità, quali siano gli sgomberi prioritari dei centri sociali attualmente occupati, con l'obiettivo di controllare gli interventi programmati e monitorare, in chiave di prevenzione, il consolidarsi di situazioni di illegalità diffusa.

(4-06359)

[OSTELLARI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

60.000 tonnellate di CSS combustibile potrebbero essere annualmente bruciate nel cuore del parco dei Colli Euganei in Veneto, trasformando una delle più significative bellezze naturali d'Europa nel ricettore finale del derivato dal rifiuto secco indifferenziato proveniente da tutta Italia e non solo;

il comune di Monselice (Padova) conta circa 17.400 abitanti, il suo centro storico, un autentico museo a cielo aperto ricco di dimore storiche, con il santuario giubilare delle Sette chiese e il mastio Federiciano sulla sommità, è collocato nell'angolo sud orientale del parco regionale dei Colli Euganei, alle pendici del monte Ricco e tutt'intorno al colle della Rocca;

il parco Colli Euganei rientra della rete "Natura 2000" (Colli Euganei, monte Lozzo, monte Ricco), area caratterizzata dalla presenza di un sito tutelato dall'UNESCO, ossia il lago della Costa di Arquà Petrarca;

nel territorio comunale di Monselice ha sede la cemeniteria di Monselice, impianto industriale di proprietà di Buzzi Unicem S.p.A. per la produzione di *clinker* e leganti idraulici, che opera sulla base dell'autorizzazione integrata ambientale della Provincia di Padova n. 223/IPPC/2013 del 13 settembre 2013; l'impianto insiste nell'ambito del parco regionale dei Colli Euganei e, segnatamente, all'interno delle "aree di riconversione fisica e funzionale" di cui all'art. 5 delle norme tecniche di attuazione del piano ambientale del parco, in zona classificata urbanisticamente in parte come industriale D4, zona industriale per i cementifici ed in parte in zona agricola E2, attività zona impropria n. 15 insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri;

il piano ambientale del parco, adottato con deliberazione del consiglio dell'ente parco n. 1 in data 6 maggio 1994, qualifica il cementificio come impianto produttivo "ad alto impatto ambientale" e ne prescrive l'assoluta incompatibilità con le finalità del parco (art. 19, comma 1, lett. c)), ponendo l'obiettivo della "rimozione degli impianti e delle infrastrutture incompatibili esistenti" all'interno del parco e della "cessazione delle relative attività" (art. 3, comma 2, lett. b));

ARPAV ha effettuato analisi sui terreni nelle aree di ricaduta dei fumi della cemeniteria, all'interno della scuola "G. Cini" e sul sentiero del monte Ricco registrando superamenti della soglia di contaminazione delle diossine e alte presenze di PCB e IPA;

l'eventuale introduzione del CSS comporterebbe un aumento, di un fattore pari ad almeno 100, della percentuale di cloro (anticipatore della diossina) contenuta nel combustibile, rispetto all'attuale *pet-coke*, a causa dell'elevata quantità di plastica presente nel rifiuto indifferenziato, oltre a presentare un maggiore rischio di emissioni di metalli pesanti, con caratteristiche tossiche e cancerogene;

nelle immediate vicinanze del camino della cemeniteria sono presenti attività agricole di pregio, vigneti e uliveti, e a soli 1.800 metri insiste il laghetto di Arquà Petrarca, sito protetto dall'UNESCO nonché

risorsa unica per i preziosi fanghi naturali destinati alle cure termali del distretto euganeo; pur riconoscendo l'importanza di utilizzo del CSS combustibile di alta qualità, si ritiene che consentire l'utilizzo di CSS da parte della cementeria sita nel perimetro del parco regionale Colli Euganei non sia compatibile con la specifica tutela ambientale di cui il parco è portatore e che l'utilizzo di CSS non appare conforme agli obiettivi del piano ambientale che sono quelli della "progressiva riduzione degli impatti ambientali degli impianti di cementeria influenti sulla situazione ambientale del Parco", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, non intenda adottare opportune iniziative, anche di carattere normativo, per poter escludere l'utilizzo del CSS combustibile proveniente da rifiuto nel cementificio di Monselice, in considerazione della localizzazione dell'impianto rispetto al parco regionale dei Colli Euganei e della vicinanza con il sito protetto dall'UNESCO del laghetto di Arquà Petrarca.

(4-06360)

[OSTELLARI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la tratta Padova-Cittadella dell'ex strada statale 47 è stata declassata a strada provinciale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 (tutti gli altri tratti nelle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto sono di ANAS), con convenzione stipulata in data 23 settembre 2002;

la tratta, in particolare tra Limena e Cittadella, presenta molti incroci, semafori e rotatorie, e pertanto richiede diversi interventi di adeguamento e manutenzione, anche al fine di far fronte all'alto flusso di traffico dei mezzi pesanti;

già da diverso tempo la Provincia di Padova e la Regione Veneto hanno presentato istanza di riclassificazione della tratta tra Cittadella e Padova da strada provinciale a strada statale, al fine di dare continuità amministrativa a questo collegamento interregionale e ricondurlo nella logica gestione in capo ad ANAS, in modo da agevolare la realizzazione degli interventi necessari;

costituisce un collegamento fondamentale alla rete delle strade statali per centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica come Padova, la "Pedemontana veneta", la Valsugana, i laghi di Levico e Caldonazzo, Trento e le zone sciistiche del bellunese e del trentino, ed è al servizio di traffici interregionali e internazionali sulla direttrice Brennero-Austria-Germania e nord Europa, rappresentando particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio veneto e trentino;

anche i sindaci di Curtarolo, Cittadella, San Giorgio in Bosco, Campo San Martino, Borgoricco, Santa Giustina in Colle, Piazzola sul Brenta, Villa del Conte e Limena ritengono che procedure più snelle e straordinarie, nonché la possibilità di avere delle risorse maggiori per la messa in sicurezza del tratto viario nei punti più pericolosi, siano maggiormente garantite con il passaggio del tratto interessato ad ANAS;

a oggi tutti gli enti territoriali si sono dichiarati concordi e, sebbene abbiano più volte sollecitato un'iniziativa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla questione, non è stato ancora avviato alcun *iter* finalizzato al passaggio di competenza ad ANAS,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di riclassificare la strada provinciale 47 a strada statale sotto la gestione di ANAS, al fine di velocizzare le procedure di realizzazione degli interventi di manutenzione e adeguamento necessario.

(4-06361)

[PIZZOL](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

proprio a ridosso del Natale giunge l'ennesima notizia di chiusure e delocalizzazioni all'estero, a scapito dell'economia e dell'occupazione nazionale;

infatti, vi è stata la conferma ufficiale da parte della Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala (Venezia), azienda *leader* nella produzione di cerchi in lega per l'industria automobilistica, della chiusura del proprio stabilimento con il trasferimento altrove della produzione;

la decisione, presa da un giorno all'altro senza alcuna specifica avvisaglia, coinvolge circa 600 lavoratori che potrebbero aumentare ad 800 se si considerano l'indotto e le piccole realtà produttive che operano in rapporto di esclusiva con la Speedline;

la chiusura dello stabilimento, oltre che ingiusta, risulta incomprensibile; infatti, l'azienda ha sempre lavorato a livelli elevatissimi, in termini sia di quantità che di qualità del lavoro. I lavoratori

dell'azienda vantano una competenza e un livello di specializzazione difficilmente rinvenibile e replicabile fuori dal territorio di riferimento. Inoltre, è ben noto che moltissime aziende chiedono che alcuni pezzi vengano specificatamente prodotti negli stabilimenti di Santa Maria di Sala, a conferma della qualità e competenza raggiunta negli anni. Non può andare disperso un così pregiato capitale umano *leader* nel comparto dell'*automotive*;

appare chiaro che, atteso il livello altamente competitivo dei prodotti sviluppati e l'impatto sociale derivante dalla perdita di così tanti posti di lavoro, risulti necessario porre un'attenzione particolare alla crisi in corso;

l'attuale Ministro dello sviluppo economico si è sempre dimostrato estremamente sensibile a dinamiche di questo tipo riuscendo a rispondere con decisione alle multinazionali che decidono di spostare la produzione fuori dai confini locali. L'attuale crisi non verrà certamente trattata con minore attenzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano adottato o intendano adottare iniziative per la risoluzione della problematica;

se abbiano preso in considerazione la possibilità di porsi quale soggetto referente per un'efficace mediazione per la risoluzione della crisi, nonché valutato la possibilità di sviluppare un progetto pluriennale per la tutela e lo sviluppo del comparto *automotive*, cioè mediante l'identificazione di strumenti specifici in grado di obbligare le multinazionali che intendano fare impresa in Italia a redigere un piano di sviluppo che abbia una ricaduta certa e di lungo periodo nel nostro territorio.

(4-06362)

[TOFFANIN](#), [FERRO](#), [DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

la Speedline srl, nata nel 1975, è specializzata nell'ambito dell'equipaggiamento di serie e in quello dei cerchi per automobili sportive, in particolare quelli realizzati con tecnologia *flow forming* (ruote forgiate);

attualmente l'azienda è insediata nel sito produttivo di Santa Maria di Sala (Venezia), occupando 605 lavoratori, e vanta fra i suoi clienti Ferrari, Lamborghini, Porsche e Aston Martin, ma anche numerosi altri produttori di automobili;

il 26 settembre 2007, dopo travagliate vicende, il Ronal group (RG), con sede in Svizzera, ha acquisito la maggioranza del capitale della Speedline. RG occupa circa 7.550 dipendenti, ha un fatturato di circa un miliardo di euro e 15 sedi in tre continenti. Dal sito Ronal si apprende che "con l'acquisizione di Speedline (...) il Gruppo (...) potenzia il know-how nel settore flow forming", ruolo che si rafforza ulteriormente con l'acquisizione nel 2010 dell'azienda produttrice di ruote forgiate APP-TECH di Padova;

a inizio dicembre 2021 RG ha annunciato la chiusura del sito di Santa Maria di Sala, motivandolo con gli alti costi generali e del lavoro. Il gruppo ha altresì manifestato l'intenzione di trasferire la produzione specializzata in un altro Paese dell'Unione, Germania o Polonia;

sono da ritenere inaccettabili le modalità con cui l'azienda ha manifestato le sue intenzioni (tramite avvocati esterni e una comunicazione di un dirigente locale), gettando lo spettro della disoccupazione su 600 lavoratori diretti e circa 200 dell'indotto. Altrettanto inaccettabile è il fatto che abbia disertato il confronto coi sindacati;

il 7 dicembre 2021 si è tenuto un incontro tra le rappresentanze dei lavoratori e le autorità locali, in primis il sindaco della Città metropolitana di Venezia e Confindustria, e il Consiglio regionale ha votato un ordine del giorno nel quale chiede al Governo di costituirsi immediatamente parte attiva nella mediazione per la risoluzione della crisi;

l'8 dicembre è stato organizzato un picchetto dinanzi alla fabbrica;

non è inoltre accettabile la mera ipotesi di lavoro in base alla quale nei prossimi 9 mesi si dovranno individuare eventuali soluzioni alternative, come la riconversione del sito. Il reale problema è che una multinazionale priva il settore *automotive* italiano di una tecnologia di eccellenza, esportando competenze, *know-how* e macchinari;

la paventata chiusura della Speedline rientra nella più generale crisi del settore *automotive* che si sta

allargando in modo preoccupante: una situazione complessa nella quale si registrano chiusure di diversi stabilimenti legati al settore come Gkn, Timken e Gianetti Ruote. Si tratta di aziende che non erano in crisi, anzi avevano delle commesse e avrebbero potuto continuare a produrre;
sul sito del RG ci si vanta delle eccellenze Speedline: "Gli 86 titoli mondiali FIA in Formula 1, nel Campionato del mondo di rally, nel Super Touring e nel GT Racing fino ad oggi ottenuti testimoniano la competenza del servizio e l'affidabilità della Speedline in fatto di performance dalle massime prestazioni";

nel medesimo sito, alla voce "sostenibilità" vi sono delle parole che suonano quasi come una beffa: "promuoviamo una cultura aziendale in cui i collaboratori (...) sono valorizzati e possono sviluppare il proprio potenziale". RG intende pure abbattere le proprie emissioni del 50 per cento al 2030 e lo fa trasferendosi nella Polonia che va a carbone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente costituirsi immediatamente parte attiva nella mediazione per la risoluzione della crisi della Speedline, invitando il Ronal group a prendere parte ad un tavolo di concertazione per discutere un nuovo piano industriale;

se non ritenga opportuno adottare tutte le misure necessarie perché l'eccellenza tecnologica e il *know-how* della Speedline rimangano sul territorio nazionale e precisamente nel sito dove si sono sviluppati.

(4-06363)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

le attuali vie di comunicazione tra Padova e Bassano del Grappa, la strada statale 47 e la strada provinciale 97, essenziali infrastrutture di collegamento viario tra il nostro Paese e il nord Europa, sono al limite del collasso;

da oltre 10 anni i sindaci dell'alta padovana attendono che venga realizzato un moderno collegamento viario tra le due località situate in una delle aree più urbanizzate e industrializzate del Veneto e che necessita di infrastrutture e collegamenti veloci per essere competitivi nei mercati nazionali ed europei; con atti di sindacato ispettivo 4-01516 e 4-05080 l'interrogante ha già portato all'attenzione del Ministro *pro tempore* delle infrastrutture e dei trasporti l'urgenza di intervenire per il completamento della strada provinciale 47,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario riclassificare la tratta Padova-Cittadella come strada statale, facendola rientrare nella gestione di ANAS, allo scopo di velocizzare gli interventi di manutenzione e adeguamento per tutelare la sicurezza e l'incolumità di quanti la percorrono giornalmente considerando, inoltre, che dalla tempestività degli interventi dipende la competitività e la sopravvivenza delle migliaia di imprese che costituiscono il sistema economico dell'alta padovana.

(4-06364)

[MORONESE](#), [LEZZI](#), [GIANNUZZI](#), [LA MURA](#), [ORTIS](#), [ANGRISANI](#), [LANNUTTI](#), [ABATE](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ha individuato nel sindaco di Napoli il nuovo commissario straordinario sino al 31 dicembre 2025 per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, dichiarato sito di interesse nazionale e poi perimetrato con decreto ministeriale 31 agosto 2001;

il 19 novembre 2021 alcuni quotidiani riportavano le dichiarazioni del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in merito alle operazioni di bonifica da effettuare a Bagnoli, nello specifico veniva messa in dubbio la rimozione della colmata a mare;

"Il Mattino" di Napoli intitolava "Bagnoli, i dubbi del sindaco sulla rimozione della colmata", "la Repubblica" edizione di Napoli "Bagnoli, Manfredi avverte: Rimozione della colmata serve riflessione tecnica", "il Corriere del Mezzogiorno" edizione di Napoli "Il sindaco-commissario: Bagnoli, sulla colmata andrà fatta una riflessione - Manfredi: Napoli salva con un mix di interventi La colmata? Poi se ne parla";

considerato che:

il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, prevede che per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina venga effettuato il "ripristino della 'morfologia' naturale della costa". Nel 2012 i

cittadini di Napoli con una raccolta di 14.000 firme ai sensi dello statuto comunale, ed in linea con quanto previsto dal decreto-legge n. 486, riuscivano a far approvare dal Consiglio comunale una delibera, la quale prevedeva che l'accesso al mare tra Nisida e Pozzuoli (dunque comprendendo tutto il litorale di Coroglio-Bagnoli) fosse libero e gratuito, da cui il nome della delibera approvata "Una spiaggia libera per tutti", a riprova della forte espressione della volontà popolare;

risulta altresì agli interroganti che, nel corso degli anni, l'ISRPA abbia effettuato una serie di rilievi e monitoraggi "Intervento B. Verifica e integrazione del monitoraggio chimico e ambientale dell'area colmata a mare e acque di falda" (si veda il parere ISPRA pagina 63 "bonifica a partire dal 2022 della colmata") e che la rimozione della colmata sia indicata in tutti i documenti prodotti, tra cui in ultimo anche il *contest* indetto da Invitalia che ha scelto il progetto Balneolis, il quale avanza in sintesi l'ipotesi di riutilizzo di parte della colmata da destinare per la realizzazione di nuovi manufatti; considerato infine che:

il quartiere di Bagnoli, assieme ad altri quartieri della città di Napoli ed altri 6 comuni, ricade nella zona rossa dei Campi Flegrei. I Campi Flegrei sono un vulcano attivo monitorato costantemente dalla protezione civile. La zona è anche nota per essere caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, ovvero un lento ma continuo innalzamento e abbassamento del suolo che provoca continue scosse di terremoto. Il monitoraggio costante della protezione civile è necessario in quanto in caso di allarme l'unica misura di salvaguardia consiste nell'allontanamento della popolazione, che nel caso della zona rossa coinvolge oltre mezzo milione di abitanti. Per questi motivi il Dipartimento della protezione civile ha predisposto il "piano nazionale di protezione civile Campi Flegrei" che prevede l'evacuazione e il trasferimento o lo smistamento dei cittadini ricadenti nella zona rossa in tutte le regioni d'Italia. Inoltre la protezione civile, ogni anno circa, organizza anche in accordo con la Regione Campania attività tra cui esercitazioni per informare e mettere a conoscenza la popolazione sugli scenari di rischio, e attraverso una campagna di sensibilizzazione nazionale denominata "Io non rischio" informa e prepara i cittadini sui rischi di un'eventuale eruzione dei Campi Flegrei;

a giudizio degli interroganti, Bagnoli deve essere salvaguardata dal rischio della speculazione edilizia e in generale dall'edificazione e in quest'ottica assume priorità la rimozione della colmata che rappresenta un fattore fondamentale per la bonifica del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, indispensabile per il risanamento del territorio e per far sì che questo possa essere liberamente fruito dalla cittadinanza, che da decenni ne viene privata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti esposti;

se intenda assumere iniziative nei limiti delle sue competenze volte ad assicurare il risanamento dell'area di Bagnoli, garantendo il rispetto delle norme in essere ed il ripristino della morfologia naturale della costa, di concerto con il sindaco di Napoli e nel rispetto della volontà popolare ampiamente manifestata di ottenere una spiaggia libera e gratuita;

se intenda chiedere un parere tecnico-scientifico all'ISPRA, per conoscere la fattibilità sotto i profili tecnici ed ambientali della rimozione della colmata a mare, per sapere se la rimozione possa essere realizzata *in situ* con eventuale riutilizzo della stessa, al fine anche di evitare eventuali possibili sprechi di risorse in termini sia di costi che di tempi.

(4-06365)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

le attuali vie di comunicazione tra Padova e Bassano del Grappa, la strada statale 47 e la strada provinciale 97, essenziali infrastrutture di collegamento viario tra il nostro Paese e il nord Europa, sono al limite del collasso;

da oltre dieci anni i sindaci dei comuni dell'Alta padovana attendono che venga realizzato un moderno collegamento viario tra le due località situate in una delle aree più urbanizzate e industrializzate del Veneto e che necessita di infrastrutture e collegamenti veloci per essere competitivo nei mercati nazionali ed europei;

con atti di sindacato ispettivo 4-01516 e 4-05080 l'interrogante ha già portato all'attenzione del Ministro *pro tempore* l'urgenza di intervenire per il completamento della strada provinciale 47,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario riclassificare la tratta Padova-Cittadella come strada statale, facendola rientrare nella gestione di ANAS, allo scopo di velocizzare gli interventi di manutenzione e adeguamento per tutelare la sicurezza e l'incolumità di quanti percorrono giornalmente la strada citata considerando, inoltre, che dalla tempestività di tali interventi dipende la competitività e la sopravvivenza delle migliaia di imprese che costituiscono il sistema economico dell'Alta padovana.

(4-06366)

[CAMPARI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il centro di Parma, raduno di giovani e giovanissimi, da sempre luogo di socialità e in passato teatro di eventi culturali, si è trasformato negli ultimi anni in un luogo di ritrovo per ragazzi violenti che si riuniscono spontaneamente nei vicoli e nelle piazze della città con il preciso scopo di commettere aggressioni e rapine ai danni di altri ragazzi della stessa età;

si tratta di adolescenti fra i 15 e i 17 anni, italiani e di origine straniera, spesso provenienti da fuori città, vere e proprie *baby gang* che usano la violenza nei confronti di propri coetanei per far valere il proprio "potere" in specifiche zone della città;

atti vandalici, aggressioni, spaccio, furti, pestaggi sono aumentati progressivamente negli ultimi anni, al punto di diffondere un senso di paura fra i cittadini: la situazione è ormai fuori controllo e necessita di un intervento serio e deciso che ristabilisca l'ordine;

a giudizio dell'interrogante è evidente che l'emergenza sociale e di sicurezza che sta vivendo la città di Parma è stata affrontata negli ultimi anni in modo semplicistico dall'amministrazione comunale, che ha sottovalutato il problema delle *baby gang* pensando che si potesse gestire (come proposto dal consigliere comunale con delega alle politiche sociali Nadia Buetto) con azioni di inclusione e accettazione, in altre parole con un abbraccio ai ragazzi violenti e pericolosi;

a prescindere dal disagio sociale e psicologico che si nasconde dietro ai giovanissimi che arrivano a pestare e sfregiare ragazzi indifesi che passeggiano per strada per il solo gusto di farlo, l'azione politica di chi amministra una città deve essere incisiva: deve vigilare, difendere e punire;

è fondamentale che le strade siano presidiate dalla Polizia municipale, dalla polizia di prossimità, da nuclei dedicati alla sicurezza urbana, ed affiancati dalle forze dell'ordine nelle zone più pericolose in cui quotidianamente si consumano reati, per dare il segnale che la città non è in mano alle *baby gang* e che non esistono zone che possono essere assegnate alle bande,

si chiede di sapere:

quali azioni urgenti il Ministro in indirizzo stia mettendo in atto per rafforzare i dispositivi locali di prevenzione e controllo del territorio al fine di arginare il grave problema delle *baby gang*, anche prevedendo un intervento massiccio del reparto prevenzione crimine che possa agire in modo veloce e tempestivo in un contesto così impegnativo come quello che sta vivendo la città di Parma;

considerato che un numero elevato dei ragazzi protagonisti degli episodi di violenza di cui in premessa provengono da fuori città e raggiungono Parma con treni locali o regionali, se non ritenga opportuno intensificare i controlli a bordo dei treni e nella stazione ferroviaria parmense, al fine di identificare i soggetti violenti e monitorare i loro spostamenti e le loro azioni, così da affermare una presenza decisa delle forze dell'ordine che controlla e vigila su quanto accade in città.

(4-06367)

[LANNUTTI](#), [CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#), [LEZZI](#), [LA MURA](#), [GIANNUZZI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e della difesa.* - Premesso che:

secondo l'ultimo rapporto dell'associazione ambientalista "Greenpeace", ampiamente riportato nei giorni scorsi dai principali organi di informazione, Unione europea, NATO e Paesi come Italia, ma anche Spagna e Germania, con una mano firmano accordi sul clima e per la transizione ecologica, con l'altra continuano a inviare i militari per proteggere le attività di ricerca, estrazione e importazione di gas e petrolio. Con la sola differenza che il nostro è l'unico Paese a dichiararlo in modo trasparente, anche se quasi nessuno se ne accorge. Lo studio dell'organizzazione ambientalista sostiene infatti che «circa due terzi delle missioni militari dell'Unione europea sono collegate alle fonti fossili». Per quanto riguarda l'Italia, nel solo 2021 ha destinato 797 milioni di euro (2,4 miliardi di euro negli ultimi

quattro anni) per operazioni improntate a quella che definisce la "sicurezza energetica", il che significa che circa il 64 per cento della spesa italiana per le missioni militari è destinato a operazioni legate alla difesa di fonti fossili;

come rivelato da Greenpeace, solo due missioni militari, l'operazione "Gabinia" nel Golfo di Guinea e l'operazione "Mare Sicuro" al largo della costa libica, hanno come primo compito la "sorveglianza e protezione delle piattaforme di Eni", che si trovano nelle acque internazionali, come risulta dalla "Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso", trasmessa al Parlamento il 30 giugno 2021. A parte alcuni casi eclatanti, infatti, è difficile trovare obiettivi "fossili" nei mandati delle operazioni all'estero: molto più spesso questi fini emergono dalle dichiarazioni ufficiali di politici e militari o dalle strategie nazionali di "sicurezza energetica". In particolare, scrive l'associazione, anche se il nome Mare Sicuro "potrebbe evocare il salvataggio dei migranti, il primo compito ufficiale è quello di assicurare con continuità la sorveglianza e la protezione militare alle piattaforme dislocate nelle acque internazionali antistanti le coste libiche e la protezione al traffico mercantile nazionale operante in area". "Il conto 'fossile' dell'impegno militare italiano in Libia non si limita a Mare Sicuro - spiega il report - perché nel totale va considerata, tra l'altro, anche la missione europea Irini". Pur avendo un mandato primario che non ha nulla a che vedere con l'energia ("contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dall'Onu nei confronti della Libia"), la missione ha il compito secondario di "controllo e sorveglianza sulle esportazioni illecite di petrolio dalla Libia, compresi il petrolio greggio e i prodotti del petrolio raffinati". E la guerra al contrabbando di petrolio non ha solo l'obiettivo di stroncare un'attività illegale, ma anche di proteggere il settore degli idrocarburi;

tra le missioni militari del 2020, il Governo ha inserito l'impiego di "un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea". L'operazione, in seguito chiamata Gabinia, è stata confermata anche per il 2021, con un impegno finanziario più che raddoppiato (da 9,8 milioni di euro a 23,3 milioni). "Malgrado le acque in questione siano infestate dai pirati - spiega la ong - il primo compito della missione è 'proteggere gli asset estrattivi di Eni, operando in acque internazionali'". Nell'area attorno al Golfo di Guinea, ENI produce 60 milioni di barili di petrolio da Angola, Nigeria e Ghana e miliardi di metri cubi di gas l'anno. "Tutto questo con un costo ambientale altissimo, soprattutto nella regione del Delta del Niger", commenta Greenpeace. Nell'agosto 2011 i ricercatori del Programma delle Nazioni Unite sull'Ambiente (UNEP) hanno scoperto che "l'inquinamento prodotto da oltre 50 anni di operazioni petrolifere nella regione è penetrato più in profondità e in ampiezza di quanto si supponesse", contaminando acqua potabile, terra, ruscelli e importanti ecosistemi come le mangrovie. "Anche Eni (ma non solo, ndr) è coinvolta - racconta Greenpeace - e se dal 2014 al 2020 la pratica di bruciare il gas in eccesso in Nigeria è stata ridotta di circa il 40%, tuttavia non si è ancora arrivati all'abbattimento totale";

anche le missioni in Iraq, nel Golfo di Aden, nel Mediterraneo orientale e nello Stretto di Hormuz sarebbero strettamente connesse alle fonti fossili. "Il legame non è sempre nero su bianco - spiega Greenpeace - ma in alcuni casi la 'connessione fossile' emerge dalle audizioni parlamentari del ministro della Difesa". Ascoltato in Parlamento, infatti, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha citato le missioni in Iraq, il cui crollo, secondo le parole usate dal ministro, "metterebbe a repentaglio la nostra sicurezza energetica" e quelle nel Mediterraneo orientale dove, ha dichiarato, è necessaria "una nostra presenza più regolare" dato che "la possibilità di sfruttamento delle risorse energetiche è fortemente condizionata dal contenzioso marittimo in corso". Ma il Ministro ha parlato anche delle operazioni militari in zone strategiche per le importazioni italiane di petrolio e gas "come il Golfo di Aden e lo Stretto di Hormuz", che hanno la finalità di proteggere la "sicurezza energetica" del Paese. Nei prossimi mesi, inoltre, l'Italia dovrebbe aderire anche alla missione Ue nella provincia di Cabo Delgado (Mozambico), dove secondo il Ministro gli scontri stanno causando "interruzioni dell'attività estrattiva" e dove Bruxelles ha da poco approvato una missione, si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato in premessa;

poiché la sicurezza energetica dei cittadini si tutela investendo in fonti rinnovabili e non facendo gli interessi delle compagnie dei combustibili fossili con missioni militari all'estero, se il Governo intenda

continuare a utilizzare centinaia di milioni di euro dei contribuenti per difendere gli interessi dell'industria del gas e del petrolio, anziché proteggere le persone dagli impatti della crisi climatica, alimentata proprio dallo sfruttamento delle fonti fossili.

(4-06368)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, come noto, il *green pass* base è la certificazione verde COVID rilasciata dopo la vaccinazione, la guarigione dall'infezione COVID o l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare. Per *green pass* rafforzato, invece, si intende la certificazione verde rilasciata solo ed esclusivamente dopo l'avvenuta vaccinazione o guarigione dal COVID. Il super *green pass* non include, quindi, l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare; considerato che:

avere il *green pass*, sia esso base o rafforzato, non esclude il fatto che si possa essere positivi al COVID, e non esiste ad oggi nessuna norma che vieti di circolare liberamente alle persone positive al COVID, ma con *green pass* valido. Contagiosi, eppure accolti all'interno di un ristorante o di un teatro, in treno o in palestra;

la frequentazione di luoghi pubblici da parte di chi possiede il *green pass* avviene sempre più spesso, anche perché ormai, tra i nuovi casi COVID, non mancano i vaccinati di lungo corso, quindi con una protezione ridotta. Violare la quarantena è reato ma, purtroppo, non esiste ancora un sistema che sospenda la certificazione verde a chi risulti contagiato;

solo da qualche giorno, il Ministero della salute ha fatto sapere di essere pronto ad attivare il sistema di revoca temporanea della certificazione ed è in attesa che il Garante della *privacy* possa dare il via libera a breve. Ma nella segnalazione al Parlamento e al Governo dell'11 novembre, l'Autorità aveva già sottolineato come l'efficacia ai fini epidemiologici del *green pass* dipendesse da verifiche periodiche sulla sua persistente validità, attuabili mediante la piattaforma nazionale DGC per il rilascio delle certificazioni, garantendo così l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali;

gli esperti sostengono che c'è un problema tecnico che starebbero risolvendo e pare che, in realtà, il sistema prevedesse già una sospensione automatica per il *green pass* con un tampone positivo. Tali esperti dicono che si sono rilevate delle criticità che starebbero affrontando per risolverle e sulla questione dovrà esprimersi il Garante della *privacy* il quale ha segnalato più volte nei mesi scorsi al Ministero della salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde;

l'esperto dottor Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, nonché consigliere del Ministro della salute, aveva sostenuto in merito: "Il Green pass deve essere caratterizzato dalla sicurezza. Chi ha il certificato verde non può essere portatore di un'infezione. Abbiamo tanto lavorato perché con il Super green pass questo non avvenisse, dobbiamo quindi lavorare in tempo reale per risolvere questo problema". La dottoressa Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale "Sacco" di Milano, afferma: "Il problema dei positivi al Covid-19 che mantengono un Green pass valido è certamente un problema burocratico, che però ha risvolti di sanità pubblica. È un fatto molto grave, perché un positivo che circola significa altri positivi garantiti, quindi mi auguro che la cosa venga corretta immediatamente. È vero che ci deve essere la responsabilità individuale, sulla quale noi contiamo assolutamente, come pure contiamo sulla sanzione a una persona positiva che viene trovata in giro. Ma il fatto che possano risultare validi certificati verdi in possesso di persone infettate è un'altra cosa, un fatto grave da correggere immediatamente.". Infine il virologo Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia: "La possibilità di infettarsi dei vaccinati è sicuramente minore rispetto ai non vaccinati, ma esiste. Quindi va considerata ed è importante anche trovare una soluzione per aggiornare più rapidamente possibile il Green pass a fronte di una nuova infezione", si chiede di sapere:

come mai, ad oggi, non ci siano ancora indicazioni chiare su una questione di tale importanza e di una gravità inaudita, come descritta in premessa;

quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda assumere sul tema, anche in considerazione della segnalazione che il Garante della *privacy* aveva già rivolto al Ministero l'11 novembre, ossia più di un mese fa.

(4-06369)

IANNONE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

è stato approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2020 del Comune di Cava de' Tirreni (Salerno), dal quale si è evidenziata una grave situazione di squilibrio finanziario con un passivo di bilancio di circa 13.000.000 euro, che, in aggiunta ai passivi precedenti, allo stato attuale ammonta a 40.615.983,80 euro e nonostante il parere contrario dei revisori dei conti; ribadito con identico parere contrario anche alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale del Piano di rientro del disavanzo (art. 188 del decreto legislativo n. 267 del 2000);

l'attuale condizione in cui riversa l'Ente trae origine da una serie di scelte gestionali errate, da valutare ai fini della qualificazione del grado di responsabilità;

il bilancio e le attività relative rappresentano elementi chiave per facilitare iniziative fondamentali per l'interesse della città ed evitare interventi sfavorevoli per la "collettività";

nel merito è stato rilevato che il Comune di Cava de' Tirreni presenta nel proprio bilancio fattori di squilibrio tali da mettere a rischio la certezza che l'Ente possa assicurare l'assolvimento delle proprie funzioni e garantire i servizi indispensabili o far fronte, ad obbligazioni passive liquide ed esigibili, con i mezzi "ordinari";

già dal mese di maggio 2021, i consiglieri comunali di opposizione avevano posto in risalto che il Comune di Cava de' Tirreni era ad un passo da un possibile *default*, anticipando alla cittadinanza che l'indebitamento comunale 2020 sarebbe stato di circa 12 milioni che, sommati al disavanzo del rendiconto 2019, portavano l'Ente ad un *deficit* complessivo di 40.615.983,80 euro;

da un dettagliato esposto alla magistratura contabile prodotto dai consiglieri comunali d'opposizione le cause principali che hanno determinato la situazione di squilibrio finanziario risiedono in una reiterazione nel tempo di errori e irregolarità contabili che hanno condotto il Comune ad accumulare un tale disavanzo accertato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa che potrebbero pregiudicare la vita amministrativa di uno dei Comuni più importanti della provincia di Salerno;

se, al fine di salvaguardare e garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili dell'Ente nei confronti dei cittadini civesi (art. 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000) si intenda svolgere verifiche ed accertamenti di propria competenza sulle condotte dell'Amministrazione comunale di Cava de' Tirreni.

(4-06370)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-02982 dei senatori De Bertoldi e La Pietra, sulla necessità di indicazioni esplicative in merito alle disposizioni previste dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118;

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-02976 della senatrice Rojc ed altri, sulla situazione politica in Bosnia Erzegovina;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02980 del senatore Lannutti ed altri, sulle procedure dell'Agenzia delle entrate per la riscossione dell'IVA non versata;

3-02983 del senatore Malan, sui profili finanziari ed economici della cessione della società Autostrade per l'Italia S.p.A.;

3-02984 del senatore De Bertoldi, sui possibili aumenti dei costi e delle commissioni sui conti correnti bancari;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02979 del senatore Lannutti ed altri, sull'Accordo stipulato tra Ministero delle infrastrutture e ASPI il 14 ottobre 2021;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02981 del senatore De Bonis, sulla censura indiscriminata al consumo di alcolici nel piano europeo per la prevenzione del cancro;

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02977 del senatore Zaffini, sull'effettuazione dei *test* per mappare le sequenze del *virus* in Italia.

